

IO XIX - N. 6

NOVEMBRE - DICEMBRE 1967

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1967

ABBONAMENTI

ANNO L. **5.000**
UN NUMERO SEPARATO » **900**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/40500

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(7211797) Roma, 1967 - Istituto Poligrafico dello Stato P. V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE	pag. 923
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE	» 952
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE	» 975
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA	» 1019
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA	» 1028
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE	» 1071
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE	» 1073

Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNE - CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

RASSEGNA DI DOTTRINA	» 221
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	» 225
CONSULTAZIONI	» 242
NOTIZIARIO	» 265

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

Le sezioni della parte prima sono curate, nell'ordine, dagli avvocati:

Michele Savarese, Benedetto Baccari, Franco Carusi, Ugo Gargiulo, Mario Fanelli,
Giuseppe Del Greco, Antonino Terranova

Le rassegne di dottrina e legislazione dagli avvocati:

Luigi Mazzella e Arturo Marzano

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

CHICCO A., *Valore probatorio della dichiarazione dei redditi* I, 1062

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETT- TRICITÀ

- Giudizi e procedimenti innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Ricorso in sede di legittimità - Termine - Remissione in termini per errore scusabile - Applicabilità, 1071.

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

- Ente pubblico - Autorizzazione governativa al compimento di negozio giuridico - Autorizzazione « assenso » - Compimento dell'atto senza la prescritta autorizzazione - Conseguenze - Annulabilità - Fattispecie, 975.

Ente pubblico - Contratto preliminare - Successivo rifiuto da parte della competente autorità statale della discrezionale autorizzazione « assenso » al contratto (definitivo) - Impossibilità sopravvenuta della prestazione - Sussiste, 975.

Pagamenti degli enti pubblici - Norme regolatrici - Efficacia derogatoria alle regole di diritto comune - Sussiste - Fattispecie, 989.

V. anche *Responsabilità civile*.

IMPOSTE

V. *Imposta di registro*.

ATTI AMMINISTRATIVI

Annulamento di ufficio - Atto non impugnato - Annulamento da parte di autorità incompetente - Successivo riesame da parte dell'autorità competente, 1027.

V. anche *Competenza e giurisdizione*.

CASSAZIONE

— V. *Competenza e giurisdizione*.

CIRCOLAZIONE STRADALE

- Segnalazione stradale - In genere - Segnale di strada sdrucchiolosa - Obbligo di apposizione - Condizioni, con nota di PAOLO DI TARZIA, 1077.

CITTADINANZA

- Cittadini italo-libici - Costituzione della Repubblica - Conversione della cittadinanza libica in cittadinanza metropolitana « optimo iure » - Sussiste, con nota di F. ARGAN, 1002.

— Nativi delle province libiche - Condizione giuridica prima del trattato di pace con le potenze alleate ed associate ratificato e reso esecutivo con d.l. 28 novembre 1947, n. 1430 - Speciale « Status civitatis » - Nozione, con nota di F. ARGAN, 1001.

— Rinuncia dell'Italia alla colonia libica e Costituzione del Regno unito di Libia - Cittadini italo-libici - Residenza in Italia - Conservazione della Cittadinanza italiana libica - Sussiste, con nota di F. ARGAN, 1001.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

— Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Atto amministrativo viziato da incompetenza - Impugnabilità davanti al giudice amministrativo - Azione possessoria contro la p.A. - Impugnabilità - Fattispecie in materia di diritti esclusivi di pesca, 952.

— Attività discrezionale della p.A. - Limiti - Responsabilità civile - Giurisdizione del Giudice ordinario - Limiti, 973.

- Cassazione - Consiglio di Stato - Decisioni - Sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione - Limiti, con nota di U. GIARDINI, 957.
- Cassazione - Consiglio di Stato - Decisioni - Sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione - Limiti, con nota di U. GIARDINI, 958.
- Cittadini italo libici - Azione diretta a rivendicare la cittadinanza italiana « optimo iure » - Giurisdizione del giudice italiano - Sussiste, con nota di F. ARGAN, 1001.
- Danni di guerra - Determinazione dell'indennizzo - Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario - Carattere vincolante delle norme - Irrilevanza agli effetti della giurisdizione, 964.
- Demanio marittimo - Disciplina urbanistica edilizia - Poteri del Comune - Insussistenza - Potere unico ed esclusivo della Amministrazione marittima - Posizione giuridica del concessionario nei confronti dei terzi: diritto soggettivo perfetto - Giurisdizione del Giudice ordinario, 968.
- Esercizio del diritto di prelazione sul bene di interesse artistico ex art. 31 l. 1° giugno 1939, n. 1089 - Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, 1022.
- Impiego Pubblico - Enti pubblici non economici - Giurisdizione del giudice amministrativo - Estensione alle domande del dipendente per il risarcimento dei danni da omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori, 956.
- V. anche *Imposta di successione, Imposte e Tasse in genere.*

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI

- V. *Sicilia.*

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

- Contratti - Trattativa privata - Aspirante che abbia presentato

offerta - Rigetto dell'offerta - Impugnativa - Carenza di interesse, 1026.

- Contratti - Trattativa privata - Nozione e procedimento - Controversie - Giurisdizione del Consiglio di Stato, 1026.

CORTE COSTITUZIONALE

- Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Giudizio di rilevanza del tutto inadeguato da parte del giudice « a quo » - Inammissibilità della questione, 927.
- Questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale - Difetto di rilevanza assolutamente evidente - Inammissibilità della questione, 940.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- V. *Corte Costituzionale, Demanio e patrimonio, Dogana, Friuli-Venezia Giulia, Giunta Provinciale Amministrativa, Imposta di successione, Imposte e Tasse, Infortunio sul lavoro, Miniere, Procedimento civile, Procedimento penale, Reato, Sicilia, Sicurezza pubblica.*

DANNI

- Risarcimento - Valutazione e liquidazione con criteri equitativi - Incensurabilità in Cassazione, con nota di U. GIARDINI, 1008.

DANNI DI GUERRA

- V. *Competenza e Giurisdizione.*

DEMANIO E PATRIMONIO

- Demanio storico e artistico - Eccezione di incostituzionalità dell'art. 39 l. 1° giugno 1939, n. 1089 - Manifesta infondatezza, 1021.
- Demanio storico e artistico - Facoltà di acquisto ex art. 39 l. 1° giugno 1939, n. 1089 - Previo

- versamento della somma - Necessità - Esclusione, 1021.
- Demanio storico e artistico - Termine per la facoltà di acquisto ex art. 39 l. 1° giugno 1939, n. 1089 - Decorrenza, 1021.
- V. anche *Competenza e Giurisdizione*.

OGANA

- Carcerazione preventiva dello straniero per reati doganali - Durata fino alla prestazione di cauzione - Contrasto con gli artt. 3, 10, 27 della Costituzione - Esclusione, 931.

NTI PUBBLICI

- Posizione dell'ente controllato di fronte all'attività dell'ente esercente il controllo - Interesse legittimo, con nota di U. GIARDINI, 958.

SPROPRIAZIONE PER P. U.

- Indennità - Accordo sulla misura - Efficacia temporale - Inapplicabilità dei termini degli articoli 29 e 30 l. 25 giugno 1865, n. 2359, con nota di U. GIARDINI, 1012.
- Indennità - Accordo sulla misura - Opere pubbliche di competenza degli enti locali eseguito dallo Stato o dalla Regione, con nota di U. GIARDINI, 1011.
- Indennità - Accordo sulla misura - Ritardo colpevole nell'emanazione del decreto di esproprio - Controllo di legittimità - Limiti, con nota di U. GIARDINI, 1012.
- Legge per Napoli - Eccezionale procedura espropriativa d'urgenza prevista dall'art. 12 d.lg. lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, conv. nella l. 24 agosto 1921, n. 1290, per i beni compresi nel catasto rustico - Successiva estensione ai beni compresi nel catasto urbano, con decorrenza dall'entrata in vigore della l. 23 gennaio 1941, n. 53, 982.

- Occupazione di urgenza - Stato di consistenza - Potere di ordinarne la compilazione - Attribuzione al Prefetto, 1025.
- Opere di pubblica utilità da eseguirsi per il risanamento della città di Napoli - Determinazione dell'indennità espropriativa - Deroga al normale procedimento previsto dalla l. 25 giugno 1865, n. 2359 - Competenza della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli - Sussiste, 983.
- Potere di esproprio - Sussistenza nel caso di occupazione d'urgenza protratta oltre il biennio - Limiti, con nota di U. GIARDINI, 1012.

FRIULI - VENEZIA GIULIA

- Assistenza sanitaria ed ospedaliera - Classificazione degli ospedali - Competenza dello Stato, 923.
- Credito fondiario - Estensione della competenza territoriale della Cassa di Risparmio di Gorizia - Illegittimità costituzionale, 944.

GIUDICATO

- V. *Giustizia amministrativa*.

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

- Composizione in s. g. - Dichiarazione di incostituzionalità - Effetti sulle decisioni impugnate con appello - Devoluzione al giudice di appello della controversia, senza che sia necessario rimetterla per nuovo esame al giudice di primo grado, 1020.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Ricorso giurisdizionale - Controinteressati - Necessità della notifica - Fattispecie in tema di pubblico impiego, 1023.
- Ricorso straordinario - Decisione - Impugnazione in sede giurisdizionale - Limiti, 1019.
- Ricorso straordinario - Notifica a tutti i controinteressati - Ommissione - Conseguenze, 1019.

- Decisione notificata direttamente all'Amministrazione - Validità ai fini del passaggio in giudicato, 1023.
- Esecuzione del giudicato - Diffida a provvedere - Notifica anteriore al passaggio in giudicato della decisione - Validità, 1023.
- Esecuzione del giudicato - Mancata notificazione del ricorso ai controinteressati - Irrilevanza, 1023.
- Giudicato - Erronea interpretazione Ricorso ex art. 27 n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 - Ammissibilità, 1021.
- Giudicato - Questioni pregiudiziali, esaminate o non esaminate - Effetti del giudicato - Applicabilità - Fattispecie (in relazione al giudicato di annullamento e di rigetto), 1024.

IMPIEGO PUBBLICO

- Note di qualifica - Impugnativa - Decisione su ricorso gerarchico - Decisione collettiva - Motivazione generica - Illegittimità, 1020.
- V. anche *Competenza e giurisdizione, Lavoro.*

IMPOSTA DI REGISTRO

- Appalto - Vendita - Criteri di discriminazione - Concetto di ordinaria produzione, 1061.
- Atto contenente più disposizioni anche indipendenti (atto plurimo) - Obbligazione di imposta - È unica - Richiesta di imposta suppletiva riferita ad una sola delle diverse disposizioni - Efficacia interruttiva rispetto all'unico credito relativo a tutte le disposizioni - Sussiste, 1057.
- Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti - Controversia di diritto pregiudiziale a quella sulla determinazione del valore - Controversia sull'applicabilità nella valutazione

dei beni, ai fini dell'imposta di registro, dei criteri di stima previsti per i fondi rustici ovvero dei normali criteri riferiti al valore venale - Competenza della sezione della commissione provinciale per le controversie di diritto - Sussiste, 1046.

- Prescrizione - Criterio di tassazione - Domande che postulino la modifica o la contestazione del criterio adottato in sede di registrazione - Decorrenza del termine prescrizione dalla data della registrazione e non da quella dell'ultimo pagamento dell'imposta, 1041.
- Prescrizione - Interruzione - Richiesta di imposta suppletiva per importo minore di quello dovuto - Efficacia interruttiva rispetto all'effettivo più ampio contenuto dell'obbligazione d'imposta - Sussiste, 1057.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

- Agevolazioni - Industrializzazione del Mezzogiorno - Agevolazioni per gli stabilimenti industriali - Estensione del beneficio ad impianti produttivi di servizi (nella specie: alberghi) - Ammissibilità - Limiti, 1033.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti - Controversia di diritto pregiudiziale a quella sulla determinazione del valore - Competenza della sezione della commissione provinciale per le controversie di diritto - Sussiste - Controversia sull'applicabilità nella valutazione dei beni, ai fini dell'imposta di successione, dei criteri previsti dalla l. 20 ottobre 1954, n. 1044 ovvero dei generali criteri di accertamento del valore od in aderenza ai valori denunciati dal

contribuente - Competenza della predetta sezione - Sussiste, 1045.

- Determinazione dell'attivo imponibile - Maggiorazione per presunzione di esistenza di denaro (e gioielli) - Applicabilità anche nel caso di esistenza di depositi bancari, 1028.
- Determinazione dell'attivo imponibile - Maggiorazione per presunzione di esistenza di denaro, gioielli e mobili - Esclusione nel caso di redazione di inventario - Idoneità dell'inventario - Condizioni, 1028.
- Determinazione dell'attivo imponibile - Maggiorazione per presunzione di esistenza di gioielli, denaro e mobili - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma quanto al diverso computo della percentuale sul valore (lordo) delle aziende agricole e su quello (netto) delle aziende industriali e commerciali - Estensione della pronuncia di illegittimità all'intera norma - Esclusione, 1028.

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

- Accertamento dell'imponibile - Dichiarazione dei redditi - Valore probatorio, con nota di A. Cirico, 1062.
- Soggetti passivi - Domanda di rimborso di imposta indebitamente pagata - Legittimazione del contribuente di fatto verso il quale il contribuente di diritto abbia esercitato la rivalsa - Sussiste, 1036.

IMPOSTA IPOTECARIA

Pertinenze - Trasferimento « mortis causa » di un terreno e delle relative scorte - Applicabilità dell'imposta ipotecaria anche sul valore delle scorte - Valutazione delle scorte operata distintamente da quella del terreno - Irrilevanza, 1028.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Commissioni delle imposte - Decisioni della commissione centrale - Ricorso in Cassazione - Termini - Decorrenza, 1053.
- Commissioni delle imposte - Imposte indirette sui trasferimenti - Controversie di valutazione - Decisioni della commissione provinciale - Ricorso alla commissione centrale - Inammissibilità - Ricorso all'a.g.o. ai sensi dell'art. 29 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, e ricorso in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione - Ammissibilità, 1053.
- Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti - Sezione della commissione provinciale per le controversie di diritto - Non è organo autonomo di giurisdizione - Ripartizione delle funzioni tra le sezioni della commissione provinciale in ordinaria composizione e la predetta sezione speciale - E attribuzione di competenza inderogabile per materia, 1046.
- Condono di sanzioni tributarie non aventi natura penale - Condizione che la definizione amministrativa intervenga entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge - Violazione del principio di eguaglianza, 934.
- Imposta di registro - Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti - Controversia di diritto pregiudiziale a quella sulla determinazione del valore - Controversia sull'applicabilità nella valutazione dei beni ai fini dell'imposta di registro, dei criteri di stima previsti per i fondi rustici ovvero dei normali criteri riferiti al valore venale - Competenza della sezione della commissione provinciale per le controversie di diritto - Sussiste, 1046.

- Imposta di successione - Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti - Controversia di diritto pregiudiziale a quella sulla determinazione del valore - Competenza della sezione della commissione provinciale per le controversie di diritto - Sussiste - Controversia sull'applicabilità nella valutazione dei beni, ai fini dell'imposta di successione, dei criteri previsti dalla l. 20 ottobre 1954, n. 1044 ovvero dei generali criteri di accertamento del valore od in aderenza ai valori denunciati dal contribuente - Competenza della predetta sezione - Sussiste, 1045.

- Sopratasse e pene pecuniarie - Condono - Inapplicabilità in caso di accertamento già definito - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 935.

IMPUGNAZIONE

- Cause scindibili e inscindibili - Chiamato in causa estromesso dalla sentenza di primo grado - Appello principale che non investa l'estromissione - Esclusione dell'inscindibilità in rapporto all'appello incidentale, con nota di U. GIARDINI, 1007.
- Impugnazione incidentale - Interesse a proporre l'impugnazione incidentale per effetto della impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale - Termine - Riguarda le parti citate ai sensi degli articoli 331 e 332 c. p. c., con nota di U. GIARDINI, 1008.
- Impugnazione incidentale - Prima udienza - Nozione, con nota di U. GIARDINI, 1008.

INFORTUNIO SUL LAVORO

- Infortunio sul lavoro - Costituzione della Repubblica - Protezione sociale - Diritto dei lavoratori ad avere assicurati i mezzi

adeguati alle loro esigenze di vita nel caso di infortunio - Natura programmatica del precetto costituzionale, 992.

- Infortunio sul lavoro - Rischio « in itinere » - Risarcibilità - Estremi, 991.

LAVORO

- Lavoro subordinato - Disciplina privatistica della continuità del rapporto - Applicabilità ai rapporti di impiego con lo Stato, le Province e i Comuni - Esclusione, 992.

MINIERE E CAVE

- Permessi di ricerca - Sottoposizione ad un « pati » del proprietario del fondo - Contrasto con la tutela del diritto di proprietà - Esclusione, 928.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

- Formazione del contratto - Patto di opzione - Struttura - Proposta irrevocabile di una parte e facoltà dell'altra di accettarla o meno in un dato termine - Contenuto - Contratto preliminare o definitivo - Necessità di ricerca della comune intenzione delle parti - Sussiste, 975.
- V. anche *Amministrazione dello Stato*.

PENSIONI

- V. *Truffa*.

PIANO REGOLATORE

- Vincoli - Verde privato - Effetti - Operatività per il futuro e non per le costruzioni già esistenti, 1025.

RESCRIZIONE

- V. *Imposta di registro*.

Violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza - Esclusione, 942.

ROCEDIMENTO CIVILE

- Cittadini italo libici - Azione diretta a rivendicare la cittadinanza italiana - Amministrazione dell'Interno - Legittimazione passiva - Sussiste, con nota di F. ARGAN, 1001.
- Interruzione del processo per morte o impedimento del procuratore - Estinzione per mancata riassunzione - Violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale, 944.
- Opposizione all'esecuzione - Opposizione della moglie del debitore - Violazione della parità tra coniugi - Illegittimità costituzionale, 950.
- V. anche *Impugnazione*.

ROCEDIMENTO PENALE

- Atti preliminari al giudizio - Decreto di citazione - Avviso della data del dibattimento al difensore - Mancata notificazione per morte del destinatario - Necessità di nomina immediata di un difensore d'ufficio - Nomina avvenuta solo in dibattimento - Nullità, con nota di PAOLO DI TARZIA, 1076.
- Deposito provvedimenti del giudice ed avviso - Impugnazioni - Dibattimento - Esecuzione - Incidenti - Provvedimento decisivo - Avviso di deposito e diritto d'impugnazione - Non competono ai difensori nell'incidente di esecuzione, competono nell'incidente in fase di cognizione, 1073.
- Effetto sospensivo dell'esecuzione - Regola generale - Libertà personale - Impugnazione di provvedimento di concessione di libertà provvisoria - Ha effetto sospensivo, 1073.
- Giudizio per decreto - Mancato interrogatorio dell'imputato -

REATO

- Serrata per protesta - Violazione dei principi costituzionali sulle libertà di lavoro e sindacale - Esclusione, 946.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Danno sofferto da dipendente dello Stato a causa delle sue funzioni - Risarcibilità da parte della p.A. del danno derivato al suo dipendente da rischio « in itinere » - Esclusione - Fattispecie - Danni subiti da un insegnante nel recarsi a scuola percorrendo l'unica strada esistente, accidentata - Esclusione della stessa configurabilità dell'infortunio « in itinere », 991.
- Esercizio dell'impresa - Dovere dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore d'opera - Ambito - Violazione - Responsabilità extracontrattuale - Sussiste - Applicabilità agli enti pubblici limitatamente alle imprese da essi esercitate - Sussiste - Estensione alla P. A. come parametro di valutazione del comportamento della stessa - Possibilità, 991.
- Illiceità del fatto - Evento dannoso - Nesso eziologico - Ingiustizia del danno - Omissione colposa - Nozioni, 991.

SICILIA

- Autorizzazione all'apertura di una casa da gioco in Taormina - Conflitto di attribuzione con lo Stato - Revoca del decreto assessoriale - Cessazione della materia del contendere, 925.
- Industrializzazione del Mezzogiorno - Benefici fiscali concessi a determinate imprese - Contra-

sto con la normativa regionale - Incompetenza dello Stato, 938.

- Industrializzazione del Mezzogiorno - Benefici fiscali concessi a determinate industrie - Circolare esplicativa del Ministro delle Finanze - Conflitto di attribuzione - Competenza dello Stato, 937.

SICUREZZA PUBBLICA

- Riunione da ballo in luogo esposto al pubblico - Autorizzazione dell'autorità di P. S. - Illegittimità costituzionale, 949.

TRATTATI INTERNAZIONALI

- V. *Cittadinanza*.

TRUFFA

- Pensioni civili e militari - Pensioni di guerra - Mutilati e invalidi di guerra disoccupati - Assegno di incollocamento ottenuto mediante falsa dichiarazione dello stato di disoccupazione - Revoca dell'assegno per dolo - Irrelevanza agli effetti penali, con nota di PAOLO DI TARSIA, 1074.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

ORTE COSTITUZIONALE

} novembre 1967, n. 116	pag.	923
} novembre 1967, n. 117	»	925
} novembre 1967, n. 118	»	927
} novembre 1967, n. 119	»	928
} novembre 1967, n. 120	»	931
} novembre 1967, n. 121	»	934
} novembre 1967, n. 122	»	937
} dicembre 1967, n. 132	»	940
} dicembre 1967, n. 136	»	942
} dicembre 1967, n. 139	»	944
} dicembre 1967, n. 141	»	946
} dicembre 1967, n. 142	»	949
} dicembre 1967, n. 143	»	950
} dicembre 1967, n. 148	»	935

GIURISDIZIONI CIVILI

ORTE DI CASSAZIONE

zz. I, 27 ottobre 1966, n. 2645 (in nota a Cass. 24 maggio 1967, n. 1134)	pag.	1034
zz. I, 7 gennaio 1967, n. 58 (in nota a Cass. 6 giugno 1967, n. 1241)	»	1051
zz. I, 1 marzo 1967, n. 448	»	1028
zz. Un., 8 maggio 1967, n. 896 (con nota a Cass. 6 giugno 1967, n. 1241)	»	1051
zz. III, 18 maggio 1967, n. 1071	»	975
zz. Un., 19 maggio 1967, n. 1073	»	958
zz. Un., 19 maggio 1967, n. 1077	»	982
zz. I, 24 maggio 1967, n. 1134	»	1033
zz. I, 5 giugno 1967, n. 1227	»	989
zz. I, 6 giugno 1967, n. 1236 (in nota a Cass. 6 giugno 1967, n. 1241)	»	1046
zz. I, 6 giugno 1967, n. 1241	»	1046
zz. III, 10 giugno 1967, n. 1306	»	991
zz. I, 17 giugno 1967, n. 1427	»	1036
zz. I, 3 luglio 1967, n. 1625	»	1041
zz. Un., 18 luglio 1967, n. 1820	»	952
zz. Un., 28 luglio 1967, n. 2000	»	956
zz. Un., 31 luglio 1967, n. 2031	»	957
zz. Un., 31 luglio 1967, n. 2039	»	1001
zz. Un., 31 luglio 1967, n. 2040 (in nota a Cass. 31 luglio 1967, n. 2039)	»	1007
z. Un., 19 settembre 1967, n. 2182	»	1045

Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2183	pag. 964
Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2184	» 1053
Sez. I, 21 ottobre 1967, n. 2565	» 1057
Sez. I, 21 ottobre 1967, n. 2572	» 1061
Sez. III, 6 dicembre 1967, n. 2898	» 1007
Sez. I, 7 dicembre 1967, n. 2900	» 1011
Sez. Un., 12 dicembre 1967, n. 2926	» 968
Sez. Un., 20 dicembre 1967, n. 2981	» 973

CORTE DI APPELLO

Genova, 21 marzo 1967, n. 190	pag. 1062
---	-----------

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

19 dicembre 1967, n. 31	pag. 1071
-----------------------------------	-----------

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Ad. Plen., 28 settembre 1967, n. 11	pag. 1019
Ad. Plen., 14 novembre 1967, n. 15	» 1020
Sez. IV, 31 agosto 1967, n. 381	» 1021
Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 397	» 1021
Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 404	» 1022
Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 426	» 1023
Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 437	» 1023
Sez. IV, 12 ottobre 1967, n. 475	» 1024
Sez. IV, 18 ottobre 1967, n. 504	» 1025
Sez. IV, 25 ottobre 1967, n. 514	» 1025
Sez. IV, 22 novembre 1967, n. 623	» 1026
Sez. IV, 6 dicembre 1967, n. 652	» 1027

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, 4 agosto 1966, n. 2457	pag. 1073
Sez. II, 17 agosto 1966, n. 396	» 1074
Sez. II, 24 settembre 1966, n. 824	» 1076
Sez. IV, 2 dicembre 1966, n. 1330	» 1077

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

ASSEGNA DI DOTTRINA

LIBRANDI T., <i>La Gescal è un ente pubblico economico</i> , <i>Rivista Giuridica dell'edilizia</i> , 1967, I	pag. 223
AIALIELLO, <i>Notazioni varie sui controlli della Corte dei Conti con particolare riguardo alle questioni di costituzionalità, alla parificazione ed alla registrazione con riserva</i> , <i>Foro Amm.</i> , 1967, II	» 222
AINAUT J. P. - JOLLIET R., <i>I contratti della Pubblica Amministrazione nel Mercato Comune</i> , <i>Rassegna ed. Lavori Pubblici</i> , Roma, 1967	» 222
LIVECRONA K., <i>Il diritto come fatto</i> , Giuffrè, Milano, 1967	» 221
controllo sugli Enti pubblici e sulle aziende municipalizzate, <i>Atti XI convegno studi scienza dell'Amministrazione</i> , Giuffrè, Milano, 1967	» 223

ASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGGI E DECRETI (Segnalazioni)	pag. 225
--	----------

ORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

— Norme dichiarate incostituzionali:

codice procedura civile, art. 305	» 226
codice procedura civile, art. 622	» 226
codice procedura penale, art. 376	» 226
codice procedura penale, art. 395 ultimo comma e art. 398 ultimo comma	» 226
r. d. l. 19 ottobre 1923, n. 2328, art. 16	» 227
r. d. l. 18 giugno 1931, n. 773, art. 68	» 227
d. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 12, primo comma	» 227
d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, lett. b	» 227
legge 31 ottobre 1963, n. 1458, art. 2, comma terzo	» 227
legge reg. Friuli-Venezia Giulia 16 novembre 1966, riapprovata 17 gennaio 1967	» 228

— Norme delle quali è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale:

codice civile, art. 145	» 228
codice penale, art. 505	» 228
codice procedura penale, art. 506	» 228
r. d. l. 29 luglio 1927, n. 1443, artt. 10 e 19	» 228
r. d. l. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 11	» 229

legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 139	»	229
d. lg. C. P. S. 1 aprile 1947, n. 273, art. 1, lett. b	»	229
legge reg. sic. 18 gennaio 1949, n. 2, art. 1	»	229
legge reg. sic. 28 aprile 1954, n. 11, artt. 1 e 12	»	229
d. P. R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 141, quinto comma	»	229
legge 30 luglio 1959, art. 2, terzo comma	»	230
legge 13 giugno 1961, n. 527, articolo unico	»	230
d. P. R. 9 agosto 1966, n. 869, art. 3, primo comma	»	230
— <i>Norme delle quali è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale</i>		
	»	230
— <i>Norme delle quali il giudizio di legittimità costituzionale è stato definito con pronunce di estinzione, di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di restituzione degli atti al giudice di merito</i>		
	»	240


INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Acque pubbliche	pag. 242	Ferrovie	»	253
Agricoltura e foreste	» 242	Foreste	»	253
Amministrazione pubblica	» 243	Impiego pubblico	»	253
Antichità e Belle Arti	» 244	Imposta di registro	»	254
Appalto	» 244	Imposta di ricchezza mobile	»	255
Assicurazioni	» 245	Imposta di successione	»	256
Atti amministrativi	» 245	Imposta generale sull'entrata	»	256
Autoveicoli ed auto-linee	» 245	Imposte e tasse	»	257
Banche	» 246	Invalidi di guerra	»	258
Bellezze artistiche e naturali	» 246	Lavoro	»	258
Compravendita	» 246	Locazioni	»	259
Comuni e province	» 246	Matrimonio	»	259
Concessioni amministrative	» 247	Mezzogiorno	»	259
Contabilità generale dello Stato	» 247	Mutuo	»	260
Contenzioso tributario	» 248	Pensioni	»	260
Contrabbando	» 248	Prescrizione	»	260
Contributi	» 248	Previdenza e assistenza	»	260
Costituzione	» 249	Procedimento civile	»	261
Danni di guerra	» 249	Procedimento penale	»	261
Demanio	» 249	Regioni	»	261
Deposito	» 250	Responsabilità civile	»	261
Edilizia economica e popolare	» 250	Riabilitazione	»	262
Enfiteusi	» 251	Ricostruzione	»	262
Esecuzione fiscale	» 251	Sciopero	»	263
Espropriazione per p. u.	» 251	Sentenza penale	»	263
Fallimento	» 252	Società	»	263
		Spese giudiziali	»	263
		Strade	»	263
		Trasporto	»	264
		Usi civici	»	264

NOTIZIARIO

Conferenza	pag. 265
----------------------	----------

PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1967, n. 116 - Pres. Ambrosini - Rel. Cassandro - Presidente Regione Friuli Venezia-Giulia (avv. Oriani) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Agrò).

Friuli-Venezia Giulia - Assistenza sanitaria ed ospedaliera - Classificazione degli ospedali - Competenza dello Stato.

(St. Reg. Friuli-Venezia Giulia, art. 5, n. 16; d. P. R. 9 agosto 1966, n. 869, art. 3).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del D.P.R. 9 agosto 1966, n. 869, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene e sanità, in quanto la competenza alla classificazione degli ospedali e l'assistenza sanitaria ed ospedaliera spettano allo Stato (1).

(*Omissis*). — 1. — L'art. 3, primo comma, delle norme di attuazione dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia contenute nel D.P.R. 9 agosto 1966, n. 869, riserva allo Stato l'alta sorveglianza sugli enti sanitari; le attribuzioni in materia di classificazione degli ospedali; i provvedimenti intesi ad assicurare in tutto il territorio nazionale una adeguata assistenza ospedaliera.

Di queste tre competenze la Regione rivendica come sue la seconda e la terza, non già la prima che, in una fattispecie analoga, un'altra Regione a statuto speciale, il Trentino-Alto Adige, aveva ritenuto sottratta illegittimamente alla propria sfera di competenza. La questione di legittimità costituzionale resta perciò limitata a quelle due norme; ma, pure in tali limiti, deve essere dichiarata infondata.

(1) La Corte ha espressamente richiamato l'analoga sentenza 12 luglio 1965, n. 51, riguardante la Regione Trentino-Alto Adige, che può leggersi in questa *Rassegna*, 1965, 974.

2. — Che la classificazione degli ospedali sia competenza dello Stato, legittimamente esercitata dal medico provinciale, è stato già affermato dalla Corte nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, nonostante che a questa Regione sia stata attribuita in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera potestà legislativa primaria (art. 4 n. 12: assistenza sanitaria e ospedaliera) e nonostante che le relative norme di attuazione non facciano espressa riserva della competenza statale nella materia della quale si controverte (d. P. R. 18 febbraio 1958, n. 307).

Le ragioni che persuasero in quella circostanza la Corte a respingere il ricorso della Regione (cfr. sent. n. 51 del 1965), argomentando dal maggiore al minore, sono ancora più valide nel caso presente della Regione Friuli-Venezia Giulia che, secondo l'art. 5 n. 16 dello Statuto (approvato con la legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1), possiede in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera potestà legislativa secondaria o concorrente, e rispetto alla quale le norme di attuazione, come è stato riferito, hanno esplicitamente riservato allo Stato la classificazione degli ospedali. Si può aggiungere a chiarimento e a integrazione che la classificazione ospedaliera si fonda, oltre che sulle funzioni svolte dagli ospedali, sulla struttura e organizzazione loro, che ne costituisce, anzi, il presupposto. E poichè è evidente che la struttura fondamentale degli ospedali deve essere nelle sue linee essenziali unitaria per tutto il territorio nazionale, perchè ne discendono conseguenze valide per l'intero ordinamento statale in questo settore, lo stesso carattere unitario deve presentare la classificazione che su quella struttura si fonda, come è, del resto, confermato dalla circostanza che le disposizioni relative si trovano *in capite* alle « Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali » (r. d. 30 settembre 1938, n. 1631), e dominano tutta la materia. Tanto l'assistenza ospedaliera quanto la struttura sanitaria, che sono tra loro connesse, non possono mutare, nell'essenziale, da regione a regione.

Nè ha valore l'obiezione mossa dalla difesa regionale che il riconoscimento della riserva statale comporti un frazionamento di competenze che il sistema della Costituzione e degli Statuti speciali ha voluto evitare, tanto che è ipotizzata a tal fine finanche la delegazione alla Regione, mediante legge, di competenze proprie dello Stato (articolo 118 Cost.). Quel sistema, viceversa, conforma le competenze amministrative alla potestà legislativa della Regione e tiene quelle nei limiti di questa; tanto che si potrebbe dire che alla Regione spetti tanto di amministrazione quanto di legislazione. La divisione e insieme il coordinamento delle competenze legislative e amministrative è perciò un momento essenziale di un ordinamento che, pur nella presenza di autonomie regionali, resta unitario, e postula in conseguenza un coor-

dinamento e una collaborazione tra Stato e Regione sia a presidio dell'unità dello Stato, sia a garanzia di un armonico svolgimento dei rapporti tra i due Enti.

3. — La riserva allo Stato dei provvedimenti intesi ad assicurare in tutto il territorio nazionale una adeguata assistenza ospedaliera, trova, ad avviso della Corte, il suo fondamento, oltre che nel rispetto dell'interesse nazionale, nell'obbligo che ogni Regione ha di osservare, senza esclusione delle materie per le quali è riconosciuta una competenza legislativa primaria, le riforme economico-sociali della Repubblica, alla quale la Costituzione impone di tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività di garantire cure gratuite agli indigenti (art. 32), nonché di assicurare a ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere l'assistenza sociale (art. 38), che, in questa sede, comprende, com'è ovvio, l'assistenza ospedaliera. La interpretazione corretta della impugnata norma di attuazione altro non comporta perciò, se non che lo Stato deve poter assicurare su tutto il territorio nazionale un eguale *standard* di assistenza ospedaliera, integrando o sostituendo quella regionale là dove sia insufficiente o carente. Il principio ora richiamato della puntuale corrispondenza tra potestà legislativa e potestà amministrativa che vale ovviamente, come nei confronti della Regione, così nei confronti dello Stato, garantisce che i « provvedimenti » dello Stato in questa materia si terranno nei limiti della competenza statale. E, nel caso di sconfinamenti, non manca il giudice che possa reprimarli in sede di conflitti di attribuzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE 23 novembre 1967, n. 117 - Pres. Ambrosini - Rel. Oggioni - Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Guglielmi) c. Presidente Regione Siciliana (avv. Guarino).

Sicilia - Autorizzazione all'apertura di una casa da gioco in Taormina - Conflitto di attribuzione con lo Stato - Revoca del decreto assessoriale - Cessazione della materia del contendere.

(l. 11 marzo 1953, n. 87).

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del decreto dell'assessore per le Finanze della Regione Siciliana autorizzante l'apertura di una casa da gioco in Taormina,

allorchè questo sia stato revocato nel corso del giudizio da successivo decreto assessoriale (1).

(*Omissis*). — A seguito del deposito del decreto 11 agosto 1967 con cui l'Assessore per le finanze della Regione siciliana ha posto nel nulla il precedente proprio decreto 28 aprile 1967 che aveva dato luogo al sorgere del conflitto di attribuzioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, i rispettivi patroni delle parti hanno in udienza concordemente formulato richiesta che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Corte, nel prendere atto di questo riconoscimento, ritiene di dover accogliere la richiesta stessa. Va, infatti, considerato che il decreto assessoriale 28 aprile 1967 non ha avuto, in pendenza della risoluzione del conflitto di attribuzione, alcun principio di esecuzione nè ha prodotto, nè può produrre alcun effetto di altro genere. A ciò si aggiunga il venir meno, dichiarato nella motivazione del decreto impugnato, dell'interesse della Regione a mantenere in vita detto decreto, ciò come conseguenza del venir meno del fine da conseguire mediante esso.

In altra simile situazione, riguardante parimenti conflitto di attribuzione sorto sempre in conseguenza della pretesa della Regione di dar luogo all'apertura di una casa da giuoco in Taormina, questa Corte (sentenza 6 febbraio 1962, n. 3) ha deciso per la cessazione della materia del contendere, posto che l'oggetto del giudizio (annullamento di atto viziato da incompetenza secondo l'art. 38 legge 11 marzo 1953, n. 87) veniva ad essere assorbito dalla invalidazione successiva e spontanea del provvedimento impugnato, con l'effetto della sua caducazione — *ex tunc* —, effetto che va ritenuto ugualmente ricorrente nel caso in esame.

La Corte ha segnato allora un limite a questa situazione, conseguente all'ipotesi che l'atto abbia — *medio tempore* — esaurito in tutto o in parte i suoi effetti, rimanendo così aperto il dibattito circa la spettanza del potere. Ma questa ipotesi è esclusa nel caso in esame, sicchè la conseguenza non può essere che quella suaccennata e pacifica tra le parti. — (*Omissis*).

(1) Con la presente sentenza si conclude, col pieno accoglimento delle ragioni dello Stato, la lunga e tormentata vicenda del Casinò di Taormina.

In proposito, si consulti *I giudizi di costituzionalità 1961-65*, pag. 346.

Sull'applicabilità dell'istituto della cessazione della materia del contendere anche nei giudizi costituzionali promossi con ricorso, cfr. in dottrina, SANDULLI, *Il giudizio sulle leggi*, Milano, 1967, 38; LAVAGNA, *Problemi di giustizia costituzionale*, Riv. di scienze giuridiche, 1955, 19.

CORTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1967, n. 118 - Pres. Ambrosini - Rel. Bonifacio - INPS ed altri (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Coronas).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Giudizio di rilevanza del tutto inadeguato da parte del giudice « a quo » - Inammissibilità della questione.

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; r. d. 18 dicembre 1941, n. 1368, art. 159).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 159, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile (R. D. 18 dicembre 1941, n. 1368) se il giudizio di rilevanza espresso dal giudice a quo è fondato su considerazioni del tutto inadeguate a dimostrare che debba darsi applicazione alla norma impugnata (1).

(Omissis). — La norma impugnata — art. 159, comma terzo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (r. d. 18 dicembre 1941, n. 1368) — conferisce al Ministro di grazia e giustizia il potere di stabilire le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi affidati agli istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni, ed essa viene denunciata a causa della supposta incompatibilità dei regolamenti ministeriali con l'art. 87, comma quinto, della Costituzione e, più in generale, coi principi costituzionali che regolano le fonti di produzione normativa.

Dal testo delle ordinanze di rimessione risulta, tuttavia, che il giudice a quo non ha sollevato la questione di legittimità costituzionale al momento in cui si accingeva, in base all'art. 534 c. p. c., ad esercitare la facoltà di affidare l'incanto al locale istituto autorizzato e, quindi, dare l'avvio ad una fase dell'esecuzione le cui modalità cadono sotto la disciplina del decreto ministeriale (d. m. 20 giugno 1960) emanato in virtù della norma impugnata. Risulta, al contrario, che i provvedimenti di affidamento nella vendita all'istituto di Ancona erano già stati adottati con precedenti ordinanze, ma erano divenuti — come eventualmente si legge — « frustranei » a causa dell'impossibilità di

(1) La questione era stata proposta con due ordinanze 30 marzo 1966 del Pretore di Ancona (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1966, n. 168).

La sentenza in rassegna ipotizza un altro caso di manifesta mancanza di rilevanza con la conseguente inammissibilità della questione. Cfr. in precedenza, le sentenze 3 luglio 1967, n. 82, in questa *Rassegna*, 1967, 512, e 14 maggio 1966, n. 43, *ivi*, 1966, 517.

darvi esecuzione, in cui il predetto istituto era venuto a trovarsi per mancanza di personale abilitato.

Tale circostanza appare inequivocabilmente inconciliabile col giudizio di rilevanza che il pretore esprime richiamando una considerazione di fatto — inidoneità della disciplina regolamentare a garantire il regolare espletamento dell'incarico e ad assicurare il risultato dell'incanto — del tutto inadeguata a dimostrare che, nella fase in cui i due procedimenti esecutivi vengono a trovarsi, debba darsi applicazione alla norma impugnata. È da ritenere, perciò, che il potere di promuovere il processo incidentale di legittimità costituzionale è stato esercitato dal giudice *a quo* nell'assoluto difetto del presupposto voluto dal sistema (art. 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87). La questione deve essere conseguentemente dichiarata inammissibile. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1967, n. 119 - Pres. Ambrosini - Rel. Jaeger - Rossi (avv. Orecchia) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Peronaci).

Miniere e cave - Permessi di ricerca - Sottoposizione ad un « pati » del proprietario del fondo - Contrasto con la tutela del diritto di proprietà - Esclusione.

(Cost., art. 42, terzo comma; r. l. 29 luglio 1927, n. 1443, artt. 10 e 19).

Non è fondata, con riferimento all'art. 42 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 19 della vigente legge mineraria (r. d. 29 luglio 1927, n. 1443) che risultano sufficienti a contemperare l'interesse pubblico con quello dei privati (1).

(*Omissis*). — Come risulta dalla esposizione dei fatti della causa, il tribunale di Montepulciano ha ritenuto di dover fare richiamo alla disciplina normativa contenuta nel r. d. n. 1443 del 29 luglio 1927, modificata poi dalla l. 7 novembre 1941, n. 1360, ed ha limitato l'ambito delle questioni sottoposte al giudizio della Corte Costituzionale

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 14 giugno 1966, del Tribunale di Montepulciano (*Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1966, n. 284).

La sentenza ha fatto espresso richiamo alla precedente decisione della Corte 9 marzo 1967, n. 20, in questa *Rassegna*, 1967, 193, e nota.

Anche la sentenza 20 gennaio 1966, n. 6 sulle servitù militari, richiamata in motivazione, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1966, 15.

agli artt. 10 e 19 della legge stessa, osservando che la mancata previsione di un indennizzo, in relazione alla soppressione di una facoltà contenuta nel diritto di proprietà, potrebbe importare la illegittimità costituzionale della norma, la quale prevede il diritto di compiere lavori di ricerca e di coltivazione nel fondo compreso nel perimetro di concessione.

La Corte ha già avuto altre occasioni di pronunciarsi in materia di legislazione mineraria, precisando gli aspetti di pubblico interesse inerenti alla ricerca ed alla coltivazione delle cave e delle miniere, in relazione ai quali aspetti essa ha affermato che, pur dovendosi considerare sproporzionata una sottrazione originaria del bene al proprietario del fondo, si deve ritenere congrua l'assegnazione di un limite al diritto di questi, e che, mentre si può riconoscere che l'iniziativa privata potrebbe bene attendere alla realizzazione dell'interesse generale, tale diritto convive tuttavia con un potere della pubblica amministrazione, così che la coltivazione delle cave è assoggettata alla vigilanza di questa. Tale vigilanza, prescritta rispetto alla coltivazione delle miniere (art. 29 della legge citata), è infatti estesa anche alle cave (art. 45, ultimo comma), e può pure importare un intervento diretto a tutela dell'interesse generale, senza il tramite del procedimento tipico di espropriazione, qualora venga meno la fiducia nel proprietario del fondo (sentenza n. 20 del 28 febbraio 1967).

In quanto alla salvaguardia dei diritti del proprietario stesso, la Corte aveva pure avuto occasione di esprimere il proprio pensiero, affermando che la legge può non disporre indennizzi quando i modi ed i limiti che essa segna, nell'ambito della garanzia accordata dalla Costituzione, attengano al regime di appartenenza o ai modi di godimento dei beni in generale, o di intere categorie di beni, ovvero quando essa regoli la situazione che i beni stessi presentino rispetto a beni o ad interessi della pubblica amministrazione, sempre che la legge sia destinata alla generalità dei soggetti, i cui beni si trovino in date situazioni, salva la possibilità di accertare con singoli atti amministrativi l'esistenza di tali situazioni rispetto a singoli soggetti ed a singoli beni.

La Corte stessa precisava però, che se le imposizioni non abbiano carattere generale ed obiettivo, e comportino un sacrificio per singoli soggetti o gruppi di soggetti, si prospetta il problema dell'indennizzabilità; ed aggiungeva che si deve attribuire carattere espropriativo anche all'atto, il quale imponga tali limitazioni da svuotare di contenuto il diritto di proprietà, incidendo tanto profondamente sul godimento del bene, da renderlo inutilizzabile in rapporto alla natura del bene stesso o determinando il venir meno o una penetrante incisione del suo valore di scambio (sentenza n. 6 del 19 gennaio 1966).

Tali principi fondamentali consentono di risolvere le questioni sollevate dal tribunale di Montepulciano con l'ordinanza di rimessione

che ha dato luogo al presente giudizio, ove si interpretino le norme contenute negli artt. 10 e 19 della legge mineraria alla stregua della giurisprudenza della Corte.

È da escludere anzitutto che nella fase preliminare di ricerca, regolata dagli articoli 10 e seguenti della legge, si attui una espropriazione dei beni in questione, come ha sostenuto la difesa del Rossi; e si deve ritenere esatta l'asserzione dell'Avvocatura generale dello Stato, che le limitazioni alla proprietà privata stabilite dalle citate disposizioni della legge mineraria hanno carattere non permanente, ma temporaneo, posto che nella ipotesi in cui occorra dare corso ad opere permanenti dovranno applicarsi le normali procedure previste dalla legge di espropriazione 25 giugno 1865, n. 2359, la quale è espressamente richiamata dall'art. 32, primo comma, del r. d. 29 luglio 1927, n. 1443, in questione.

È anche vero che il citato art. 10, dopo avere disposto che i possessori dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca, soggiunge che « È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca » e che « il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ha facoltà di esigere una cauzione », la cui misura può essere concordata fra le parti o, in mancanza di accordo, stabilita d'ufficio, provvisoriamente dall'ingegnere capo del distretto minerario, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito; e in tal caso il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori solo dopo avere eseguito il deposito.

In quanto all'art. 19 della suddetta legge mineraria si deve osservare poi che esso, integrando le disposizioni del primo comma dell'art. 10 per quanto concerne le attività successive al decreto di concessione, stabilisce che « i possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni ».

Si possono ricordare del resto anche altre disposizioni della stessa legge, che offrono ulteriori garanzie agli interessati, come l'art. 31, a norma del quale « Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera » e « Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione, si osservano le norme stabilite nell'art. 10 (riferito sopra) ».

Se si confrontano poi le disposizioni vigenti in materia con i principi generali definiti dalla Corte nelle sentenze sopra citate, appare evidente che tali disposizioni non si possono considerare costituzionalmente illegittime, in quanto risultano sufficienti a contemperare l'interesse pubblico con quelli dei privati.

L'obbligo del ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori e, a garanzia della osservanza di tale dovere, di prestare una adeguata

cauzione prima ancora dell'inizio dei lavori stessi, sembra tutelare sufficientemente il titolare del fondo, il quale deve pure ammettere che la ricerca e la coltivazione di giacimenti, la cui scoperta potrebbe creare notevoli utilità all'economia nazionale, non possono essere messe esclusivamente alla sua discrezione. Si deve ricordare infine che, a norma dell'art. 45 della citata legge mineraria, le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo e che l'ingegnere capo del distretto minerario può dare ad altri la concessione relativa solo quando il proprietario non intraprenda la coltivazione o non vi dia sufficiente sviluppo, previa la prefissione di un termine e la scadenza infruttuosa di questo. Contro tale provvedimento poi ammesso il ricorso gerarchico al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Il fatto, infine, che al proprietario viene corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera, conferma la conclusione che il legislatore non ha inteso affatto trascurare gli interessi dei titolari dei fondi, a solo contemperarli con quelli generali, che non possono evidentemente essere del tutto subordinati ai primi — (*Omissis*).

PARTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1967, n. 120 - Pres. Ambrosini - Rel. Papaldo - Matile (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Casamassima).

Dogana - Carcerazione preventiva dello straniero per reati doganali - Durata fino alla prestazione di cauzione - Contrasto con gli artt. 3, 10, 27 della Costituzione - Esclusione.

(Cost., art. 3, 10, 27; l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 139).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 della vigente legge doganale (L. 25 settembre 1940 n. 1424) che prevede l'arresto per lo straniero imputato di reati doganali fino a quando non venga prestata cauzione o malleveria, poichè il detenuto straniero non è lasciato senza tutela di fronte ad illimitate lungaggini delle procedure, nè viene sottoposto ad una pena senza la condanna (1).

(*Omissis*). — 2. - Il raffronto tra la disposizione contenuta nell'art. 139 della legge doganale, secondo cui deve essere mantenuto nello

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 16 dicembre 1966 del Tribunale di Sondrio (*Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1967, n. 25).

stato di arresto lo straniero finchè non abbia prestato idonea cauzione o malleveria, e l'art. 3 della Costituzione non deve farsi con questa norma, isolatamente considerata, ma con la norma stessa in connessione con l'art. 2 e con l'art. 10, secondo comma, della Costituzione, il primo dei quali riconosce a tutti, cittadini e stranieri, i diritti inviolabili dell'uomo, mentre l'altro dispone che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Ciò perchè, se è vero che l'art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali.

Che la concessione della libertà provvisoria sia subordinata alla prestazione di cauzione o malleveria è cosa ammessa nel nostro ordinamento e negli ordinamenti di tante altre nazioni; è cosa anche espressamente prevista nell'art. 5, n. 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, cui è stata data esecuzione in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. Trattasi di una misura che il giudice può adottare per i cittadini e per gli stranieri. Nè la legittimità di tale misura viene meno se essa sia imposta dalla legge, quando la norma che ne stabilisce l'obbligo faccia parte di un sistema che assicuri all'imputato la possibilità di essere liberato non appena vengano a mancare le basi di legittimità della custodia preventiva e quando la norma stessa fissi — come fa la disposizione impugnata — un termine massimo per tale detenzione.

Queste condizioni sussistono nel caso in esame.

L'art. 139 afferma espressamente che resta fermo quanto è disposto nel codice di procedura penale circa la libertà personale dell'imputato, salvo due eccezioni, una per il caso in cui non è nota la identità di lui, sia cittadino che straniero, l'altra, riguardante solo lo straniero, per il caso in cui egli non presti cauzione o malleveria. Ciò significa che anche in questi procedimenti si applica nei confronti dello straniero ogni norma che disciplina lo svolgimento della procedura con tutte le garanzie per i diritti dell'imputato, quali la difesa, la protezione contro

La Corte, dopo aver posto la importante precisazione che il principio di eguaglianza vale anche per gli stranieri quando concerne i diritti inviolabili dell'uomo, ha dichiarato non fondata la questione.

Già in precedenza la Corte aveva dato un concetto estensivo del principio di uguaglianza, ritenendolo applicabile anche alle persone giuridiche, o più precisamente, alle « situazioni giuridiche » (sent. 23 marzo 1966, n. 25, in questa *Rassegna*, 1966, I, 281).

Per quanto riguarda la questione di merito, si ricorderà che già sotto altro profilo, cioè con riferimento all'art. 13 Cost., l'art. 139 della legge doganale era stato riconosciuto legittimo (sent. 23 marzo 1964, n. 26, in questa *Rassegna*, 1964, 261, e nota di richiami).

qualsiasi arbitrio, la imparzialità del giudice. Tra le norme ricordate ova richiamare in particolare quelle che dispongono di mettere in libertà il detenuto quando manchino sufficienti indizi o motivi di sospetto e quando intervenga quella declaratoria di non punibilità che deve essere emessa d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Tutto questo importa che il detenuto straniero non è lasciato senza tutela di fronte ad illimitate lungaggini delle procedure, nè viene sottoposto ad una pena senza la condanna.

Ne consegue che la disposizione denunciata non viola un diritto fondamentale dell'uomo assicurato dall'art. 2 della Costituzione e dalle norme di diritto internazionale, richiamate dall'art. 10, secondo comma, della stessa Costituzione, quali risultano dagli artt. 5 e 6 della Convenzione europea e dagli artt. 9 e 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Dichiarazione qui richiamate prescindendo da ogni vaghezza, non necessaria ai fini del giudizio, circa il suo valore giuridico).

Ulteriore conseguenza è che non sussiste violazione del principio di eguaglianza, garantito anche allo straniero dall'art. 3 della Costituzione Italiana in connessione, come si è detto, con l'art. 2 della Costituzione stessa e con le norme di diritto internazionale sopra richiamate. Non risulta neppure violato, in relazione all'art. 10, secondo comma, della Costituzione, l'art. 14 della Convenzione europea che sancisce il diritto dello straniero all'eguaglianza (diritto proclamato anche dagli artt. 2 e 7 della Dichiarazione universale).

Diversa è, nella situazione in esame, la posizione dello straniero rispetto a quella del cittadino. Costui può, è vero, rendersi latitante o fuggirsi all'estero, se non ne viene legittimamente impedito, ma resta sempre soggetto alla sovranità dello Stato, alla osservanza delle sue leggi ed ai mezzi di coercizione che le leggi consentono, mentre lo straniero può abbandonare il Paese dove ha commesso il reato e non sempre e non facilmente se ne può ottenere l'estradizione. È quindi ragionevole che, in taluni casi dei quali il legislatore valuta la gravità, legge prescriva che sia mantenuta la detenzione se l'imputato straniero non presta cauzione. Non si saprebbe contestare il buon fondamento di questa valutazione affidata al legislatore quando si tratti, come nei confronti del contrabbando, di reati che di solito sono commessi da esperti, i quali, particolarmente addestrati per sfuggire alla vigilanza della polizia fiscale, saprebbero assai bene sfuggire alle ricerche che se ne farebbero per ottenerne la presenza nella istruttoria nel dibattimento o per sottoporli alla esecuzione della pena, se questa sarà inflitta.

È da escludere, dunque, che la imposizione della particolare misura salvaguardia disposta dalla norma denunciata costituisca una illegittima discriminazione per lo straniero.

3. — Le osservazioni esposte valgono pure per escludere la violazione del secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, il quale dichiara che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva: norma il cui contenuto è analogo a quello degli artt. 6, n. 2, della Convenzione europea e 11 della Dichiarazione universale.

L'imposizione, quando non si presti cauzione, di una detenzione preventiva fino al massimo della pena stabilita per il reato di cui lo straniero è accusato, non equivale ad una dichiarazione di colpevolezza prima della condanna, se, come si è detto sopra, la disposizione denunciata si inserisce in un sistema generale, che assicura anche all'imputato che trovasi nelle condizioni previste dall'art. 139 le garanzie della legge processuale penale circa la immediata cessazione dello stato di detenzione preventiva, quando ne vengano a mancare i presupposti stabiliti dalla legge. — (*Omissis*).

1

CORTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1967, n. 121 - Pres. Ambrosini - Rel. Benedetti - Vanich (n. c.).

Imposte e tasse - Condono di sanzioni tributarie non aventi natura penale - Condizione che la definizione amministrativa intervenga entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge - Violazione del principio di eguaglianza.

(Cost., art. 3; l. 31 ottobre 1963, n. 1453, art. 2, terzo comma).

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 2, terzo comma, della legge 31 ottobre 1963 n. 1458, il quale subordina l'applicabilità del condono delle sanzioni tributarie non penali al fatto che l'accertamento sia definito in via amministrativa entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (1).

(1) Questione sollevata dalla Commissione Distrettuale delle Imposte di La Spezia con ordinanza 23 giugno 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1967, n. 12) e decisa con procedimento in Camera di Consiglio non essendovi stata costituzione di parti.

La sentenza è conforme alla precedente decisione della Corte 22 dicembre 1965, n. 85, in questa *Rassegna*, 1965, 1106, e nota.

II

CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 148 - Pres. Ambrosini - Rel. Bonifacio - Bevilacqua Ariosti (n. c.), Ministero Finanze e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Chiarotti).

Imposte e tasse - Sopratasse e pene pecuniarie - Condono - Inapplicabilità in caso di accertamento già definito - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3; l. 30 luglio 1959, n. 559, art. 2, ultimo comma).

Non è fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 559, nella parte in cui esso dispone che il condono non si applica per la sopratassa e per le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti all'entrata in vigore della legge (2).

I

(Omissis). — Rileva esattamente la Commissione distrettuale delle imposte di La Spezia che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è analoga a quella promossa dalla stessa Commissione, con la precedente ordinanza del 28 aprile 1964, in riferimento all'art. 2, comma terzo, della legge 30 luglio 1959, n. 559, questione decisa con sentenza n. 85 del 1965 di questa Corte.

Anche nel presente giudizio si deduce, infatti, che la norma impugnata sia in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, perchè subordina l'applicazione del condono in materia

(2) La questione era stata proposta con ordinanza 4 marzo 1966 del tribunale di Bologna (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1966, n. 168).

La Corte ha rilevato che, mentre la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, escludendo l'applicazione del condono delle sanzioni non penali, alle ipotesi nelle quali, entro sei mesi dalla entrata in vigore del provvedimento, non fosse intervenuta la definizione amministrativa dell'accertamento creava, in effetti, una disparità di trattamento fra contribuenti, senza alcun fondamento di ragionevolezza, (per cui di essa è stata dichiarata la illegittimità costituzionale con la sentenza sopra riportata e con la precedente richiamata in nota),

tributaria alla condizione che la definizione amministrativa dell'accertamento intervenga entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Analogamente al caso deciso con la richiamata sentenza è a dirsi che la norma in esame dà luogo ad una evidente disparità di trattamento tra i contribuenti che riescono a beneficiare del condono per aver visto definire il loro accertamento nel termine stabilito dalla legge e gli altri che non possono godere del medesimo beneficio perchè i loro accertamenti non sono stati definiti. La disparità di trattamento non è poi sorretta da alcuna ragionevole giustificazione in quanto cause varie e molteplici, non imputabili al contribuente, possono impedire il verificarsi della condizione stabilita per l'applicazione del condono. Fondata è per conseguenza la denunziata violazione dell'art. 3 della Costituzione, e costituzionalmente illegittima deve dichiararsi anche la disposizione in questa sede impugnata. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Al fine della decisione della presente causa occorre considerare che la disposizione in esame conferisce rilievo ad una diversa condizione in cui il rapporto tributario viene a trovarsi secondo che esso si colleghi o meno ad un accertamento già definito: di tal che appare certo che la legge, escludendo il condono nel primo caso ed ammettendolo nel secondo, regola situazioni che al momento della sua entrata in vigore si presentavano obiettivamente diverse. Da siffatta constatazione discende che i motivi enunciati dalla Corte nella sentenza n. 85 del 1965 a fondamento della dichiarazione di illegittimità della prima parte dello stesso comma (motivi ribaditi nella recente sent. n. 121 del 1967 a proposito dell'identico precetto contenuto nell'art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458) non appaiono di per sè idonei alla risoluzione dell'attuale questione di legittimità costituzionale. In quel caso, infatti, la Corte accertò la violazione dell'art. 3 della Costituzione perchè la legge, facendo dipen-

la norma in questione non crea alcuna disparità di trattamento regolando situazioni che si presentano obiettivamente diverse.

La Corte, accogliendo la tesi prospettata dall'Avvocatura, ha pure posto in rilievo che la razionalità della disposizione impugnata trova anche giustificazione nella circostanza che la legge 30 luglio 1959, n. 559 appare nel complesso indirizzata a soddisfare il pubblico interesse ad una sollecita risoluzione delle pendenze tributarie, di guisa che, dove non vi sia possibilità di ulteriori contestazioni come nel caso della intervenuta definizione dell'accertamento, ragionevolmente si spiega l'esclusione del condono.

re il condono da un evento futuro in nessun modo connesso con una qualche diversità dei rapporti regolati, in sostanza arbitrariamente riva col sottoporre a discipline diverse situazioni eguali: sicchè la orma stessa diventava causa diretta dell'illegittima diseguaglianza dei ntribuenti.

Ciò non si verifica, invece, nel caso della disposizione ora in esame, rchè, come innanzi si è messo in evidenza, essa disciplina diversamente situazioni che diverse sono nella realtà preesistente alla legge. i conseguenza la tesi della illegittimità costituzionale risulterebbe ndata solo se si dimostrasse che irrazionalmente il legislatore ha nferito un valore discriminante alla già intervenuta definizione del- ccertamento. Ma tale dimostrazione non è offerta dalle ragioni esposte il giudice *a quo*, nè sembra che per altre vie possa essere raggiunta. on è pertinente, infatti, il richiamo alle disposizioni dettate in tema amnistia dei reati fiscali (art. 11, d.P.R. 11 luglio 1959, n. 460), rchè questo istituto, in quanto è relativo alla materia penale, ubbi- sce a regole sue proprie, fondate su principi che in nessun modo pos- no essere invocati a proposito di un caso in cui lo Stato rinuncia una pretesa che, pur essendo di natura sanzionatoria, ha carattere eramente patrimoniale. Nè più decisivi appaiono i motivi relativi la condotta dei contribuenti, sui quali particolarmente si sofferma rdinanza di remissione. Ed invero, se potesse entrare in gioco la lutazione della maggiore o minore litigiosità dei soggetti interessati, ei motivi con più forza dovrebbero essere invocati a favore del con- bunte che al momento dell'entrata in vigore della legge avesse già gato soprattasse e pene pecuniarie: eppure è questo un caso nel ale, come è pacifico, il relativo rapporto, a causa della già avvenuta inzione, sarebbe sottratto agli effetti di una rinuncia dello Stato che viamente può operare solo là dove esso sia tuttora in vita. — *missis*).

ORTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1967, n. 122 - Pres. Ambro- sini - Rel. Branca - Presidente Regione Siciliana (avv. Maniscalco Basile) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. gen. Stato Guglielmi).

ilia - Industrializzazione del Mezzogiorno - Benefici fiscali con- cessi a determinate industrie - Circolare esplicativa del Ministro delle Finanze - Conflitto di attribuzione - Competenza dello Stato (St. Reg. Siciliana, art. 20, 36; d. P. R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 8).

Sicilia - Industrializzazione del Mezzogiorno - Benefici fiscali concessi a determinate imprese - Contrasto con la normativa regionale - Incompetenza dello Stato.

(St. Reg. Siciliana, artt. 30, 36; d. l. 14 dicembre 1947, n. 1598; l. reg. 7 dicembre 1953, n. 61, art. 7).

Poichè le norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano in materia finanziaria, approvate con d. P. R. 26 luglio 1965, n. 1074 non hanno ancora attuata l'esclusiva dipendenza degli Uffici dall'assessore regionale alle finanze, ben può il Ministro delle Finanze, trovandosi rispetto ad essi in posizione di supremazia, dare loro istruzioni, quale che sia la legislazione, statale o regionale, cui ci si richiami (1).

Non è competente lo Stato, e per esso il Ministro delle Finanze, a disporre che i benefici tributari previsti dalla legge regionale siciliana 7 dicembre 1953, n. 61 e dal d. P. Reg. 4 maggio 1954, n. 2 siano estesi a tutti gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati della Sicilia (2).

(Omissis). — 1. - La Regione denuncia la circolare 24 ottobre 1966, Div. VII/Regioni, prot. n. 7/026528, con cui il Ministero delle finanze dispone che le intendenze di finanza in Sicilia concedano a tutti gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati le agevolazioni fiscali previste per tutti dalla legge nazionale n. 1598 del 1947 relativa all'industrializzazione del mezzogiorno.

L'atto sarebbe illegittimo: 1) sia perchè, essendo passata alla Regione la potestà amministrativa in materia finanziaria, il Ministro non poteva ingerirsene (violazione degli artt. 20 e 36 dello Statuto e 8 delle Norme di attuazione n. 1074 del 1965); 2) sia perchè nel suo contenuto contrasta con la legislazione regionale, particolarmente con la legge n. 61 del 1953 e col d. P. Reg. n. 2 del 4 maggio 1954, che escludono dai benefici alcuni tipi di industrie.

(1-2) La prima massima riveste particolare importanza perchè costituisce altra manifestazione giurisprudenziale della Corte sulle nuove norme di attuazione in materia finanziaria per la Regione Siciliana, approvate con D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

La Corte ha riaffermato che, anche nel regime delle nuove norme, non si è avuto, un inquadramento organico del personale degli uffici finanziari nell'ambito regionale, per cui resta sempre competente il Ministro delle finanze a dare le opportune direttive a quegli Uffici.

Nello stesso senso è la precedente sentenza 19 dicembre 1966, n. 120, in questa Rassegna, 1966, 1203.

Con la seconda massima la Corte ha riscontrato la conformità qualitativa della legge regionale invocata con le analoghe leggi statali di incentivazione.

2. - Il primo motivo non può essere accolto. Come risulta anche da precedenti decisioni, l'art. 36 dello Statuto non ha attribuito immediatamente alla Regione la potestà amministrativa in materia finanziaria; questo scopo occorre apposite norme d'attuazione, che in realtà sono state, prima del 1965 (d. l. 1948, n. 507), ma che hanno conferito i poteri, e in via del tutto provvisoria, limitatamente alla riscossione dei tributi: l'accertamento continuò ad essere attuato legittimamente allo Stato coi propri uffici, che non si erano ancora trasferiti alla Regione (sent. 1962 n. 14 della Corte costituzionale).

Sotto tale aspetto le più recenti norme d'attuazione (art. 8 d. P. R. 13 luglio 1965 n. 1074) non hanno inteso altro che rendere stabile, fino a quando non sarà diversamente disposto, questa stessa situazione: del resto proprio la Commissione paritetica ha voluto sottolineare, a proposito dell'art. 8 e sia pure in generale, come quelle norme seguano le direttive date dalla Corte ed evitino soluzioni estreme che avrebbero siate ad ogni modo dannose. Perciò la Regione non ha propri uffici, ma si « avvale » di uffici periferici che strutturalmente hanno ancora parte dell'amministrazione statale (sent. n. 120 del 1966); si deriva che il Ministro delle finanze, trovandosi rispetto ad essi in posizione di supremazia, può dare istruzioni, quale che sia la legislazione, statale, o regionale, a cui ci si richiami: sul piano funzionale, almeno in materia di riscossione, la esclusiva dipendenza degli uffici dell'assessore alle finanze non può dirsi ancora attuata (arg. ex art. 8, comma terzo).

3. - L'altro motivo del ricorso riguarda il contenuto della circolare emanata dal Ministro: essa infatti è denunciata perchè dispone che i benefici tributari siano ammesse, quando abbiano uno stabilimento unicamente organizzato, anche industrie escluse dalle leggi regionali (art. 7 legge 1953 n. 61 e d. P. Reg. 1954, n. 2). Il contrasto è indiscutibile e perciò, su questo punto, il ricorso deve essere accolto per violazione dell'art. 36 dello Statuto, oltrechè dell'art. 6 delle norme di attuazione (d. P. R. 1965 n. 1074).

L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'incostituzionalità di quelle leggi regionali (esse, in materia di competenza concorrente, contrasterebbero coi principi delle norme legislative statali sulla industrializzazione del mezzogiorno, tratterebbero diversamente industria da industria, trasferirebbero al Presidente della Regione poteri che spettano solo al legislatore o, tutt'al più, alla Giunta regionale); incostituzionalità che, se fosse dichiarata, toglierebbe fondamento alla denuncia della Regione siciliana. Ma la Corte non ritiene di sollevare innanzi a sé la relativa questione di legittimità costituzionale che del resto anche l'Alta Corte per la Sicilia ha respinto a suo tempo. Infatti la legislazione siciliana, con la legge 1953 n. 61 sia i decreti esecutivi, al pari di quella statale tribuisce i vantaggi fiscali non alle industrie in sé ma agli opifici

(purchè svolgano una attività ricompresa negli elenchi annessi a quei decreti); nè può esservi dubbio che anche per la Regione l'accertamento dell'esistenza d'un opificio sia indagine necessaria da compiersi caso per caso, così come è indiscutibile che, se gli organi regionali vi venissero meno, non mancherebbe il modo allo Stato di dolersene in questa o in altra sede (per tutti art. 1 legge 1953 n. 61, art. 1, 2 d. P. Reg. 1954, n. 2 e posteriori decreti esecutivi). Ma violazione dei principi della legislazione statale non può scorgersi neppure là dove le norme regionali (in particolare il d. P. Reg. 1954 n. 2) precludono ad alcuni tipi di industrie il conseguimento dei benefici concessi a tutto il mezzogiorno dal d. l. C. P. S. 14 dicembre 1947 n. 1598: in questo caso la differenza tra legge dello Stato e legge della Regione è di mera quantità e, se si scorrono gli elenchi contenuti in tutti i decreti regionali, non apparisce così grave da tradursi in diversità qualitativa; per cui deve escludersi che la Regione si sia discostata dal tipo d'esenzione previsto nella legge dello Stato e che abbia leso gli artt. 1, 17 e 36 dello Statuto siciliano. Con il che si è venuta implicitamente a negare ogni offesa all'art. 3 della Costituzione non essendo arbitrario che, in ossequio a esigenze dell'economia regionale e nell'attuazione di criteri legislativamente espressi (v. art. 27 legge reg. 5 agosto 1957, n. 51), si incoraggino alcuni e non altri tipi di industria. (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 132 - *Pres. Ambrosini - Rel. Benedetti - Vaccari* (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Carafa).

Corte Costituzionale - Questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale - Difetto di rilevanza assolutamente evidente - Inammissibilità della questione.

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d. l. C. P. S. 29 luglio 1947, n. 804, art. 1 e 2).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 d.l.C.P.S. 29 luglio 1967, n. 804, che regola e definisce la natura degli istituti di patronato ed assistenza sociale, se risulta prima facie che, quand'anche dovesse dichiararsi l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nessuna influenza tale pronuncia potrebbe avere sulla qualificazione del reato ascritto all'imputato nel giudizio a quo (1).

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 5 aprile 1966 del Tribunale di Ferrara (*Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1966, n. 213).

La giurisprudenza della Corte sta diventando univoca nell'escludere essa stessa la rilevanza della questione in base ad una semplice deliba-

(*Omissis*). — L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità per difetto di rilevanza della proposta questione, sollevata dalla Avvocatura dello Stato, è fondata. L'ordinanza di rimessione si dilunga sul merito della questione di costituzionalità, ma non contiene alcuna motivazione in ordine al rapporto che intercorre fra la soluzione della questione stessa e la definizione del giudizio pendente, nè spiega in alcun modo perchè il giudizio sospeso non possa essere deciso senza che prima sia risolta la questione di legittimità costituzionale.

Ma, a parte l'assoluta mancanza di enunciazione di un qualsiasi giudizio sulla rilevanza, la Corte ritiene che dal testo dell'ordinanza risulti, *prima facie*, l'insussistenza del requisito di rilevanza. Il d.l.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente il riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e assistenza sociale, viene in particolare censurato dal tribunale di Ferrara per le disposizioni contenute negli artt. 1, commi primo, secondo e quarto, e 2, comma primo. Sull'art. 1 si osserva che la riserva agli istituti di patronato delle attribuzioni in materia di assistenza e tutela, in sede amministrativa, dei lavoratori ed il conseguente divieto, penalmente sanzionato, per agenzie private e singoli procaccianti, di esplicare opera di mediazione nella stessa materia, sarebbero in contrasto con l'art. 41 della Costituzione per l'ingiustificata limitazione che deriverebbe alla libertà dell'iniziativa economica privata. Dalla norma dell'art. 2, comma primo, secondo la quale i patronati « possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali », il tribunale ritiene di poter dedurre che i patronati non sono organizzati in base a disposizioni di legge, ma secondo statuti di enti privati e perciò non sono tenuti all'obbligo dell'imparzialità; che gli impiegati dei patronati sono scelti, senza necessità di pubblico concorso, fra gli iscritti alle associazioni e sono perciò anche al servizio di queste e non già al servizio esclusivo della nazione. Da ciò il contrasto della richiamata disposizione con gli artt. 51, comma primo, 97, commi primo e terzo, e 98, comma primo.

Ora è evidente che tutte queste eccezioni di incostituzionalità sono tranee e non hanno incidenza nel giudizio pendente dinanzi al tribunale che verte su una imputazione di malversazione prevista e punita dall'art. 315 del codice penale. Ed invero, quand'anche in via di mera ipotesi dovesse dichiararsi l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nessuna influenza tale pronuncia potrebbe avere sulla natura del servizio prestato dall'imputato e sulla conseguente qualificazione del reato. (*Omissis*).

ne *prima facie* della questione, che viene dichiarata inammissibile. Cfr. precedenti sentenze 3 luglio 1967, n. 82, in questa *Rassegna*, 1967, 512, 23 novembre 1967 n. 118, *ivi*, 1967, 927.

CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 136 - Pres. Ambrosini - Rel. Verzì - Giontella e Milesi (n. c.).

Procedimento penale - Giudizio per decreto - Mancato interrogatorio dell'imputato - Violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza - Esclusione.

(Cost., art. 24, 3; c. p. p., art. 506).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 Codice di procedura penale, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, dato che questo può essere esercitato con la stessa ampiezza che nei procedimenti ordinari, dopo l'opposizione; nè può ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza nella facoltà di scelta attribuita al Pretore di adottare la procedura monitoria rispetto a quella ordinaria (1).

(Omissis). — 1. - Le due ordinanze rilevano che la specialità del giudizio per decreto elimina la fase dibattimentale ma non la fase istruttoria, nella quale dovrebbero essere tutelati i diritti della difesa, garantiti dalla Costituzione in ogni stato e grado del processo. Perciò l'art. 506 del codice procedura penale, consentendo la pronuncia di una decisione di condanna senza avere prima interrogato l'imputato e senza

(1) Questione proposta con le ordinanze 14 novembre 1966 del Pretore di Todi (*Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1967, n. 25) e del Pretore di Padova (*Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1967, n. 102), e decisa con procedimento in Camera di Consiglio non essendovi stata costituzione di parte.

I precedenti giurisprudenziali della Corte si trovano enunciati tutti nella motivazione della sentenza.

La legittimità costituzionale del procedimento per decreto penale era stata già ritenuta con la sentenza 23 dicembre 1963, n. 170 (*Giur. it.*, 1964, I, 1, 246) e con la sentenza 23 marzo 1966, n. 27 (in questa *Rassegna*, 1966, 286).

Quest'ultima sentenza, tuttavia, aveva ancora lasciato delle perplessità in dottrina soprattutto sotto il profilo del diritto di difesa allorchè il Pretore si avvalga delle facoltà di espletare indagini preliminari di natura assimilabile a quella istruttoria (CONSO, *Un dubbio che persiste*, ecc. *Giur. cost.*, 1966, 276; GORLANI, *Prime osservazioni sull'interrogatorio dell'imputato nel procedimento per decreto penale*, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1966, 664; TRONCHINA, *Ancora in tema di legittimità costituzionale del procedimento monitorio*, *Temì*, 1966, 446).

La Corte ha dimostrato di non essere rimasta insensibile a queste riserve, quando, nel contesto della motivazione, ha ritenuto applicabili i principi da essa stessa enunciati pel procedimento ordinario pretorile con compimento di atti istruttori, anche al procedimento monitorio (sent. 28 aprile 1966, n. 33, in questa *Rassegna*, 1966, 501, e sent. 18 aprile 1967, n. 46, *ivi*, 1967, 343).

ere rispettato gli altri diritti della difesa, violerebbe il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.

2. - La questione è stata già decisa con le sentenze di questa Corte n. 170 del 12 dicembre 1963 e n. 27 del 17 marzo 1966, le quali ne hanno dichiarato l'infondatezza, in quanto il decreto penale costituisce una decisione preliminare, contro la quale l'imputato può proporre opposizione, sicchè l'esperimento dei mezzi di difesa è rinviato al vero e proprio giudizio, che si svolge, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari, dopo che l'opposizione ha messo nel nulla il decreto penale. Il rinvio dell'esercizio del diritto di difesa alla fase dibattimentale non può ritenersi in contrasto col precetto costituzionale dell'art. 24, quando trova giustificazione nella struttura particolare e si armonizzi con le esigenze che regolano le diverse forme di procedimento, come questa Corte ha deciso con la sentenza n. 46 del 1967. Non si possono porre secondo piano le ragioni per le quali, per i reati indicati dall'art. 506 p. p., il legislatore ha voluto adottare un procedimento speciale, semplice e spedito, che si traduce in un vantaggio non soltanto per l'economia dei giudizi e per il lavoro degli uffici giudiziari, ma anche per lo stesso imputato che, accettando il decreto, non dovrà subire un altro e proprio procedimento con tutte le conseguenze dannose derivanti da esso. Per altro, dall'esame degli atti espressamente imposti dalla norma, devono risultare un complesso di elementi sufficienti ad valorare la sussistenza del reato, e la presunzione di acquiescenza dell'imputato alla condanna per decreto.

3. - In quanto alle particolari ragioni addotte dalle ordinanze, la Corte non ritiene necessario di prendere posizione sul punto assai discusso in dottrina se veramente sussiste uno « stato istruttorio » prima della pronuncia del decreto penale, quando la norma di legge ha usato, a ragion veduta, il termine « investigazioni » e quando lo stato istruttorio snaturerebbe nelle sue linee essenziali questo particolare procedimento. La Corte si limita ad osservare che, anche a volere ammettere che vi sia uno stato istruttorio, con la sentenza n. 33 del 20 aprile 1966, si è statuito che, qualora il pretore ritenga necessario compiere atti di istruzione non può prescindere dalla contestazione del fatto all'imputato prima di emettere il decreto di citazione. È questo un principio di carattere generale in materia di istruzione eseguita dal pretore, applicabile quindi anche al caso del decreto penale, quando nella fase eliminare ad esso si proceda ad atti istruttori.

4. - Anche per quanto attiene alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, la Corte ha deciso con sentenza n. 46 del 12 aprile 1967 che non è in contrasto con tale articolo, per la eventuale disparità di trattamento che ne deriverebbe a soggetti in pari situazioni, la facoltà di scelta attribuita al pretore di adottare una forma di procedura piuttosto che un'altra. (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 137 - Pres. Ambrosini; Rel. Sandulli - Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Guglielmi) c. Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Sivieri).

Friuli-Venezia Giulia - Credito fondiario - Estensione della competenza territoriale della Cassa di Risparmio di Gorizia - Illegittimità costituzionale.

(St. Reg. Friuli-Venezia Giulia, art. 5, n. 8; l. reg. 17 gennaio 1967).

È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 gennaio 1967, che estende la competenza territoriale della Sezione di Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia, a tutto il territorio regionale, poichè il credito fondiario è materia che ha bisogno di disciplina unitaria a carattere nazionale (1).

(1) La sentenza analoga della Corte citata in motivazione, a proposito della Regione Sarda, 24 novembre 1958, n. 58, è pubblicata in *Giur. cost.*, 1958, 875.

CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 139 - Pres. Ambrosini; Rel. Fragali - Soc. Mattone (avv. Vacirca, La Pergola), Sabatucci (avv. Noulian).

Procedimento civile - Interruzione del processo per morte o impedimento del procuratore - Estinzione per mancata riassunzione - Violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 24; c. p. c. artt. 305, 301).

È costituzionalmente illegittimo, per violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, l'art. 305 c.p.c. per la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301 (1).

(*Omissis*). — Ciò che non concorda con il precetto dell'art. 24 della Costituzione è invece la regola dell'art. 305 stesso codice, perchè fa decorrere dalla data dell'evento ivi previsto, anzichè dalla dichiara-

(1) La questione era stata proposta da vari giudici di merito: Trib. Catania 17 gennaio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 1966, n. 64), Trib. Roma 10 novembre 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1967, n. 25), App. Bologna 28 novembre 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1967, n. 102); e dalla Corte Suprema di Cassazione — Sez. I civile — con ordinanza 16

zione o dalla notificazione del medesimo, il termine stabilito per la prosecuzione o la riassunzione del processo. Questo sistema acquista speciale rilievo quando la parte colpita è attrice nei procedimenti di impugnazione: l'ignoranza del fatto interruttivo può determinare il passaggio in giudicato o l'esecutività, rispettivamente, della sentenza impugnata o dell'ingiunzione opposta. La giurisprudenza infatti ha giudicato che il termine dell'art. 305 decorre dal giorno del fatto interruttivo anche nei giudizi d'impugnazione, facendo così prevalere la formulazione generica della normativa alla sua *ratio*, che si esaurisce nel predisporre la protezione della parte cui viene a mancare l'assistenza del procuratore.

La difesa deve essere garantita in ogni grado del processo; ma non a si protegge in tale estensione quando la disposizione di tutela, utile per un grado, è causa di pregiudizio se applicata nel grado successivo. La difesa deve essere garantita in ogni stato del processo, ma non la si garantisce in relazione alla vicenda interruttiva se l'interruzione è ordinata in maniera produttiva di svantaggi ad alcuno dei contendenti. Il modo di tale ordinamento deve essere apprezzato in senso integrale, vale a dire, non solo per ciò che giova a chi è rimasto privo del procuratore, ma altresì per ciò che gli nuoce. E perciò non basta che, mediante l'interruzione automatica, la parte sia preservata dal rischio di un'attività processuale compiuta in danno di lei, ma occorre, perchè e sia assicurato il diritto di difesa, che sia altresì posta al riparo dal pericolo che, persistendo tale *inscientia*, maturino preclusioni in suo danno.

febbraio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1966, n. 213). Non vi è stato intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per effetto della sentenza in rassegna, fermo restando l'effetto interruttivo derivante dalla morte, radiazione o sospensione del procuratore in giudizio, nel caso di mancata riassunzione del processo entro i sei mesi dall'evento interruttivo non si avrà più l'estinzione del processo.

Se è ben chiaro il pensiero della Corte espresso attraverso la motivazione della sentenza, l'estinzione si verificherà qualora il processo non venga riassunto entro i sei mesi dalla *dichiarazione o dalla notificazione dell'evento*, di guisa che essa appaia — qual'è effettivamente nel sistema — una sanzione per un comportamento *volontario* della parte nei cui confronti essa incide.

Resta aperto, naturalmente, l'altro problema su chi incomba l'onere di tale dichiarazione o notificazione: alla parte il cui procuratore è colpito dall'impedimento, alle altre parti, all'Ufficio. Un intervento chiarificatore del legislatore sarebbe molto utile per contribuire ad eliminare ogni incertezza in proposito.

Sull'interpretazione finora data agli artt. 301 e 305 c. p. c. cfr. *Rassegna di giurisprudenza sul codice di procedura civile*, Milano 1967, libro I, 735, 754.

Non convince assumere che la parte deve presumersi a conoscenza della vicenda che colpisce il suo procuratore o ha l'òner di tale conoscenza, perchè ciò è in contrasto col fatto che l'evento produce e deve produrre l'interruzione del processo, e cioè un vantaggio per colui contro il quale si indirizzerebbe la presunzione o al quale sarebbe imposto l'òner.

Non è persuasivo nemmeno ridurre la questione ad un argomento di congruità dello *spatium deliberandi* concesso nell'art. 305. Il problema dell'adeguatezza di un termine legale di deliberazione sorge in quanto sia certo che la norma ponga il soggetto in grado di utilizzare nella sua intelligenza il tempo da essa assegnato; e nella specie invece, per quel che si è detto, deve escludersi questa utilizzabilità. Una cosa, vale a dire, è la valutazione dell'opportunità di fissare un termine per il compimento di un atto e della discrezionalità usata nel fissarne i limiti, altra cosa è la questione della legittimità del criterio adottato per la decorrenza del termine, ove questo cominci dalla data di un evento di cui il soggetto non è messo in condizione di conoscere l'avverarsi.

Questo secondo problema tocca il diritto di difesa quando il termine è di natura processuale, in quanto quel diritto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve essere assicurato in modo effettivo ed adeguato, indipendentemente dal fatto che la parte voglia valersene. In tal caso può venire in giuoco anche l'esigenza di non rendere impossibile il contraddittorio, che non si può svolgere, come esattamente si rileva nell'ordinanza della Cassazione, senza la conoscenza delle situazioni di fatto obiettive o subiettive cui la legge ricollega, condiziona o subordina, in virtù di òneri, preclusioni e decadenze, il concreto esercizio del diritto di difesa.

3. — Deve dichiararsi perciò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 305 del codice di procedura civile per ciò che riguarda la decorrenza del termine, con riferimento alle ipotesi di interruzione ex articolo 301 stesso codice. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 141 - Pres. Ambrosini; Rel. Bonifacio - Garbo (n. c.).

Reato - Serrata per protesta - Violazione dei principi costituzionali sulle libertà di lavoro e sindacale - Esclusione.

(Cost., artt. 35, 39; c. p. art. 505).

Una volta riconosciuto che l'art. 505 c. p. incrimina solo la serrata per protesta che venga effettuata per ragioni estranee alla disciplina del lavoro, non appare fondata la questione di legittimità costituzionale

della predetta norma incriminatrice, con riferimento alla libertà di lavoro ed alla libertà di associazione sindacale (1).

(*Omissis*). — La questione, così individuata e delimitata, non può essere risolta, come mostra di ritenere il tribunale di Padova, con una meccanica trasposizione dei motivi enunciati nella sentenza n. 123 del 1962. E ciò sia perchè in quella occasione l'art. 505 c. p. venne esaminato solo nella parte riguardante lo sciopero di solidarietà e non anche in quella relativa allo sciopero per protesta, sia perchè la valutazione costituzionale dello sciopero e della serrata va condotta con specifico riferimento alla definizione ed ai limiti dell'uno e dell'altra, inteso che solo al primo, come la Corte accertò nella sentenza n. 29 del 1960, compete la qualifica di diritto « costituzionalmente riconosciuto ».

3. — L'art. 505 del codice penale, mentre sufficientemente delimita lo scopo immediato della serrata presa in considerazione (l'avverbio « soltanto » esplicitamente esclude dalla fattispecie normativa la serrata indirizzata ad altre finalità), non specifica nella sua dizione letterale il soggetto verso il quale la protesta è diretta nè i fatti ai quali essa vuol reagire: sicchè può porsi il problema se la norma penale comprenda anche quella protesta che per l'occasione che la motiva o per il destinatario al quale si rivolge inerisca agli interessi del soggetto come parte di un rapporto di lavoro.

Ad avviso della Corte per risolvere tale dubbio occorre por mente al sistema normativo nel quale l'art. 505 c. p. si inserisce: più precisamente, al sistema ora in vigore quale risulta a seguito della sentenza n. 29 del 1960. La scomparsa dall'ordinamento dell'art. 502 c. p. — ispirato, come in quella occasione la Corte ebbe ad accertare, ai principi corporativi inconciliabili con i nuovi principi costituzionali — ha fatto venir meno la illiceità penale della serrata per fini contrattuali, di ciò l'interprete non può non tener conto nella ricostruzione ed individuazione dei precetti contenuti in tutte le altre norme penali che

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 13 gennaio 1966 del Tribunale di Padova (*Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 1966, n. 226) decisa con procedimento in Camera di Consiglio non essendovi stata sostituzione di parti.

Le precedenti sentenze della Corte in materia di libertà sindacali, sono nunciate in motivazione; 28 dicembre 1962, n. 123, *Foro it.*, 1963, 474 e nota di MONTESANO, *Giudizio costituzionale su leggi indivisibili e convocabili*; 4 maggio 1960, n. 29, *Giust. civ.*, 1960, III, 97.

Cfr., altresì, in materia, le relazioni *I giudizi di costituzionalità* per gli anni 1956-60, n. 78, e per gli anni 1961-65, n. 70.

la contemplano. Ciò consente di attribuire all'art. 505 c. p., nella parte qui considerata, un significato restrittivo che — senza che in alcun modo sia violata la lettera della legge (la quale, giova ripeterlo, nulla dice in proposito) — trova giustificazione in un ordinamento nel quale la serrata posta in essere nell'ambito del rapporto di lavoro e per influire sulla disciplina di esso è penalmente lecita. Si può concludere, perciò, che dalla previsione attuale dell'art. 505 c. p. esula la serrata attuata per protesta contro fatti che a quel rapporto si riferiscono.

4. — Una volta riconosciuto che l'art. 505 c. p. incrimina solo la serrata per protesta che venga effettuata per ragioni estranee alla disciplina del lavoro, la questione di legittimità appare non fondata.

Non pertinente, anzitutto, è il richiamo all'art. 35 della Costituzione, il quale « tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni ». È evidente, infatti, che il soggetto di tale previsione costituzionale è il lavoratore e non già il datore di lavoro, la cui libertà di iniziativa e di azione trova garanzia, su altro piano e con ben diverso regime, nell'articolo 41 della Costituzione, il quale, come innanzi si è detto, non viene qui in discussione.

Passando all'esame del profilo della questione relativo all'art. 39 della Costituzione, la Corte ritiene che non vi sia dubbio che la libertà di organizzazione sindacale debba trovare il necessario suo corollario nella libertà di azione sindacale, giacchè ove quest'ultima fosse rinnegata anche la prima finirebbe col ridursi ad un principio privo di contenuto e di significato. Tuttavia proprio l'intima connessione fra l'una e l'altra sta a dimostrare che l'azione sindacale deve essere definita nei termini che alla sua funzione sono coesenziali (cfr., a proposito dello sciopero, sent. n. 123 del 1962) e che vanno precisati nel quadro dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori: con la conseguenza che ad essa ed alla sua tutela costituzionale appaiono estranei tutti quei comportamenti che non si collochino nell'ambito di quei rapporti. Non può perciò accogliersi l'opinione del giudice *a quo*, secondo la quale la serrata dovrebbe essere lecita « ogni qual volta sia diretta al conseguimento di un fine economico connesso con l'attività aziendale ».

Vero è che nella sentenza n. 123 del 1962 questa Corte ha ritenuto che il diritto di sciopero è legittimamente esercitabile in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme racchiuse sotto il titolo terzo della parte prima della Costituzione. Ma è da considerare che ciò trova fondamento nella circostanza che le varie provvidenze ivi previste ineriscono tutte alla qualifica del soggetto come lavoratore, laddove « il fine economico connesso con l'attività aziendale » va collegato all'interesse del soggetto considerato come imprenditore: in funzione, cioè, di un'attività che non rientra nella garanzia offerta dall'art. 39 della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 142 - Pres. Ambrosini, Rel. Chiarelli - Mangini (n. c.).

sicurezza pubblica - Riunione da ballo in luogo esposto al pubblico - Autorizzazione dell'autorità di P. S. - Illegittimità costituzionale.
(Cost., art. 17; r. d. l. 8 giugno 1931, n. 773, art. 68).

È fondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento alla libertà di riunione di cui all'art. 17 della Costituzione, dell'art. 68 del vigente testo unico della legge di P. S. nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza la licenza del questore (1).

(*Omissis*). — La questione di legittimità costituzionale proposta nel presente giudizio ha per oggetto l'art. 68 del vigente t. u. delle leggi di P. S. nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore.

La questione è fondata.

Il predetto art. 68 comprende varie ipotesi, alcune delle quali si concretano in spettacoli e rappresentazioni, in fatti cioè destinati a terzi (spettatori), e che pertanto ricadono sotto la cosiddetta polizia dello spettacolo, nei limiti in cui questa è diretta alla tutela di beni costituzionalmente protetti; altre invece si concretano in puri fatti di riunione, per scopo di comune divertimento o passatempo. Tale è l'ipotesi della festa da ballo, la quale pertanto ricade interamente sotto il recetto dell'art. 17 della Costituzione.

In relazione a tale articolo, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 t. u. legge di P. S. nella parte in cui prescriveva il preavviso per le riunioni non tenute in luogo pubblico, ha osservato che, per il testuale disposto del secondo comma dell'art. 17 Cost., l'obbligo del preavviso resta limitato alle sole riunioni in luogo pubblico (sent. n. 27 del 1958).

A maggior ragione deve dichiararsi, in riferimento al medesimo secondo comma dell'art. 17 cost., l'illegittimità costituzionale della norma che richiede un atto autorizzativo della pubblica autorità (la licenza del questore) per dare una festa da ballo in luogo, non pure aperto, a semplicemente esposto al pubblico. — (*Omissis*).

(1) Questione proposta dal Pretore di Postiglione con ordinanza 23 giugno 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1966, n. 239) e decisa con provvedimento in Camera di Consiglio non essendovi stata costituzione di parti.

La precedente sentenza della Corte 8 aprile 1958, n. 27, citata nella motivazione, è pubblicata in *Giust. civ.*, 1958, III, 75.

CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 143 - Pres. Ambrosini, Rel. Fragali - Viganò, Alberti ed altri (n. c.).

Procedimento civile - Opposizione all'esecuzione - Opposizione della moglie del debitore - Violazione della parità tra coniugi - Illegittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3, 29; c. p. c. art. 622).

Le limitazioni che l'art. 622 cod. proc. civile pone per l'opposizione della moglie del debitore esecutato sono lesive del principio costituzionale della parità coniugale, e pertanto, la norma va dichiarata costituzionalmente illegittima (1).

(Omissis). — La norma impugnata si rifà ad una situazione non più rispondente all'attuale posizione economica e sociale della donna nella famiglia e fuori di essa. Questa nuova posizione è riconosciuta nell'art. 70 della legge fallimentare, che applica la c. d. presunzione muciana alla moglie nel fallimento del marito e al marito nel fallimento della moglie, è presupposta nell'art. 207 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, che limita la proponibilità delle istanze in separazione, sia alla moglie nell'esecuzione esattoriale contro il marito, sia al marito nell'esecuzione esattoriale contro la moglie. Non si spiega che, nell'esecuzione forzata ordinaria, soltanto la moglie subisce restrizioni nella tutela del suo diritto di proprietà, quando oggi la moglie, non di rado, ha una propria posizione professionale e quindi ha la possibilità di acquisire beni suoi con danaro non proveniente dal marito. Non si spiega nemmeno il perchè la moglie deve provare con atto di data certa l'appartenenza dei beni acquistati prima del matrimonio, mentre al marito la giurisprudenza ordinaria suole applicare l'art. 621 del codice di procedura civile che consente al riguardo maggiore libertà di prova: oggi anche la donna nubile riesce ad inserirsi nella vita produttiva, e, quando ciò accade, diviene verosimile che essa, anteriormente alle sue nozze, possa essersi formato un suo patrimonio attivo.

La norma impugnata ferisce il principio di uguaglianza anche perchè pone una diversità di tutela in ragione di una situazione dipendente dal sesso. Non vale il richiamo all'art. 29 della Costituzione,

(1) Questione proposta con ordinanze 23 maggio 1966 del Tribunale di Milano (*Gazzetta Ufficiale*, 12 novembre 1966, n. 284) e 19 agosto 1966 del Pretore di Trieste (*Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1967, n. 1944).

La sentenza costituisce un'applicazione, sul piano processuale, della consolidata giurisprudenza della Corte in materia di parità dei coniugi.

erchè la norma impugnata non è a protezione della unità della famiglia, ma vuole evitare una frode ai creditori, e perchè l'unità familiare non esclude la protezione integrale dei diritti patrimoniali della moglie: essa anzi risulta rafforzata da questa protezione, che contribuisce a evitare o a ridurre il pericolo di incoraggiare le separazioni personali, come rimedio diretto ad evitare che la moglie veda coinvolti i suoi beni nell'esecuzione forzata contro il marito, essendo la convivenza coniugale il presupposto dell'applicazione della norma denunciata. Quanto all'esigenza di evitare frodi, queste non possono avverarsi in danno dei creditori del marito più di quanto non possano organizzarsi in danno dei creditori della moglie; una diversa valutazione proporrrebbe uno stato di soggezione della moglie al marito, non solo non più corrispondente all'elevata posizione che oggi si dà alla moglie nella famiglia, sulla base di una mutata coscienza sociale, ma nemmeno corrispondente alle valutazioni compiute dalla legge fallimentare e dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, che parificano, come è detto, la situazione dei coniugi, ovviamente perchè riconoscono che il pericolo di frode coniugale è di intensità uguale, sia che lo si guardi sotto il profilo della protezione dei creditori del marito, sia che si consideri con riguardo alla tutela dei creditori della moglie. E nei rapporti dei creditori della moglie si è ritenuto che il pericolo di frode per accordi con il marito è sufficientemente evitato applicando la limitazione della prova testimoniale sancita nell'art. 621 per tutti i terzi, parte l'azione revocatoria.

3. — Non v'è dunque ragione che giustifichi la diversità di trattamento fatto alla moglie dall'art. 622 nel raffronto col marito, e la norma deve essere dichiarata illegittima. — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 luglio 1967, n. 1820 - Pres. Flore - Rel. Modigliani - P. M. Pedote (diff.). - De Luca (avvocati Bandello e Montefredini) c. Ministero della Marina Mercantile (avv. Stato Guglielmi).

Competenza e giurisdizione - Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Atto amministrativo viziato da incompetenza - Impugnabilità davanti al giudice amministrativo - Azione possessoria contro la p. A. - Improponibilità - Fattispecie in materia di diritti esclusivi di pesca.

(C. p. c., art. 703; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4; t. u. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 23, 24, 26 e 28; t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lettere c e f).

Il vizio di incompetenza, che infici un atto amministrativo, può costituire motivo per l'impugnativa dell'atto stesso davanti al giudice amministrativo, ma in sé non rende proponibile l'azione possessoria nei confronti della pubblica Amministrazione: nella specie si versava in materia di diritti esclusivi di pesca, con riferimento ai quali è stata riconosciuta la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, non peraltro esclusiva, avendo il Tribunale superiore in tale materia i poteri di cognizione e di decisione di una giurisdizione speciale amministrativa di legittimità e di annullamento (1).

(Omissis). — Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti censurano la sentenza denunciata per aver dichiarato improponibile l'azione promossa da Vincenzo De Luca onde ottenere la tutela del possesso del diritto di pesca sulle acque del lago Alimini. In proposito i ricor-

(1) Cfr. Cass., S.U., 8 maggio 1957, n. 1572, in *Foro ammin.*, 1957, II, 1, 497 ed *ivi* nota 1.

enti, premesso che, al momento (4 gennaio 1955) in cui era stato emanato l'ordine del Comandante il Compartimento Marittimo di Brindisi di sgomberare il bacino delle attrezzature per la pesca, il lago Alimini faceva parte del demanio idrico interno, e non del demanio marittimo essendo stato incluso in quest'ultimo solo nel corso del giudizio possessorio), deducono che competente ad emanare il provvedimento in parola era il Ministero dei Lavori Pubblici e non quello della Marina Mercantile. Conseguentemente sostengono che il provvedimento stesso, essendo stato emanato da un organo incompetente, doveva essere considerato giuridicamente inesistente e pertanto non poteva essere di tacolo alla proponibilità dell'azione possessoria nei confronti della pubblica amministrazione.

La doglianza è priva di fondamento.

È bensì esatto che l'improponibilità dell'azione possessoria contro la pubblica amministrazione non opera nei casi nei quali non sussiste un atto amministrativo, per avere la pubblica amministrazione agito *re privatorum* o assolutamente fuori dell'ambito dei suoi poteri. Tuttavia, nel caso, anche ad ammettere che, secondo quanto assumono i ricorrenti, competente ad emettere il provvedimento *de quo* fosse il Ministero dei Lavori Pubblici, e non il Ministero della Marina Mercantile, in quanto, all'epoca dell'emanazione del provvedimento stesso (4 gennaio 1955), non era ancora intervenuto il decreto interministeriale del 22 novembre 1955, col quale era stato dichiarato che il bacino di quelle salse denominato « Alimini Grande » e parte del canale denominato « Lo Strittu » facevano parte del demanio marittimo unitamente alle loro sponde, si deve riconoscere che il dedotto vizio d'incompetenza è del tutto inidoneo a determinare la inesistenza giuridica del provvedimento in discorso e conseguentemente a far ritenere ammissibile la proposta azione possessoria. Infatti un atto che sia posto in essere dalla pubblica amministrazione, incompetente ad emetterlo, sebbene investita di attribuzioni nello stesso ramo di servizio o in materie affini a quella a cui si riferisce l'atto medesimo, è indubbiamente viziato per illegittimità e quindi impugnabile per incompetenza avanti alla giurisdizione amministrativa. Tuttavia ciò non toglie che l'atto in questione, fatta salva l'azione di annullamento, sia produttivo degli effetti giuridici suoi propri e sia direttamente riferibile alla pubblica amministrazione. Onde rimane, nella ipotesi prospettata, la ragione dell'inammissibilità dell'azione possessoria contro la pubblica amministrazione, coerentemente con la regola che vieta al giudice ordinario di revocare o modificare i provvedimenti dell'autorità amministrativa (cfr., in tal senso, la sentenza di queste Sezioni Unite, n. 1572 del 1957). Non può dubitarsi che, nel caso, ricorressero gli estremi per l'applicazione di tale principio. Infatti, anche a prescindere dal menzionato decreto interministeriale del 22 novembre 1955, intervenuto nelle more

del giudizio possessorio, con il quale è stato dichiarato, come si è detto, che il bacino di acque salse denominato Alimini Grande apparteneva al demanio marittimo, è chiaro che l'eventuale errore in cui fosse incorsa l'amministrazione, nel delimitare, nel complesso idrico denominato laghi « Alimini », il demanio marittimo da quello idrico interno, non poteva far sì che l'attività da essa compiuta dovesse essere considerata del tutto al di fuori dell'ambito dei suoi poteri e dei suoi fini istituzionali e, quindi, poteva dare, eventualmente, luogo solo a un vizio di incompetenza relativa.

Consegue da quanto si è esposto che il primo mezzo di annullamento deve essere rigettato.

Con il secondo mezzo i ricorrenti lamentano che la sentenza denunciata abbia affermato la competenza a statuire, in grado di appello, sulla controversia *de qua*, del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, anziché dell'autorità giudiziaria ordinaria, muovendo dall'erronea premessa che fosse applicabile al caso l'art. 140 lettera f) del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775. In proposito deducono che tale disposizione demanda alla cognizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche, non già tutte le controversie relative ai diritti esclusivi di pesca, come è stato erroneamente ritenuto dalla denunciata sentenza, ma solo le controversie relative alla espropriazione degli stessi diritti.

Tale doglianza non vulnera la sentenza impugnata, giacché, pur non potendo essere condivise le ragioni addotte dal Tribunale Regionale per giustificare la pronuncia adottata, questa appare conforme al diritto, per cui questo Collegio deve limitarsi a correggere la motivazione.

Ai fini della esatta cognizione della questione controversa, è da ricordare, in primo luogo, che, come è noto, a norma dell'art. 141 del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque pubbliche, le azioni possessorie, perchè siano attribuite, in primo grado, alla competenza del pretore e, in grado di appello, alla competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, devono riguardare le materie indicate nel precedente art. 140, onde a tale norma deve farsi riferimento per accertare se, nel caso concreto, la competenza a conoscere delle predette azioni sia quella ordinaria stabilita dal codice di rito.

Ciò premesso, va rilevato che si deve riconoscere che il Tribunale Regionale è incorso in un errore, allorchè ha affermato la propria competenza sul riflesso che la materia, oggetto della lite, rientra tra quelle devolute dalla lettera f) del citato art. 140 alla competenza dei tribunali delle acque pubbliche. Per vero tale norma demanda alla cognizione dei tribunali regionali i ricorsi previsti dagli artt. 25 e 29 del t. u. delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604. Orbene i predetti ricorsi vertono sulla determina-

one della indennità di espropriazione, per pubblico interesse, dei diritti esclusivi di pesca. E poichè, nel caso, esula ogni questione relativa alla espropriazione, si deve riconoscere che il richiamo della menzionata disposizione, ai fini della risoluzione della prospettata questione di competenza, è in effetti, del tutto inconferente.

Per altro è da aggiungere che, tuttavia, la competenza del Tribunale Regionale sussiste sotto altro aspetto, e cioè per il disposto della lettera c) dello stesso art. 140, a tenore del quale sono devolute alla cognizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche le controversie aventi per oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. Invero in così lata espressione rientra, come è stato giustamente osservato da una autorevole dottrina, anche l'utilizzazione dell'acqua a scopo esclusivo di pesca, giacchè in essa non viene enunciata alcuna distinzione a seconda del fine per il quale le acque si derivano e si utilizzano e viene stabilita, in termini generali, la competenza dei tribunali regionali, qualunque sia il diritto alla derivazione o alla utilizzazione che forma oggetto della controversia.

A conferma della esattezza di tale opinione, è da aggiungere che, altronde, l'esercizio del diritto di pesca si ripercuote sul regime delle acque, onde, anche per tale aspetto, si deve riconoscere che le controversie relative ai diritti d'uso delle acque pubbliche ai fini della pesca devono essere attribuite alla specializzata magistratura delle acque.

Non varrebbe addurre, a presidio della contraria tesi, che la competenza in ordine ai diritti di pesca è disciplinata dalla speciale disposizione di cui alla citata lettera f) del t. u. del 1933, per cui si dovrebbe ritenere che le materie non contemplate dalla medesima disposizione siano di competenza dell'autorità giudiziaria in sede ordinaria. In fatti, con la norma in discorso, si è inteso, non già disciplinare, in via generale, la competenza per i diritti di pesca, ma attuare, con una apposita disposizione, una innovazione rispetto alla precedente legislazione (artt. 25 e 29 del t. u. del 1931 delle leggi sulla pesca), che ribuiva le controversie in tema di espropriazione dei diritti di pesca al Tribunale Superiore delle Acque e che era stata criticata dalla dottrina sul riflesso che l'oggetto della contestazione era costituito da un diritto e doveva essere quindi demandato alla cognizione dei tribunali regionali.

Per completezza di motivazione è opportuno aggiungere che, giacchè, in fatti, i tribunali regionali non hanno in tema di diritti di pesca una competenza esclusiva, giacchè il Tribunale Superiore ha, in materia, i poteri di cognizione e decisione di una giurisdizione speciale amministrativa di legittimità e di annullamento e ad esso sono, in parte, devoluti i ricorsi previsti dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del

menzionato t. u. delle leggi sulla pesca, approvato con r. d. n. 1604 del 1931 (ricorsi avverso i decreti ministeriali di revoca, per mancato esercizio, e di decadenza, per non uso, cattivo uso, o inosservanza di disposizioni legislative e regolamentari, dei diritti esclusivi di pesca). Per altro, nel caso esulava ogni questione attinente alla impugnazione di provvedimenti amministrativi. E poichè oggetto del giudizio era la tutela di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto all'utilizzazione dell'acqua pubblica ai fini della pesca, la competenza del Tribunale Regionale a statuire, in grado di appello, sulla controversia, alla stregua delle svolte considerazioni, non poteva essere disconosciuta.

Consegue dalle osservazioni che precedono, che, rettificandosi nei sensi su esposti, la motivazione della denunciata sentenza, il secondo mezzo di annullamento deve essere rigettato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 luglio 1967, n. 2000 - Pres. Scarpello - Rel. Pratillo - P. M. Tuttolomondo (conf.) - Piazzolla (avv. Piazzolla) c. Ente autonomo acquedotto pugliese (avv. Stato Cavalli).

Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Enti pubblici non economici - Giurisdizione del giudice amministrativo - Estensione alle domande del dipendente per il risarcimento dei danni da omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori.

(C. p. c., art. 429, n. 3; t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 29, n. 1, e 30, primo e secondo comma).

La giurisdizione in tema di rapporti di impiego dei dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici non economici si estende a tutte le controversie derivanti da detto rapporto, abbiano esse ad oggetto la tutela di interessi legittimi o di diritti soggettivi, e comprende quindi pure le controversie di contenuto patrimoniale quando la domanda abbia il suo titolo necessario e diretto nel rapporto stesso, considerato nella sua costituzione, nel suo svolgimento o nella sua cessazione, oppure ad esso si riferisca o lo presupponga, così che la domanda trovi in quel rapporto la sua causa petendi: appartiene, quindi, alla giurisdizione del Consiglio di Stato, in via esclusiva, la conoscenza di una controversia promossa da un impiegato di un ente pubblico non economico al fine di ottenere il risarcimento dei danni per l'illecito

ntrattuale dell'omesso versamento dei contributi obbligatori assicurativi, posto, in base al rapporto di impiego, a carico dell'ente medesimo (1).

(1) Con la sentenza, di cui si tratta, la Corte di Cassazione, dopo aver precisato il concetto di ente pubblico economico qualificando come tale, ai fini di affermare la giurisdizione, sulle controversie con i suoi dipendenti, del giudice ordinario (art. 429 n. 3 c.p.c.), quello che « opera nel campo della produzione o interviene nei vari settori di scambio, svolgendo l'attività preordinata ed immediatamente diretta alla realizzazione di risultati patrimoniali, pur se soddisfatti, in via mediata, bisogni ed interessi collettivi, di cui è portatore lo Stato », da tali precisazioni ha tratto le giuste conseguenze non qualificando economico l'Ente (pubblico) autonomo di cui è portatore pugliese, « la cui attività, pur a carattere imprenditoriale, presegue scopi diretti di lucro e costituisce soltanto un mezzo necessario per il perseguimento degli scopi pubblici che gli sono stati commessi », onde « le controversie relative a rapporti di lavoro o di impiego con detto Ente ed i suoi dipendenti rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo » (su tutto ciò v. Cass., Sez. Un., 23 dicembre 1965, 2477, in questa *Rassegna*, 1966, I, 295, ed *ivi* nota 1, e cfr. Cass., Sez. Un., 23 giugno 1966, n. 1649, ancora in questa *Rassegna*, 1966, I, 1222, ed *ivi* nota 1).

Di maggior interesse è poi la affermazione riguardante la estensione della giurisdizione del Giudice amministrativo e di cui nell'ultima parte della sentenza si è affermata la massima. Pare, infatti, di poter scorgere in tale affermazione oltre un netto contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sull'argomento v. C. d. S., Sez. VI, 21 gennaio 1966, n. 57, in questa *Rassegna*, 1966, I, 3 ed *ivi* nota 1, ma cfr. pure C.d.S., Sez. VI, 11 febbraio 1966, n. 140, cora in questa *Rassegna* 1966, I, 671 ed *ivi* 672 nota 1-3) un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale delle stesse sezioni unite della Corte di Cassazione (v. in proposito, oltre a Cass., Sez. Un., 10 ottobre 1966, 2424, in questa *Rassegna*, 1967, I, 45, ed *ivi* nota 1, Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1967, n. 305, in questa *Rassegna*, 1967, I, 305 ed *ivi* nota 1-2).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 31 luglio 1967, n. 2031 - Pres. Scarpello - Rel. D'Armiento - P. M. Tavolaro I. (conf.) - Norante (avv. D'Agostino) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Casamassima).

Competenza e giurisdizione - Cassazione - Consiglio di Stato - Decisioni - Sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione - Limiti.

(Cost., art. 111, comma terzo; c. p. c., artt. 360, n. 1 e 362, primo comma; t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 48).

Il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso soltanto per motivi atti-

menti alla giurisdizione (cosidetto controllo dei limiti esterni della giurisdizione) e non può, quindi, attuarsi se non quando il Giudice amministrativo abbia giudicato fuori delle sue attribuzioni specifiche (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 maggio 1967, n. 1073 - Pres. Scarpello - Rel. Pratillo - P. M. Tavolaro I. (conf.) - Opera Pia Ospizi Marini di Firenze (avvocati Barile, Clarizia e Paoli) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Ricci) e Scarfi (avv. Sorrentino).

Competenza e giurisdizione - Cassazione - Consiglio di Stato - Decisioni - Sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione - Limiti.

(Cost., art. 111, comma terzo; c. p. c., art. 360, n. 1, e 362, primo comma; t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 48).

Enti pubblici - Posizione dell'ente controllato di fronte alla attività dell'ente esercente il controllo - Interesse legittimo.

(l. 20 marzo 1865, n. 2448, all. E, art. 4; t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26).

Il sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato deve essere circoscritto sulla base delle posizioni soggettive, dedotte in giudizio, al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del Consiglio stesso e non può estendersi al contenuto giuridico delle decisioni ossia alla valutazione dell'atto amministrativo impugnato dall'interessato o agli eventuali errori di interpretazione o di applicazione delle norme di legge (1).

La posizione sostanziale, legittimante la pretesa dell'ente pubblico soggetto a controllo alla legittimità degli atti emanati da altri organi pubblici nell'esercizio di funzioni di controllo, è di interesse legittimo, poichè la pretesa mira principalmente al soddisfacimento dell'interesse generale, perseguito dall'ordinamento giuridico al corretto esercizio di quelle funzioni e, solo indirettamente, attraverso la tutela giuridica di tale interesse pubblico, l'ente trova la protezione per il suo particolare interesse, a quello strettamente connesso (2).

(1-2) A causa della complessità della fattispecie, di cui alla sentenza sub II, riassumiamo brevemente il fatto. Una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, volendo alienare un immobile di sua proprietà, ricorre alla trattativa privata, invitando alcune ditte a far pervenire le offerte

(*Omissis*). — Il Consiglio di Stato, premesso che il sistema della d. m. di scegliere il proprio contraente a trattativa privata si distingue per massima libertà di forma, cosicchè l'Amministrazione stessa gode un ampio potere discrezionale, tuttavia osservò che l'Opera pia ospiziaria di Firenze con i suoi provvedimenti anteriori alla deliberazione del 21 ottobre 1960 — con la quale aveva scelto come proprio contraente Garibaldi Grezzi — aveva determinato in modo preciso e rigoroso la procedura da seguire per la trattativa privata, ponendo al suo potere discrezionale limiti che era tenuta ad osservare, cosicchè lo contraente, che aveva partecipato alla trattativa con regolare offerta, doveva considerarsi portatore d'un interesse legittimo all'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'Opera pia, non d'un interesse semplice come questa sosteneva. Pertanto il Consiglio di Stato ritenne che il d. m. che aveva annullato l'atto tutorio del CPAB di Firenze, e, in conseguenza, il provvedimento dell'Opera pia di scegliere a proprio contraente il Grezzi, aveva deciso su una questione di interessi legittimi, e che il Consiglio stesso aveva giurisdizione a decidere sul ricorso proposto dall'Opera Pia contro il d. m., anche perchè l'Opera pia doveva valere il proprio interesse legittimo alla conservazione del suo provvedimento.

Nel merito, poi, il Consiglio di Stato rigettò il ricorso per invalidità dell'offerta del Grezzi, data la sua assoluta indeterminatezza.

1 busta chiusa entro una determinata scadenza. Viene assegnato l'immobile a Tizio, che aveva offerto « lire 200.000 in più della maggior offerta presentata dagli altri concorrenti ». Caio, offerente del prezzo preso a base per concretare l'offerta di Tizio, propone reclamo al Prefetto. Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica conferma la deliberazione di assegnazione a Tizio, adottata dall'Opera pia. Caio propone allora ricorso gerarchico improprio al Ministero dell'Interno, che pronunzia l'annullamento della decisione con cui il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica aveva approvato il provvedimento di assegnazione dell'immobile. L'Opera pia, avverso il D. M., propone ricorso al Consiglio di Stato, per il fondamentale motivo che l'istituto dell'alienazione sotto forma di trattativa privata non potrebbe essere inquadrato in un procedimento amministrativo e pertanto non potrebbe sussistere lesione di un interesse legittimo tutelabile nell'ordinamento amministrativo. Il Consiglio di Stato dichiara la sussistenza di un interesse legittimo in capo a Caio, che, su ricorso gerarchico, aveva ottenuto il provvedimento ministeriale impugnato, e respinge il ricorso nel merito. L'Opera pia propone ricorso alle sezioni unite della Cassazione in relazione all'art. 362 c.p.c.

Un primo interessante problema (che peraltro emerge solo indirettamente dalla decisione delle sezioni unite là dove si richiama la motivazione del Consiglio di Stato) concerne la possibilità o meno di ricorrere, in sede amministrativa, da parte di chi fu invitato ad una trattativa privata, al caso in cui l'Amministrazione abbia autolimitato il proprio potere discrezionale, predeterminando criteri di cui poi non abbia tenuto conto.

L'opera pia, denunciando la violazione dell'art. 26 del t. u. n. 1054 del 26 giugno 1924 in riferimento all'art. 362 c. p. c., sostiene che, mai, da un procedimento di trattativa privata possono nascere per i terzi interessi legittimi od occasionalmente protetti, in quanto dallo stesso sorgerebbero soltanto interessi semplici, anche se la P. A. abbia predeterminato un *iter* alla trattativa stessa. Aggiunge che, comunque, essa ricorrente non avrebbe, nel caso concreto, prestabilita una procedura rigorosa e precisa da seguire per l'aggiudicazione del suo terreno posto in vendita, dato che si era riproposta di accettare « l'offerta migliore a giudizio insindacabile del consiglio d'amministrazione », dimostrando così di voler conservare un margine di discrezionalità sufficiente a impedire che i concorrenti, tra cui lo Scarfi, potessero divenire portatori di interessi legittimi nei suoi confronti.

Lamenta infine l'Opera pia che il Consiglio di Stato rilevando, allo scopo di avvalorare l'esistenza d'un interesse legittimo nello Scarfi, che anche essa Opera pia era portatrice dell'interesse legittimo alla conservazione del proprio provvedimento, sarebbe incorso in un'inaccettabile confusione di concetti in quanto, nella fattispecie concreta, si discute soltanto se sia portatore d'interessi legittimi o no il terzo (Scarfi), che ha chiesto la tutela, in via gerarchica, della sua situazione soggettiva di partecipante a una trattativa privata.

Si osserva, in proposito, che atti amministrativi possono configurarsi anche al di fuori di un formale procedimento amministrativo ed anche in mancanza di esplicita previsione normativa. Più in particolare, dalla natura stessa del potere discrezionale deriva la rilevanza delle c.d. « autolimitazioni amministrative », che costituiscono dei limiti all'attività degli organi pubblici e possono quindi dar fondamento ad interessi legittimi.

Nella specie, infatti, l'Opera pia « aveva determinato in modo preciso e rigoroso la procedura da seguire per la trattativa privata, ponendo al suo potere discrezionale limiti che era tenuta ad osservare », per cui il mancato assegnatario era divenuto titolare di un vero e proprio interesse legittimo all'osservanza delle prescrizioni stabilite dalla stessa Opera pia.

Nel senso che dalla trattativa privata non sorgerebbero mai interessi legittimi e che nessuna rilevanza potrebbero assumere le c.d. « autolimitazioni », cfr. Cass., Sez. Un., 28 settembre 1955, n. 2658, in *Foro amm.*, 1956, I, 1137. In senso contrario: *Cons. giust. amm. reg. sic.*, 18 gennaio 1964, n. 63, *ivi* 1964, I, 2, 113, secondo cui, peraltro, la P. A. potrebbe revocare l'autolimita al proprio potere discrezionale con un atto amministrativo motivato dal superiore interesse pubblico; Cons. Stato, Ad. plen., 28 gennaio 1961, n. 3, *ivi*, 1961, I, 561; *id.*, Sez. V, 7 maggio 1960, n. 332, *ivi*, 1960, II, 564; *id.*, 22 novembre 1957, n. 999, *ivi*, 1958, 2, 256; *id.*, 11 aprile 1959, n. 179, *ivi* 1959, I, 319; *id.*, Sez. VI, 9 novembre 1955, n. 754, in *Cons. Stato*, 1955, I, 1256, secondo cui le norme degli artt. 89 e 90 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 non sono applicabili alla trattativa privata; Cass., Sez. Un., 29 settembre 1955, n. 2658, in *Giust. civ.*, 1956, I, 714. In dottrina: CARMAGNOLA, *Interesse al ricorso di chi fu invitato a trattativa privata*, in

Il ricorso non ha fondamento alcuno. Com'è noto (cfr. Cass., sentenze n. 2121 del 28 luglio 1964, n. 966 del 18 maggio 1965) il sindacato delle Sez. Un. della Suprema Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato deve essere circoscritto sulla base delle posizioni soggettive dedotte in giudizio al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del Consiglio stesso, non può estendersi al contenuto giuridico della decisione, e cioè alla valutazione della legittimità dell'atto amministrativo impugnato dall'interessato, o agli eventuali errori d'interpretazione o d'applicazione di norme di legge.

Ora, nel caso concreto, la giurisdizione del Consiglio di Stato va esaminata tenendo presente che non Domenico Scarfi ma l'Opera pia spizi marini di Firenze aveva chiesto l'annullamento del decreto del ministero dell'Interno in data 13 febbraio 1962, con il quale era stato accolto il ricorso gerarchico improprio dello Scarfi contro il provvedimento tutorio n. 1178 del 27 dicembre 1960 del CPAB di Firenze, che aveva approvata la deliberazione dell'Opera pia suddetta in data dicembre 1960 di scegliere Garibaldi Grezzi quale proprio contraente per la compravendita di un suo terreno. Quindi si tratta di stabilire se, per la sua posizione sostanziale rispetto a quel decreto del Ministero dell'Interno, l'Opera pia fosse legittimata a chiederne l'annullamento innanzi il Consiglio di Stato, se, cioè, detta Opera avesse non un interesse legittimo che astrattamente le consentisse di far valere la pretesa alla legittimità del D. M. stesso: interesse legittimo

Foro amm., 1964, II, 146; FRANCHINI, *Pubblico e privato nei contratti della p. a.*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1962, 35; SEPE, *Contratti della p. a.*, in *uc. dir.*, IX, 986, Milano, 1961; FAVARA, *Osservazioni in tema di autolimitazioni della p. a.*, in *Giur. Cass. civ.*, 1954, III, 567; CANNADA-BARTOLI, *In tema di trattativa privata*, in *Foro amm.*, 1961, I, 564; ZAGARI, *Osservazioni in tema di interesse semplice*, in questa *Rassegna*, 1964, I, 281.

Un secondo problema attiene alla distinzione tra l'interesse ad agire (come interesse processuale) e l'interesse sostanziale (eventualmente leso da un atto amministrativo) ed i rapporti intercorrenti in relazione alla posizione delle parti del giudizio portato all'esame della Cassazione. Le osservazioni delle sezioni unite in proposito sembrano ineccepibili. È noto riguardo che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, mentre l'interesse processuale ad agire si concreta nel vantaggio potenziale che può derivare al ricorrente dall'accoglimento delle sue domande, l'interesse sostanziale rappresenta il bene che è concretamente assicurato al soggetto mediante la tutela giuridica e che sarà attribuito al soggetto stesso dal provvedimento giurisdizionale favorevole. Il primo può, peraltro, sussistere indipendentemente dalla concreta esistenza, riconosciuta dal giudice, del secondo. Per l'ammissibilità del ricorso è, d'altra parte, sufficiente la sussistenza dell'interesse al ricorso, mentre la carenza dell'interesse sostanziale determina il rigetto dell'impugnazione (Cons. Stato, Ad. plen 9 marzo 1967, n. 183, in *Foro amm.*, 1967, 159; GUICCIARDI, *Sulla distinzione tra interesse a ricorrere e interesse oggetto del ricorso*, in *Giur. it.*, 1947, III,

— si badi— di cui fermamente l'Opera si è dichiarata portatrice, che nè il Ministro dell'Interno nè lo Scarfi hanno mai contestato, e che il Consiglio di Stato con la sua decisione ha riconosciuto.

Contrariamente, dunque, a quanto si sostiene nel ricorso, del tutto irrilevante, ai fini del decidere sulla giurisdizione del Consiglio di Stato, è l'accertare se lo Scarfi — legittimo contraddittore come il Ministero dell'Interno nel giudizio amministrativo — fosse o non in una situazione soggettiva che lo legittimasse a proporre ricorso gerarchico improprio al Ministero dell'Interno contro il provvedimento tutorio del CPAB di Firenze. Trattasi, infatti, di questione riguardante la legittimità del provvedimento ministeriale impugnato, oggetto di uno specifico motivo di ricorso al Consiglio di Stato da parte dell'Opera pia: questione, pertanto, di merito del giudizio amministrativo dato che, secondo la tesi dell'Opera pia, il Ministro dell'Interno avrebbe dovuto non accogliere ma dichiarare inammissibile il ricorso gerarchico dello Scarfi in quanto questi era portatore, rispetto l'atto tutorio, di un interesse semplice e non d'uno legittimo.

Ciò precisato, non può essere disconosciuto — nè la ricorrente lo contesta — l'astratto potere del Ministro dell'Interno di decidere sui ricorsi gerarchici impropri proposti avverso i provvedimenti dei CPAB non solo « dalle rappresentanze degli istituti di pubblica assistenza e beneficenza, dagli istituti d'assistenza in genere e dal Prefetto » ma anche « da chiunque vi abbia interesse », essendo un potere commes-

117; IDEM, *Interesse personale, diretto e attuale*, *ivi* 1961, III, 1; AGRÒ, *Ancora sulla distinzione tra interesse legittimo e interesse a ricorrere*, in questa *Rassegna*, 1964, I, 44; ZAGARI, *Limiti dell'indagine sull'interesse legittimo nel giudizio sulla giurisdizione*, *ivi*, 1964, I, 870; ALIBRANDI, *Difetto di interesse ad agire e ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c.*, *ivi*, 1965, I, 42).

Il terzo ed ultimo aspetto da esaminare comune anche alla sentenza sub I resta quello concernente specificatamente l'oggetto del ricorso alle Sezioni unite: l'Opera pia ha chiesto l'annullamento, in relazione all'articolo 362 c.p.c., della decisione del Consiglio di Stato, deducendo il difetto di giurisdizione per difetto di interesse legittimo sostanziale. Secondo la giurisprudenza della S. C. l'impugnazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile nei seguenti casi: a) nell'ipotesi del c.d. eccesso di potere giurisdizionale, per avere il Consiglio di Stato invaso il campo riservato alla libera discrezionalità della pubblica Amministrazione; b) nel caso di invasione della sfera dell'altrui giurisdizione; c) nell'ipotesi in cui il Consiglio di Stato eserciti un sindacato di merito quando l'indagine debba restare limitata alla legittimità dell'atto amministrativo; d) nel caso in cui sussista un rifiuto di giurisdizione sull'erroneo presupposto che la materia non possa essere oggetto di funzione giurisdizionale; e) nell'ipotesi di irregolare costituzione del collegio giudicante (cfr. Cass., Sez. Un., 21 giugno 1965, n. 1297; id., 18 maggio 1965, n. 964, in questa *Rassegna*, 1966, I, 36 ed *ivi*, nota 1).

Non può, pertanto, il sindacato della Cassazione estendersi al contenuto giuridico della decisione del Consiglio di Stato, ma deve essere circoscritto

soglia da precisa norma di legge: art. 16 d. legisl. lgt. n. 173 del 22 marzo 1945, in relazione all'art. 42 della legge n. 6972 del 17 luglio 1890 modificato dall'art. 28 del d. l. n. 2841 del 30 dicembre 1923.

Ora, secondo lo specifico oggetto del giudizio amministrativo — individuato con riferimento congiunto (Cass. sentt. n. 902 del 6 aprile 1966, n. 1477 del 30 giugno 1966) *al petitum*: annullamento del d. m. n. data 23 febbraio 1962, e alla *causa petendi*: scorretto esercizio, in concreto, da parte del Ministro dell'Interno del suddetto astratto potere — non può essere messo in dubbio che l'Opera pia mirava a tutelare un suo interesse legittimo. Invero, siccome il provvedimento dell'Opera pia in data 9 dicembre 1960 aveva ottenuto l'approvazione del CPAB di Firenze cui era soggetto (art. 5 d. legisl. lgt. n. 173 del 1945, art. 19 d. l. n. 2841 del 1923 che ha sostituito l'art. 36 della legge n. 6972 del 1890), e che lo aveva reso effettivamente operante, l'Opera pia, destinataria dell'atto di controllo preventivo del CPAB, vantava una pretesa alla legittimità del decreto in data 23 febbraio 1962 del Ministro dell'Interno, il quale annullando, su ricorso dello Scarfi, quell'atto tutorio, aveva eliminato (secondo la teoria oggi assolutamente prevalente) il necessario requisito d'efficacia del provvedimento emesso dall'Opera pia, incidendo così direttamente su questo in quanto lo rendeva ineseguibile (e la conclusione non muta se, stando a una vecchia teoria, si ritenga approvazione e atto approvato formare un atto complesso). Vale a dire (il Consiglio di Stato ha sempre affermato che l'annullamento dell'atto tutorio comporta senz'altro l'annullamento dell'atto approvato) che l'Opera pia in sostanza era soggetta pur essa, sia pure di riflesso, al potere d'annullamento dell'atto tutorio del CPAB

al controllo dei limiti esterni della giurisdizione (Cass., Sez. Un., 28 luglio 1964, n. 2121, in *Giust. civ.*, 1964, 1946; id., 25 luglio 1964, n. 2059, *ivi* 1964, 1954; id., 22 dicembre 1964, n. 2952, in questa *Rassegna*, 1965, I, 55; id. 30 settembre 1965, n. 2070, *ivi* 1966, I, 552). Nè possono rientrare nel difetto di giurisdizione gli eventuali *errores in iudicando* o in *procedendo* in cui fosse incorso il giudice amministrativo, nonchè gli errori relativi alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti del ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato (VIRGA, *La tutela giurisdizionale nei confronti della p.a.*, Milano 1966, p. 406; Cass., Sez. Un., 30 dicembre 1963, n. 3246, id. 2 febbraio 1963, n. 180; id., 2 luglio 1965, n. 1372; id., 18 maggio 1965, n. 964, innanzi citata, e, da ultimo, id., 7 luglio 1967, n. 1673 in questa *Rassegna*, 1967, I, 758). Peraltro, pur potendo il ricorso per difetto di giurisdizione essere proposto da colui che sia rimasto soccombente innanzi al Consiglio di Stato, anche se abbia nel precedente giudizio sostenuto la competenza del giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., 17 febbraio 1964, n. 347, in *Foro amm.*, 1964, I, 141), non costituisce vizio di giurisdizione quello relativo all'interesse ad agire del ricorrente nel processo amministrativo (Cass., Sez. I, 28 luglio 1964, n. 2124, in *Giust. civ.*, 1964, I, 1946; id. Sez. Un., 16 aprile 1966, n. 950, in questa *Rassegna* 1966, I, 823).

U. GIARDINI

da parte del Ministro dell'Interno e, quindi, era interessata all'osservanza delle norme regolanti le decisioni del Ministro sul ricorso proposto dallo Scarfi contro l'approvazione da essa ottenuta per il suo provvedimento.

Ora la posizione sostanziale, legittimante la pretesa di un ente pubblico, soggetto a controllo, alla legittimità degli atti emanati da altri organi pubblici nell'esercizio di funzioni di controllo, è d'interesse legittimo, poichè la pretesa mira principalmente al soddisfacimento dell'interesse generale, perseguito dall'ordinamento giuridico, al corretto esercizio di quelle funzioni, e solo indirettamente, attraverso la tutela giuridica di tale interesse pubblico l'ente trova la protezione per il suo particolare interesse a quello strettamente connesso: nella specie, alla conservazione di un provvedimento da esso emanato (cfr. Sez. Un., sent. n. 2145 del 18 giugno 1956).

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con le conseguenze di legge. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2183 - Pres. Scarpello - Rel. Salerni - P. M. Tuttolomondo - Belloni (avv. Morcavallo) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Peronaci).

Competenza e giurisdizione - Danni di guerra - Determinazione dell'indennizzo - Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario - Carattere vincolante delle norme - Irrilevanza agli effetti della giurisdizione.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 2-4; l. 27 dicembre 1953, n. 968, artt. 17, 25 e 28).

In tema di indennizzo per danni di guerra il danneggiato non può vantare diritti soggettivi nei confronti della pubblica Amministrazione sia riguardo alla concessione sia riguardo alla misura dell'indennizzo o del contributo di ricostruzione, avendo egli soltanto interessi legittimi, come tale tutelabili esclusivamente in sede amministrativa davanti agli organi della giustizia amministrativa; nè la mancanza di un potere discrezionale nella pubblica Amministrazione è sufficiente per affermare la sussistenza di un diritto soggettivo del danneggiato se la norma che disciplina l'attività amministrativa è di azione e non di relazione (1).

(1) Con questa sentenza vengono ulteriormente confermati e precisati i principi di cui alle sentenze delle stesse sezioni unite 30 dicembre 1965, n. 2490 (in questa *Rassegna*, 1966, I, 53 ed *ivi* nota 1) e 19 maggio 1967,

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 17, 25, 28, 31, 51 della l. 27 dicembre 1953, n. 968, in relazione all'art. 360, nn. 1, 3, 4 e 5 c. p. c.

Sostiene la ricorrente che la Corte di Catanzaro illegittimamente avrebbe dichiarato il difetto di giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria, applicando erroneamente le citate norme della legge sui danni di guerra, norme aventi carattere vincolante per l'Amministrazione come tali, lesive di un diritto subiettivo, non di un semplice interesse legittimo del privato.

Secondo la ricorrente, in materia di danni di guerra, il procedimento amministrativo di liquidazione dell'indennizzo comprenderebbe due fasi distinte: una prima fase, a carattere discrezionale, limitata alla determinazione della base di commisurazione per l'indennizzo medesimo, ed una seconda fase, a carattere vincolato, nella quale l'Amministrazione deve applicare il giusto coefficiente, ai sensi degli artt. 25 e 3 della legge citata. Alle suddette due fasi del procedimento corrisponderebbero, rispettivamente, nel privato, una posizione di interesse legittimo ed una di diritto soggettivo.

La censura non ha fondamento.

Questa Corte ha costantemente affermato il principio che, in tema di indennizzo per danni di guerra il privato in nessun caso può vantare diritti soggettivi, nei confronti della pubblica amministrazione, sia riguardo alla concessione, sia alla misura dell'indennizzo o del contributo di ricostruzione, avendo soltanto interessi legittimi, come tali tutelabili esclusivamente in sede amministrativa, davanti agli organi della giustizia amministrativa (sent. n. 2490 del 1965 e precedenti ivi richiamati); e lo stesso orientamento si riscontra nella giurisprudenza del supremo organo di giustizia amministrativa.

Secondo la ricorrente, tuttavia, il fatto che l'attività discrezionale della pubblica amministrazione si esaurisce nell'accertamento dei presupposti di fatto, cui è subordinata la concessione dello indennizzo, e nella determinazione del danno, mentre nella liquidazione dell'importo stesso, l'amministrazione medesima è tenuta ad attenersi ai criteri, carattere « aritmetico », di cui agli artt. 25 e 28 della legge in esame,

1067 (in questa *Rassegna* 1967, I, 384 ed *ivi*, nota 1). Se ne ritiene, tuttavia, opportuna la pubblicazione non solo per la accennata precisazione di alcuni concetti, ma pure in quanto dalla motivazione risulta che nell'occasione è stata riconosciuta la irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, ai fini della giurisdizione, quando la loro risoluzione non influisca su questa. In merito a ciò cfr. Cass., Sez. Un., 23 maggio 1967, n. 1116, in questa *Rassegna*, 1967, I, 386 ed *ivi*, 387, nota 1-2; in ordine alle sentenze gennaio 1966, n. 314 e 7 aprile 1965, n. 593 delle stesse sezioni unite, trambe richiamate in quella di cui si tratta, v. questa *Rassegna*, 1966, I, 4, nota 1).

sicchè manca in questa seconda fase del procedimento amministrativo, ogni potere discrezionale, da parte dell'amministrazione, importa che la erronea, od inesatta applicazione di queste ultime norme, determinerebbe la lesione di un diritto soggettivo perfetto e la competenza a conoscerne dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Senonchè, la accennata proposizione, sulla quale si fonda l'assunto della ricorrente, accolto dal primo giudice, cioè che, allorquando difetti per legge il potere discrezionale della pubblica amministrazione, si abbia senz'altro la lesione di un diritto soggettivo perfetto, non è giuridicamente esatta.

Invero, questa Corte, con ripetute decisioni, anche recenti (vedi, da ultimo, sent. n. 314 dell'anno 1966, n. 593 dell'anno 1965), ha avuto occasione di affermare il principio che la discrezionalità non ha un valore assoluto rispetto alla discriminazione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in quanto nella sfera degli atti amministrativi ne esistono alcuni pienamente vincolanti per la pubblica amministrazione e, tuttavia, non soggetti a sindacato del giudice ordinario, per la mancanza, nel sistema normativo, di una disposizione ad essi riferibile ed in base alla quale il privato possa vantare un proprio diritto soggettivo. Pertanto, se la presenza di elementi discrezionali, nella attività amministrativa, è senz'altro sufficiente per negare la sussistenza di un diritto soggettivo del privato, tutelabile davanti al giudice ordinario, non può ritenersi esatta la proposizione contraria, in quanto la mancanza di potere discrezionale, cioè il carattere vincolato dall'attività medesima, non è sufficiente per affermare la sussistenza del diritto soggettivo, essendo necessario che concorra l'altra condizione che la norma, la quale disciplina detta attività, costituisca norma di relazione, non una norma di azione, che ponga a carico dell'amministrazione doveri giuridici ai quali non corrisponda alcun diritto a favore dei terzi.

Orbene, passando all'esame delle norme degli artt. 25 e 28 della legge sui danni di guerra, delle quali la ricorrente lamenta la violazione, si osserva che questa Corte ha già avuto occasione, con la richiamata sentenza n. 2490 del 1965 (intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso) di precisarne la natura, proprio ai fini della discriminazione della giurisdizione.

Si osservò, al riguardo, con detta sentenza, che le norme dell'art. 25 della legge sull'indennizzo dei danni di guerra (n. 968 del 1953), il quale stabilisce la base per la commisurazione dell'indennizzo, ed il successivo art. 28, il quale stabilisce i vari limiti entro cui l'indennizzo deve essere contenuto, qualora si superino determinate somme, fissando criteri e limiti che l'Intendente di finanza deve osservare, nonchè i calcoli che deve eseguire, per la concreta determinazione dell'indennizzo, costituiscono certamente norme vincolanti, per l'amministrazione,

a appartenenti alla categoria delle norme così dette di azione, di fronte alle quali l'interesse del privato non assurge mai a diritto soggettivo, non essendo oggetto di tutela immediata e diretta, perfezionandosi e concludendosi il procedimento amministrativo di liquidazione dell'indennizzo con il decreto dell'Intendente, provvedimento finale che il privato esclusivamente è legittimato ad impugnare, nei modi previsti dall'art. 17 della legge in questione.

Da tale principio non ritiene questa Corte di discostarsi, non susstendendo motivi per mutare il precedente orientamento e non prospettando la ricorrente valide argomentazioni in contrario. Essa, invero, è limitata, con la memoria, a dedurre il carattere « dichiarativo » della domanda proposta ed a sostenere, richiamando precedenti giurisprudenziali, la prima giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria nella declaratoria d'illegittimità degli atti amministrativi.

Ma l'affermazione della ricorrente, relativa alla « piena giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria nella declaratoria d'illegittimità degli atti amministrativi », prescinde dal presupposto che detta autorità sia investita della giurisdizione; ed, invero, le decisioni invocate guardano tutte le controversie aventi ad oggetto la lesione di diritti soggettivi, da parte di atti amministrativi illegittimi e nelle quali, pertanto, non era in discussione la questione della giurisdizione.

Con la memoria, la ricorrente ha sollevato anche una questione di illegittimità costituzionale, deducendo che, qualora dovesse rimanere ferma la interpretazione già data da questa Corte, con la richiamata sentenza n. 2490 del 1965, relativamente al carattere ed alla portata delle norme della legge sui danni di guerra, riguardanti i criteri, i calcoli ed i limiti in base ai quali l'ammontare dello indennizzo determinato, le norme medesime « ed anzi tutt'intera la legge sui danni di guerra » sarebbe in contrasto, oltrechè con l'art. 42, con gli artt. 23, 24 e 3 della Costituzione; particolarmente con questi ultimi due.

L'eccezione non può ritenersi ammissibile.

Com'è noto, il giudice davanti al quale sia sollevata questione di costituzionalità deve, prima ancora di delibare il merito della questione, per dichiararne eventualmente la manifesta infondatezza, accertarne, in sede di giudizio sull'ammissibilità dello incidente sotto il profilo, logicamente preliminare, della pertinenza e rilevanza, efficacia strumentale rispetto alla risoluzione della causa (vedi Cass. 1 es. sent. n. 1179 dell'anno 1963 citata). Orbene, la questione di legittimità costituzionale come sopra sollevata, dalla difesa della ricorrente dovrebbe avere rilevanza strumentale soltanto qualora le disposizioni della legge di cui si è denunciato il contrasto con la Costituzione fossero tali che, nell'ipotesi di dichiarazione di incostituzionalità, il problema della giurisdizione si porrebbe in modo diverso; ma ciò è certamente da escludere, nella fattispecie, poichè la censura di incostitu-

zionalità è stata proposta in funzione dei criteri adottati dal legislatore, in materia di liquidazione dei danni di guerra, criteri che si sostanziano nel principio secondo cui la pretesa all'indennizzo previsto dalla legge 27 dicembre 1963, n. 968 (al pari che da quella precedente 26 ottobre 1940, n. 1453) non può considerarsi un diritto soggettivo perfetto, identificandosi, invece, in una posizione di interesse legittimo, come chiaramente si desume anche dai lavori preparatori (compresa la relazione alla legge) ed è affermato, con interpretazione costante, dalla giurisprudenza, ormai consolidata, di questa Corte e del supremo organo di giustizia amministrativa. Orbene, l'eventuale dichiarazione, da parte della Corte Costituzionale, di illegittimità costituzionale della legge in questione, altro effetto non potrebbe avere se non quello di far perdere efficacia alla legge medesima, non certo quello di far trasferire la controversia dalla materia degli interessi legittimi nell'ambito dei diritti soggettivi.

Pertanto, deve ritenersi che la questione di costituzionalità non abbia alcuna rilevanza, ai fini della decisione sulla giurisdizione.
— (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 dicembre 1967, n. 2926 - Pres. Scarpello - Rel. Prati - P. M. Pedote (conf.) - Ministero della Marina Mercantile (avv. Stato Tracanna) c. Comune di Forte dei Marmi (avv. Nigro) ed altri (n. c.).

Competenza e giurisdizione - Demanio marittimo - Disciplina urbanistica edilizia - Poteri del Comune - Insussistenza - Potere unico ed esclusivo della Amministrazione marittima - Posizione giuridica del concessionario nei confronti dei terzi: diritto soggettivo perfetto - Giurisdizione del Giudice ordinario.

(cod. nav., artt. 30, 36, 52 e 55; reg. al cod. nav., artt. 12, 15 e 22).

Unico soggetto legittimato a rilasciare concessioni anche « ad aedificandum » sul demanio marittimo è l'Amministrazione marittima ed il concessionario ha un diritto soggettivo perfetto, nei confronti dei terzi e quindi anche del Comune, ad usare del suolo demaniale, secondo la concessione avuta (1).

(Omissis). — Con l'unico mezzo si denuncia il difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato a' sensi dell'art. 48 del t. u. n. 1054

(1) Il principio affermato nella massima ribadisce il precedente delle stesse sezioni unite della Corte di Cassazione, e di cui alla sentenza n. 274 del 19 febbraio 1965 (v. in questa *Rassegna*, 1965, I, 460 ed *ivi*, 461, TRA-

del 26 giugno 1924 e dell'art. 111 della costituzione, per aver il giudice amministrativo deciso su questioni relative a diritti soggettivi perfetti, sia per quanto attiene al diritto esclusivo dell'autorità marittima statale di disporre in merito all'utilizzazione e disciplina delle aree demaniali marittime nel modo che ritiene più conveniente alla realizzazione del pubblico interesse, sia per quanto attiene alla situazione giuridica del privato concessionario, la quale, nei confronti dei terzi e, tra questi, in particolare del Comune, si atterrebbe come diritto soggettivo perfetto.

Il ricorso è fondato e, pertanto, la decisione impugnata deve essere cassata senza rinvio.

Queste Sezioni Unite con sent. n. 4091 del 25 ottobre 1954 e, ancora, con la più recente n. 274 del 19 febbraio 1965 hanno ritenuto — argomentando dagli artt. 30 e 52 del cod. della navigazione (r. d. n. 327 del 30 marzo 1942) in relazione all'art. 15 del relativo regolamento (r. d. n. 328 del 15 febbraio 1952) e, *a fortiori*, dall'art. 55 del codice stesso in relazione all'art. 22 del regolamento — che il Comune non ha potere alcuno di imporre la propria disciplina urbanistica ed edilizia (obbligo per chi costruisce di chiedere ed ottenere la licenza *d aedificandum* e d'osservare il regolamento edilizio) sui beni del demanio marittimo e sulle costruzioni comunque da sorgere nell'ambito di questo, anche ad opera di privati concessionari. Hanno altresì affermato queste Sezioni Unite che nei confronti dei terzi, quindi, anche del Comune, il privato concessionario ha il diritto soggettivo perfetto a compiere senz'altro le opere — quali esse siano — ed a svolgere attività consentitagli nell'ambito del demanio marittimo dall'atto di concessione, poichè il potere attribuito allo Stato in materia di demanio marittimo è unico ed esclusivo (trattandosi di zona di territorio riservata al potere pubblico statale), ed esaurisce in tutto, al riguardo, la tutela dei pubblici interessi.

ANNA, *In tema di applicazione dei regolamenti edilizi comunali al demanio marittimo*; la sentenza n. 4091 in data 25 ottobre 1954, sempre delle sezioni unite della Corte di Cassazione, e la decisione n. 23 in data 30 ottobre 1965 nell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sono pubblicate rispettivamente in *Foro it.*, 1955, I, 1182 e in *Cons. Stato*, 1965, I, 1562).

Si ritiene, tuttavia, opportuno pubblicare per esteso la motivazione non tanto per le precisazioni che contiene in relazione al medesimo principio o per la ribadita rilevanza del principio della « prospettazione » (v. sul punto da ultimo Cass., Sez., un., 13 ottobre 1967, n. 2442, in questa *Rassegna*, 1967, I, 768 ed *ivi*, nota 1) in rapporto alla tesi sostenuta dal concorrente circa l'azione da esso proposta quanto e soprattutto per gli ampi accenni contenuti riguardo alla legge 6 agosto 1967, n. 765, sulla sua natura e sui suoi effetti, in particolare, con riferimento alla materia di cui si tratta.

Norme come l'art. 36 del cod. della navigazione (che non ripete l'obbligo stabilito dall'art. 158 dell'abrogato cod. della marina mercantile di sentire l'avviso di altre pubbliche amministrazioni interessate alla costruzione di opere stabili o di singolare importanza sul demanio marittimo), e gli artt. 12 e 15 del regolamento al cod. della navigazione confermano che l'unico soggetto legittimato a rilasciare concessioni, anche *ad aedificandum*, sul demanio marittimo è l'Amministrazione marittima (salvi i pareri, obbligatori ma non vincolanti, del Genio civile e dell'Intendenza di Finanza, la quale è competente anche a valutare, in sede istruttoria, eventuali interessi pubblici estranei al demanio marittimo e appartenenti ad altre amministrazioni statali o ad enti pubblici minori e salva la competenza attribuita al Ministero dei Lavori Pubblici sulla edilizia statale dagli artt. 29 e 31 della legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942).

Se, dunque, manca in materia un qualsiasi potere concorrente del Comune con l'Amministrazione marittima — poichè questa ha per *ius singulare*, il potere esclusivo di disporre in merito all'utilizzazione e alla disciplina delle aree demaniali marittime nel modo da essa ritenuto più conveniente alla realizzazione dei pubblici interessi relativi alla navigazione e al traffico marittimo (polizia, igiene, circolazione, altezze e distanze delle costruzioni...) — e se il privato ha un diritto soggettivo perfetto, anche nei confronti del Comune, ad usare del suolo demaniale secondo la concessione avuta, difetta di giurisdizione il Consiglio di Stato a conoscere dell'impugnazione proposta dal Comune contro un atto dell'Amministrazione marittima con il quale è stato concesso a privati di costruire, su una spiaggia, stabilimenti balneari. Del resto in tal senso si è, ora, orientato anche lo stesso Consiglio di Stato (decis. in Ad. plen. n. 23 del 30 ottobre 1965).

Sostiene però il Comune che, pur a consentire con una tale costruzione giuridica, esso avrebbe un interesse legittimo o un diritto affievolito acchè l'Amministrazione marittima non faccia un cattivo uso del potere che ad essa spetta in via esclusiva in materia, e che soltanto per la violazione di un tale interesse avrebbe adito il Consiglio di Stato. Sottolinea il resistente che, per tale ragione, le fattispecie decise da queste Sez. Un. con le sentenze n. 4091 del 1954 e n. 274 del 1965 sarebbero diverse dalla attuale, dove non si farebbe questione di diritti soggettivi. Ora, se non può negarsi al Comune l'interesse legittimo al corretto uso, in concreto, da parte dell'Amministrazione marittima del potere esclusivo ad essa conferito sul demanio marittimo (in tal senso espressamente anche la sent. n. 274 del 1965), tuttavia si rileva che, nella concreta fattispecie, il Comune di Forte dei Marmi non ha inteso far valere tale interesse legittimo innanzi il Consiglio di Stato. Invero, e innanzi tutto, il 20 luglio 1960 (quindi prima ancora di impugnare innanzi la magistratura amministrativa, con

ricorso del 18 luglio 1961, il decreto del Ministro della Marina mercantile in data 20 maggio 1961 che respingeva il ricorso proposto dal Comune stesso contro le concessioni della Capitaneria del porto di Forte dei Marmi a favore della società « Immobiliare Forte dei Marmi » e della ditta (nella quale il Comune resistente intimò ai privati concessionari, a sensi dell'art. 32 della legge urbanistica, di demolire le cabine balneari perchè costruite senza la licenza edilizia: e quelli impugnarono il provvedimento innanzi il Consiglio di Stato, che sospese la decisione in attesa dell'esito del ricorso del Comune. Inoltre questo, innanzi il giudice amministrativo, dedusse proprio, in via pregiudiziale e assorbente (mezzo 5°), la violazione degli artt. 31 e 32 della l. n. 1150 del 1942, per non avere i privati concessionari chiesta ed ottenuta la licenza edilizia e, quindi, per aver costruito senza di questa, affermando esplicitamente il suo potere, concorrente con quello dell'Amministrazione marittima, ad imporre la disciplina urbanistica ed edilizia sul demanio marittimo, tanto è che, innanzi il Consiglio di Stato, citò a giudizio anche due privati concessionari, ai quali è stato pure notificato il ricorso in esame. Ora, mentre da tutto ciò appare chiaro il vero aspetto giuridico dell'intera controversia, è noto (cfr. Sez. Un. tra le ultime le sent. n. 902 del 6 aprile 1966, n. 1417 del 30 maggio 1966 n. 2802 del 26 novembre 1966), che, quando si controversa se la potestà giurisdizionale spetta al giudice ordinario o a quello amministrativo, non è sufficiente a stabilire se sia stato leso un diritto soggettivo perfetto un interesse legittimo, la qualificazione giuridica soggettiva (prospettiva) che l'istante dà all'interesse di cui domanda la tutela. È, invece, necessario qualificare giuridicamente l'oggetto specifico del giudizio, individuandolo con riferimento congiunto alla *causa petendi* ed al *petitum*, tenendo conto anche delle deduzioni formulate e dei termini in cui la questione risulta concretamente posta, in relazione alla disciplina legale della materia. Risulterà, allora, evidente che, nella specie, il Comune di Forte dei Marmi, al fine di poter far demolire le cabine costruite senza la licenza del Sindaco sul demanio marittimo ai privati concessionari, pur prospettando la lesione d'un suo interesse legittimo a sostegno della domanda di annullamento delle concessioni amministrative, sostanzialmente chiese, invece, che fosse riconosciuto il suo potere ad imporre anche sul demanio marittimo la propria disciplina urbanistica ed edilizia, potere che il diritto vigente in materia, sino alla sopravvenuta l. n. 765 del 6 agosto 1967, invece gli negava *in toto*. In tal modo il Comune esplicitamente e sostanzialmente contestava, per un verso, il potere esclusivo dell'Amministrazione marittima a disciplinare l'edificazione sulle aree demaniali marittime, per altro il diritto soggettivo perfetto dei privati concessionari a costruire nelle dette aree senza la licenza a edificare del Comune e senza l'osservanza del regolamento edilizio comunale. Ed il Consiglio di Stato rico-

noscendo, con la decisione impugnata, il potere vantato dal Comune di Forte dei Marmi e annullando, per l'asserita violazione di tale potere, le concessioni amministrative, non ha, ovviamente, deciso in materia d'interessi legittimi.

Per il suo carattere pregiudiziale e assorbente, il rilevato difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato a conoscere del motivo 5° del ricorso — a sua volta pregiudiziale e assorbente rispetto tutti gli altri proposti dal Comune — travolge, come secondaria e subordinata, ogni altra statuizione contenuta nella decisione amministrativa.

Ma il Comune resistente si richiama, nella memoria, anche alla sopravvenuta « legge-ponte urbanistica » n. 765 del 6 agosto 1967, la quale all'art. 10 dice: « L'art. 31 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942 è sostituito dal seguente », e ai commi 2° e 3° così dispone: « Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono.

Per le opere da costruire da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del Sindaco ».

Il resistente, per sostenere la propria tesi dell'esistenza, anche anteriormente a tale legge, del potere del Comune concorrente con quello della Amministrazione marittima in materia di edificazione su terreni demaniali marittimi, afferma che tratterebbesi di legge interpretativa: senonchè tale assunto è insostenibile. Si è, invero, avuta una totale sostituzione dell'art. 31 della legge urbanistica, e nel titolo della legge, specificandosi il contenuto della stessa, è detto « modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica »; ed infatti i commi su riportati sono aggiunti e del tutto nuovi rispetto il testo originale dell'art. 31 della legge n. 1150 del 1942. Tutto ciò esclude testualmente che il legislatore abbia voluto, con detta legge, chiarire e precisare un precepto precedente, formulandolo in modo da escludere ogni altro possibile significato; e leggi interpretative sono soltanto quelle dalle quali risulti, espressamente dalla lettera e dallo spirito o da precisa dichiarazione, la volontà di interpretare una legge precedente (cfr. Cass. sent. n. 347 del 17 febbraio 1952).

Inoltre la stessa relazione accompagnatoria al disegno della legge n. 765 del 1967 — disegno approvato senza modifica alcuna dal Parlamento — proprio riguardo l'art. 10 afferma che rilevanti innovazioni sono state apportate all'art. 31 della legge urbanistica (atto Camera n. 3669 del 20 dicembre 1966 rel. on. Ripamonti).

Infine è evidente che i commi su riportati costituiscono modifiche che al cod. della navigazione in materia di demanio marittimo, e che essi sono stati introdotti proprio allo scopo precipuo di costituire favore del Comune, per le costruzioni dei privati concessionari, quel potere concorrente con l'Amministrazione marittima che, come si è visto, ad esso era, sin'ora, negato.

È il caso di precisare che la l. n. 765 del 1967 non dispone affatto retroattività di tutte o parte delle sue norme, e che il principio generale dell'irretroattività della legge — nel caso rispettato — comporta che la legge nuova può applicarsi agli effetti non esauriti d'un rapporto giuridico sorto anteriormente, quando la legge nuova sia diretta a regolare soltanto detti effetti, indipendentemente dall'atto o dal fatto giuridico che li generò. Quando, invece, essa, per regolare quei effetti, dovrebbe agire sul fatto o l'atto costitutivo del rapporto, salvo disposizione espressa contraria, non estende la sua forza a quegli effetti protetti da una diversa disciplina del fatto o atto generatore e, pertanto, il diritto sorto sotto l'impero della legge precedente non può essere disconosciuto dallo *ius superveniens* (cfr. Cass. sent. n. 3304 del 5 agosto 1957, n. 1115 del 4 maggio 1966).

Nel caso di specie la l. n. 765 del 1967 creando *ex novo* il potere concorrente del Comune con quello dell'Amministrazione marittima in materia urbanistica ed edilizia sui terreni del demanio marittimo, modifica proprio il procedimento amministrativo previsto dal cod. della navigazione e dal relativo regolamento in tema di concessioni *ad aedificandum* a privati sul demanio marittimo, così modificando l'atto amministrativo generatore di quelle concessioni.

Il ricorso deve essere, pertanto accolto e la decisione impugnata deve essere cassata senza rinvio; ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare *in toto* tra le parti le spese dell'intero giudizio. — (*missis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 dicembre 1967, n. 2981 - Pres.

Tavolaro - Rel. Tamburrino - P. M. Criscuolo (conf.) - Cera Ludovico ed altri (avv. Di Mattia) c. Ministero della Difesa - Esercito (v. Avvocato Generale dello Stato Foligno).

Competenza e giurisdizione - Attività discrezionale della p. A. - Limiti - Responsabilità civile - Giurisdizione del Giudice ordinario - Limiti.

(c. c. art. 2043; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 2 e 4).

Anche la più discrezionale delle attività della pubblica Amministrazione soffre dei limiti e questi sono dati sia dalle norme che riguar-

dano proprio quel potere discrezionale, il suo contenuto e il suo esercizio, sia dalle regole generali di comune diligenza e prudenza che anche l'Amministrazione è tenuta ad osservare; la stessa Amministrazione, quando oltrepassi colposamente quei limiti, ovvero non osservi quelle regole generali di prudenza e diligenza che si ricollegano al millenario principio del « *neminem laedere* », e (il che vale dal punto di vista della giurisdizione) si deduca che essa non abbia osservato quei limiti e quelle regole, può essere tenuta al risarcimento del danno ex art. 2043 c. c. e la giurisdizione spetta al giudice ordinario, il quale, si intende, nella indagine circa la sussistenza o meno del comportamento colposo, nei limiti suddetti, dell'Amministrazione, dovrà tenere conto della esistenza dei poteri discrezionali e dovrà mantenersi nell'ambito della indagine consentitagli dalle leggi abolitive del contenzioso amministrativo e tutelatrici del potere discrezionale dell'Amministrazione (1).

(1) La sentenza di cui nella massima è riportata la parte di maggior interesse (il ricorso del Cera è stato poi rigettato sotto il profilo della incensurabilità in Cassazione della sentenza impugnata) non persuade più che per i riaffermati limiti alla discrezionalità della pubblica Amministrazione per la affermazione secondo cui quando si deduca la mancata osservanza di quei limiti l'Amministrazione stessa possa essere tenuta al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. e la giurisdizione spetti al Giudice ordinario. Sembra, infatti, di sentire in tale affermazione l'eco della teoria della prospettazione, ormai respinta dalla giurisprudenza consolidata delle stesse sezioni unite della Corte di Cassazione (v. da ultimo, Cass., sez. un., 13 ottobre 1967, n. 2442, in questa *Rassegna*, 1967, I, 768 ed *ivi* nota 1).

Né questa impressione si attenua, quando nella sentenza si legge che nella indagine circa la sussistenza o meno del comportamento colposo dell'Amministrazione il giudice ordinario dovrà tener conto dell'esistenza dei poteri discrezionali e mantenersi nell'ambito della indagine consentitagli: in sostanza, così ragionando, si tende a fare della questione di giurisdizione una questione di merito, il che non pare accettabile.

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 18 maggio 1967, n. 1071 - Pres. Boccia - Est. Salerno - P. M. Raja (conf.) - Società S.A.G.I.S.C. (avv. Caranci D. e A.) c. Comune di Villaricca (avv. Guadagni) e Ministero P. I. (avv. Stato Albisinni).

obbligazioni e contratti - Formazione del contratto - Patto di opzione - Struttura - Proposta irrevocabile di una parte e facoltà dell'altra di accettarla o meno in un dato termine - Contenuto - Contratto preliminare o definitivo - Necessità di ricerca della comune intenzione delle parti - Sussiste.

(c. c., artt. 1331, 1362).

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Ente pubblico - Autorizzazione governativa al compimento di negozio giuridico - Autorizzazione « assenso » - Compimento dell'atto senza la prescritta autorizzazione - Conseguenze - Annullabilità - Fattispecie.

(r. d. 26 aprile 1928, n. 1297, art. 260).

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Ente pubblico - Contratto preliminare - Successivo rifiuto da parte della competente autorità statale della discrezionale autorizzazione « assenso » al contratto (definitivo) - Impossibilità sopravvenuta della prestazione - Sussiste.

(c. c., art. 1256).

Il patto di opzione, configurandosi come proposta irrevocabile di una parte e facoltà di accettazione di tale proposta, entro un dato termine, dell'altra, può riferirsi sia alla stipula di un contratto definitivo, e alla stipula di un contratto preliminare, a seconda della comune intenzione delle parti (1).

L'autorizzazione al compimento di un atto giuridico ne costituisce presupposto di legittimità, risolvendosi nella rimozione di un limite posto dall'ordinamento all'esercizio di un potere. Epperò, qualora un

(1) Cfr. Cass., 15 gennaio 1965, n. 84, *Giur. it.*, Mass., 1965, 14: « l'esercizio del diritto di opzione, attraverso l'accettazione tempestiva della proposta irrevocabile, può dar luogo, a seconda della volontà delle parti e il contenuto della proposta stessa, sia ad un contratto definitivo, con mediati effetti costitutivi o traslativi di diritto, sia ad un contratto preliminare, con contenuto obbligatorio. Pertanto, deve sempre farsi riferimento al comune intento negoziale, per stabilire se il patto di opzione concerne un contratto definitivo, ovvero un contratto preliminare ».

ente pubblico non sia legittimato a concludere un dato negozio giuridico senza la previa autorizzazione di un determinato organo statale, il negozio, in ipotesi concluso senza tale autorizzazione, è annullabile, siccome prodotto di una potestà che non poteva essere esercitata (fattispecie relativa a locazione da parte di un Comune ad una società privata, ad uso di cinematografo, di un locale facente parte di un edificio scolastico, non autorizzata dal competente Provveditore agli studi) (2).

Il rifiuto dell'autorità statale, in seguito alla discrezionale valutazione del particolare interesse pubblico tutelato dalle norme dell'ordinamento, di autorizzare un Ente pubblico a concludere un determinato contratto, esime quest'ultimo, che si trovi validamente impegnato a concluderlo, da responsabilità per l'inadempimento, costituendo causa

(2) La nozione di autorizzazione adottata dalla sentenza in rassegna è quella propria della dottrina dominante: RANELLETTI, *Teoria generale delle autorizzazioni*, *Giur. it.*, 1898, 21; ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, I, Milano, 1954, 264; VITTA, *Diritto amministrativo*, I, Torino, 1962, 365; nel senso, invece, che l'autorizzazione si configuri come elemento della stessa fattispecie complessa, già parzialmente realizzata, relativa alla nascita del diritto o del potere, v. VIGNOCCHI, *La natura giuridica dell'autorizzazione amministrativa*, Padova, 1944, 107; GASPARRI, *Autorizzazione (dir. amm.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. IV, Milano, 1959, 509. Sulla sostanziale unità del concetto, anche nel caso di autorizzazioni previste dal codice civile, emesse dall'Autorità amministrativa (artt. 17, 473, 782, 2084 c. c.), o dall'Autorità giudiziaria, sia essa il giudice tutelare (art. 320, comma 2, art. 394, comma 2, art. 374 c. c.), oppure il tribunale (art. 320, comma 3, artt. 321, 375, 394, comma 2, art. 187), siccome atti di volontaria giurisdizione, a cui normalmente è attribuita natura amministrativa, v. AURICCHIO, *Autorizzazione (dir. priv.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. IV, cit., 502 e seg., il quale contrappone a tale concetto di autorizzazione « amministrativa » quello di autorizzazione « privata », ossia proveniente da un privato, come preventivo consenso all'altrui negozio o all'altrui disposizione, avvertendo che, in quanto fonte di legittimazione ad agire, l'autorizzazione, se privata, può avere valore costitutivo (autorizzazione del soggetto titolare di un rapporto, attribuita ad altri della facoltà di disporre), ovvero integrativo (così, normalmente, nei casi in cui la legge richiede, per la valida formazione di un atto, il consenso preventivo di un soggetto, terzo interessato), mentre quella amministrativa andrebbe sempre configurata — conformemente alla dottrina pubblicistica classica — come integrativa, in quanto riferentesi ad una situazione di potere o di facoltà già preconstituita, rispetto alla quale svolgerebbe soltanto la funzione (integrativa) di rimuovere un limite all'esercizio della facoltà o del potere medesimi. In quanto l'autorizzazione sia presupposto per il valido esercizio del potere di un ente pubblico di concludere un certo contratto, il difetto della medesima si traduce in vizio della stessa deliberazione dell'ente pubblico di procedere alla stipulazione del contratto, ossia dell'atto formativo della volontà (su cui v. Cass., 26 giugno 1966, n. 1614, *Giur. it.*, Mass., 1966, 720, sub b): orbene, in ordine ai vizi incorsi nel procedimento amministrativo relativo alla formazione ed alla manifestazione della volontà negoziale dell'ente pubblico, la Corte di Cassazione

l'impossibilità assoluta, obiettiva ed incolpevole della prestazione: vero, se non può dubitarsi che il promittente deve adoprarsi con ordinaria diligenza a rimuovere gli eventuali ostacoli che si frappongono alla conclusione del contratto definitivo, deve escludersi che, in compimento di tale dovere, l'Ente pubblico debba, in tale ipotesi, operare in violazione di specifiche norme, stipulando il contratto definitivo senza la prescritta, previa autorizzazione, ovvero, sostituendosi alla controparte interessata, debba e possa agire in giudizio, per ottenere dall'Autorità statale la prestazione di un assenso presupponente una valutazione discrezionale (3).

(Omissis). — Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell'art. 1256 c. c., in relazione all'art. 1331 dello stesso codice.

segna che, potendo condurre all'annullabilità del negozio, essi « possono essere fatti valere solo dall'ente, alla cui tutela gli speciali mezzi di formazione della volontà sono predisposti » (Cass., 14 febbraio 1964, n. 337, *ur. it.*, Mass. 1964, 101). Torna opportuno avvertire, però, che, nei casi cui non si tratti di *autorizzazioni tutorie* (ossia quelle che devono essere decise in base ad una valutazione dell'interesse dello stesso soggetto e le richiede o di un terzo, di cui il richiedente è rappresentante), ma *autorizzazioni-consenso* (ossia quelle che devono essere decise in base alla valutazione dell'interesse dello stesso soggetto competente a rilasciarle), relative, come per il caso di specie, al compimento di negozi giuridici, non può negarsi allo Stato di diritto di ottenere che gli enti vi conformino e, quindi, la legittimazione all'azione di annullamento del negozio non autorizzato. Si è, peraltro, avvertito che « l'autorizzazione governativa alle persone giuridiche è sempre richiesta per un superiore interesse statale e conferisce allo Stato il diritto di ottenere che le persone giuridiche stesse vi si conformino: pertanto il Governo potrà intervenire chiedendo almeno in via giudiziaria l'annullamento degli atti illegittimi »: *TRA, op. cit.*, vol. cit., 372.

Per il vizio di autorizzazione governativa agli acquisti degli enti ecclesiastici la legge commina addirittura la nullità (artt. 9 e 10 l. 27 maggio 1929, n. 848). Sulle conseguenze del vizio di autorizzazione governativa agli acquisti degli enti non ecclesiastici, v. *CARIOTA-FERRARA, Il negozio giuridico*, Napoli, 1949, 330, nota 50, ed *ivi* riferimenti.

Per quanto riguarda la conseguenza del vizio, nel caso di specie, dell'autorizzazione ex art. 260 r. d. 26 aprile 1928, n. 1297, poichè il tenore operativo di tale norma sembrerebbe elevare l'autorizzazione scritta del provveditore agli studi addirittura ad elemento costitutivo della fattispecie oduttiva del potere di disporre per altro uso degli edifici scolastici, essa avrebbe essere addirittura la nullità del negozio, secondo il concetto che invalidità (virtuale, ossia la nullità) ha luogo « tutte le volte in cui manca uno dei requisiti di validità »: *CARIOTA-FERRARA, Il negozio giuridico*, cit., 302 e seg.

(3) Sulle autorizzazioni agli enti pubblici e la distinzione fra autorizzazioni tutorie ed autorizzazioni-consenso (come quella relativa al caso esaminato dalla sentenza in rassegna), v. *GASPARRI, op. cit.*, 512 e 514, ove che cenni sui criteri dei giudizi autorizzativi discrezionali.

Sostiene la società ricorrente che erroneamente il giudice di appello ha riconosciuto l'impossibilità giuridica, per il Comune, di adempiere all'obbligo contrattuale di addivenire al contratto definitivo, stante la mancata autorizzazione del Provveditore agli studi a disporre dell'edificio adibito a palestra; non avrebbe considerato il giudice di merito che, rientrando nei poteri discrezionali della pubblica amministrazione il concedere, o meno, la prescritta autorizzazione, ben avrebbe potuto detta autorità scolastica, se debitamente richiestane, rilasciare il necessario nulla osta, indipendentemente dal suo precedente atteggiamento negativo ed in base ad una nuova valutazione degli stessi elementi od alla valutazione di altri elementi, che, comunque, essa SAGISC si riprometteva di sottoporle.

Aggiunge la ricorrente che, anche se il Provveditore agli studi avesse negata l'autorizzazione in questione, tale provvedimento di diniego sarebbe stato pur sempre impugnabile, da parte degli interessati, come un qualsiasi atto amministrativo; e, quando « tutti » i relativi giudizi di impugnazione si fossero definitivamente conclusi e l'atto del Provveditore non fosse stato più impugnabile, soltanto allora il Comune avrebbe potuto invocare l'impossibilità di eseguire la propria prestazione.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale, proposto condizionatamente all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, il Comune sostiene che la clausola contrattuale contenente il patto di opzione dovrebbe considerarsi nulla (non semplicemente annullabile, come è stato ritenuto dalla Corte di merito), per « inesistenza » dell'organo deliberante, che non è il sindaco, bensì il consiglio comunale; inoltre, la Corte di merito erroneamente avrebbe ritenuto prescritto il diritto di proporre l'azione di annullamento della clausola medesima, in quanto non avrebbe tenuto conto del principio « temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum », di cui all'art. 1442 c. c., e non avrebbe considerato che il decorso della prescrizione aveva, comunque, avuto inizio, non dalla data di stipulazione del contratto, bensì dalla richiesta, da parte della SAGISC, di avvalersi della clausola.

Con il quarto motivo del ricorso principale, motivo proposto « in via subordinata », si denuncia la violazione dell'art. 1338 c. c. e si sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità del Comune per i danni arrecati ad essa SAGISC, avendole taciuto, al momento della conclusione del contratto, i motivi di invalidità della clausola contrattuale di rinnovo, per la mancata, relativa deliberazione da parte del consiglio comunale.

Anzitutto, va rilevato che il ricorrente incidentale non ha indicato gli estremi della quietanza del deposito per soccombenza ed il difensore ha, anzi, dichiarato, nella memoria, di non avere effettuato il deposito medesimo, in quanto la giunta comunale, con la delibera

3 ottobre 1963, n. 183, gli aveva conferito mandato soltanto per assistere al ricorso, non anche per impugnare incidentalmente la decisione della Corte di merito.

Pertanto, il ricorso incidentale deve dichiararsi inammissibile, restando così assorbito il quarto motivo del ricorso principale, poichè sul punto della decisione relativo alla validità della clausola contenente il patto di opzione (per essere prescritta l'azione di annullamento proponibile dalla amministrazione comunale) si è così formato il giudicato.

Premesso quanto sopra, si osserva che la censura formulata dal corrente principale, col primo mezzo, non è fondata.

Questa Corte, anche con decisione recente (sent. n. 84 dell'anno 1965), ha ribadito il principio che l'esercizio del diritto di opzione può dar luogo, attraverso l'accettazione della proposta irrevocabile, a un contratto definitivo, con immediati effetti costitutivi o traslativi del diritto, ovvero ad un contratto preliminare, con contenuto obbligatorio. E, per stabilire se il patto di opzione concerna un contratto definitivo, od un preliminare, deve farsi riferimento al comune intento negoziale.

Nella specie, il giudice di appello, con indagine di fatto relativa all'intenzione delle parti, nella formazione del vincolo, ed ovviamente censurabile in questa sede, ha accertato che la clausola contrattuale contenente il diritto di opzione si concretava in un preliminare, per effetto del quale l'amministrazione comunale si era vincolata irrevocabilmente a rinnovare la locazione per eguale durata (un altro decennio). Ciò importa che, con la manifestazione, da parte della locataria SAGISC, della sua volontà di esercitare il diritto di opzione come sopra conosciute, non si concluse il nuovo contratto di locazione, ma che l'amministrazione promittente era vincolata a prestare il consenso necessario alla stipulazione di tale contratto (c. definitivo), per il quale correva intervenisse anche l'espressa autorizzazione del Provveditore agli studi, da concedersi per iscritto, ai sensi dell'art. 260 del reg. gen. Istruzione elementare 26 aprile 1928, n. 1297, come è stato posto in rilievo con la sentenza impugnata, nonchè la successiva approvazione dell'autorità tutoria, poichè gli enti pubblici non possono assumere impegni e concludere contratti se non nei modi e nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Non è, pertanto, esatto l'assunto della soc. ricorrente, la quale, che con le osservazioni per iscritto sulle conclusioni del P. M., insiste nel sostenere che l'accettazione dell'oblato (essa locataria) bastava a perfezionare il nuovo contratto e che non fosse necessario un ulteriore atto alla osta (atto di autorizzazione scritta) del Provveditore agli studi, poichè quello originariamente concesso si riferiva, secondo la ricorrente, non alla locazione, sia al patto di opzione, riflettendo il contratto nella

sua interezza ed essendo operante per entrambe le previsioni in esso contenute.

Accertato, come si è detto, dai giudici del merito, che, col patto di opzione, si era posto in essere soltanto un preliminare e che dovevasi provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto, per la prevista proroga del rapporto, cui l'amministrazione era irrevocabilmente obbligata, discende logicamente e giuridicamente che un ulteriore nulla osta dovesse intervenire, da parte del Provveditorato agli studi, che autorizzasse il Comune a disporre del locale adibito a palestra; ed al riguardo detti giudici hanno dato atto, con apprezzamento incensurabile in Cassazione, che la competente autorità scolastica (che già aveva « annullata » — *recte*: revocata — l'autorizzazione concessa per l'originario contratto decennale), con la nota 10 marzo 1960, con cui sollecitò la restituzione a fini scolastici della palestra in questione, implicitamente negò ogni ulteriore autorizzazione.

Com'è noto, secondo la più autorevole dottrina, la autorizzazione agisce come presupposto di legittimità, risolvendosi nella rimozione di un limite all'esercizio di un potere, con la conseguenza che l'ente non può concludere il negozio giuridico, se prima la pubblica amministrazione non lo abbia a ciò abilitato, e che, qualora l'atto sia emanato senza la necessaria, precedente autorizzazione, esso risulta il prodotto di una potestà che non poteva essere esercitata.

In relazione alla natura ed alla portata della autorizzazione prescritta dall'ordinamento scolastico ed all'accertata mancanza di essa, non può disconoscersi che sussistesse impossibilità giuridica, ai sensi dell'art. 1256 del codice, da parte della amministrazione, a contrarre: Pur ammettendosi, invero, che deve trattarsi di impossibilità obiettiva, assoluta ed incolpevole, non può pretendersi, come ha esattamente osservato il giudice di appello, che l'ente pubblico svolga attività illegittima, oltre che inutile, in quanto soggetta a caducarsi, concretandosi in un atto viziato ed annullabile.

Affinchè l'impossibilità della prestazione esoneri il debitore da responsabilità per l'inadempimento, indubbiamente il debitore medesimo deve astenersi da atti, che possano contrastare col fine della opzione, cioè con la possibilità che questa progredisca in contratto definitivo, ed occorre che il debitore non rimanga inerte davanti ad eventuali ostacoli, dovendo spiegare l'ordinaria diligenza per rimuoverli; ma siffatto dovere di prestazione di un'attività diligente non può ovviamente intendersi nel senso che, nella specie, l'amministrazione, per addivenire al contratto definitivo, dovesse operare anche in violazione di specifiche norme, stipulando senza la preventiva autorizzazione da queste specificamente richiesta, ovvero che, sostituendosi alla controparte interessata, dovesse agire in giudizio, per ottenere, dall'autorità scolastica, la prestazione di un assenso, che presupponeva una valutazione discrezionale

all'interesse pubblico, tutelato con le menzionate norme dell'ordinamento scolastico.

Non merita, quindi, censura la statuizione del giudice di appello, secondo cui la mancanza della ulteriore autorizzazione del Provveditore agli studi, da considerarsi necessaria, sia per il carattere automatico del patto di opzione, sia per la sua natura di preliminare, concretamente accertata, ha avuto effetto liberatorio, per l'amministrazione, estinguendo la relativa obbligazione.

Con il secondo motivo del ricorso principale, si denuncia la violazione dell'art. 2902 (*recte*: 2909) c. c., in relazione all'art. 324 c. p. c.

La società ricorrente sostiene che erroneamente il giudice di appello ha negato che il provvedimento 20 luglio 1960, col quale il Pretore rigettò la istanza di convalida, avesse natura di sentenza, mentre, secondo la ricorrente, detto provvedimento, essendo stato emanato a seguito dell'esame delle eccezioni da essa intimata proposte, costituiva sentenza, a prescindere dalla forma adottata, una sentenza, la quale, per effetto di impugnazione, copriva con autorità di giudicato ogni questione relativa alla validità della clausola di rinnovo del contratto.

Circa la validità della clausola in questione, non può esservi più discussione, come si è detto, poichè la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale importa che sia passata in giudicato la statuizione relativa alla validità della clausola medesima.

Comunque, il motivo, sul quale la ricorrente SAGISC neppure insiste con la memoria, è privo di fondamento.

Riguardo al provvedimento del Pretore, si è osservato, con la sentenza impugnata, che detto giudice aveva inteso soltanto di disattendere allo stato l'istanza per convalida della licenza e quella di rilascio in riserva delle eccezioni, senza decidere definitivamente sulla validità della clausola n. 2 del contratto, in ordine alla quale ritenne necessaria ulteriore istruzione probatoria, sicchè il provvedimento stesso, per il suo carattere esclusivamente ordinatorio, si inquadra nell'ambito dell'art. 667 c. p. c..

Dette osservazioni rispondono ad una corretta interpretazione ed applicazione delle norme sulla convalida della licenza per finita locazione.

Invero, in seguito all'opposizione della convenuta soc. SAGISC alla convalida della licenza intimata ed alle eccezioni di merito da questa proposte, ebbe luogo la trasformazione dello speciale procedimento convalida in un ordinario giudizio di cognizione, il quale, nel sistema della legge, può proseguire davanti al Pretore (od al Conciliatore), soltanto quando sussista la loro competenza. E, nella specie, il Pretore, tenuto meno, con il rigetto della istanza della locatrice, il procedimento di convalida, non emise alcun provvedimento a carattere decisivo, e nessun accertamento intervenne, avente contenuto o forma

di sentenza, suscettibile di costituire giudicato, prima della sentenza (15 luglio 1961), con cui il Pretore, ritenuta la propria incompetenza per valore, rimise le parti davanti al Tribunale.

Con il terzo motivo, la ricorrente principale denuncia la violazione dell'art. 306 c. p. c., sostenendo che il giudice di appello erroneamente avrebbe assolto il Ministero della pubblica istruzione dall'onere del pagamento delle spese processuali, non tenendo conto che tale amministrazione, riconoscendo la infondatezza del proprio intervento in causa, aveva, in sostanza, posto in essere una rinuncia all'azione, con la conseguenza che si sarebbe dovuto dichiarare l'estinzione del rapporto processuale, con la condanna del rinunciante al pagamento di tutte le spese del processo.

Neppure tale censura è fondata.

Il primo giudice, dando atto che non poteva ammettersi l'intervento dell'amministrazione dello Stato, la quale non aveva alcun interesse a partecipare al giudizio, « rigettò » l'intervento medesimo, disponendo la totale compensazione, tra le parti, delle spese relative all'intervento. Il giudice di appello, riguardo a tale statuizione, investita con l'atto di impugnazione, ha osservato che effettivamente sussistevano i giusti motivi cui il Tribunale si era richiamato, per disporre la compensazione, poichè, fra l'altro, avendo l'amministrazione della pubblica istruzione fatto semplice adesione alle tesi del Comune, senza proporre alcuna domanda, non aveva reso necessaria alcuna particolare attività di difesa, da parte della società SAGISC.

Com'è noto, il regolamento delle spese processuali è demandato al potere discrezionale del giudice di merito e non trova altro limite all'infuori del divieto di addossare le spese alla parte che sia rimasta vittoriosa.

Nella specie, soccombente « in toto » è la società SAGISC, sicchè non vi è stata evidentemente violazione del divieto suddetto e, d'altra parte, la compensazione di dette spese, disposta nel concreto esercizio del potere discrezionale riconosciuto dalla legge, risolvendosi in un giudizio di fatto, non consente censura in sede di legittimità. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 maggio 1967, n. 1077 - Pres. Flore - Est. Modigliani - P. M. Pedote (conf.) - Comune di Napoli (avv. Peccerillo, Gleijeses) c. Di Gennaro (avv. D'Acunto, Di Majo A.).

Espropriazione per p. u. - Legge per Napoli - Eccezionale procedura espropriativa d'urgenza prevista dall'art. 12 d. lg. 1gt. 27 febbraio 1919, n. 219, conv. nella l. 24 agosto 1921, n. 1290, per i beni com-

presi nel catasto rustico - Successiva estensione ai beni compresi nel catasto urbano, con decorrenza dall'entrata in vigore della l. 23 gennaio 1941, n. 53.

(d. lg. lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, conv. nella l. 24 agosto 1921, n. 1290, art. 12, secondo comma; l. 23 gennaio 1941, n. 53, art. 1).

spropriazione per p. u. - Opere di pubblica utilità da eseguirsi per il risanamento della città di Napoli - Determinazione dell'indennità espropriativa - Deroga al normale procedimento previsto dalla l. 25 giugno 1865, n. 2359 - Competenza della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli - Sussiste.

(d. lg. lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, conv. nella l. 24 agosto 1921, n. 1290, articoli 17 e 18; r. d. 17 aprile 1921, n. 762, art. 9).

Nell'eccezionale procedura espropriativa di urgenza introdotta dalla legge relativa ai procedimenti di espropriazione per la città di Napoli (l. g. lgt. 27 febbraio 1919, n. 219) il decreto del Prefetto che autorizza l'immissione nel possesso dei beni, completato dallo stato di consistenza e dalla determinazione in via provvisoria della somma da deporre a titolo di indennità, è un provvedimento formalmente e sostanzialmente espropriativo, per cui è alla data del medesimo che devono risalire la determinazione dell'indennità ed il trasferimento dei beni. Tale eccezionale procedura espropriativa di urgenza, prevista per gli beni « compresi nel catasto rustico », è stata successivamente estesa anche ai beni compresi nel catasto urbano, e ciò in virtù dell'art. 1 della l. 23 gennaio 1941, n. 53, che, con palese efficacia innovativa, ha soppresso la suindicata locuzione « compresi nel catasto rustico » (1).

Nel caso di espropriazione per l'esecuzione di opere di pubblica utilità nel Comune di Napoli a norma del d. lg. lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, conv. nella l. 24 agosto 1921, n. 1290, non hanno luogo la stima e l'indennità fatta dai periti nominati dal Tribunale e il giudizio di posizione alla stima dinanzi all'A. G., ma, qualora l'indennità non sia stata concordata tra il proprietario e l'espropriante, la sua determinazione è demandata alla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli, che ha funzioni arbitrali e decide in ultima istanza sia sull'anzianità che sul quantum debeatur. Epperò è normale che la liquidazione dell'indennità sia diretta alla Giunta speciale prima della pronuncia di espropriazione: questa, infatti, deve liquidare non già l'importo dell'indennità stabilito dai periti, ma quello determinato dalla Giunta speciale (2).

(1-2) In senso conforme, v. Cass., Sez. Un., 23 luglio 1966, n. 2009, questa Rassegna, 1966, I, 1246, ed ivi note (1 e 2) di riferimenti di giurisprudenza.

(*Omissis*). — I due ricorsi, quello principale del Comune di Napoli, iscritto al n. 346/1964 del ruolo generale, e quello incidentale di Carmela, Giorgio, Giacomo, Vincenzo, Vitale, Giacinto, Filomena, Concetta e Nunzia Di Gennaro fu Giovanni, Maria, Giovanni, Maria Giuseppa e Giuseppe Di Gennaro fu Salvatore, Pasqualina Maddaluno, vedova di Salvatore Di Gennaro, in proprio e in rappresentanza della figlia minore Elena Di Gennaro, Giovanni, Giuseppina e Raffaele Di Gennaro fu Giuseppe e Anna Maddaluno, vedova di Giuseppe Di Gennaro, in proprio ed in rappresentanza della figlia Maria Di Gennaro fu Giuseppe, iscritto al n. 752/1964 dello stesso ruolo, devono essere riuniti, trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

Dei due dedotti mezzi di annullamento del ricorso principale conviene, per ragioni di ordine logico, esaminare, per primo, il secondo.

Con tale doglianza il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione dell'art. 12 del d. lg. lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, nonché dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1941, n. 53, lamenta che la Giunta speciale per la espropriazione abbia determinato l'indennità di espropriazione da corrispondersi da esso Comune per gli immobili nel cui possesso si era immesso nel 1939 con riferimento ai prezzi correnti al momento della pronuncia, anziché con riferimento a quelli correnti alla data del decreto del Prefetto, che aveva autorizzato esso Comune a immettersi nel possesso degli immobili in contesa. In proposito, dopo aver richiamato il principio giurisprudenziale, secondo il quale il decreto del Prefetto, emesso a norma dell'art. 12 del d. lg. lgt. del 27 febbraio 1919, n. 219, è un provvedimento formalmente e sostanzialmente espropriativo, per cui è alla data di esso che devono farsi risalire il trasferimento dei beni e la conversione dei medesimi nel loro equivalente economico, deduce che dall'applicazione di tale principio non possono ritenersi esclusi i beni compresi nel catasto urbano, anche se la espropriazione sia stata disposta anteriormente alla entrata in vigore della legge 23 gennaio 1941, n. 53. A presidio di tale affermazione sostiene che tale legge, che, nel disciplinare la procedura espropriativa di urgenza, non contempla alcuna distinzione tra i beni compresi nel catasto rustico e quelli compresi nel catasto urbano, è meramente interpretativa della legislazione precedente. Infine deduce che, comunque, in base alla interpretazione adottata dalla citata l. n. 53 del 1941, la Giunta avrebbe dovuto riconoscere che essa non aveva il potere di statuire sulla domanda proposta dai Falanga, giacché la determinazione, in sede giurisdizionale, della indennità di espropriazione presuppone che sia stato emanato il decreto di esproprio e che abbia avuto inizio il procedimento di espropriazione: il che, nel caso, dalla Giunta non poteva ritenersi che si fosse verificato, avendo essa ritenuto illegittimo il decreto prefettizio di immisione in possesso.

Le doglianze sono prive di fondamento.

È bensì esatto che, come queste Sezioni Unite hanno ripetutamente precisato (cfr., da ultimo, le sentenze nn. 2768 del 1966, 285 del 1963, 2826 del 1962), nell'eccezionale procedura espropriativa di urgenza introdotta dalla legge relativa ai procedimenti di espropriazione per la città di Napoli (d. lg. lgt. 27 febbraio 1919, n. 219), il decreto del prefetto, che, a norma dell'art. 12 del d. lg. n. 219 del 1919, autorizza l'immissione nel possesso dei beni, è un provvedimento formalmente sostanzialmente espropriativo, per cui è alla data di esso che devono farsi risalire il trasferimento dei beni e la conversione dei medesimi al loro equivalente economico. Tuttavia tale eccezionale procedura di urgenza, in base al disposto del 2° comma del citato art. 12 del d. lg. n. 219 del 1919, era consentita solo per i beni « compresi nel catasto rustico ». Vero è che con l'art. 1 della successiva l. 23 gennaio 1941, n. 53 la suindicata locuzione (« compresi nel catasto rustico ») è stata soppressa, onde, in base alla nuova norma, la facoltà per il prefetto di avvalersi della procedura d'urgenza esiste anche per i beni compresi nel catasto urbano. Peraltro, contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, è da escludere che tale norma abbia carattere interpretativo della precedente disposizione di cui al più volte citato secondo comma dell'art. 12 del d. lg. lgt. n. 219 del 1919. Per vero l'espressa menzione, contenuta in detta disposizione, dei soli beni compresi nel catasto rustico non poteva avere altra finalità che quella di limitare a tali beni l' portata del precetto. Appare, pertanto, palese il carattere innovativo della nuova norma e si deve riconoscere che la soppressione dell'inciso in discorso ha avuto per effetto di estendere la procedura di urgenza ai beni compresi nel catasto urbano, prima esclusi. Ond'è che, risalendo al decreto prefettizio in controversia ad epoca anteriore al gennaio 1941 riguardando esso cespiti iscritti al catasto urbano, esattamente dalla decisione impugnata è stato ritenuto che il decreto di espropriazione, per essere stato illegittimamente emanato, non potesse essere applicato dall'autorità giudiziaria e che conseguentemente l'indennità di espropriazione dovesse essere determinata con riferimento ai valori attuali dei cespiti in contesa. In tali sensi queste Sezioni Unite si sono, di recente, espresse con le sentenze nn. 2009 e 2010 del 1966.

Nè maggiore fondamento ha la ulteriore tesi dei ricorrenti, secondo cui la determinazione, da parte della Giunta, della indennità di espropriazione presupporrebbe, in ogni ipotesi, l'emanazione del decreto di espropriazione.

Infatti l'art. 9 del regolamento per il funzionamento della Giunta speciale per Napoli (approvato con r. d. 17 aprile 1921, n. 762) prevede che, quando sorgono questioni relative alla applicazione della legge fondamentale per le espropriazioni, l'espropriante deve citare l'espropriato avanti la Giunta. E poichè tale norma non pone nessuna

distinzione, da essa si argomenta, come è stato giustamente osservato da una autorevole dottrina, che l'istanza per la liquidazione della indennità di espropriazione può essere proposta anche prima della emanazione del decreto di espropriazione.

A conferma della esattezza di tale opinione è da osservare che l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 219 del 1919 demanda alla Giunta, nel caso in cui « tra il proprietario e l'espropriante non siasi amichevolmente concordata l'indennità di espropriazione, la determinazione dell'indennità stessa », mentre, qualora si fosse inteso stabilire che l'emanazione del decreto di espropriazione dovesse precedere il procedimento dinanzi alla Giunta, si sarebbe demandata a questa la valutazione della indennità indicata nel decreto di espropriazione.

È da aggiungere che alla stessa conclusione, circa la proponibilità davanti alla Giunta della istanza diretta alla liquidazione della indennità, prima della pronuncia di espropriazione, si perviene anche in base a un diverso ordine di considerazioni. Infatti è un principio generale del nostro ordinamento giuridico, posto dagli artt. 32 e segg. della l. 25 giugno 1865, n. 2359, che la pronuncia di espropriazione presuppone che la relativa indennità sia stata precedentemente determinata e depositata e che ne sia indicato l'ammontare del decreto di espropriazione. Vero è che per le opere di pubblica utilità da eseguirsi nel Comune di Napoli il d. lg. lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito nella l. 24 agosto 1921, n. 1290), per quanto concerne la determinazione della indennità, contiene delle deroghe al normale procedimento previsto dalla menzionata l. n. 2359 del 1865, nel senso che non hanno luogo la stima fatta dai periti nominati dal Tribunale e il giudizio di opposizione alla stima avanti all'autorità giudiziaria, e che, qualora la indennità non sia stata concordata tra il proprietario e lo espropriante, la sua determinazione è demandata alla Giunta speciale per le espropriazioni, che ha funzioni arbitrali e decide in unica istanza sia sull'*an* sia sul *quantum debeatur* (artt. 17 e 18 del d. lg. n. 219 del 1919). Tuttavia è noto che, ove una legge speciale posteriore (quale è indubbiamente il citato decreto legislativo n. 219 del 1919 rispetto alla legge generale sulle espropriazioni) contenga delle deroghe a una legge generale anteriore, questa conserva, nella parte non incompatibile, la sua applicabilità e la deroga deve ritenersi contenuta negli stretti limiti segnati dalla legge speciale. Le deroghe alla legge generale sulle espropriazioni, contenute nella legge speciale per Napoli, non possono essere, dunque, estese oltre i limiti segnati dallo stretto contenuto normativo di quest'ultima legge. Ora, il diverso procedimento per la determinazione della indennità, stabilito nella disciplina speciale per Napoli, non è affatto incompatibile con la osservanza del principio, per il quale la determinazione della indennità deve, di norma, precedere il decreto di espropriazione. Si deve, quindi, far luogo solo al coordinamento

a le due discipline e tale coordinamento comporta che, per le opere pubblica utilità da eseguirsi nel Comune di Napoli, nel decreto di appropriazione si deve indicare, anziché l'importo della indennità stabilito dai periti, quello determinato dalla Giunta speciale, essendo in le organo riassunti, come si è visto, i poteri attribuiti dalla legge fondamentale sulle espropriazioni sia ai periti che all'autorità giudiziaria caso di opposizione alla stima. In tali sensi queste Sezioni Unite sono già espresse con le citate sentenze nn. 2009 e 2010 del 1966, nonché con la sentenza n. 1412 dello stesso anno.

Conseguentemente (prescindendo dalla ipotesi della procedura di urgenza, della quale, per quanto sopra si è detto, non occorre occuparsi, acchè, come è stato esattamente ritenuto dalla denunciata decisione, il caso in esame si deve muovere dalla premessa della illegittimità del decreto prefettizio di immissione di urgenza nel possesso dei beni) deve riconoscere che non può essere condivisa l'opinione del ricorrente, secondo la quale non sussisterebbe il potere della Giunta speciale procedere alla determinazione della indennità anteriormente alla pronuncia del decreto di espropriazione. E, poichè nel caso era in effetti sorta una contestazione in ordine all'ammontare dell'indennità di appropriazione, per non avere i Di Gennaro accettato l'indennità loro offerta dal Comune, il potere della Giunta di procedere alla determinazione della indennità in discussione non poteva essere, con fondamento, sconosciuto.

Emerge da quanto si è esposto che il secondo mezzo di annullamento deve essere rigettato.

Con il primo mezzo il ricorrente, nel denunciare la violazione dell'art. 2946 c. c., lamenta che la Giunta speciale sia pervenuta a gettare l'eccezione di esso Comune di Napoli, secondo cui il credito agli attori si era estinto per prescrizione, in quanto ha confuso l'istituto della prescrizione estintiva con quello della prescrizione acquisitiva.

Anche tale doglianza è priva di fondamento.

Occorre infatti ricordare che la Giunta speciale osservò, innanzitutto, che l'usucapione dell'immobile, da parte del Comune, non si era verificata, in quanto non erano decorsi nè il trentennio prescritto dal d. l. n. 1 del 1965, nè il ventennio dalla entrata in vigore del nuovo d. l. n. 1 del 1965. Indi la Giunta, muovendo da tale premessa e dal rilievo che erano illegittimi, e non dovevano essere pertanto applicati, il decreto di espropriazione e la determinazione dell'indennità operata dal Pretore (e, come si è visto, nell'esaminare il secondo mezzo di annullamento, tale parte della motivazione resiste alle censure prospettate dai ricorrenti), pervenne alla logica conclusione che, per non essersi operato il passaggio della proprietà dei beni, la prescrizione estintiva del diritto alla indennità, lungi dall'essersi verificata, non aveva neppure

cominciato a decorrere. Orbene, tale argomentare, come agevolmente si rileva dalla sua stessa enunciazione, è del tutto immune dalla denunziata confusione tra la nozione di prescrizione estintiva e quella di usucapione e da ogni altro errore giuridico.

Oltre alle censure prospettate col ricorso, il Comune di Napoli ha dedotto, nella memoria difensiva, che i Di Gennaro avevano fatto acquiescenza al provvedimento prefettizio di espropriazione, in quanto non avevano a suo tempo adito nè il Consiglio di Stato, per ottenere l'annullamento del provvedimento stesso, nè la autorità giudiziaria ordinaria, per chiedere che fosse disconosciuto l'effetto dell'atto lesivo del loro diritto, e cioè della avvenuta espropriazione. Indi il Comune ha dedotto che tale acquiescenza comporta che l'indennità avrebbe dovuto essere liquidata con riferimento al momento della espropriazione, quale era stata pronunciata con il menzionato decreto prefettizio.

Senonchè tale censura, in quanto non è stata prospettata nel ricorso, non può essere presa in alcuna considerazione, essendo la sua tardiva deduzione in contrasto con il principio che impone la specificazione dei motivi nell'atto di impugnazione.

Peraltro, per compiutezza di motivazione, non è fuori luogo aggiungere che, d'altronde, la stessa censura non può avere ingresso anche per altro aspetto, giacchè, nei termini con cui è stata formulata, propone una questione che non è stata prospettata nella fase del procedimento dinanzi alla Giunta e comporta delle indagini di merito, in ordine alla pretesa acquiescenza a un provvedimento amministrativo, che questa Suprema Corte non può compiere.

Esaurito l'esame del ricorso principale, si procede alla valutazione di quello incidentale.

Con l'unico mezzo di annullamento del detto ricorso i Di Gennaro, nel denunciare la violazione degli artt. 1882, 1499 c. c., 49, 50 e 71 l. n. 2359 del 1865, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando che la Giunta speciale abbia loro attribuito, anzichè gli interessi, che erano, in effetti, loro dovuti sulla indennità di espropriazione con decorrenza dalla data in cui aveva avuto luogo l'occupazione degli immobili in controversia, come era stato da essi richiesto, una indennità per occupazione temporanea.

La doglianza deve essere disattesa.

In primo luogo si osserva che non ha alcun fondamento la tesi dei Di Gennaro, secondo la quale avrebbero dovuto essere loro attribuiti gli interessi sulla indennità di espropriazione, con decorrenza dalla data in cui aveva avuto luogo l'occupazione degli immobili in controversia. Infatti, come si è visto nel prendere in esame il ricorso principale del Comune di Napoli, il trasferimento della proprietà degli stessi immobili non si è ancora verificato data l'illegittimità del decreto prefettizio di immissione in possesso e l'indennità di esproprio doveva

sere pertanto determinata (come, in effetti, è stata determinata) dalla unta con riferimento ai valori attuali dei cespiti in contesa. Orbene, ichè presupposto del debito di interessi è la esigibilità del debito pitale e, nel caso, tale presupposto non sussisteva, è chiaro che la etesa dei Di Gennaro, che fossero loro attribuiti gli interessi in discorso, non poteva trovare accoglimento.

Ciò premesso, va rilevato che la censura in esame viene prospettata i Di Gennaro al solo fine di ottenere che siano loro attribuiti gli teressi sulla indennità di espropriazione, con decorrenza dalla data cui aveva avuto luogo l'occupazione di urgenza, anzichè una inden- tà per occupazione temporanea. Ond'è che, una volta accertato che i correnti incidentali non hanno alcun diritto a percepire i detti inte- ssi, si deve riconoscere che essi sono privi di interesse a contestare esattezza della pronuncia con cui è stata loro attribuita, in luogo gli stessi interessi, l'indennità in discorso.

Dalle svolte considerazioni discende che il ricorso principale e ello incidentale devono essere entrambi rigettati. — (*Omissis*).

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 giugno 1967, n. 1227 - Pres. Favara - Est. Mirabelli - P. M. Pedace (conf.) - Ditta Edizione Stampa Moderna (avv. Mottola) c. Azienda Autonoma di Soggiorno di Lignano Sabbiadoro (avv. Capalozza).

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Pagamenti degli enti pubblici - Norme regolatrici - Efficacia derogatoria alle regole di diritto comune - Sussiste - Fattispecie.

(c. c., art. 1182, terzo comma; r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 54 e segg.; r. d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 417 e segg.; d. P. R. 27 agosto 1960, n. 1042, art. 4).

Le norme giuridiche, che, disciplinando le modalità dei pagamenti enti carico ad enti pubblici, ne individuano il luogo nella sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente debitore, costituiscono deroga alla regola recita dall'art. 1182, comma terzo, c. c., secondo cui l'obbligazione cuniarica deve essere adempiuta nel domicilio del creditore (fattispecie relativa al pagamento di somma dovuta da un'Azienda autonoma di soggiorno e turismo) (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente sostiene e, nel caso in esame, non può essere ammessa alcuna deroga al

(1) Cfr. Cass., 9 settembre 1963, n. 2460, *Giur. it.*, Mass., 1963, 834: pagamenti dello Stato e degli enti pubblici devono essere effettuati presso gli appositi uffici dell'Amministrazione debitrice, come risulta

principio sancito dall'art. 1182 c. c., secondo cui le obbligazioni pecuniarie vanno adempiute nel domicilio del creditore, in quanto una deroga non potrebbe derivare dall'applicazione dell'art. 25 c. p. c., concernente il foro della P. A., giacchè anche Napoli, dove è la sede della creditrice, è sede di un ufficio dell'Avvocatura dello Stato e comunque l'ente convenuto si è rivolto a patrocinatori privati, nè potrebbe trovare applicazione la norma, che fissa nel luogo in cui è posto l'ufficio di tesoreria dell'ente il luogo del pagamento, giacchè lo stesso ente si è sottratto a tale norma, effettuando precedenti pagamenti a mezzo di vaglia bancari.

Il primo rilievo, quale che possa esserne il fondamento, non ha alcuna rilevanza sulla decisione, in quanto, nella specie, la norma indicata non è stata posta a fondamento nè dell'eccezione, nè della pronuncia di incompetenza.

Il secondo rilievo, poi, è infondato.

È principio già affermato da questa Corte (sentenze 9 settembre 1963, n. 2460; 16 marzo 1960; n. 537) che le norme che regolano le modalità dei pagamenti facenti carico ad enti pubblici, individuandone il luogo nella sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente debitore, costituiscono deroga alla regola sancita dall'art. 1182, 3° comma, c. c., secondo cui l'obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio del creditore.

dalle modalità stesse di pagamento, a cui si provvede per mezzo di mandati emessi e perfezionati nelle forme di legge, che sono pagati dagli uffici di tesoreria, o simili, delle stesse amministrazioni. Questo principio, desumibile dal sistema della legge positiva (artt. 417 e segg. regolamento numero 827 del 1924 per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; artt. 96 e 325 t. u. n. 383 del 1934, per quanto riguarda i Comuni), è applicabile anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, come risulta dagli artt. 34 e segg. del regolamento amministrativo di tali istituzioni, approvato con r. d. n. 99 del 1891 e, ancora più particolarmente, dagli artt. 47 e segg. del regolamento di contabilità degli stessi enti. Per gli enti pubblici non è, quindi, applicabile la disciplina civilistica dettata dall'art. 1182 c. c. e in particolare non trova applicazione la norma per cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore aveva al momento della scadenza»; v. anche Cass., 16 marzo 1960, n. 537, *Giust. civ.*, Mass., 1960, 204, *sub* 1, ove ulteriori riferimenti.

Si ricordi che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, « le norme della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato — e non solo quelle relative all'esecuzione delle prestazioni pecuniarie della P. A. — non costituiscono mere norme di azione per gli organi della P. A., ma hanno vera e propria forza vincolante di diritto obiettivo nei confronti sia della P. A. che dei privati... dovendo attribuirsi ad esse efficacia derogatoria rispetto alle regole del diritto comune »: Cass., 22 giugno 1967, n. 1518, in questa *Rassegna*. 1967, I, 606, *sub* 2 ed *ivi* riferimenti.

Ritenuto, quindi, che il pagamento di cui si discute dovrebbe essere richiesto ed adempiuto nel luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria dell'ente, nessuna rilevanza può avere la circostanza, che l'ente stesso avrebbe in precedenza effettuato pagamenti a mezzo vaglia cambiari, iacchè in tale comportamento può essere soltanto ravvisata una agevolazione per il creditore, che non attribuisce a questo alcun diritto di alcuna legittima aspettativa a che lo stesso comportamento sia seguito in altra occasione, nè modifica l'onere a suo carico di effettuare la richiesta di pagamento nel luogo previsto dalla legge.

Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto, con la conseguenza che la competenza per territorio deve determinarsi a favore della già indicata Pretura di Latisana. — (*Omissis*).

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 10 giugno 1967, n. 1306 - Pres. Vallillo - Est. Cortesani G. - P. M. Pascalino (conf.) - Veronese (avv. Pavanini, Franco) c. Ministero P. I. (avv. Stato Gargiulo).

responsabilità civile - Illiceità del fatto - Evento dannoso - Nesso eziologico - Ingiustizia del danno - Omissione colposa - Nozioni.
(c. c., art. 2043; c. p., artt. 40, 41).

responsabilità civile - Esercizio dell'impresa - Dovere dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore d'opera - Ambito - Violazione - Responsabilità extracontrattuale - Sussiste - Applicabilità agli enti pubblici limitatamente alle imprese da essi esercitate - Sussiste - Estensione alla P. A. come parametro di valutazione del comportamento della stessa - Possibilità.
(c. c., artt. 2087, 2093; disp. sulla legge in generale, art. 12, secondo comma).

infortunio sul lavoro - Rischio « in itinere » - Risarcibilità - Estremi.
(r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 2).

responsabilità civile - Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Danno sofferto da dipendente dello Stato a causa delle sue funzioni - Risarcibilità da parte della P. A. del danno derivato al suo dipendente da rischio « in itinere » - Esclusione - Fattispecie - Danni subiti da un insegnante nel recarsi a scuola percorrendo l'unica strada esistente, accidentata - Esclusione della stessa configurabilità dell'infortunio « in itinere ».
(c. c., art. 2043).

Infortuni sul lavoro - Costituzione della Repubblica - Protezione sociale - Diritto dei lavoratori ad avere assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nel caso d'infortunio - Natura programmatica del precetto costituzionale.

(Cost., art. 38).

Lavoro - Lavoro subordinato - Disciplina privatistica della continuità del rapporto - Applicabilità ai rapporti d'impiego con lo Stato, le Province e i Comuni - Esclusione.

(c. c., art. 2110).

La risarcibilità del danno secondo la previsione dell'art. 2043 c. c. postula la sussistenza di un fatto che sia illecito e si ricollegli all'evento in virtù di un nesso eziologico: l'illiceità del fatto, nella genericità della locuzione, configura sia l'ipotesi del dolo che quella della colpa — la quale ultima può atteggiarsi, a sua volta, in modi diversi, quali l'imprudenza, la negligenza, l'imperizia, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, o discipline — sì da porre in essere un comportamento umano antiggiuridico anche dal punto di vista soggettivo. Tutto ciò significa che, per essere risarcibile, il danno deve essere ingiusto, ossia derivare o dalla specifica inosservanza di norme giuridiche, o dalla generica violazione dell'obbligo del neminem laedere, giacchè ogni altro nocumento, se apprezzabile sul piano etico, è privo di rilevanza dal punto di vista del diritto. Più specificamente, l'omissione colposa può essere fonte di responsabilità civile, se costituisce la violazione di un dovere positivamente stabilito per un determinato soggetto (1).

(1) Avverte Cass., 15 maggio 1967, n. 1016, *Giur. it.*, Mass., 1967, 386, che « per la sussistenza del nesso di causalità materiale non è sufficiente che tra l'antecedente (comportamento colposo) e il dato consequenziale (evento) vi sia un rapporto di sequenza, essendo altresì necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento apparisca come una *conseguenza normale dell'antecedente* »; in tale senso sembra conciliarsi il contrasto emergente tra Cass., 15 dicembre 1966, n. 2955, *id.*, Mass., 1966, 1286, secondo cui « i danni al cui risarcimento è obbligato l'autore di un illecito sono quelli che conseguono in maniera immediata e diretta dal suo comportamento », e Cass., 3 ottobre 1966, n. 2403, *ibidem*, 1070, *sub g*, secondo cui « il nesso di causalità tra il fatto illecito o l'inadempimento può essere anche indiretto e mediato, essendo all'uopo sufficiente che il primo abbia posto in essere uno stato di cose senza del quale il secondo non si sarebbe prodotto e che il danno si trovi con tale antecedente necessario in un rapporto di consequenzialità normale e non già fuori dell'ordinario »: ed infatti Cass., 14 giugno 1967, n. 1358, *id.*, Mass., 1967, 526 *sub c*, precisa che « l'obbligo del risarcimento del danno è normalmente limitato alle

La norma di cui all'art. 2087 c. c., costituente una sottospecie della colpa aquiliana per gli elementi strutturali che la caratterizzano, imputabile all'imprenditore, oltre all'adempimento degli obblighi privati derivanti dal contratto di lavoro, anche l'osservanza di un dovere generico, di natura manifestamente pubblicistica, inteso a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore d'opera: da qui la necessità di adottare nell'esercizio dell'impresa quelle misure cautele, suggerite, secondo le particolarità del lavoro, dalla esperienza e dalla tecnica, indipendentemente dagli obblighi relativi alle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali. La responsabilità

Le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento... mentre i danni mediati e indiretti sono risarcibili solo quando, secondo i principi della causalità causale, ne siano un effetto normale». Rileva la stessa Cass., 29 ottobre 1966, n. 2403, cit., loc. cit., sub d, che « il nesso di causalità, essendo uno degli elementi costitutivi della fattispecie che dà luogo all'azione sarcitoria, fa parte della *res in iudicium deducta* ad opera dell'attore, e il suo accertamento da parte del giudice, indipendentemente da una eccezione sollevata dal convenuto, non può dar luogo al vizio di ultrapeccazione » (ma, beninteso, è da avvertire che, trattandosi di fatto costitutivo, l'*onus probandi* incombe pur sempre all'attore, ai sensi dell'art. 2697, comma primo, c. c.); secondo Cass., 29 ottobre 1966, n. 2726, *ibidem*, 1197, sub a: « il rapporto di causalità deve ritenersi sussistente anche quando, pur essendo tutte le ipotesi circa la causazione di un fatto, che ha determinato o concorso a determinare un evento dannoso, ricollegabili ad un comportamento colposo dell'agente, non sia tuttavia possibile stabilire l'efficienza di tali ipotesi si sia in realtà verificata »; Cass., 11 agosto 1966, n. 2196, *ibidem*, 976, sub a, avverte a sua volta che « il rapporto di causalità fra la condotta dolosa o colposa e l'evento sussiste anche quando alla produzione dell'evento abbiano contribuito altri fattori... poichè in tema di causalità, ai sensi degli artt. 40 e 41 c. p., applicabili anche in materia civile, si deve riconoscere valore causale a tutti gli antecedenti di un determinato fenomeno, senza i quali esso non si sarebbe verificato, salvo il caso di intervento di una causa sopravvenuta, che sia stata sufficiente, da sola, a produrre l'evento dannoso ». Per l'insindacabilità in Cassazione dell'accertamento del giudice di merito circa la sussistenza del nesso causale, purchè immune da vizio giuridico o logico di motivazione, Cass., 29 ottobre 1966, n. 2726, cit., loc. cit., sub b; 28 aprile 1967, n. 778 e 779, *id.*, Mass., 1967, 282.

Sulla necessità, oltre al rapporto eziologico, dell'elemento subiettivo del dolo o della colpa, e ciò anche per i comportamenti della P. A., v. Cass., maggio 1967, n. 814, *ibidem*, 297: « l'illiceità di una condotta, quale fonte generatrice di un danno risarcibile, esige non solo un rapporto di causalità materiale, ma anche l'imputabilità psicologica al soggetto della condotta (art. 2043 c. c.). Tale principio fondamentale è applicabile anche nei confronti della P. A., quando si discuta di un mero comportamento della stessa ». La giurisprudenza della Corte di Cassazione resta, adunque, ferma sull'insegnamento che, di regola, « non ogni atto dannoso obbliga al risarcimento, ma solo quelli che siano conseguenza di una condotta dolosa o

civile dell'imprenditore, conseguente all'inosservanza della disposizione anzidetta, è condizionata al concorso di due precisi elementi e cioè: la sussistenza di un rapporto di causalità efficiente tra il lavoro prestato dal dipendente nell'impresa e l'evento dannoso, nonchè la prevedibilità di questo da parte dell'imprenditore. Siffatta disciplina, applicabile anche agli enti pubblici non economici limitatamente alle imprese da essi esercitate, potrebbe ritenersi anche operante, ai sensi dell'art. 12, comma secondo, delle disposizioni sulla legge in generale, nei confronti della P. A., per quanto concerne le condizioni nelle quali i suoi

colposa, e la prova di tali requisiti incombe di regola all'attore »: Cass., 7 marzo 1949, n. 458, *Riv. giur. circ., trasp.*, 1950, n. 139; 16 giugno 1951, n. 1581: *Foro it.*, Mass., 1951, 386 (per la critica nell'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale « la lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto dichiarato illegittimo dà luogo al risarcimento dei danni indipendentemente dalla ricerca della colpa della P. A. »: Cass., 6 maggio 1959, n. 1329, *Foro it.*, 1959, I, 1297; Sez. Un., 22 ottobre 1965, n. 2185, *id.*, 1966, I, 273 e segnatamente 281, v. CASETTA, *L'illecito degli enti pubblici*, Torino, 1953, 147 e segg.).

La responsabilità ex art. 2043 si estende anche alle « omissioni dolose o colpose, alle quali vada ricondotto, come causa efficiente, l'evento dannoso »: Cass., Sez. Un., 16 febbraio 1954, n. 369, *Foro it.*, Mass., 1954, 74.

Ma l'affermazione, in proposito, della sentenza qui in rassegna, che l'omissione colposa può essere fonte di responsabilità civile « se costituisce la violazione di un dovere, positivamente stabilito per un determinato soggetto », vale anche a dimostrare la necessità che, nell'economia dell'articolo 2043 c. c., nell'orbita del quale la Suprema Corte regolatrice ricomprende anche il fatto omissivo, il danno ingiusto sia tale sempre in relazione alla violazione di uno specifico dovere, positivamente stabilito dall'ordinamento. Al qual proposito, torna acconcio il rilievo, fatto anche nella più recente dottrina, che « l'accordata tutela di un interesse comporta... la imposizione di un dovere per quei soggetti che possono impedirne la soddisfazione, espressa in un comando di fare o di non fare »: TORREGROSSA, *Il problema della responsabilità da atto lecito*, Milano, 1964, 18, il quale osserva che « la norma sul risarcimento del danno in forma specifica non potrebbe ottenere un soddisfacente inquadramento, se tutta la problematica relativa alla responsabilità non venisse guardata in relazione alla preesistenza di un obbligo di rispetto di una situazione giuridica rilevante, giacchè è questa situazione che costituisce la misura dei danni che vengono posti a carico dell'autore del fatto illecito » (*op. cit.*, 22 e seg.), ricordando così l'avvertenza già fatta in dottrina che « il dovere generico del *neminem laedere* costituisce in definitiva una espressione icastica per indicare la somma dei doveri specifici, la cui violazione dà luogo al risarcimento dei danni » (*op. cit.*, 17 ed *ivi* nota 26 di riferimenti): sul punto v. anche CARUSI, *Su un caso di affermata tutela aquiliana di un diritto di credito*, in questa *Rassegna*, 1964, I, 709 e seg., ove citazioni. Infine, sulla esclusione della risarcibilità per violazione di interessi legittimi, v. Cass., Sez. Un., 10 ottobre 1966, n. 2422, *Giur. it.*, Mass., 1966, 1078, sub e; 12 aprile 1965, n. 657, in questa *Rassegna*, 1965, I, 318 ed *ivi* nota 1 di riferimenti.

ipendenti esplicano la loro attività, sia pure come parametro di valutazione del comportamento della stessa, il potere discrezionale della quale trova pur sempre un limite nel dovere di assicurare l'integrità fisica altrui (2).

In tema d'infortuni sul lavoro, per la risarcibilità dell'infortunio in itinere deve concorrere il rischio specifico di lavoro, il quale può ritenersi sussistente solo quando il lavoratore sia stato costretto a valersi di mezzi di trasporto forniti o prescritti dall'imprenditore, in stretta relazione con le mansioni affidategli, ovvero quando il lavoratore abbia dovuto percorrere una strada determinata, che, conducendo

(2) Cfr. Cass., 24 maggio 1966, n. 1329, *Giur. it.*, Mass., 1966, 587, sub d, la quale avverte che « per affermare la responsabilità dell'imprenditore non basta che nello svolgimento del rapporto di lavoro un evento dannoso si sia verificato in pregiudizio del prestatore di lavoro, ma occorre anche soprattutto che tale evento sia ricollegabile ad un colposo comportamento del primo, che, per negligenza, abbia determinato uno stato di cose tale che, senza di esso, il danno non si sarebbe verificato; e l'indagine sulla concreta efficienza causale di un determinato comportamento nella produzione dell'evento, in quanto attiene alla valutazione dei fatti acquisiti al processo, rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento al riguardo non è sindacabile in sede di legittimità ». Quanto al carattere della responsabilità ex art. 2087 c. c., che dalla sentenza in rassegna viene qualificata di natura aquiliana, occorre avvertire che in dottrina essa viene, invece, ritenuta espressione di quel peculiare fenomeno di assorbimento della responsabilità da illecito nei paradigmi della responsabilità contrattuale, tecnicamente designato come integrazione del rapporto obbligatorio con le regole della correttezza, alle quali l'art. 1175 c. c. espressamente assoggetta, con efficacia vincolante (avvisata peraltro, altra volta, dalla stessa Corte di Cassazione: Cass., 16 gennaio 1954, n. 86, *oro it.*, Mass., 1954, 18), il comportamento sia del creditore che del debitore: sul punto v. CARUSI, *Correttezza (obblighi di)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. X, Milano, 1962, 709 e segg. Su quella parte della massima, relativa alla portata obbligatoria per il datore di lavoro dell'art. 2087 c. c., indipendentemente dagli obblighi relativi alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, v. Cass., 31 luglio 1957, n. 3245, *Foro it.*, Rep., 1957, voce *Infortuni sul lavoro*, c. 1285, n. 319, secondo cui la mancata adozione delle cautele previste da quella norma può essere fonte di responsabilità per il datore di lavoro nei limiti e secondo le diverse previsioni di cui all'art. 4 r. d. 17 agosto 1935, n. 1765. Su quest'ultima norma, ritenuta implicitamente non derogata dall'art. 2087 c. c., v. Corte Cost., 9 marzo 1967, n. 22, *Giur. Cost.*, 1967, 164 e segg., segnatamente sub 7 ed 8, con ampia nota di riferimenti in dottrina e giurisprudenza (170-173), nonchè con nota di osservazioni di ANDRIOLI. Quanto all'ultima parte della massima qui in rassegna, in ordine alla discrezionalità amministrativa ed ai suoi limiti, v. Cass., Sez. n., 30 dicembre 1965, n. 2482, in questa *Rassegna*, 1966, I, 46, con nota di QUARANTA; 25 luglio 1966, n. 2039, *Giur. it.*, Mass., 1966, 903, sub a.

esclusivamente al luogo di lavoro, presenti pericoli diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione (3).

Nessuna disposizione legislativa o regolamentare fa obbligo all'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione di provvedere all'alloggio degli insegnanti nella sede in cui essi esplicano la propria attività o all'approntamento di speciali mezzi di trasporto per coloro, che, impossibilitati a sistemarsi in loco, siano costretti a raggiungere il posto di lavoro dalle rispettive residenze. Pertanto, la detta Amministrazione non è tenuta a risarcire i danni subiti da una insegnante, che, nel recarsi alla scuola percorrendo in bicicletta, in mancanza di servizi pubblici di linea, l'unica strada esistente, accidentata, sia caduta dalla bicicletta per l'improvviso urto contro una buca esistente lungo il percorso. Peraltro, non sarebbe neppure possibile invocare la disciplina giuridica dell'infortunio in itinere nei confronti della P. A., per un rapporto d'impiego che non esige l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non essendo consentito, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, estendere l'applicabilità di una legge speciale oltre i casi e i tempi da essa contemplati (4).

La norma di cui all'art. 38 della Costituzione, nel precisare che i lavoratori hanno diritto ad avere assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nel caso d'infortunio, fissa un precetto di natura programmatica, rivolto agli organi dello Stato, per rendere sempre più efficienti le provvidenze economiche in materia infortunistica, ma non conferisce al privato cittadino il diritto di conseguire il risarcimento dei danni sempre ed in ogni caso, al di fuori, cioè, delle ipotesi contemplate dalle leggi sulla previdenza sociale (5).

(3) Conf. Cass., 29 luglio 1965, n. 1829, *Giur. it.*, Mass., 1965, 667, la quale avverte: « non basta, cioè, che il prestatore d'opera abbia subito il sinistro nel percorrere l'unica via che conduce al luogo di lavoro, ma occorre che al rischio comune, generico, che incombe su qualsiasi utente della strada pubblica, si sia aggiunto un *quid pluris* idoneo a dar vita ad un rischio specifico, legittimante la risarcibilità del sinistro come infortunio sul lavoro ».

(4) Per i c.d. rischi professionali degli impiegati dello Stato provvedono l'art. 68 t. u. appr. con d. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3, la l. 1° novembre 1957, n. 1140 ed il t. u. appr. con r. d. 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni: v. in questa *Rassegna*, 1964, II, 103.

(5) Sull'art. 38 Cost., v. CARULLO, *La Costituzione della Repubblica Italiana*, Bologna, 1950, 112 e segg.; GUARINO, *La Costituzione italiana ecc.*, Milano, 1956, 134 e seg. Peraltro, a proposito dell'art. 38 Cost., ha avvertito la Corte Costituzionale, nella già citata sentenza 3 marzo 1967, n. 22, *Giur. Cost.*, 1967, 164, sub 5 (167), nonchè in questa *Rassegna*, 1967, I, 203 (nella motivazione), che « l'integrale applicazione del precetto in esso contenuto esige la strutturazione su nuove basi dell'intero congegno previdenziale e del relativo sistema di finanziamento ». Sull'art. 38, comma se-

La norma di cui all'art. 2110 c. c. ha un contenuto ed una portata diversi dall'art. 38 Cost., essendo predisposta al precipuo fine di assicurare al prestatore d'opera la continuità del rapporto ed una conseguente equa retribuzione nei casi in cui sia temporaneamente impossibile la prosecuzione del lavoro per motivi vari (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio) ed a far ricadere sull'imprenditore le conseguenze economiche di tali eventi, ove la legislazione speciale in materia non disponga diversamente. Detta norma, estesa dall'art. 2129 c. c. in via sussidiaria, anche ai prestatori di lavoro dipendenti dagli enti pubblici, non può ritenersi applicabile ai rapporti di impiego con lo Stato, le Province ed i Comuni, per i quali esiste un'autonoma ed organica disciplina (6).

(*Omissis*). — I tre mezzi del ricorso possono essere presi in esame congiuntamente per la loro manifesta connessione. Con essi si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2087, 2110, 2120 e 2129 c. c., 12, comma 2°, delle disposizioni della legge in generale n. 98 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in riferimento all'art. 360, n. 3, c. p. c. In particolare, si deduce che la Corte di merito ha ritenuto ammissibile il sindacato sulla organizzazione dei servizi della pubblica Amministrazione in tema di infortuni sul lavoro e ha ravvisato gli estremi di una responsabilità extracontrattuale anche nella violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme di comune prudenza per la omissione in concreto di accorgimenti atti a tutelare il prestatore d'opera dai rischi inerenti alla sua attività, senza peraltro trarre da codeste esatte premesse le necessarie conseguenze giuridiche. La Veronese, infatti, assumeva a fondamento della sua domanda di avere subito l'infortunio mentre ritornava dalla sede di lavoro, che doveva necessariamente raggiungere in bicicletta, lungo una strada accidentata, per la mancanza di alloggi sul posto e di mezzi pubblici di trasporto, onde tali circostanze configuravano un caso tipico di infortunio *in itinere*, suscettibile di indennizzo ogni qualvolta il datore di lavoro sia consapevole dei rischi a cui va incontro il proprio dipendente e non provveda a eliminarli. Ciò rendeva applicabili sia l'art. 2043 c. c., avendo la pubblica Amministrazione ommesso di adottare le opportune provvidenze per ovviare al pericolo a cui la Veronese era continuamente esposta, sia l'art. 2087 c. c., che — contraria-

ando, Cost., v., in particolare, Corte Cost., 30 giugno 1964, n. 67, in questa rassegna, 1964, I, 819 ed *ivi* nota di riferimenti, nonché in *Giur. cost.*, 64, 709.

(6) Sull'art. 2110 c. c., v. Cass., 27 maggio 1964, n. 1321, *Giust. civ.*, ass., 1964, 599, *sub* 2 ed *ivi* ulteriori riferimenti.

mente a quanto è stato ritenuto dal giudice di appello — è estensibile per analogia anche a rapporti non inerenti al lavoro dell'impresa, e sia, in subordine, l'art. 2110 dello stesso codice, arbitrariamente interpretato, nel senso che la responsabilità dell'imprenditore debba intendersi limitata al rischio della sospensione o interruzione del lavoro.

Le censure sono prive di consistenza giuridica.

La Veronese attribuisce alla pubblica Amministrazione le conseguenze dannose dell'infortunio da lei subito e ne deduce la responsabilità, per avere la stessa, in violazione delle norme di comune prudenza e diligenza, omesso di attuare le misure idonee ad evitare il rischio che giornalmente incombeva alla predetta insegnante nel recarsi a scuola. E le provvidenze che il Ministero della Pubblica Istruzione avrebbe dovuto adottare in concreto consistevano — secondo la ricorrente — o nell'allestimento di un alloggio annesso all'edificio scolastico o nella istituzione di un servizio di trasporto per gli insegnanti lungo il tratto S. Anna - Canal di Valle, non servito da mezzi pubblici, ovvero nella sistemazione della sede scolastica in zona non esposta a rischi prevedibili e non comuni. Senonchè la Corte di merito, nel confermare la statuizione del Tribunale, ha escluso che la pubblica Amministrazione versasse *in re illicita* o fosse comunque tenuta alla rivalsa dei danni, confutando con ampia e corretta motivazione i vari profili giuridici all'uopo prospettati.

Anzitutto, per quanto concerne la previsione di cui all'art. 2043 c. c., la risarcibilità del danno postula la sussistenza di un fatto che sia illecito e si ricollegli all'evento in virtù di un nesso eziologico. La illiceità del fatto, nella sua generica locuzione, configura sia il dolo che la colpa e questa può atteggiarsi, a sua volta, in modi diversi, quali la imprudenza, negligenza, imperizia ovvero la inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, sì da porre in essere un comportamento umano antiggiuridico, anche dal punto di vista soggettivo. In altre parole, il danno, perchè sia risarcibile, deve essere ingiusto, deve cioè derivare o dalla specifica inosservanza di norme giuridiche o dalla generica violazione dell'obbligo del *neminem laedere*, giacchè ogni altro nocumento, se apprezzabile sul piano etico, è privo di rilevanza dal punto di vista del diritto. Più specificamente, l'omissione colposa può essere fonte di responsabilità civile, se costituisce la violazione di un dovere positivamente stabilito per un determinato soggetto, e nella fattispecie nessuna delle misure suggerite dalla ricorrente può ritenersi comunque imposta al Ministero della Pubblica Istruzione dall'ordinamento giuridico in vigore, in quanto non v'ha alcuna disposizione legislativa o regolamentare che faccia obbligo all'ente predetto di provvedere all'alloggio degli insegnanti nella sede in cui essi esplicano la propria attività o all'approntamento di speciali mezzi di trasporto per coloro che, impossibilitati a sistemarsi *in loco*, siano co-

retti a raggiungere il posto di lavoro dalle rispettive residenze. Quanto alla diversa ubicazione della scuola, a prescindere dalla individuazione dell'ente tenuto a provvedere, non si vede come ciò potesse attuarsi in concreto senza sopprimerla addirittura, una volta che l'incidente occorso alla Veronese si verificò proprio lungo la pubblica strada di accesso a Canal di Valle.

Escluso che alla pubblica Amministrazione potesse addebitarsi un fatto illecito generatore dell'evento dannoso, neppure era configurabile nel caso in esame una responsabilità ex art. 2087 c. c., costituente una sottospecie della colpa aquiliana per gli elementi strutturali che la caratterizzano. Invero detta norma impone all'imprenditore, oltre all'adempimento degli obblighi privatistici derivanti dal contratto di lavoro, anche l'osservanza di un dovere generico, di natura manifestamente pubblicistica, inteso a tutelare la integrità fisica e la personalità morale del prestatore d'opera. Di qui la necessità di adottare nell'esercizio dell'impresa quelle misure cautelari, suggerite, secondo le particolarità del lavoro, dalla esperienza e dalla tecnica indipendentemente dagli obblighi relativi alle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali. Ed è appena il caso di rilevare che la responsabilità civile dell'imprenditore, conseguente alla inosservanza della disposizione anzidetta, è condizionata al concorso di due precisi elementi, quali la sussistenza di un rapporto di causalità efficiente tra il lavoro prestatore dal dipendente nell'impresa e l'evento dannoso, nonché la prevedibilità di questo da parte dell'imprenditore. Siffatta disciplina, applicabile anche agli enti pubblici non economici limitatamente alle imprese da essi esercitate (art. 2093 c. c.), potrebbe anche estendersi operante, ai sensi dell'art. 12, comma 2°, delle disposizioni della legge in generale, nei confronti della pubblica Amministrazione, e quanto concerne le condizioni nelle quali i suoi dipendenti esplicano la loro attività, sia pure come parametro della valutazione del comportamento della stessa, il cui potere discrezionale nella organizzazione dei mezzi di lavoro trova pur sempre un limite nel dovere di assicurare l'integrità fisica altrui. E la Corte di merito, dopo avere esattamente rilevato che le misure di cautela di cui alla norma preletta non possono essere estese fuori dell'ambito di esplicazione dell'attività lavorativa, ha ritenuto insussistente la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione a tale titolo, con ciò implicitamente escludendo ogni rapporto di causalità tra le mansioni espletate dallaorrente e l'infortunio dalla stessa subito. In realtà, anche facendo ricorso al concetto di « occasione di lavoro » elaborato dalla dottrina ortunistica, il complesso rapporto di occasionalità tra il rischio e l'evento dannoso deve dipendere non già da un atto volontario estraneo al lavoro, ma da un'attività necessariamente collegata con i fini

dell'impresa. In altre parole, non è sufficiente un rischio generico, comune ad ogni prestatore d'opera indipendentemente dalla natura della incombenza a lui affidate, ma è necessario un rischio specifico, che trovi nelle caratteristiche di ogni singolo lavoro la sua matrice. E nella specie la Veronese, percorrendo una strada di pubblico transito per recarsi a scuola e facendo uso di un mezzo di trasporto da lei liberamente scelto, non rimaneva esposta ad un rischio maggiore di quello incombente a qualsiasi individuo che si fosse recato per altri motivi in quella medesima località.

Si è anche prospettato a questo proposito una responsabilità della pubblica Amministrazione sotto il profilo del cosiddetto rischio *in itinere*, ma neppure tale ipotesi può ritenersi configurabile. Come è noto, la previsione del rischio anzidetto è propria del sistema giuridico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel quale il danno subito dal prestatore d'opera prescinde dalla colpa dell'imprenditore e trova nella tutela infortunistica, ispirata da motivi di solidarietà sociale, le ragioni della sua risarcibilità. Non sarebbe quindi possibile invocare quella particolare disciplina giuridica nei confronti della pubblica Amministrazione, per un rapporto d'impiego che non esige l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non essendo consentito, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, estendere l'applicabilità di una legge speciale oltre i casi e i tempi da essa contemplati. Del resto, l'infortunio *in itinere*, per concorde interpretazione della dottrina e della giurisprudenza (Cassa, 29 luglio 1965, n. 1829), è circoscritto a casi ben determinati e senza dubbio diversi da quello in esame. Esso è configurabile, allorché il dipendente di una impresa debba percorrere una strada determinata, che, conducendo esclusivamente al luogo di lavoro, presenti pericoli diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione, o sia costretto a valersi di mezzi di trasporto forniti o prescritti dall'imprenditore. Perché allora soltanto il rischio generico, proprio di ogni utente della strada, assume, per le peculiarità inerenti al disimpegno del lavoro, la consistenza e la portata di un rischio specifico.

Anche il terzo profilo giuridico, prospettato dalla ricorrente come fonte di responsabilità della pubblica Amministrazione, è stato retta-mente disatteso dal giudice di merito. Invero, l'art. 38 della Costituzione, nel precisare che i lavoratori hanno diritto ad avere assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nel caso d'infortunio, fissa un precetto di natura programmatica, rivolto agli organi dello Stato, per rendere sempre più efficienti le provvidenze economiche in materia infortunistica, ma non conferisce al privato cittadino il diritto a conseguire il risarcimento dei danni sempre ed in ogni caso, al di fuori cioè delle ipotesi contemplate dalle leggi sulla previdenza sociale.

Quanto poi alla norma dell'art. 2110 c. c., essa ha un contenuto una portata ben diversi, perchè predisposta al precipuo fine di assicurare al prestatore d'opera la continuità del rapporto ed una conseguente, equa retribuzione nei casi in cui sia temporaneamente impossibile la prosecuzione del lavoro per motivi vari (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio) ed a far ricadere sull'imprenditore le conseguenze economiche di tali eventi, ove la legislazione speciale in materia non disponga diversamente. Detta norma, come del resto tutte quelle contenute nella sezione III del libro V del codice civile, è estesa dall'art. 2129 dello stesso codice, in via sussidiaria, anche ai prestatori di lavoro dipendenti dagli enti pubblici, perchè spesso manca, nei confronti di questi ultimi, una esauriente regolamentazione, ma non può ritenersi applicabile ai rapporti d'impiego con lo Stato, le Province e i Comuni, per i quali esiste un'autonoma e organica disciplina. Ond'è che, al di fuori della sussistenza di un fatto illecito, questi ultimi dipendenti solo dai rispettivi regolamenti organici possono tingere la tutela dei propri diritti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 31 luglio 1967, n. 2039 - Pres. Flore - Est. Giannattasio - P. M. Pedote (conf.) - Ministero dell'Interno (avv. Stato Peronaci) c. Habib Leone (avv. Ascarelli R.).

Competenza e giurisdizione - Cittadini italo libici - Azione diretta a rivendicare la cittadinanza italiana «optimo iure» - Giurisdizione del giudice italiano - Sussiste.

Procedimento civile - Cittadini italo libici - Azione diretta a rivendicare la cittadinanza italiana - Amministrazione dell'Interno - Legittimazione passiva - Sussiste.

(l. 13 giugno 1912, n. 555, artt. 4, 8, 9).

Cittadinanza - Nativi delle province libiche - Condizione giuridica prima del trattato di pace con le potenze alleate ed associate ratificato e reso esecutivo con d. l. 28 novembre 1947, n. 1430 - Speciale «status civitatis» - Nozione.

(r.d.l. 9 gennaio 1939, n. 70, artt. 1, 6, 8 - r.d.l. 3 dicembre 1934, n. 2012, art. 33).

Cittadinanza - Rinuncia dell'Italia alla colonia libica e costituzione del Regno unito di Libia - Cittadini italo libici - Residenza in Italia - Conservazione della cittadinanza italiana libica - Sussiste.
(d.l. 28 novembre 1947, n. 1430, art. 19 dell'annesso Trattato).

**Cittadinanza - Cittadini italo libici - Costituzione della Repubblica -
Conversione della cittadinanza libica in cittadinanza metropoli-
tana « optimo iure » - Sussiste.**

(Cost., art. 3).

Spetta al giudice italiano la competenza a conoscere dell'azione promossa da un cittadino italo-libico per sentir dichiarare la sua qualità di cittadino italiano optimo iure (1).

La legittimazione passiva, in ordine all'azione di accertamento della spettanza della cittadinanza italiana optimo iure, compete all'Amministrazione dell'Interno (2).

Ai nativi delle province libiche era attribuito prima del trattato di pace con le potenze alleate ed associate un vero e proprio status di cittadini, sia pure con particolari limitazioni nel godimento di alcuni diritti, e non una semplice posizione di sudditanza (3).

È principio generale dell'ordinamento giuridico italiano che la cittadinanza italiana non si perde se non al momento dell'acquisto di diversa cittadinanza, epperò il cittadino libico, che, per essere domiciliato in Italia, non è divenuto cittadino del nuovo Stato di Libia, non può essere privato dello status civitatis e ridotto alla condizione di apolide (4).

In virtù dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, di lingua e di religione, talchè i cittadini italiani nativi della Libia sono divenuti cittadini italiani optimo iure (5).

(Omissis). — L'Amministrazione ricorrente denuncia, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice italiano a statuire sulla domanda di un nativo di Libia, tendente a veder regolato il suo stato personale in derivazione della cessata condizione di « cittadino italiano libico », e ciò perchè, da un lato, la rinuncia abdicativa di sovranità e l'abbandono di ogni diritto a titolo implica anche rinuncia alla giuri-

(1-5) La sentenza trovasi anche pubblicata in *Foro it.*, 1967, 1, 2017, con nota di precedenti. Dello stesso tenore è la coeva pronuncia n. 2040 delle Sezioni Unite, Pres. Flore, Est. Pratiello, P.M. Di Majo (conf.), Ministero dell'Interno (avv. Stato Peronaci) c. Pellegrino. In senso conforme, cfr. App. Milano, 15 aprile 1966, *Foro pad.*, 1966, 1, 914; Cass., 1 febbraio 1962, n. 191, in questa *Rassegna*, 1962, 26, con nota critica, nella quale si rilevava che, essendo la decisione della Corte fondata sulla incompatibilità della legge 9 gennaio 1939, n. 70 con l'art. 3 della Costituzione, la questione era soggetta alla competenza della Corte Costituzionale e non della Cassazione, nonchè in *Foro it.*, 1962, 1, 190 e 2128, con nota critica di GAJA e richiami di dottrina e di giurisprudenza; App. Napoli, 21 aprile 1959, *Foro pad.*, 1960,

lizzazione, dall'altro la *derelictio*, in forza dei provvedimenti di ratifica del trattato di pace, ha determinato l'abrogazione dell'ordinamento giuridico riguardante il possedimento libico. Una diversa soluzione — afferma — condurrebbe alla conseguenza di considerare detto ordinamento ancora parzialmente operante in Italia, laddove esso non lo è in Libia, territorio sul quale esso ordinamento era destinato, viceversa, a spiegare i suoi effetti; e tale considerazione è avvalorata dalla nascita del Regno di Libia, il quale ha regolato, con la sua legge, la condizione personale dei nati nei territori libici.

L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata. L'Habib, nato a Tripoli di Libia nel 1917, nell'allora colonia italiana, e che aveva assunto lo status di cittadino libico, a norma dell'art. 33 r. d. l. 3 dicembre 1934, n. 2012, ha adito l'autorità giudiziaria italiana per sentir chiarire la sua qualità di cittadino italiano *optimo iure*. Non si comprende a quale altro giudice, che non sia il giudice italiano, occorra rivolgersi con l'azione di accertamento tendente a far dichiarare che la persona abbia diritto alla cittadinanza italiana, nè l'Amministrazione ricorrente fornisce indicazioni al riguardo. Dal principio indiscusso di diritto internazionale, che ciascuno Stato determina le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata inverte della sua cittadinanza discende ineluttabilmente che il giudizio relativo al reclamo dello status civitatis non può che appartenere al giudice dello Stato di cui viene reclamata la cittadinanza. L'affermazione è ineluttabilmente ovvia, che non richiede ampia dimostrazione. E poichè nel nostro ordinamento, per quanto attiene alla costituzione ed alla perdita dello status civitatis, il potere di esprimere la volontà spetta al ministro dell'interno, a norma della legge 13 giugno 1912 n. 555 (art. 4, 8, e del relativo regolamento 2 agosto 1912 n. 949 (art. 7), il ministro dell'interno è l'organo investito di legittimazione passiva nel giudizio di reclamo e contestazione dello stato di cittadino italiano ed il giudizio si svolge dinanzi al giudice ordinario competente per le cause di questo (art. 9 c. p. c.).

Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione dell'art. 12 disp. prel. c. c., dell'art. 33 r. d. l. 3 dicem-

602; *contra*: Trib. Napoli, 1 agosto 1957, *Foro it.*, Rep., 1957, voce *Cittadinanza*, nn. 25-26-27 (per l'affermazione dello status di apolidi degli ex cittadini italo-libici). In dottrina, per la tesi della sopravvivenza della cittadinanza italiana-libica, cfr. STENDARDI G., *Una interessante questione in materia di cittadinanza*, in *Foro pad.*, 1957, 3, 61. Sul principio, in virtù del quale la cittadinanza italiana può perdersi soltanto con l'acquisto della cittadinanza straniera, cfr. CAUCCI A., *Perdita della cittadinanza italiana in seguito ad acquisto di quella straniera*, in *Nuova Rass.*, 1965, 3098.

bre 1934, n. 2012, dell'art. 8 r. d. l. 9 gennaio 1939, n. 70 e della legge 13 giugno 1912 n. 555 ed afferma che la Corte d'appello ha riconosciuto che la condizione personale dei nati in Libia, disciplinata dai rr. dd. 3 dicembre 1934 n. 2012 e 9 gennaio 1939 n. 70, si diversificava da quella dei cittadini italiani regolata dalla legge 13 giugno 1912 n. 555. Ciò stante, l'attribuzione della piena cittadinanza italiana al cittadino italiano libico trova ostacolo nelle leggi del 1934 e 1939 oltre che nella legge fondamentale del 1912; nè è invocabile l'art. 3 della Costituzione, non sussistendo alcun contrasto tra detto precetto costituzionale e le disposizioni dell'epoca riguardanti la condizione personale delle genti libiche.

Il Collegio osserva che la Corte di Cassazione ha già affrontato il problema in un caso identico e l'ha risolto nel senso che la cittadinanza italiana libica, regolata da ultimo dal r. d. l. 9 gennaio 1939 n. 70, attribuiva al soggetto lo *status* di cittadino italiano, anche se con particolari limitazioni per quanto riguarda l'esercizio dei diritti politici, e non uno stato di sudditanza. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 19 del trattato di pace, reso esecutivo con d. l. 8 novembre 1947, n. 1430, i cittadini italiani libici che (per essere residenti in Italia e non in Libia) non hanno acquistato la cittadinanza del nuovo Regno Unito di Libia, secondo le leggi da quest'ultimo emanate, hanno conservato lo *status* di cittadini italiani; e, in virtù dello art. 3 della Costituzione, che ha garantito a tutti i cittadini uguaglianza di diritti senza distinzione di razza, e che perciò ha soppresso ogni limitazione nell'esercizio dei diritti politici, sono ora cittadini italiani *optimo iure* (Cass., 1° febbraio 1962, n. 191). In mancanza di argomenti nuovi, che inducano ad adottare una diversa soluzione, le Sezioni Unite ritengono di dover confermare la tesi già accolta dalla prima sezione.

La questione consiste nello stabilire quale sia, a seguito della legge che ha dato esecuzione al trattato di pace, lo *status civitatis* di quei « cittadini italiani libici », che, per avere il loro domicilio nel territorio nazionale, e non in Libia, all'epoca della costituzione del Regno Unito di Libia (7 ottobre 1951), non hanno acquistato, ai sensi delle leggi emanate in detto Regno (legge pubblicata il 25 aprile 1954), la cittadinanza libica. Non essendovi alcuna norma legislativa, che espressamente regoli la situazione di detti soggetti, possono prospettarsi tre soluzioni: a) che essi debbano considerarsi apolidi; b) che siano tuttora cittadini italiani libici; c) che debbano considerarsi cittadini italiani *optimo iure*. La Corte di merito ha accolto quest'ultima soluzione e la sentenza impugnata merita conferma.

Invero, è principio generale del nostro ordinamento giuridico (trattato in norma legislativa, fra l'altro, negli art. 8, n. 1 e 2, 10, comma 3, 11, comma 1, 12, comma 2, della legge fondamentale sulla cittadinanza 17 giugno 1912, n. 555), secondo il quale (salvo casi di indegnità o di

compatibilità espressamente previsti dalla legge: ad es. art. 8, n. 3, (già citata) la cittadinanza italiana non si perde se non al momento dell'acquisto di diversa cittadinanza. E ciò in applicazione dell'altro principio fondamentale, comune ad ogni ordinamento di un moderno Stato di diritto, per cui l'apolidia è uno stato eccezionale, perchè ogni persona umana ha diritto, per quanto possibile ad uno *status civitatis*: principio fondamentale formulato anche nell'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dall'assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Tale dichiarazione è conforme a quel principio generale, e deve ritenersi accolta nel nostro ordinamento ex art. 10 Cost., se non addirittura in virtù dell'espresso, quantunque diretto, riconoscimento di cui alla l. 4 agosto 1955, n. 848, che ha fatto piena ed integrale esecuzione all'analoga convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950 (la quale, sua volta, nel preambolo, si richiama alla Dichiarazione dell'ONU del 1948).

Si deve, quindi, subito affermare che, in mancanza di una espressa disposizione di legge, il cittadino libico, che, per essere domiciliato in Italia, non è divenuto cittadino del nuovo Stato di Libia, non può essere privato dello *status civitatis* e ridotto alla condizione di apolide.

Nè può contestarsi che la particolare « cittadinanza italiana libica » fosse una vera e propria cittadinanza italiana, sia pure con particolari limitazioni nel godimento di alcuni diritti, specialmente politici, e non invece uno stato di sudditanza, rapporto, che, come si sa, prescinde dal possesso di uno *status* derivante dall'organico collegamento del singolo al territorio dello Stato. È da osservare, infatti, che ai libici la cittadinanza fu, per la prima volta, concessa nell'immediato primo dopoguerra con il d. l. l. 1° giugno 1919, n. 931 (relativo all'ordinamento della Tripolitania) ed il r. d. l. 31 ottobre 1919, n. 2401 (relativo all'ordinamento della Cirenaica). Questi provvedimenti disponevano, all'art. 1 dei due decreti, in relazione rispettivamente ai tripolitani e ai cirenaici, che essi « sono considerati cittadini italiani », sia pure imponendo ai detti cittadini particolari limitazioni. I cittadini di cui all'art. 1 conservavano il proprio statuto personale e successorio e godevano (art. 5) dei diritti fondamentali di libertà e di inviolabilità del domicilio e della proprietà, nonchè del diritto di concorrere alle cariche civili e militari di cui agli ordinamenti locali; del diritto elettorale attivo e passivo per gli organi rappresentativi coloniali (art. 5, 4 e 6); del diritto di esercitare la professione liberamente anche in Italia (n. 5); e persino di alcuni diritti politici nel territorio metropolitano, quale il diritto di petizione (art. 57 Statuto albertino) al Parlamento nazionale (art. 5, n. 7). Non poteva escludersi, in tali condizioni, l'esistenza di una vera e propria cittadinanza italiana, sia pure con

particolari limitazioni, essendo attribuito ai libici persino l'esercizio di alcuni diritti politici del Regno.

È bensì vero che, dopo l'instaurazione del regime fascista, quell'ordinamento venne in parte mutato; sì che con la legge 26 giugno 1927, n. 1013, nonché con la successiva legge 3 dicembre 1934, n. 2012 (gli artt. 29 e 38 della prima riguardanti la cittadinanza libica sono identici agli artt. 33 e 42 della legge del 1934) si parlò di « cittadini italiani libici », anziché di « cittadini italiani » puramente e semplicemente; ed ai libici fu sottratto il diritto all'esercizio professionale in Italia (fermo restando lo stesso diritto in colonia) nonché la facoltà di presentare petizioni alle Camere; ma restò ferma, oltre la garanzia delle libertà fondamentali, la concessione dei diritti civili e politici nel territorio libico, con la facoltà di concorrere alle cariche civili e militari previste in quel territorio. Intervenne, poi, il r. d. l. 9 gennaio 1939, n. 70, che, se per una parte (in applicazione dei principi « razzistici » allora introdotti nella nostra legislazione) tolse ai libici la facoltà di acquistare la cittadinanza metropolitana (art. 8), d'altra parte ribadì che i cittadini libici godevano dei medesimi diritti di cui alle leggi precedenti, ad altri anzi ne aggiunse, come i diritti politici di esercitare la carica di podestà nei comuni con popolazione di stirpe libica, di far parte del comitato corporativo per la Libia, e di divenir dirigenti delle organizzazioni sindacali (art. 6 decreto del 1939). In definitiva, i libici godevano dei diritti di libertà allo stesso modo dei cittadini italiani, e dei diritti politici limitatamente al territorio libico; cioè (poiché per la legge del 1939, art. 1, le quattro province costiere della Libia erano entrate a far parte integrante del territorio del Regno) godevano dei diritti politici limitatamente ad una parte del territorio italiano. In tale situazione non può dirsi davvero che i libici si trovassero nella condizione di sudditanza (come, ad es., i nativi delle colonie dell'Africa Orientale, per i quali, da ultimo, provvidero gli artt. 28 e segg. del r. d. l. 1° giugno 1936, n. 1019), se per sudditanza s'intende soltanto la condizione di sottoposto alla potestà d'imperio dello Stato; ma godevano di uno *status*, da cui derivavano una serie di diritti, anche politici, oltre che di doveri, nei confronti dello Stato italiano, e cioè dovevano considerarsi veri e propri cittadini, sia pure con particolari limitazioni.

Si deve concludere, quindi, che lo *status* dell'Habib fosse quello di cittadino italiano, sia pure con particolari limitazioni a motivo della stirpe alla quale appartiene; e che, di conseguenza, al momento della rinuncia dell'Italia alla colonia libica (art. 19 del Trattato di pace), non fu privato dello *status civitatis*, non avendo acquistato, perchè domiciliato in Italia, la cittadinanza del nuovo Regno Unito di Libia.

Resta, infine, da esaminare se un cittadino italiano libico, residente in Italia, debba ancora considerarsi cittadino italiano libico, ovvero

ttadino italiano *optimo iure*. Quest'ultima soluzione è quella da raccogliere, perchè la conversione in cittadinanza metropolitana della cittadinanza libica è effetto diretto della legislazione italiana del dopoguerra, una volta ammesso, come deve essere ammesso, che la cittadinanza italiana libica integrasse uno *status* di vera e propria cittadinanza italiana, sia pure con particolari limitazioni. Ciò non soltanto per l'ovvia constatazione che la speciale cittadinanza suddetta non può assistere dopo la perdita dei territori libici, essendo strettamente collegata e presupponendo l'ordinamento coloniale; ma per la ragione sorbente che la legislazione italiana del dopo guerra ha soppresso tutte le limitazioni al libero esercizio dei diritti civili e politici imposte in precedenza ad alcune categorie di cittadini. Ciò è avvenuto non soltanto in virtù dell'art. 15 del Trattato di Pace (il quale è divenuto legge italiana a seguito dell'atto legislativo che vi ha dato piena ed intera esecuzione), che, consacrando l'impegno dell'Italia a prendere le misure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione pari godimento dei diritti e delle libertà senza distinzione di razza, lingua o religione, costituisce un principio cui è ispirata la successiva legislazione in materia, ma proprio per l'attuazione di tale principio sul piano legislativo interno. Il principio fu consacrato, in via generale, nell'art. 3 della Costituzione, per il quale « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ». Dal detto art. 3 sono state abrogate le limitazioni inerenti alla qualifica di « libici » dei cittadini italiani nativi della Libia; e questi, con l'entrata in vigore della Costituzione, sono divenuti, alla pari degli altri cittadini, cittadini *optimo iure*. Tale va tuttora considerato l'Habib, che non ha perduto la cittadinanza italiana, non avendo acquistato, dopo la costituzione del Regno Unito di Libia, la cittadinanza del nuovo Stato. Il ricorso, pertanto, rigettato con le conseguenze di legge. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 6 dicembre 1967, n. 2898 - Pres. Giansiracusa - Est. Sbrocca - P. M. Del Grosso (conf.) - Comune di Napoli (avv. Gleijeses e Daniele) c. Converti e Servolini (avv. Gallo) e Ministero dell'Interno (avv. Stato Gargiulo).

Impugnazione - Cause scindibili e inscindibili - Chiamato in causa estromesso dalla sentenza di primo grado - Appello principale che non investa la estromissione - Esclusione dell'inscindibilità in rapporto all'appello incidentale.

(c. p. c., artt. 331, 332, 343).

Impugnazione - Impugnazione incidentale - Prima udienza - Nozione.
(c. p. c., artt. 343, 350).

Impugnazione - Impugnazione incidentale - Interesse a proporre l'impugnazione incidentale per effetto della impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale - Termine - Riguarda le parti citate ai sensi degli artt. 331 e 332 c. p. c.
(c. p. c., art. 343, ult. comma).

Danni - Risarcimento - Valutazione e liquidazione con criteri equitativi - Incensurabilità in Cassazione.
(c. c., artt. 1226, 2056).

Nell'ipotesi in cui il vincolo di inscindibilità o di dipendenza tra cause venga meno nella fase di gravame, per non avere l'impugnazione principale investito anche la statuizione della sentenza di primo grado relativamente all'estromissione del chiamato in causa, l'appellato originario, che voglia riproporre la questione della responsabilità, diretta o in rivalsa, del chiamato estromesso, deve avvalersi dell'appello incidentale, che deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei termini stabiliti dall'art. 343 c. p. c., e cioè, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza dinanzi all'istruttore, salvo poi a notificare all'estromesso la propria impugnazione (1).

In tema di appello incidentale, per « prima udienza » ai sensi dell'art. 343 c. p. c. deve intendersi quella di comparizione, in cui sia stata svolta dall'istruttore qualsiasi attività processuale a norma dell'art. 350 c. p. c. (onde la preclusione del gravame non si verifica, soltanto se tale udienza non sia stata affatto tenuta) (2).

(1) Cfr. Cass., 7 febbraio 1959, n. 403, *Giust. civ.*, Mass., 1959, 142: « ... nè l'avvenuta estromissione di una delle parti con la sentenza di primo grado può rendere scindibili le cause, quando l'impugnazione venga proposta anche contro la parte estromessa, onde fare accertare la sussistenza del fondamento della pretesa dell'attore nei suoi confronti... », da cui si può argomentare *a contrariis* che, nel caso in cui l'appellante abbia fatto acquiescenza alla statuizione afferente l'estromissione del chiamato in causa, l'inscindibilità viene meno, per cui non può trovare applicazione l'art. 331 c.p.c., con le ovvie conseguenze, ricordate dalla S. C., in ordine all'appello incidentale (Cass., 18 ottobre 1954, n. 3834, *Foro it.*, Rep., 1954, col. 1269, n. 138; 23 giugno 1967, n. 1552, *Giust. civ.*, Mass., 1967, 821).

(2) La massima si pone sulla linea interpretativa elaborata, con l'autorità delle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 24 gennaio 1957, n. 220 (*Giust. civ.*, 1957, I, 206). Si ribadisce, cioè, l'interpretazione letterale e restrittiva del termine « prima udienza » di cui all'art. 343 c.p.c., nel senso che l'appello incidentale, se la costituzione non avviene in cancelleria, deve essere proposto, a pena di decadenza, nella prima udienza avanti all'istruttore, « per tale udienza intendendosi quella stabilita per la

Il termine previsto dal primo comma, ultima ipotesi, dell'art. 343 p. c. si riferisce soltanto alle parti citate ai sensi degli artt. 331 e 332 p. c. e non può estendersi all'appellato originario (3).

Il ricorso a valutazione equitativa nella liquidazione del risarcimento ei danni è rimesso al prudente criterio del giudizio di merito, che riconosca che la determinazione del preciso ammontare del danno non sia ossibile o sia sommamente difficile: la relativa indagine di fatto è incensurabile in Cassazione (4).

(Omissis.). — L'esame delle censure formulate nei primi tre motivi i ricorso esige un'esatta puntualizzazione delle ragioni addotte dalla Corte di merito a sostegno della decisione.

Ha osservato la Corte che la domanda attrice fu proposta nei confronti del Comune di Napoli, il quale, difendendosi, tra l'altro, eccepì proprio difetto di legittimazione passiva, perchè legittimato era, a suo avviso, il Ministero dell'Interno, contro cui rivolse in subordine una domanda di garanzia impropria.

Il Tribunale riconobbe invece che unico legittimato passivo era il Comune, e, respingendo la domanda di garanzia, estromise dal giudizio il Ministero.

La comparizione delle parti, anche se in essa l'istruttore non abbia esaurito tutti gli incumbenti prescritti dall'art. 350 c.p.c. (Cass., 25 ottobre 1965, n. 2239, *Giust. civ.*, 1966, I, 963; 10 maggio 1965, n. 872, *id.*, Mass., 1965, 54; 10 maggio 1965, n. 873, *ivi*, 1965, 455; 13 novembre 1964, n. 2732, *Foro it.*, 1965, I, 36). Pertanto l'appello incidentale, proposto posteriormente alla prima udienza di comparizione, è inammissibile anche nel caso in cui non sia stata dichiarata la contumacia dell'appellato (App. Firenze, maggio 1966, Giacchetti c. Conti, *Giust. civ.*, Rep., 1966, 102, n. 200; Cass., 9 ottobre 1964, n. 2555, *id.*, Mass., 1964, 1195). L'unica eccezione, che consente alla parte di proporre appello incidentale in una udienza successiva a quella ex art. 350 c.p.c., si ha quando l'udienza di comparizione non sia stata affatto tenuta dall'istruttore: in tal caso l'appellato, anche se non fosse comparso, non avrebbe potuto far inserire a verbale la dichiarazione di appello (Cass., 5 gennaio 1966, n. 107, *Giust. civ.*, Mass., 1966, 8; 22 ottobre 1964, n. 2637, in questa *Rassegna*, 1964, I, 1096). Ciò non esclude, peraltro, che l'appello incidentale possa essere proposto prima dell'udienza ex art. 350 c.p.c., per esempio nell'udienza anticipata per la trattazione dell'incidente sull'esecuzione provvisoria (Cass., 23 marzo 1959, n. 873, *Giust. civ.*, Mass., 1959, n. 296). Tale orientamento giurisprudenziale sulla nozione di « prima udienza » può ormai considerarsi costante: le decisioni contrarie, salvo sporadiche eccezioni (App. Cagliari, 11 febbraio 1963, Pulinas c. Ruzzu, *Giust. civ.*, Rep., 1964, 109, n. 159), sono ormai lontane nel tempo (Cass., 19 giugno 1957, n. 2338, *Foro it.*, Rep. 1957, ol. 130, n. 84; 31 luglio 1953, n. 2626, *Giur. it.*, 1954, I, 147).

(3) Sull'art. 343, comma secondo, c.p.c., v. Cass., 22 luglio 1958, n. 2666, *Giust. civ.*, Mass., 1958, 951; SATTA, *Commentario*, Libro II, p. 2, Milano, 1962, 122 e segg.

(4) Cfr. Cass., 29 ottobre 1965, n. 2297, *Foro it.*, Mass., 1965, 675.

U. GIARDINI

L'appello principale della Converti e della Servolini investì il capo della sentenza riguardante la liquidazione del danno a carico del Comune e la ripartizione dell'onere delle spese; ad esso rimase estranea la pronuncia di estromissione.

E pertanto, secondo la Corte di merito, anche nella ipotesi che le attrici avessero accettato il contraddittorio nei riguardi del Ministero, chiedendone, in via alternativa, la condanna insieme al Comune al risarcimento dei danni, non di meno esse avevano prestato acquiescenza al capo della sentenza, che aveva deciso l'estromissione. Ne conseguiva che il vincolo di inscindibilità e di dipendenza delle due cause (l'una contro il Comune, l'altra contro il Ministero) era venuto a cessare nella fase di gravame e che se il Comune intendeva riproporre la questione della responsabilità, diretta o in rivalsa, del Ministero, esso avrebbe dovuto proporre appello incidentale nei termini stabiliti dall'art. 343 c. p. c., e cioè, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza dinanzi all'istruttore, mentre la proposizione era avvenuta tardivamente nella seconda udienza, con l'effetto dell'inammissibilità del gravame e della preclusione della questione anzidetta.

Orbene, con i primi tre motivi del ricorso si censurano queste statuizioni della sentenza, sostenendosi: a) che, nella specie, ricorreva l'ipotesi delle cause dipendenti, cosicchè il contraddittorio avrebbe dovuto integrarsi con la notificazione dell'impugnazione principale al Ministero dell'Interno, con la possibilità di proporre l'impugnazione incidentale sino all'udienza fissata per la comparizione della parte citata ad integrazione; b) che per prima udienza, ai sensi del citato art. 343, deve intendersi quella, anche successiva alla prima, in cui sia stata effettivamente svolta attività processuale, e che, nel caso, nella prima udienza l'istruttore non aveva neppure dichiarato la contumacia del Comune; c) che doveva trovare comunque applicazione l'art. 343, primo comma, ultima ipotesi, per cui era ammissibile l'impugnazione incidentale del Comune, in quanto proposta prima della citazione del Ministero, ordinata dall'istruttore a norma dell'art. 332 c. p. c.

Le censure sono infondate.

Ed invero, anche accedendosi all'opinione, secondo la quale si hanno cause inscindibili, quando l'attore accetti il contraddittorio nei confronti del chiamato in causa, proponendo le sue domande, congiuntamente o alternativamente, contro il convenuto originario e l'intervenuto (nei cui riguardi dovrebbe essere accertato il fondamento della pretesa dell'attore) e si ha causa dipendente rispetto a quella principale, oltre che nella chiamata in garanzia propria, anche in quella impropria, nel caso di specie, come ha esattamente ritenuto la Corte di merito, il vincolo di inscindibilità o di dipendenza era venuto meno nella fase di gravame, perchè l'impugnazione principale non investiva la statuizione della sentenza di primo grado riflettente l'estromissione del chiamato.

L'estromesso con la sentenza anzidetta sarebbe stato litisconsorte necessario nei riflessi della impugnazione soltanto se fosse stata posta in discussione la ritualità della estromissione; mentre il Comune, dovendo necessariamente valersi della impugnazione incidentale anche nei confronti del Ministero, che era rimasto estraneo al relativo giudizio, avrebbe dovuto osservare la forma e il termine di decadenza, previsti dell'art. 343 p. c., salvo poi a notificare al Ministero stesso, in quanto estraneo, la propria impugnazione.

Ora, il Comune non si costituì in Cancelleria, nè alla prima udienza innanzi all'istruttore, ma soltanto alla seconda udienza, e propose l'impugnazione incidentale quando era già decorso il termine perentorio dell'uso stabilito, dovendo intendersi per prima udienza quella di comparizione, in cui sia stata svolta dall'istruttore, anche implicitamente, na qualsiasi attività processuale a norma dell'art. 350 (onde la preclusione del gravame non si verifica solo se tale udienza non sia stata affatto tenuta) e riflettendo la previsione del primo comma, ultima ipotesi, dell'art. 343 le parti citate ai sensi degli articoli 331 e 332 e non già appellato originario.

Con il quarto ed il quinto mezzo si muovono alla sentenza della Corte napoletana censure, che presuppongono l'erroneità della statuizione circa la inammissibilità dell'appello incidentale, presupposto che è stato invece disatteso, onde l'esame delle relative questioni deve ritenersi assorbito dal rigetto dei primi tre motivi.

Con il sesto mezzo, infine, si duole il ricorrente che, nella liquidazione dei danni subiti dalle attrici, la Corte si sia creduta autorizzata a fare ricorso a valutazioni equitative. Ma è agevole obiettare che tale ricorso è rimesso al prudente criterio del giudice di merito, il quale riconosca che la determinazione del preciso ammontare del danno non è possibile o sia sommamente difficile: il che si è appunto verificato nel caso in esame, come la Corte ha esaurientemente motivato, svolgendo un'indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità.

Concludendo, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del Comune ricorrente alla perdita del deposito e al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 dicembre 1967, n. 2900 - Pres. Rossano - Est. Leone - P. M. Gedda (conf.) - Stagno d'Alcontres (avv. Fulci) c. Comune di Nizza di Sicilia (avv. Rizzo Manganaro) e Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana (avv. Stato Albisinni).

Espropriazione per p. u. - Indennità - Accordo sulla misura - Opere pubbliche di competenza degli Enti locali eseguite dallo Stato o dalla Regione.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 28, 29, 30).

Espropriazione per p. u. - Potere di esproprio - Sussistenza nel caso di occupazione d'urgenza protratta oltre il biennio - Limiti.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 13 e segg., 73, primo comma).

Espropriazione per p. u. - Indennità - Accordo sulla misura - Efficacia temporale - Inapplicabilità dei termini degli artt. 29 e 30 l. 25 giugno 1865, n. 2359.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 28, 58).

Espropriazione per p. u. - Indennità - Accordo sulla misura - Ritardo colpevole nell'emanazione del decreto di esproprio - Controllo di legittimità - Limiti.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 28, 58).

Poichè le espropriazioni necessarie per realizzare opere pubbliche di competenza degli enti locali, che vengano eseguite dallo Stato o dalla Regione, possono essere pronunciate a favore degli enti locali interessati, ad evitare un inutile doppio trapasso, l'accordo determinativo della misura dell'indennità intervenuto tra lo Stato o la Regione ed il soggetto espropriato spiega efficacia anche tra quest'ultimo e l'ente locale, per cui tale accordo vale ad escludere che sia carente una determinazione dell'indennità medesima. Quell'efficacia trova la sua ragione giuridica nella natura sostitutiva e gestoria dell'attività svolta per l'ente locale (1).

Il protrarsi oltre il biennio dell'occupazione disposta in vista dell'espropriazione per l'esecuzione di un'opera pubblica non esclude il permanere, nei limiti di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, del potere di esproprio (2).

I termini degli artt. 29 e 30 della l. 25 giugno 1865, n. 2359 sono ordinatori e non attengono all'efficacia degli accordi determinativi della misura dell'indennità, i quali vincolano il soggetto espropriato indipendentemente dal tempo occorrente per il perfezionamento del procedimento espropriativo e non perdono efficacia per il ritardo nell'emanazione del decreto di esproprio, salvo il risarcimento del danno quando il ritardo possa essere attribuito al comportamento doloso o colposo della p. a. (3).

Il mero decorso di due anni dalla stipula dell'accordo determinativo della misura dell'indennità per la definizione della procedura di espropriazione non concreta un ritardo colpevole da parte della p. a. L'ap-

(1) Per un approfondimento della materia v. CARUSI, *Rapporto organico e sostituzione nella esecuzione di opere pubbliche*, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1152 e segg.

(2) Cfr. Cass., Sez. Un., 22 luglio 1966, n. 1986, in questa *Rassegna*, 1967, 244; Cons. Stato, Sez. IV, 6 luglio 1966, n. 571, *ivi*, 1966, 1065.

rezzamento del giudice di merito, che abbia escluso un ritardo colpevole della p. a. nell'emanazione del decreto di esproprio, se congruamente motivato con riferimento anche alla notoria organizzazione amministrativa ed ai modi di essere della sua attività, non è suscettibile di controllo in sede di legittimità (4).

(Omissis). — I due ricorsi, relativi alla medesima sentenza, debbono essere riuniti.

Le ricorrenti principali, col primo motivo, denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 29, 30, 53 e 73, 2° comma, della l. 25 giugno 1865, n. 2359 e sostengono che nella specie illegittimamente è stato fatto richiamo, nel decreto di esproprio, all'accordo determinato dall'indennità del 20 dicembre 1957, da esse concluso con il Genio civile di Messina, non con il Comune di Nizza di Sicilia risultato beneficiario dell'espropriazione: di conseguenza, assumono le ricorrenti, in mancanza di valida determinazione dell'indennità, il decreto di espropriazione è illegittimo; si sarebbe potuto emettere solo un decreto di occupazione definitiva dell'area in favore della Regione siciliana, sempre se l'indennità concordata fosse stata tempestivamente depositata e pagata; ma su tale punto di contestazione, concludono le ricorrenti, la sentenza impugnata non ha dato alcuna motivazione.

L'Assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana oppone anzitutto che la censura è inammissibile — e ciò deduce, occorrendo, anche in via di ricorso incidentale — perchè la questione cui la censura riferisce è stata proposta solo in appello, concretando domanda nuova alla quale era stata exceptata l'inammissibilità.

Il ricorso incidentale così proposto — e della cui necessità, per il esame della questione di inammissibilità implicitamente respinta dalla Corte d'appello, non può sorgere dubbio — ha aspetti di pregiudizialità dev'essere esaminato per primo. Esso è infondato, perchè nella cita-

(3-4) Sulla natura di « negozio di diritto pubblico » dell'accordo determinativo della misura dell'indennità espropriativa, Cass., 29 ottobre 1966, 2712, *Giust. civ.*, Mass., 1966, 1544; *contra*: ARDIZZONE, *Espropriazione per p. u. (procedimento)*, *Enc. del dir.*, vol. XV, Milano, 1966, 847. La natura contrattuale dell'atto è, comunque, innegabile: cfr. art. 58 l. 25 giugno 1865, 2359; v. anche ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, IV, Milano, 1955, 286 e seg. ed *ivi* citazioni), il che comporta l'assoggettamento del medesimo, ove stipulato dalla P. A., tra l'altro, all'art. 19 r. d. 18 novembre 1923, n. 2440 (cfr. CARUGNO, *L'espropriazione per p. u.*, Milano, 1962, 293). Per la natura transattiva dell'accordo, se stipulato dopo il deposito della somma ex art. 32 l. n. 2359 del 1865, v. Corte dei Conti, Sez. Contr., 22 ottobre 1964, n. 300, *Foro amm.*, 1965, I, 3, 119). Sulla caducazione dell'accordo: Cass., 10 maggio 1966, n. 1194, *Giust. civ.*, Mass., 1966, 683; 14 dicembre 1962, n. 3348, *ivi*, 1962, 1561; 29 maggio 1962, n. 1280, in questa *Rassegna*, 1963, 41.

zione del 9 giugno 1960 fu espressamente dedotta l'invalidità dell'accordo concluso dalle Stagno d'Alcontres con l'Assessorato dei lavori Pubblici e la mancanza di qualsiasi determinazione dell'indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Nizza di Sicilia: e questo come ragione dell'illegittimità del decreto di esproprio, pronunciato a favore del detto Comune. Difettano, quindi, tutti i presupposti per qualificare domanda nuova, come tale improponibile in appello, quella di cui trattasi nel mezzo in esame.

L'infondatezza del mezzo del ricorso principale discende dal rilievo che l'illegittimità del decreto di esproprio — dedotta ai fini del risarcimento del danno causato con la lesione del diritto di proprietà — deriverebbe dall'improduttività di effetti, nel rapporto tra il Comune di Nizza di Sicilia e le ricorrenti Stagno, dell'accordo da queste concluso con l'Assessorato della Regione siciliana, relativo alla determinazione dell'indennità dovuta per l'espropriazione del terreno, in effetti espropriato a favore del Comune di Nizza Sicilia.

Ma il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, giudicando della medesima questione, tra le medesime parti, sotto il profilo dell'illegittimità del decreto prefettizio che aveva ordinato l'espropriazione in favore di un soggetto diverso da quello che aveva eseguito l'opera pubblica, ha stabilito che le espropriazioni necessarie per realizzare opere pubbliche di competenza degli enti locali, che vengono eseguite dallo Stato o dalla Regione, ad evitare un inutile doppio trapasso, possono essere pronunziate a favore degli enti locali interessati e che, pertanto, nella specie, legittimamente l'ufficio del Genio civile, che, dopo aver occupato l'immobile in virtù di decreto prefettizio, aveva eseguito il progettato edificio scolastico, aveva chiesto ed ottenuto nel frattempo il decreto di espropriazione in favore del Comune interessato: provvedimento questo che si riallacciava, concludendola, alla procedura svolta dall'Ufficio del Genio civile.

Accertato, in tal modo, dal giudice amministrativo, il regolare esercizio del potere d'espropriazione, a mezzo di procedimento nel quale s'è inserito il negozio determinativo dell'indennità di espropriazione, deve escludersi che sia mancata una determinazione dell'indennità, a mezzo di atto che spieghi efficacia nel rapporto tra il Comune di Nizza Sicilia e le Stagno d'Alcontres, efficacia che trova la sua ragione giuridica nella natura di attività sostitutiva e gestoria di quella che l'ente locale avrebbe dovuto svolgere, riconoscibile nell'esecuzione da parte della Regione di opere pubbliche d'interesse dell'ente locale medesimo e del correlativo procedimento di espropriazione.

Trattandosi di attività sostitutiva, non di delegazione, tutte le argomentazioni delle ricorrenti basate sull'istituto della delegazione amministrativa non hanno riferimento alla specie in esame.

Col secondo motivo di ricorso, le ricorrenti denunziano violazione falsa applicazione degli artt. 13 e segg., 25 e segg., 73 della citata legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, nonché dei principi relativi alla validità ed all'interpretazione dei contratti ed affermano che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in questione fu disposta con l'assegnazione di un termine di due anni per il compimento delle espropriazioni: decorso infruttuosamente tale termine, il successivo provvedimento d'espropriazione sarebbe illegittimo e tale illegittimità dovrebbe essere dichiarata dal giudice ordinario ai fini del risarcimento del danno.

Aggiungono le ricorrenti che il decorso del termine biennale dell'occupazione ha caducato l'accordo sull'indennità e che tale accordo è comunque perduto efficacia, per non essere stato seguito, nei termini di legge, dal deposito dell'indennità e dal decreto di occupazione definitiva.

Anche queste censure sono prive di fondamento giuridico.

Quella relativa all'inutile scadenza del termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità concerne una questione che viene proposta solo in questa sede di legittimità e che comporta nuovi accertamenti di fatto: essa è perciò improponibile come mezzo di annullamento della sentenza impugnata, stante che l'ammissibilità in sede di assunzione di nuove questioni postula di necessità che esse traggano fondamento dagli elementi di fatto dedotti dinanzi ai giudici di merito.

L'affermazione che, scaduto il termine biennale stabilito per l'occupazione d'urgenza, cessa il potere di espropriazione è del tutto erronea.

Come questo Supremo Collegio ha ripetutamente stabilito, il protrarsi oltre il biennio dell'occupazione disposta in vista dell'espropriazione per l'esecuzione di un'opera pubblica, se costituisce fatto illecito, causa di responsabilità per i danni, non esclude il permanere, nel limite di efficacia della dichiarazione di p. u., del potere di espropriazione: tale principio trae fondamento dalla diversità della funzione del termine di durata dell'occupazione di urgenza, rispetto al termine di efficacia della dichiarazione di p. u., quale atto attributivo del potere di espropriazione di beni determinati. Quanto, infine, all'altra causa di perdita di efficacia del negozio determinativo dell'indennità ravvisata nell'inesecuzione di esso entro i termini degli artt. 29 e 30 l. n. 2359 del 1865, deve osservarsi che i termini stessi sono ordinatori, non ottengono efficacia degli atti determinativi dell'indennità e che, in particolare, i negozi di diritto pubblico relativi a tale oggetto, stipulati tra ente proprietario e privato espropriato, vincolano i contraenti, se il contrario non sia stato da essi stabilito, indipendentemente dal tempo occorrente per il perfezionamento del procedimento di espropriazione, se il negozio non abbia avuto anche effetti traslativi del dominio: il protrarsi oltre la misura del procedimento di espropriazione non può mai portare alla

perdita di efficacia del detto negozio e potrà solo esser causa di risarcimento del danno, se la protrazione sia stata causata da comportamenti dolosi o colposi dell'amministrazione o dell'espropriante (Cass., 28 giugno 1960, n. 1684).

Per connessione con quanto ora detto, è il caso di esaminare, *per saltum*, il quarto mezzo di ricorso, col quale le Stagno d'Alcontres denunciano appunto violazione degli artt. 1218, 1224, 1225, 2697 c. c. e lamentano che sia stato loro negato il risarcimento del danno, causato dal ritardo nell'emanazione del decreto di espropriazione ed emergente sia per la sopravvenuta svalutazione monetaria, sia per i sopravvenuti aumenti nei prezzi delle aree fabbricabili della zona.

La censura che, come s'è detto, coglie un aspetto giuridicamente valido, in astratto, del rapporto di espropriazione, nella fattispecie concreta è priva di fondamento, perchè, con apprezzamento di merito incensurabile, la Corte d'appello ha escluso che vi sia stato ritardo colpevole della Pubblica Amministrazione, tale non potendo qualificarsi il decorso di due anni dalla stipula dell'accordo determinativo dell'indennità, per la definizione della procedura di espropriazione, tenuto conto anche degli adempimenti di legge, relativi all'approvazione dello stesso accordo determinativo: detto apprezzamento, congruamente motivato, con riferimento anche alla notoria organizzazione amministrativa ed ai modi di essere della sua attività, non è suscettibile di controllo in questa sede di legittimità.

Col terzo motivo, le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 1341, 1362, 1364 e 1370 c. c., in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c. p. c. ed assumono che contraddittoriamente la Corte di appello ha estromesso dal giudizio il Comune di Nizza di Sicilia, che pure è ente espropriante; ha tratto vantaggio dalle occupazioni disposte per suo conto e possiede attualmente immobili costruiti su vaste aree delle ricorrenti, non ancora espropriate. Aggiungono che, comunque, poichè oggetto dell'accordo del 20 dicembre 1957 era stata la determinazione dell'indennità di espropriazione, deve ritenersi non concordata qualsiasi altra ragione di credito di esse Stagno d'Alcontres relativa all'occupazione dell'area espropriata, mentre per le aree occupate e non ancora espropriate esse hanno diritto all'intero valore delle aree stesse ed ai danni: crediti questi gravanti almeno in parte sul Comune di Nizza di Sicilia, che, perciò, non poteva essere estromesso dal giudizio.

Nella sua prima parte anche questo mezzo è infondato.

Impropriamente i giudici di merito hanno usato il verbo *estromettere* nel provvedere nei confronti del Comune di Nizza di Sicilia: *estromettere* una parte dal processo significa metterla fuori causa senza pronunziare nei suoi confronti, pur essendo la domanda originaria ammissibile e dovendosi su di essa provvedere nei confronti di altre parti;

Quando, invece, come nella specie, proposta domanda di risarcimento del danno e di pagamento d'indennità nei confronti di più parti, si accerta che responsabile ed obbligato è un solo soggetto e non l'altro, se perciò si assolve dalla domanda, si ha in effetti una pronuncia negativa di merito, non una semplice estromissione.

Ma, corretto tale punto, deve escludersi che sussista contraddizione nella sentenza impugnata. La Corte di merito ha accertato che il Comune di Nizza di Sicilia non è intervenuto direttamente o indirettamente nelle occupazioni disposte ed eseguite dagli organi della Regione siciliana ed è risultato beneficiario dell'espropriazione della sola area di mq. 800, per la quale l'indennità di espropriazione concordata è stata depositata, seguito di procedimento dal detto Comune non disposto nè regolato.

Da tale accertamento, i giudici di merito hanno tratto la conseguenza logica e giuridicamente ineccepibile che i diritti patrimoniali delle Stagno d'Alcontres possono far valere a causa delle occupazioni del procedimento di espropriazione concernono comportamenti degli organi della Regione Siciliana, non del Comune, che, pertanto, hanno assolto da ogni domanda.

Fondata è invece la censura concernente l'interpretazione data dai giudici di merito al contenuto dell'accordo 20 dicembre 1957 tra le Stagno d'Alcontres ed il Genio Civile, agente quale organo dell'Assessorato dei lavori pubblici della Regione siciliana.

La Corte d'appello ha esplicitamente escluso che l'indennità concordata riguardasse complessivamente, oltre l'espropriazione degli ottanta mq., anche l'indennità per le occupazioni d'urgenza ed il risarcimento del danno per le successive occupazioni *sine titulo* riguardanti la detta area; ma, interpretando l'art. 5 delle condizioni (su modulo a stampa) dell'accordo, che stabiliva che nessun altro compenso o indennizzo di sorta poteva pretendere la ditta espropriata per titoli o motivi non inclusi ed indicati specificamente nella liquidazione, clausola accettata, insieme alle altre, dalle Stagno, che avevano chiesto che, suo tempo, si provvedesse alla liquidazione degli interessi sull'indennità di espropriazione concordata, la Corte di merito ha ritenuto che le espropriate avevano rinunciato ad ogni indennità per occupazione legittima ed illegittima, soddisfatte della liquidazione degli interessi che dalla data dell'accordo sarebbero maturati sulla somma concordata.

Ma stabilisce l'art. 1364 c. c. che, per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare: sicchè, per giustificare l'interpretazione adottata, la Corte di merito avrebbe dovuto accertare anzitutto che col « processo verbale di componimento amichevole per la liquidazione delle indennità di ogni genere dovute per l'occupazione permanente e definitiva dei beni immobili in Nizza di Sicilia » le parti erano proposte di sistemare anche i rapporti relativi all'occupazione

d'urgenza ed alla protrazione di questa oltre il biennio: accertamento che è mancato del tutto.

D'altra parte, mentre è contraddittorio parlare di rinunzia ad una ragione di credito quando si afferma che nel medesimo negozio debitore e creditore hanno proceduto alla liquidazione del credito ed hanno previsto per questo un pagamento, l'argomentazione della Corte d'appello appare illogica anche perchè, se le parti avessero inteso stabilire che l'indennità per l'occupazione legittima ed il risarcimento del danno per l'ulteriore occupazione illegittima venivano determinati negli interessi legali sull'importo dell'indennità di espropriazione, la decorrenza degli interessi si sarebbe dovuta fissare alla data d'inizio dell'occupazione, non alla data dell'accordo, successivo di circa cinque anni: salvo a ritenere una parziale remissione di tali debiti, remissione per la quale si sarebbe dovuto ragionevolmente accertare l'*animus* abdicativo delle Stagno D'Alcontres.

In accoglimento, quindi, per quanto di ragione, del terzo mezzo del ricorso principale, la sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altra Corte d'appello. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 28 settembre 1967, n. 11 - Pres. e Est. Bozzi - Zambaldi Antonio e Istituto Ospitalieri di Verona (avv. Amorth) c. Ministero della Sanità (avv. Stato Terranova) e Maccari Erminio (avv. Tortorici, Bernardoni e Fraccaroli).

Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario - Decisione - Impugnazione in sede giurisdizionale - Limiti.

Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario - Notifica a tutti i controinteressati - Omissione - Conseguenze.

Il decreto che decide un ricorso straordinario al Capo dello Stato impugnabile in sede giurisdizionale per vizi che attengono al suo procedimento di formazione (1).

L'omessa notifica del ricorso straordinario a tutti i controinteressati, in quanto vizia il relativo provvedimento del Capo dello Stato, è educibile come motivo di impugnazione di questo ultimo in sede giurisdizionale (2).

(1) Giurisprudenza costante: da ultimo cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 marzo 1965, n. 162, in questa *Rassegna*, 1965, I, 750, che ha dichiarato la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale — per contrasto con l'art. 13 della Costituzione — del principio secondo il quale ricorrente in sede straordinaria non può poi impugnare per *errores in decidendo*, con ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, la decisione residenziale a lui sfavorevole.

Nello stesso senso, v. anche Cass. 29 maggio 1967, n. 1171, in *Foro it.*, *Mass.*, 1967, 331, con la quale è stato deciso che il decreto del Capo dello Stato sul ricorso straordinario può essere impugnato in sede giurisdizionale soltanto per vizi del procedimento o della forma e non anche per motivi sostanziali.

(2) Con la decisione in rassegna — la cui importanza va sottolineata — la Adunanza Plenaria ha modificato un precedente orientamento che poteva dirsi consolidato (cfr. di recente Cons. Stato, Sez. V, 16 dicembre 1961, n. 759, il *Consiglio di Stato*, 1961, I, 2188).

La opportunità del mutamento di indirizzo, nel pensiero del Consiglio di Stato, nasce dalle due decisioni 1° febbraio 1964, n. 1 e 2 luglio 1966, n. 78, della Corte Costituzionale (rispettivamente in questa *Rassegna*, 1964, I, 3, con nota redazionale, *La incostituzionalità del ricorso straordinario*, 1966, I, 975), dalle quali è emersa la esigenza che il procedimento del ricorso straordinario venga strutturato — nei limiti consentiti dalla nor-

ma — in modo tale da assicurare agli interessati la possibilità della tutela giurisdizionale. In questo ordine di idee il massimo Consesso amministrativo aveva già deciso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo e terzo comma dell'art. 34 r.d. 25 giugno 1924, n. 1054, si riferisce sia alla posizione dei controinteressati, nei cui confronti fosse stata omessa la notificazione del ricorso, sia a quella dei controinteressati cui la notificazione fosse stata ritualmente effettuata (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 8 gennaio 1966, n. 2, in questa *Rassegna*, 1966, I, 631). Con la decisione in rassegna è stato attuato un altro e più significativo momento della rielaborazione giurisprudenziale in materia, ritenendosi che il ricorso straordinario debba essere notificato a tutti i controinteressati onde far salva la possibilità della tutela giurisdizionale ai sensi del terzo comma dell'art. 34.

Per numerosi riferimenti a tale ordine di problemi cfr. anche Cass. 29 maggio 1967, n. 1171.

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen. 14 novembre 1967, n. 15 - Pres. Bozzi - Est. Landi - Comune di Roma (avv. Rago) c. Gregori (n. c.).

Giunta provinciale amministrativa - Composizione in s. g. - Dichiarazione di incostituzionalità - Effetti sulle decisioni impugnate con appello - Devoluzione al giudice di appello della controversia, senza che sia necessario rimetterla per nuovo esame al giudice di primo grado.

Impiego pubblico - Note di qualifica - Impugnativa - Decisione su ricorso gerarchico - Motivazione generica - Illegittimità.

In virtù della sentenza 22 marzo 1967, n. 30, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima, per contrasto con gli artt. 101 e 108 Cost., l'art. 1 d. l. 22 aprile 1945, n. 203, le decisioni adottate dalla Giunta provinciale amministrativa sono affette da un vizio che ne determina la invalidità, e pertanto il giudice di appello può pronunciarne anche di ufficio l'annullamento; ma, trattandosi di vizio che incide non sulla competenza del giudice bensì sul contenuto del suo giudizio, il primo grado di giurisdizione deve ritenersi consumato, e la controversia deve ritenersi devoluta al giudice di appello (1).

La motivazione, che giustifica la decisione su ricorso gerarchico proposto da un impiegato avverso la riduzione della qualifica da ottimo a distinto, deve ritenersi illegittima qualora essa sia generica sui motivi adottati nel ricorso, senza esaminarli specificamente e distintamente (2).

(1) Cfr. Sez. Un., 22 giugno 1963, n. 1707, *Giur. it.*, 1963, I, 1, 1377.

(2) Giurisprudenza costante: cfr. Cons., Stato, sez. IV, 21 ottobre 1966, n. 779, *Il Consiglio di Stato*, 1966, I, 1836.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 31 agosto 1967, n. 381 - Pres. De Marco - Est. Landi - D'Onofrio (avv. Sorrentino) c. Presidenza Consiglio dei Ministri e Ministero Lavoro e Previdenza Sociale (avv. Stato Peronaci).

Giustizia amministrativa - Giudicato - Erronea interpretazione - Ricorso ex art. 27 n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 - Ammissibilità.

Il ricorso per l'esecuzione del giudicato è ammissibile anche quando l'attività di esecuzione della decisione giurisdizionale, posta in essere alla Amministrazione, sia frutto di un'erronea interpretazione del giudicato (1).

(1) Cfr. in senso contrario Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 1965, n. 1051, *Il Consiglio di Stato*, 1965, I, 1926; Cons. Stato, Sez. IV, 17 marzo 1965, n. 297, *ivi*, 1965, I, 434.

Per la subordinazione del giudizio di ottemperanza all'inadempimento di un obbligo derivante all'Amministrazione dal giudicato, cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 1966, n. 1105, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1291, con nota e riferimenti.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 397 - Pres. Polistina - Est. Battara - Serra di Cassano (avv. Fragola) c. Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Dallari).

Demanio e patrimonio - Demanio storico e artistico - Termine per la facoltà di acquisto ex art. 39 l. 1 giugno 1939 n. 1089 - Decorrenza.

Demanio e patrimonio - Demanio storico e artistico - Facoltà di acquisto ex art. 39 l. 1 giugno 1939, n. 1089 - Previo versamento della somma - Necessità - Esclusione.

Demanio e patrimonio - Demanio storico ed artistico - Eccezione di incostituzionalità dell'art. 39 l. 1 giugno 1939, n. 1089 - Manifesta infondatezza.

Il termine previsto dall'art. 39 della l. 1 giugno 1939, n. 1089 per l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, della facoltà di acquisto di opere d'arte presentate per l'esportazione decorre dalla data in cui il chiedente ha provveduto al deposito della cosa ed alla dichiarazione del suo valore (1).

(1) Per qualche riferimento cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 1965, n. 758 e 4 marzo 1966, n. 222, *Il Consiglio di Stato*, 1965, I, 1942, e 1966, I, 581.

Nel caso dell'esercizio del diritto di acquisto, di cui all'art. 39 della l. 1 giugno 1939, n. 1089, il previo versamento della somma non costituisce atto necessario del provvedimento (2).

È manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità dell'art. 39 della l. 1 giugno 1939, n. 1098, in relazione all'art. 43 della Costituzione (3).

La massima sembra condividere, essendo evidente che — come ha ben chiarito la decisione in rassegna — il Ministero non può avvalersi della facoltà concessagli dalla legge se non quando può prendere visione del bene ed ha la precisa nozione del valore ad esso attribuito dal proprietario che intende dare corso all'esportazione.

(2-3) Non risultano precedenti in termini.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 404 - Pres. De Marco - Est. Risi - Concetti ed altri (avv. Concetti) c. Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Vitucci) e Soprintendenza antichità delle Marche (n. c.).

Competenza e giurisdizione - Esercizio del diritto di prelazione sul bene di interesse artistico ex art. 31 l. 1 giugno 1939, n. 1089 - Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.

È inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto al Consiglio di Stato avverso il provvedimento con cui il Ministro della pubblica istruzione esercita il diritto di prelazione su un bene immobile di interesse storico ed artistico, dichiarando nullo un contratto di compravendita con il quale tale bene era stato alienato (1).

(1) La massima è conseguenza del principio — in sè ineccepibile — della ripartizione delle competenze secondo che la contestazione attenga alla esistenza o alle modalità di esercizio del potere dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 1965, n. 816, *Il Consiglio di Stato*, 1965, I, 979). Tuttavia è interessante notare che — nel pensiero della decisione in rassegna — la determinazione della giurisdizione dipende essenzialmente dal tipo di censure mosse dai ricorrenti: con ciò implicitamente riproponendosi un ordine di idee riferibile al criterio della prospettazione. Questa impostazione ha condotto il Consiglio di Stato a conclusioni apparentemente difformi da altri precedenti di specie: cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 giugno 1960, n. 469, *Il Consiglio di Stato*, 1960, I, 1374, e Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 1960, n. 865, *ivi*, 1960, I, 1896.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 426 - Pres. Polistina - Est. Bernardinetti - Scarpulla (Avv. Sermonti) c. Ministero interno (avv. Stato Mataloni).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Controinteressati - Necessità della notifica - Fattispecie in tema di pubblico impiego.

È inammissibile il ricorso proposto da un sottufficiale del Corpo delle Guardie di P.S. avverso la graduatoria degli idonei compilata seguito dello scrutinio di avanzamento ove esso non sia stato notificato ad almeno uno dei pari grado promossi (1).

(1) La massima, che è conseguenza della qualificazione come controinteressati dei sottufficiali utilmente collocati nella graduatoria dei promossi, corrisponde ad una costante giurisprudenza: cfr., fra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 26 ottobre 1966, n. 712, *Il Consiglio di Stato*, 1966, I, 1671.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 437 - Pres. Tozzi - Est. Laschena - Tumbiolo (avv. Aula) c. Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Dallari).

Giustizia amministrativa - Esecuzione del giudicato - Mancata notificazione del ricorso ai controinteressati. - Irrilevanza.

Giustizia amministrativa - Decisione notificata direttamente all'Amministrazione - Validità ai fini del passaggio in giudicato.

Giustizia amministrativa - Esecuzione del giudicato - Diffida a provvedere - Notifica anteriore al passaggio in giudicato della decisione - Validità.

Nella trattazione dei ricorsi diretti ad ottenere la esecuzione del giudicato non vanno osservate le forme di un ordinario contraddittorio perchè l'esame di tali ricorsi non comporta alcuna decisione di controversia da parte del giudice amministrativo: pertanto, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria la notificazione del ricorso alle parti controinteressate ma soltanto la comunicazione al competente Ministero, prevista dall'art. 91 r. d. 17 agosto 1907, n. 642 (1).

(1) Cfr. nello stesso senso Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 1961, n. 384, *Consiglio di Stato*, 1961, I, 1092.

Ai sensi dell'art. 36, II comma, t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, che deve ritenersi tuttora vigente anche dopo l'entrata in vigore della l. 25 marzo 1958, n. 260, le decisioni del Consiglio di Stato — analogamente a quanto avviene per i ricorsi giurisdizionali — sono notificate ritualmente presso l'autorità che ha emanato l'atto impugnato (2).

La notificazione della diffida a provvedere, cui l'art. 90, II comma, r. d. 17 agosto 1907, n. 642, subordina la proponibilità del ricorso per l'esecuzione del giudicato, può essere validamente eseguita anche prima che la decisione sia passata in cosa giudicata (3).

L'affermazione che l'esame del ricorso ex art. 27, n. 4, non comporterebbe alcuna decisione di controversia, seppure suscita notevoli perplessità (sul punto v. ALIBRANDI, *Giudizio di ottemperanza e motivazione della decisione*, in questa *Rassegna*, 1965, I, 349), può ormai dirsi corrispondente ad un costante orientamento del Consiglio di Stato.

Sulla manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità dell'art. 91 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 1966, n. 856, *Il Consiglio di Stato*, 1966, I, 1020.

(2) La massima corrisponde ad un indirizzo ormai consolidato dopo la fondamentale decisione 15 gennaio 1960, n. 1, dell'Adunanza plenaria. Sul punto cfr. *Relazione Avv. Stato*, 1956-60, III, 48 ss.

(3) Non risultano precedenti in termini. In senso implicitamente contrario cfr. Cons. giust. amm. sic., 18 luglio 1964, n. 299, *Il Consiglio di Stato*, 1964, I, 1388.

Sulla natura e la funzione della diffida prevista dall'art. 90 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 1965, n. 705, *Foro amm.*, 1965, I, 2, 1340.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 ottobre 1967, n. 475 - Pres. Polistina - Est. Pezzana - Sperti (Avv. Selvaggi) c. Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Terranova) e Comune di Montesilvano (avv. Sorrentino).

Giustizia amministrativa - Giudicato - Questioni pregiudiziali, esaminate o non esaminate - Effetti del giudicato - Applicabilità - Fattispecie (in relazione al giudicato di annullamento e di rigetto).

Il giudicato amministrativo sul merito del ricorso si forma sulle eccezioni pregiudiziali, sia che queste espressamente vengano disattese, sia che non vengano affatto esaminate. In particolare il giudicato di annullamento si forma in relazione ai motivi esaminati, mentre il giu-

dicato di rigetto del ricorso copre il dedotto ed il deducibile, precludendo altra impugnativa (1).

(1) Sulla prima parte della massima, si rileva che, essendo il giudicato limitato al *petitum*, e cioè alla questione principale dedotta in giudizio, esso non si dovrebbe estendere alle questioni pregiudiziali o incidentali, non esaminate. È esatto che il giudicato di annullamento si forma solo sui motivi del ricorso, mentre il giudicato di rigetto, per l'identica ragione, non preclude la possibilità di impugnativa per altri motivi.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 18 ottobre 1967, n. 504 - Pres. Landi - Est. Pezzana - Chiera di Vasco (Avv. Sorrentino) c. Ministero dei Lavori Pubblici (Avv. Stato Terranova) e comune di Torino (Avv. Bodda).

piano regolatore - Vincoli - Verde privato - Effetti - Operatività per il futuro e non per le costruzioni già esistenti.

Le previsioni del piano regolatore (nella specie, la destinazione a verde privato) operano soltanto per il futuro, con la conseguenza che la P. A. non è obbligata ad adeguare immediatamente tutta la zona alle nuove prescrizioni del piano, e perciò la fascia al verde verrà creata quando, demolite le case per eventi naturali o per volontà dei proprietari o per espropriazione, le nuove costruzioni saranno sottoposte alle nuove disposizioni del piano (1).

(1) Sulla immediata efficacia delle prescrizioni di zona contenute nel piano regolatore, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 1966, n. 409, in questa rassegna, 1966, I. 889.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 25 ottobre 1967, n. 514 - Pres. Potenza - Est. Landi - Alberti (Avv. Sorrentino) c. Prefetto di Latina (Avv. Stato Ricci).

espropriazione per pubblica utilità - Occupazione di urgenza - Stato di consistenza - Potere di ordinarne la compilazione - Attribuzione al Prefetto.

Nel procedimento espropriativo per p. u. il potere di disporre la compilazione dello stato di consistenza spetta al Prefetto, il quale ha così piena consapevolezza sull'oggetto del provvedimento da emanare,

e deve perciò ritenersi irrilevante la descrizione dell'immobile fatta da un tecnico di fiducia prescelto dall'occupante (1).

(1) Nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 1966, n. 56, in questa *Rassegna*, 1966, I, 648. È stata altresì ritenuta l'illegittimità dell'occupazione laddove lo stato di consistenza sia stato disposto dal Sindaco: Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 1961, n. 327, *Il Consiglio di Stato*, 1961, I, 896.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 22 novembre 1967, n. 623 - Pres. De Marco - Est. Granito - Cartiera Magnani (Avv. Guarino) c. Istituto Poligrafico dello Stato (Avv. Stato Casamassima).

Contabilità generale dello Stato - Contratti - Trattativa privata -
Nozione e procedimento - Controversie - Giurisdizione del Consiglio di Stato.

Contabilità generale dello Stato - Contratti - Trattativa privata -
Aspirante che abbia presentato offerta - Rigetto dell'offerta -
Impugnativa - Carezza di interesse.

I contratti a trattativa privata che la p. a. stipula sono così definiti non perchè essi sono regolati da norme di diritto privato, ma perchè, come nella licitazione privata, la p. a. compie preventivamente una scelta di suoi eventuali futuri contraenti, mentre nei pubblici incanti (o asta pubblica) può presentarsi come contraente chiunque sia in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara. Nei contratti a trattativa privata, diversamente dalla licitazione e dall'asta pubblica, vige il principio della libertà delle forme, con ampia discrezionalità da parte della P. A. nella scelta del contraente e nella determinazione delle clausole contrattuali, con la conseguenza che gli atti amministrativi emanati sono sempre sottoposti al sindacato del Consiglio di Stato, e non del giudice ordinario (1).

Nei contratti a trattativa privata la p. a. non ha nessun obbligo di esaminare una offerta spontaneamente trasmessa da un'aspirante alla trattativa, il quale pertanto non è titolare di alcun interesse legittimo che sia protetto in sede giurisdizionale ove la sua offerta venga rigettata (2).

(1-2) Cfr. Ad. plen. 28 gennaio 1961, n. 3, *Foro amm.*, 1961, I, 563, con nota di CANNADA BARTOLI. Tale decisione definisce di natura pubblica sia la trattativa e la licitazione privata, sia l'asta pubblica, le quali si differenziano solo per il sistema di scelta del privato contraente (contr. Sez. Un. 28 settembre 1955, n. 2658, *ivi* 1956, II, 1. 31, dove si ammette la libertà di forma nella trattativa privata e si esclude di conseguenza la titolarità di interessi legittimi da parte del privato).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 dicembre 1967 n. 652 - Pres. Potenza - Est. Risi - Mercolliano ed altri (Avv. Martuscelli) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Ciardulli).

Atti amministrativi - Annullamento di ufficio - Atto non impugnato - Annullamento da parte di autorità incompetente - Successivo riesame da parte dell'autorità competente.

La p. a. ha la facoltà discrezionale di annullare di ufficio i propri atti, anche se non tempestivamente impugnati, senza essere vincolata, nel valutare i motivi dell'annullamento, alla pronunzia emessa da autorità incompetente (1).

(1) Giurisprudenza costante; cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 1964, n. 1045, *Il Consiglio di Stato*, 1964, I, 1702).

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1 marzo 1967, n. 448 - Pres. Stella Richter - Est. Pascasio - P. M. Gentile (conf.). - Rigon (avv. Zavarise) c. Ministero Finanze (avv. Stato Conti).

Imposta di successione - Determinazione dell'attivo imponibile - Maggiorazione per presunzione di esistenza di gioielli, denaro e mobilia - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma quanto al diverso computo della percentuale sul valore (lordo) delle aziende agricole e su quello (netto) delle aziende industriali e commerciali - Estensione della pronuncia di illegittimità all'intera norma - Esclusione.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31; Corte Cost., sent. 12 luglio 1965, n. 69).

Imposta di successione - Determinazione dell'attivo imponibile - Maggiorazione per presunzione di esistenza di denaro (e gioielli) - Applicabilità anche nel caso di esistenza di depositi bancari.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31).

Imposta di successione - Determinazione dell'attivo imponibile - Maggiorazione per presunzione di esistenza di denaro, gioielli e mobilia - Esclusione nel caso di redazione di inventario - Idoneità dell'inventario - Condizioni.

(c. c., art. 484; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31).

Imposta ipotecaria - Pertinenze - Trasferimento « mortis causa » di un terreno e delle relative scorte - Applicabilità dell'imposta ipotecaria anche sul valore delle scorte - Valutazione delle scorte operata distintamente da quella del terreno - Irrilevanza.

(c. c., artt. 817, 818, 2810; l. 25 giugno 1943, n. 540, art. 1).

In virtù della sentenza 12 luglio 1965, n. 69 della Corte Costituzionale, con la quale sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni del primo e del secondo comma del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, « in quanto escludono le aziende agricole dal trattamento disposto per le aziende industriali e commerciali », non si è

terminata l'abolizione di tutto il complesso delle norme sulla presunzione di esistenza di gioielli, denaro e mobilia ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta di successione, ma soltanto è rimasta invariata la disparità di trattamento che dalle stesse norme risultava applicata per il computo della percentuale presuntiva sul valore delle dettate aziende, che veniva assunto al lordo per le aziende agricole ed al netto per le altre (1).

La presunzione di cui all'art. 31 del r. d. 30 dicembre 1923, numero 3270, circa l'esistenza nel compendio ereditario di denaro (e gioielli), in una percentuale rapportata al valore degli altri beni, riguarda soltanto il denaro contante esistente presso il de cuius e non anche i depositi a risparmio, che sono dalla stessa legge tributaria sottoposti al trattamento previsto per i crediti. Pertanto, la presunzione resta applicabile anche se risulti l'esistenza di depositi bancari per importo pari o superiore a quello risultante dall'applicazione della maggiorazione percentuale (2).

Soltanto un inventario redatto nel quadro degli incumbenti volti a realizzare l'accettazione beneficiata dell'eredità, e compilato secondo le modalità all'uopo previste, è idoneo, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 della legge tributaria sulle successioni, ad assicurare la rilevanza effettiva del patrimonio ereditario ed a costituire prova contraria alla presunzione prevista dal primo e dal secondo comma del citato articolo, in ordine alla esistenza di denaro, gioielli e mobilia. L'omissione delle formalità previste, anche se non imputabile agli eredi, rende l'inventario inidoneo ai fini in questione (3).

(1) In senso conforme cfr. Cass. 25 marzo 1966, n. 797, in questa Rivista, 1966, I, 442, con osservazioni cui si rinvia.

Va anche segnalato, in argomento, che la Corte Costituzionale, con sentenza del 12 luglio 1967, n. 109 (retro, 716) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità che erano state sollevate, con denuncia di violazione del principio di uguaglianza e di quello sulla capacità contributiva, in relazione alle norme dell'art. 31 del r. d. n. 3270, quali risultanti dopo la pronuncia della stessa Corte del 19 luglio 1965, n. 69 (Il nuovo testo, adeguato e coordinato, delle disposizioni del primo e del secondo comma del cit. art. 31, è quello approvato con la l. 31 ottobre 1966, n. 948).

(2) La individuazione, operata nella sentenza in rassegna, della stessa natura della presunzione di cui all'art. 31 della legge tributaria sulle successioni, che attiene all'accertamento di beni facilmente disperdibili e difficilmente controllabili, conferma l'esattezza della conclusione di cui si è fatta menzione: conclusione, peraltro, già imposta dalla non equivoca lettera della legge.

(3) Nel senso che soltanto un inventario completo è idoneo al superamento della presunzione ex art. 31 della legge tributaria sulle successioni, la giurisprudenza è consolidata: cfr. Cass. 25 marzo 1966, n. 797, in questa

Nel caso di trasferimento mortis causa di un fondo e, insieme, delle scorte che ad esso ineriscono, l'imposta di trascrizione è dovuta con riferimento anche al valore delle scorte medesime, le quali vanno comprese, come pertinenze, tra i diritti capaci di ipoteca (art. 2810 n. 1, c. c.), cui ha riguardo l'art. 1 della l. 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, senza che abbia nemmeno rilevanza, in contrario, ai fini dell'imposizione, la circostanza che l'accertamento di quel valore sia in concreto effettuato separatamente da quello per il valore del terreno (4).

(*Omissis*). — Devesi preliminarmente dare atto che, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza n. 69 in data 12 luglio 1965 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 31 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, che contempla la presunzione di esistenza di gioielli, denaro e mobili nella valutazione dei compendi ereditari agli effetti della imposta di successione, presunzione su cui si fonda la pretesa tributaria che viene contestata col primo motivo di ricorso. Tale presunzione non è rimasta priva di base giuridica a seguito della citata sentenza della Corte anzidetta.

Disponeva, infatti, l'art. 31 che le percentuali del 2 e del 5 per cento per la valutazione presuntiva, rispettivamente, dei gioielli e denaro, e della mobilia, vanno calcolate sul valore complessivo dei beni ereditari al lordo del passivo, mentre quando si tratta di aziende indu-

Rassegna, 1966, I, 442; Cass. 20 novembre 1964, n. 2768, *Riv. leg. fisc.*, 1965, 256. Per l'esigenza, poi, ai fini in questione, che si tratti proprio degli inventari specificamente previsti dal cit. art. 31, ed eseguiti nei previsti termini e secondo le modalità prescritte, non essendo sufficiente un inventario puro e semplice, cfr. già Cass. 11 luglio 1966, n. 1824, *Riv. leg. fisc.*, 1966, 2331, ove è ribadito che « per inventario di eredità beneficiata — che, ai sensi dell'art. 31 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 sull'imposta di successione, vale a far determinare nel valore effettivo e reale i beni mobili caduti nella successione, anzichè farli calcolare in maniera presuntiva nella misura percentuale fissa rapportata al valore dell'intero asse ereditario — deve intendersi quell'inventario non soltanto redatto nelle forme di legge (art. 711 segg., c.p.c.), ma anche nel termine di tre mesi prescritto dall'art. 485 c.c. ».

(4) Correttamente la Corte ha rilevato, tra l'altro, che il sistema di valutazione dei beni, oggetto di dati trasferimenti, non può influire sulla imponibilità o meno dei trasferimenti medesimi. Per la esigenza, anzi, di operare una distinta valutazione dei fondi rustici, per i quali sia da applicare il sistema della stima c.d. automatica (l. 20 ottobre 1954, n. 1044; l. 27 maggio 1959, n. 355; l. 22 novembre 1962, n. 1706), e delle relative scorte, per le quali non possono che applicarsi gli ordinari criteri di determinazione del valore, cfr. *Relaz. Avv. Stato*, 1961-65, II, 559 ss.

riali e commerciali, il calcolo si deve effettuare sulla differenza netta tra attivo e passivo.

Quest'ultima disposizione, limitata alle aziende industriali e commerciali e non riferita alle aziende agrarie, per le quali non era consentito di detrarre le passività ai fini del calcolo delle predette percentuali, è stata ritenuta dalla Corte costituzionale contraria ai principi di eguaglianza tributaria garantiti dagli art. 3 e 53 della Costituzione, onde, con l'indicata decisione è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma del citato art. 31, in quanto — è detto testualmente nel dispositivo — escludono le aziende agricole dal trattamento disposto per le aziende industriali e commerciali.

È chiaro, pertanto, che in forza della predetta pronuncia, non è stato abolito il sistema in genere della presunzione di esistenza di gioielli, denaro e mobilia nella valutazione dei compensi ereditari agli effetti dell'imposta di successione, ma è stata soltanto eliminata la diversità di trattamento, ai fini tributari, della valutazione delle aziende industriali e commerciali rispetto alle aziende agrarie. In tali sensi questa Corte si è già pronunciata con sentenza 25 marzo 1966, n. 797. Successivamente è intervenuta la legge 31 ottobre 1966, n. 948, la quale ha così sostituito il testo dei due commi in esame:

« Nei trasferimenti di beni a causa di morte si presume l'esistenza di gioielli e denari per un valore in ragione del 2 per cento del valore totale degli altri beni dell'eredità al lordo del passivo; di mobilia per un valore in ragione del 5 per cento del valore totale, pure lordo, degli altri beni ereditari compresi i gioielli ed il denaro, ancorchè valutati in base presuntiva.

Nella somma, su cui sono da applicare le dette percentuali, si comprende il valore netto delle aziende industriali, commerciali ed agricole di quote aziendali, ottenuto mediante la giustificazione delle passività nei modi stabiliti dalla legge tributaria sulle successioni ».

Passando all'esame del ricorso, si censura la sentenza denunciando, nel primo mezzo, la violazione e falsa applicazione di detto art. 31, in relazione all'art. 484 ed all'art. 2700 c. c., sotto un duplice profilo:

a) la presunzione anzidetta non avrebbe dovuto essere applicata inorchè nella denuncia di successione erano stati indicati depositi bancari per importo superiore all'aliquota del 2 %. I depositi bancari sono stati esattamente equiparati ai crediti e non al danaro, mentre dovevano essere assimilati a quest'ultimo, dato che nella vita odierna non si usa più tenere il danaro in casa, ma lo si deposita nelle banche;

b) la presunzione non doveva trovare applicazione essendo stato dato un inventario, anche se non iscritto nell'apposito registro delle eredità beneficiarie e non trascritto, essendo queste formalità a carico del beneficiario e non delle parti cui non può far carico l'omissione del primo.

Le doglianze sono entrambe infondate.

La Corte di merito ha esattamente rilevato che la presunzione di cui al citato art. 31, concernente l'esistenza di danaro liquido e gioielli, non può riguardare i depositi bancari a risparmio che la stessa legge tributaria sulle successioni sottrae alla categoria dei detti beni facilmente disperdibili e difficilmente individuabili e sottopone allo stesso trattamento dei crediti, ai sensi degli artt. 29 e 81 della medesima legge. Trattasi invero pur sempre di valuta non più esistente presso il *de cuius* e che, con l'operazione di deposito bancario, ha acquistato il carattere di credito, perdendo quello di danaro contante così come previsto dall'art. 31 in esame.

Quanto all'inventario, la Corte di merito ha accertato in fatto che nel caso in esame non vi era stata accettazione di eredità col beneficio di inventario — così come statuisce il terzo comma del medesimo art. 31 per escludere l'applicabilità del cennato criterio presuntivo — ma soltanto un inventario redatto dalle parti e non eseguito secondo le formalità prescritte per l'accettazione beneficiata, nè seguito dagli adempimenti pure all'uopo prescritti.

La redazione dell'inventario infatti non era stata preceduta dall'apposizione dei sigilli, che, sola, avrebbe garantito l'integrità dei beni caduti nella successione, nè era stata resa dagli eredi la dichiarazione prescritta dall'art. 484 c. c. di volere accettare con beneficio, nè la dichiarazione era stata inserita nell'apposito registro della Pretura e trascritta poi presso l'ufficio dei registri immobiliari con menzione del compimento dell'inventario, come prescrive lo stesso art. 484 c. c.

Trattavasi quindi di un inventario puro e semplice, e non di quello particolare redatto nel quadro degli incumbenti volti a realizzare l'accettazione beneficiata, che per le particolari formalità e garanzie l'articolo 31 considera quale atto idoneo alla rilevazione del patrimonio ereditario per costituire la prova contraria alla presunzione indicata, volta ad evitare possibili evasioni fiscali, mediante occultamento di beni. L'omissione delle formalità prescritte per la completezza dell'inventario, rilevata dalla Corte d'appello, rende pertanto il documento inidoneo allo scopo perseguito dagli eredi, anche se esse non siano da ascrivere a colpa dei medesimi.

Col secondo mezzo i ricorrenti assumono che la Corte di Venezia avrebbe violato gli articoli 817 e 818 c. c., relativi alle pertinenze, e l'art. 2810, relativo ai beni capaci di ipoteca, nonchè gli articoli 46 e 47 della legge di registro sugli atti traslativi di beni immobili in quanto ha ritenuto soggette ad imposta di trascrizione anche le scorte, quali pertinenze dei terreni caduti nell'eredità.

Anche questa censura è infondata.

La Corte di merito ha accertato infatti che il trasferimento delle scorte è avvenuto unitamente al terreno di cui esse costituivano perti-

enze, come risulta dai testamenti pubblici in data 2 maggio 1953 e 9 novembre 1954.

Consegue che le stesse scorte dovevano essere sottoposte alla imposta di trascrizione in applicazione dell'art. 2810 c. c., che al n. 1 prevede tra i diritti capaci di ipoteca i beni immobili *con le loro pertinenze*, e dell'art. 1 della legge ipotecaria 25 giugno 1943, n. 540, che prevede l'imposizione dell'imposta di trascrizione sugli atti che trasferiscono diritti capaci di ipoteca.

Non sussiste, perciò, la dedotta violazione degli artt. 817 e 818 c., perchè nel caso in esame le scorte, quali pertinenze del terreno ai inerivano, non sono state oggetto di un separato atto di trasferimento, ma sono state trasferite *mortis causa* unitamente al terreno.

Al riguardo, la Corte di merito ha esattamente osservato che non influenza l'avvenuta valutazione distinta del terreno e delle scorte a parte dell'ufficio tributario, perchè il rapporto giuridico successorio non subisce variazioni a causa della procedura di accertamento ad esso applicato, ma viene qualificato dall'atto di disposizione in forza del quale il bene appartenente al *de cuius* viene trasferito all'erede o ad altro avente causa.

Infine, gli articoli 46 e 47 della legge di registro riguardano trasferimenti di beni tra vivi, per cui non trovano applicazione al caso in esame, in cui si tratta del trasferimento *mortis causa* di un terreno unitamente alle sue scorte. — (*Omissis*).

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 maggio 1967, n. 1134 - Pres. Rosano - Est. Malfitano - P. M. Gentile (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Varvesi) c. soc. Grande Albergo Vesuvio (avv. Berardinone, Conte).

Imposta di ricchezza mobile - Agevolazioni - Industrializzazione del Mezzogiorno - Agevolazioni per gli stabilimenti industriali - Estensione del beneficio ad impianti produttivi di servizi (nella specie: alberghi) - Ammissibilità - Limiti.

(d. l. 14 dicembre 1947, n. 1598, artt. 2, 3; l. 29 dicembre 1948, n. 1482; l. 29 luglio 1957, n. 634, art. 29).

Le agevolazioni tributarie previste dal d. l. 14 dicembre 1947, 1598, per l'impianto di « stabilimenti industriali tecnicamente organizzati » nei territori dell'Italia meridionale ed insulare, si applicano anche agli stabilimenti destinati alla produzione di beni che a quelli destinati alla produzione di servizi. Pertanto — e poichè l'attività alberghiera è una vera e propria attività industriale, diretta a fornire alla

clientela l'uso di locali opportunamente arredati, servizi personali e somministrazioni varie (riscaldamento e refrigeramento degli ambienti, luce, acqua, telefono, ecc.) — deve ritenersi spettante l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile, ai sensi del citato d. l. n. 1598 del 1947, anche per i redditi derivanti dall'esercizio di un albergo, che è da considerare stabilimento industriale, sempre che si tratti, però, di un albergo « tecnicamente organizzato », e cioè di un albergo con caratteristiche strutturali e funzionali corrispondenti al progresso raggiunto dalla tecnica nel considerato settore di attività (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo del ricorso, denunziandosi la violazione degli articoli 2 e 3 della legge 14 dicembre 1947, n. 1598, e dell'art. 28 del r. d. l. 24 ottobre 1935, n. 1887, e il difetto di motivazione di cui all'articolo 360, n. 5, del c. p. c., si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'albergo Vesuvio sia uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato e, pertanto, possa usufruire della esenzione decennale dalla imposta di ricchezza mobile prevista dalla legge sulla industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare. In proposito si deduce che l'albergo non può considerarsi « stabilimento industriale » perchè questo è un complesso di impianti fissi destinato alla produzione di beni materiali e insuscettibile di diversa destinazione. L'albergo, invece, ha le caratteristiche costruttive dei fabbricati urbani, non richiede radicali trasformazioni per un cambiamento di destinazione e, comunque, non è destinato alla produzione di materie prime e alla loro trasformazione in beni di consumo.

(1) Cass. 21 ottobre 1961, n. 2288 (*Foro it.*, 1962, I, 830) negava l'applicabilità dei benefici agli alberghi.

A conclusioni conformi a quelle della sentenza in nota era pervenuto, invece, il Consiglio di Stato, nel ritenere l'applicabilità delle disposizioni, in tema di industrializzazione, all'espropriazione di fondi occorrenti per la costruzione di alberghi (Cons. Stato, IV sev., dec. 17 marzo 1965, n. 293, *Riv. giur. ed.* 1965, I, 848), ed analogo orientamento si ravvisa, poi, in Cass. 27 ottobre 1966, n. 2645 (*Riv. leg. fisc.*, 1967, 388), che, facendone applicazione al caso di un impianto di seggiovia, già considerava rientranti nel concetto di « stabilimenti industriali tecnicamente organizzati », ai fini in questione, anche gli stabilimenti destinati alla produzione di servizi, purchè, in ogni caso, attrezzati tecnicamente in modo corrispondente al progresso della scienza nel considerato settore di attività. E va preso atto, dunque, di questa evoluzione giurisprudenziale, che, del resto, si affianca all'evoluzione legislativa, statale e regionale (l. 29 luglio 1957, n. 635, per le aree depresse del Centro-Nord; leggi Reg. Sic. 4 maggio 1954, n. 2 e 10 aprile 1959, n. 6), per un superamento degli anteriori concetti di « industria » e di « stabilimento industriale », in base ai quali le agevolazioni tributarie dovevano ritenersi limitate al campo delle sole industrie manifatturiere e di trasformazione.

La censura è infondata.

Questa Corte Suprema ha altre volte affermato che, non avendo il legislatore fatto alcuna distinzione, le agevolazioni tributarie concesse con il d. l. C. P. S. 14 dicembre 14 dicembre 1947, n. 1598, per l'impianto di « stabilimenti industriali tecnicamente organizzati » nell'Italia meridionale e insulare, sono applicabili sia agli stabilimenti destinati alla produzione di beni che a quelli destinati alla produzione di servizi, purchè siano tecnicamente organizzati, abbiano, cioè, quella organizzazione tecnica corrispondente al progresso della scienza in relazione all'attività con essi esercitata (v. sent. n. 2645 del 27 ottobre 1966).

« Stabilimenti industriali », infatti, sono non solo gli opifici nei quali si svolge un'attività diretta alla produzione di materie prime o alla trasformazione di essa in nuovi prodotti, ma anche quelle organizzazioni di mezzi che abbiano come scopo l'offerta di servizi.

Secondo la moderna concezione della economia ove si riscontri un'attività tecnica adeguatamente attrezzata, esercitata allo scopo di offrire alla collettività servizi, anche in via di maggiori o migliori comodità, capaci di soddisfare bisogni materiali e immateriali, si deve riconoscere l'esistenza di un vero e proprio organismo industriale, il quale va considerato tale a tutti gli effetti e, quindi, anche ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie volte a promuovere ed agevolare il sorgere e lo sviluppo di tali organismi.

Prodotto industriale è anche il servizio quando sia offerto da organizzazioni tecniche adeguatamente attrezzate.

Alla stregua di questi principi, deve ritenersi che anche gli alberghi siano compresi tra gli stabilimenti industriali, in quanto l'attività alberghiera, diretta a fornire al cliente verso un corrispettivo l'uso di locali opportunamente arredati, servizi personali e somministrazioni varie, come il riscaldamento, il refrigeramento degli ambienti, l'acqua, luce, il telefono, il vitto ed eventualmente l'uso di impianti sportivi (discipline, campi di tennis ecc.), è una vera e propria attività industriale.

Lo stesso legislatore, peraltro, ha qualificato industriale l'attività alberghiera, perchè in tutte le leggi relative agli alberghi ha sempre operato l'espressione « industria alberghiera ».

Questa interpretazione risponde anche alla « ratio » della legge, diretta a favorire lo sviluppo del Mezzogiorno, in quanto tra le iniziative economiche meritevoli di incremento occupa un posto preminente l'industria alberghiera, la quale, contribuendo ad attrarre le correnti del turismo, dà un apporto notevole allo sviluppo medesimo.

Non tutti gli alberghi, però, possono usufruire delle agevolazioni tributarie previste dal citato decreto, perchè il legislatore le ha riservate soltanto agli « stabilimenti industriali tecnicamente organizzati »,

escludendo, così, quelle aziende a tipo artigianale che non sono in grado di dare alcun apporto allo sviluppo delle zone depresse.

Pertanto, possono usufruire dei cennati benefici soltanto gli alberghi « tecnicamente organizzati », cioè solo quelli che, per le loro caratteristiche strutturali e funzionali, possono ritenersi aventi quella organizzazione tecnica rispondente al progresso raggiunto dall'attività con essi esercitata.

Nella specie, la Corte di merito si è puntualmente uniformata ai suesposti principi, perchè, rilevato, con statuizione non impugnata, che era « un dato di fatto pacifico anche per la Finanza » che l'albergo Vesuvio era « tecnicamente organizzato con i macchinari indicati nella sentenza del Tribunale », ha ritenuto che ad esso fosse applicabile l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile prevista dall'art. 3 del decreto n. 1598 del 1947. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 giugno 1967, n. 1427 - Pres. Favara - Est. Berarducci - P. M. Caccioppoli (conf.). - Ministero Finanze (avv. Stato Varvesi) c. soc. Esso Standard Italiana (avv. ti Forgiione, Zanchini).

Imposta generale sull'entrata - Soggetti passivi - Domanda di rimborso di imposta indebitamente pagata - Legittimazione del contribuente di fatto verso il quale il contribuente di diritto abbia esercitato la rivalsa - Sussiste.

(c. c., art. 2033; d. l. 9 gennaio 1940, n. 2, conv. in l. 19 giugno 1940, n. 762, artt. 6, 43).

Il contribuente di fatto, verso il quale sia stata esercitata la rivalsa ai sensi dell'art. 6 della legge organica sull'I.G.E., subentra nella posizione del contribuente di diritto nei confronti dello Stato e, pertanto, è legittimato a ripetere da quest'ultimo quanto il primo abbia versato in più del dovuto (1).

(*Omissis*). — Con il primo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2033 c. c., 6 e 43 l. 19 giugno 1940, n. 762, con successive modifiche, e 2 d. l. 14 dicembre 1947, n. 1598, in rela-

(1) Sulle questioni in ordine alla legittimazione al rimborso nei casi di non coincidenza tra contribuente di diritto e soggetto inciso ed in quelli di rapporti tributari con più soggetti passivi, cfr. *Relaz. Avv. Stato*, 1961-1965, II, 308, 366, 644.

Quanto a Cass. 12 novembre 1960, n. 3021 (*Tem. nap.*, 1961, I, 18, con ampia nota redazionale), che è richiamata dalla sentenza in rassegna come

ione all'art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c., l'Amministrazione ricorrente assume, in sostanza, che la sentenza impugnata avrebbe dovuto negare alla Soc. Esso Standard la legittimazione ad agire.

In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte di merito, dopo aver riconosciuto che l'azione di ripetizione di indebito è normalmente concessa solo a colui che ha pagato, giusta il disposto dell'art. 2033 c. c. abbia poi, creduto di poter apportare, a tale normalità di applicazione, alcune eccezioni ed in queste abbia ricondotto il caso in esame, addove, invece, l'attuale diritto non ammette, per l'azione di indebito pagamento, le eccezioni ventilate dalla Corte, la quale, per giungere a configurare dette eccezioni, ha erroneamente considerato l'anzidetta azione come fondata sul principio dell'indebito arricchimento, cioè il principio di un diverso istituto. Sostiene, quindi, la ricorrente che le agevolazioni tributarie sono sempre stabilite a favore del contribuente di diritto, ancorchè si risolvano, sul piano economico, in un vantaggio per il cosiddetto contribuente di fatto, e che, pertanto, nel caso di pagamento riconosciuto poi, in tutto o in parte, indebito, al contribuente di diritto spetta il vantaggio derivante dalle riduzioni di imposta che hanno determinato tale indebito, e, parallelamente, allo stesso spetta il diritto alla ripetizione.

Il mezzo non è fondato.

La questione se, nell'ipotesi in cui il contribuente di diritto tenuto al pagamento dell'i.g.e., cioè il venditore, dopo avere corrisposto il detto tributo per la merce da lui venduta, in base ad un'aliquota superiore a quella dovuta per legge, si sia rivalso verso il contribuente di fatto, legittimato ad agire nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per la ripetizione dell'indebito sia lo stesso contribuente di

precedente conforme, può osservarsi che la conformità sussiste per l'affermazione secondo cui l'azione di indebito trova giustificazione nel principio che vieta l'arricchimento senza causa, ma non anche, o almeno non attualmente, in ordine alle implicazioni ulteriori per la questione di legittimazione, che sembrava, anzi, diversamente risolta.

In quell'incontro, invero, esaminando i rapporti tra il contribuente e il soggetto tenuto alla rivalsa, ed escludendo la configurabilità di un arricchimento senza causa per il primo, soltanto reintegrato dal secondo quanto versato allo Stato, la Corte Suprema ebbe anche ad osservare: Un indebito... si profilerebbe, se mai, nei riguardi dell'Erario che avrebbe ricevuto più del dovuto per quel titolo, e l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo sarebbe se mai sperimentabile, appunto, nei confronti di esso, nei limiti consentiti dall'art. 47 della legge ordinatrice del tributo. acquirente della merce che abbia, in sede di rivalsa, rimborsato il venditore della somma da questo pagata per i.g.e. in misura superiore a quella dovuta, avrebbe cioè soltanto il diritto di surrogarsi al venditore nell'eventuale azione di ripetizione verso il Fisco per l'eventualità che

diritto, oppure il contribuente di fatto, è stata già altre volte decisa da questa Corte Suprema nel senso che legittimato è il contribuente di fatto, che, per effetto della rivalsa esercitata dal contribuente di diritto, viene a surrogarsi a quest'ultimo nell'eventuale azione di ripetizione verso il fisco nell'ipotesi che egli non la eserciti (v. sent. 12 novembre 1960, n. 3021).

Tale indirizzo giurisprudenziale non può che essere confermato nel caso di specie.

Invero, a tacere della iniquità cui condurrebbe l'adozione di una diversa soluzione, va osservato che tutti gli argomenti in contrario addotti dall'Amministrazione ricorrente non tengono conto del fatto che se è vero che nell'art. 6 della legge organica 19 giugno 1940, n. 762, trovasi enunciato il principio che il debitore dell'imposta sull'entrata è colui a cui favore si verifica l'entrata, è pur vero, però, che in virtù dello stesso art. 6 sopra citato colui a cui favore si verifica l'entrata, il quale abbia versato il tributo allo Stato, ha diritto di rivalsa nei confronti di chi esegue il versamento dei compensi o corrispettivi costituenti l'entrata imponibile. Per effetto di tale diritto, infatti, quando esso sia esercitato, il contribuente di fatto, adempiendo all'obbligo del rimborso, viene a subentrare, nei confronti dello Stato, nella stessa posizione del contribuente di diritto e, pertanto, è legittimato anche a ripetere dallo Stato quanto gli sia stato pagato in più del dovuto. In altri termini, il contribuente di fatto, quando rimborsa il contribuente di diritto della somma da questo versata allo Stato, non paga un debito cui non sia tenuto, ma paga, invece, in adempimento di un'obbligo impostogli dalla legge, in forza della quale, quindi, subentra nella posizione che, per effetto del pagamento del tributo effet-

egli non la eserciti, e sarebbe anche legittimato, il detto acquirente, in quanto obbligato alla rivalsa, a partecipare al giudizio contro lo stesso fisco, che eventualmente sia stato promosso dal venditore per ottenere la restituzione della somma pagata in più del dovuto ».

La Corte riconosceva, dunque, la persistente legittimazione del contribuente di diritto pur dopo l'effettuato esercizio della rivalsa verso il contribuente di fatto, che avrebbe potuto surrogarsi al primo soltanto nel caso di inerzia del medesimo, e sembrava considerare, perciò, con quelle affermazioni, soltanto l'ipotizzabilità di una vera e propria azione surrogatoria, ai sensi dell'art. 2900 c. c., e con gli effetti propri di questa, di assicurare la conservazione della garanzia patrimoniale, e non già una surrogazione, quale invece affermata nella pronuncia attuale, nella stessa titolarità del rapporto.

Nella stessa sentenza del 1960, inoltre, la Corte rilevava un diverso profilo dei rapporti tra contribuente percusso e soggetto inciso, con riguardo alla responsabilità del primo, ed al conseguente obbligo di risarcimento, verso il secondo, per colpa incorsa nelle operazioni di autoaccer-

tato in forza della medesima legge, il contribuente di diritto aveva nei confronti dello Stato.

Con il secondo mezzo lamenta l'Amministrazione ricorrente l'omessa motivazione sul punto concernente la disciplina delle restituzioni delle somme indebitamente pagate allo Stato, con particolare riferimento agli articoli 240 r. d. 23 maggio 1924, n. 827, e 69 r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché violazione e falsa applicazione degli stessi articoli, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c. per avere la Corte, trascurando la particolare disciplina dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, per cui l'individuazione del *solvens* avviene unicamente in base alla quietanza, ritenuto che la restituzione della somma pagata indebitamente potesse avvenire a favore della soc. Esso Standard, laddove la quietanza era, invece, unicamente, la soc. Dotta e Venè.

Anche tale mezzo è privo di fondamento.

Va, invero, osservato che il pagamento dell'i.g.e., a norma dell'art. 72 del regolamento approvato col r. d. 26 gennaio 1940 n. 10 (articolo applicabile nella fattispecie), avviene mediante il servizio dei bolli correnti postali, con obbligo di indicare gli estremi dell'atto economico che dà luogo all'entrata tassabile e il nome e il cognome del contraente. In tale caso, pertanto, nessuna quietanza viene emessa direttamente dall'ufficio finanziario, cosicchè ogni eventuale rimborso per pagamento di i.g.e. non dovuta prescinde dalla titolarità della quietanza. E ciò tanto quando entrambi i contraenti dell'atto economico tassato siano, come nel caso in esame, di accordo che, per effetto dell'avvenuta rivalsa da parte del contribuente di fatto, sia mai solo quest'ultimo legittimato a chiederne il rimborso allo Stato, per effetto di agevolazioni tributarie a lui concesse.

mento (in tal senso, cfr., inoltre, Cass. 28 febbraio 1964, n. 446, *Riv. g. fisc.*, 1964, 917); ed, in tal modo, mentre sostanzialmente riconosceva che l'assoluta autonomia del rapporto tra l'Amministrazione ed il contribuente rispetto a quello tra il contribuente medesimo ed il soggetto tenuto alla rivalsa (autonomia poi ulteriormente e specificamente ribadita: r. Cass. 24 marzo 1962, n. 598, *Riv. leg. fisc.*, 1962, 1334; Cass. 10 agosto 1963, n. 2261, *Giust. civ.*, 1964, I, 1023; Cass. 14 ottobre 1963, n. 2737; *id.*, 1964, I, 831), anche presupponeva che ogni contestazione in ordine alla sussistenza del debito d'imposta si sarebbe potuta svolgere soltanto nell'ambito di quel primo rapporto, e tra i soggetti del medesimo, posto che nella ipotesi di responsabilità non sarebbe stata, altrimenti, nemmeno configurabile.

D'altra parte, considerato che non può darsi indebita locupletazione per ciò che l'*accipiens* abbia ricevuto per giusto titolo, e che giusto titolo indubbiamente, anche un accertamento tributario (pur nella forma del-*l'autoaccertamento*) non dichiarato illegittimo a seguito della proposizione dei consentiti rimedi (anche nella diretta forma della *condictio*, quando

Non meno infondato dei precedenti è, infine, il terzo mezzo, con il quale l'Amministrazione ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1203, 2041, 2900 c. c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c., lamenta che la Corte di merito abbia applicato alla ripetizione di indebito *ex art. 2033 c. c.* i principi dell'indebito arricchimento *ex art. 2041* dello stesso codice, non tenendo conto, fra l'altro, dell'eccezione di compensazione da essa sollevata.

La dottrina e la giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr., ad es., sent. n. 3021 del 1960 già sopra citata), sono invero, concordi nel riconoscere che l'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c. c. trova giustificazione nel principio che vieta l'arricchimento senza causa. Non v'ha dubbio, pertanto, che, ove il contribuente di diritto, cioè il venditore, dopo aver corrisposto l'i.g.e. in misura superiore a quella dovuta, abbia esercitato verso il compratore il diritto di rivalsa per l'imposta da lui pagata e ne sia stato rimborsato interamente, l'indebito si verifichi solo ai danni del contribuente di fatto, cioè del compratore, che ha pagato una somma superiore a quella realmente dovuta, nei riguardi dell'Erario che ha ricevuto più di quanto avrebbe, in realtà, potuto e dovuto riscuotere per l'imposta stessa.

Quanto, poi, alla questione dell'eccezione di compensazione, è da rilevare che l'Amministrazione ricorrente non denuncia l'errore della Corte di merito per avere ritenuto non opponibile alla Soc. Esso Standard l'anzidetta eccezione, ma assume che, di fronte alla sua eccezione di compensazione, la Corte non avrebbe, nella motivazione della sua decisione, fornito una sufficiente spiegazione della ragione per cui ha ritenuto che nel caso di specie esistesse un arricchimento di essa Amministrazione e che questo arricchimento fosse ingiusto. Assunto,

del caso), è chiaro che non si risolve il problema della legittimazione nemmeno facendosi ricorso ai principi sull'indebito e sull'arricchimento senza causa, e che di indebito (e di arricchimento, se si vuole) può invece parlarsi soltanto se quei rimedi medesimi siano esperibili, e vengano in concreto tempestivamente sperimentati, dal contribuente ovvero da altri che vi sia legittimato in sua sostituzione: sicchè resta appunto da dimostrare in virtù di quali diverse norme, o di quali diversi principi, tale legittimazione sostitutiva dovrebbe ritenersi ammessa, essendo peraltro vero che nemmeno potrebbe utilmente invocarsi, al fine, l'art. 1203, n. 3, c. c. (e va dato atto che la Corte Suprema non si è riferita a tale disposizione), che prevede la surrogazione nei diritti del creditore, a vantaggio di uno dei condebitori verso un altro di essi, e non può dunque riguardare la ben diversa ipotesi della pretesa surrogazione di un terzo nei diritti che altri, per aver pagato un debito che poi sia da ritenere inesistente, possa vantare verso il proprio ritenuto creditore (cfr., in argomento, A. Chicco, *Questioni di legittimazione in tema di rimborso di imposte non dovute*, in questa *Rassegna*, 1962, 158).

om'è facile rilevare, del tutto irrilevante, oltre che infondato, dato che la Corte di merito ha accertato, come si è visto, l'indebito arricchimento dell'Amministrazione finanziaria, non in danno della ditta Dotta Venè, nei cui confronti la stessa Amministrazione vantava il credito i cui all'eccezione di compensazione, ma nei confronti della Soc. Esso standard, che non aveva alcun debito verso l'Erario. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 luglio 1967, n. 1625 - Pres. Favara - Est. Leone - P. M. Cutrupia (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Lancia) c. Fassini (avv. D'Amelio).

imposta di registro - Prescrizione - Criterio di tassazione - Domande che postulino la modifica o la contestazione del criterio adottato in sede di registrazione - Decorrenza del termine prescrizione dalla data della registrazione e non da quella dell'ultimo pagamento dell'imposta.

(c. c., art. 2935; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 91, 136, 137).

In materia di imposte di registro, il contribuente che intenda contestare i criteri giuridici di applicazione del tributo, che l'ufficio ha adottato in sede di registrazione dell'atto, e che, se non tempestivamente impugnati o modificati, vincolano anche le successive tassazioni dell'atto medesimo, deve proporre le relative domande entro il termine prescrizione di tre anni, di cui all'art. 136 della legge organica, il quale decorre non già dalla data dell'ultimo pagamento dell'imposta, bensì da quella della registrazione, ed è uguale, del resto, al termine stabilito per la prescrizione del diritto dell'Amministrazione alla maggiore imposta che sia da ritenere dovuta in applicazione di un criterio diverso da quello, che si riconosca erroneo, seguito nella prima liquidazione (1).

(*Omissis*). — Col secondo mezzo, l'Amministrazione ricorrente denunzia violazione dell'art. 136 l. reg. e dei principi generali sull'indebitabilità ed indisponibilità del credito tributario: ed osserva che, quando si faccia questione del criterio di tassazione applicato, per darvi l'azione di pagamento (da parte della Finanza) o di restitui-

(1) Il principio della c.d. consolidazione del criterio di tassazione è mai del tutto pacifico in giurisprudenza: cfr. già Cass. 30 giugno 1933, 2447, *Riv. leg. fisc.*, 1933, 674, nonché, più recentemente, Cass. 12 febbraio 1952, n. 346, in questa *Rassegna*, 1952, 104; Cass. 15 luglio 1963, 1931, *Giust. civ.*, 1964, I, 199; Cass. 30 ottobre 1963, n. 2915, *Riv. leg.*

zione (proposta dal contribuente), il *dies a quo* della prescrizione estintiva è segnato dalla data della registrazione dell'atto e non dalla data dell'ultimo pagamento. Nella specie il termine triennale di prescrizione con la detta decorrenza era già trascorso alla data della liquidazione dell'imposta sul maggior valore dell'atto di divisione, non avendo valore interruttivo il reclamo proposto per impugnare il maggior valore ma non il criterio di tassazione. Di conseguenza, sostiene la ricorrente, la Corte d'appello ha errato nel ritenere non prescritto il presunto diritto dei Fassini non solo a conseguire la restituzione dell'imposta già pagata, ma anche ad ottenere, nella liquidazione dell'imposta complementare sul maggior valore, l'applicazione di un criterio di tassazione diverso da quello adottato per l'imposta principale.

La censura è fondata nella proposizione relativa alla decorrenza della prescrizione del diritto alla restituzione, mentre sussiste preclusione sulla questione della prescrizione del diritto all'applicazione di un criterio di tassazione diverso.

Sul primo punto deve osservarsi che l'interpretazione degli artt. 136 e 137 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, ha già costituito più volte oggetto di esame da parte di questo Supremo Collegio.

I risultati della lunga e non facile elaborazione giurisprudenziale si possono sintetizzare, con riferimento a quanto interessa nella fattispecie in esame, sulla base della distinzione tra controversie relative — ai fini del pagamento o della restituzione — ai criteri giuridici di determinazione del tipo d'imposta, e controversie relative al *quantum* dell'imposta. Mentre per queste ultime la questione circa la decorrenza della prescrizione è complicata dalla previsione che ad una liquidazione provvisoria segua, nei casi stabiliti, una liquidazione definitiva maggiore o minore, con conseguenti difficoltà di applicazione del principio « *actio, nondum nata non praescribitur* », per le questioni di pagamento o di restituzione della imposta fondate sui criteri di applicazione di essa, la decorrenza della prescrizione è riferita, in base al principio ora richiamato e senza apprezzabili contrasti, al momento stesso in cui

fisc., 1964, 193; Cass. 19 luglio 1965, n. 1641, *Giust. civ.*, 1965, I, 1539; cfr., inoltre, *Relaz. Avv. Stato*, 1951-55, I, 518.

Il principio stesso, come è sottolineato nella sentenza in rassegna, si ricollega alle norme in tema di prescrizione, nel senso che, estinto per prescrizione il diritto del contribuente di ripetere le somme che siano da ritenere pagate in più in sede di registrazione, per applicazione di un erroneo criterio, ovvero estinto il diritto dell'Amministrazione alla maggiore imposta che si sarebbe dovuta liquidare sulla base di un criterio diverso da quello seguito all'atto della registrazione stessa, il criterio adottato diventa incontestabile e, quindi, anche per la considerazione unitaria dell'obbligazione d'imposta, va applicato pure ai fini delle ulteriori liquidazioni relative allo stesso atto, e così, ad esempio, per quelle da

Amministrazione, registrando l'atto, determina i criteri di applicazione del tributo.

Dispone, infatti, la legge del registro (in particolare nell'art. 91) che il pagamento della tassa deve essere contemporaneo alla registrazione e risultare da questa: il che implica necessariamente la determinazione dei criteri di liquidazione del tributo, momento giuridicamente autonomo del processo di accertamento dello stesso, concettualmente distinto da quello relativo all'estimazione del contenuto economico dell'atto da registrare.

Messo in grado, così, dalla data della registrazione, di conoscere i criteri di applicazione della imposta adottati dall'Amministrazione e, se non impugnati e modificati tempestivamente, vincolano anche le successive tassazioni dell'atto medesimo, il contribuente che intenda contestare i criteri applicati deve proporre la relativa azione entro termini di tre anni dalla registrazione (Cass. 19 luglio 1965, n. 1641), termine eguale, del resto, a quello stabilito per la prescrizione del diritto della Finanza di pretendere una maggiore imposta, fondato su un criterio di imposizione difforme rispetto a quello seguito all'atto della registrazione (Cass. 15 luglio 1963, n. 1931). Ha errato, perciò, la Corte in appello in sede di rinvio, allorchè, nella specie, caratterizzata appunto dall'essere la ripetizione della imposta chiesta dai Fassini su contestazione del criterio di tassazione adottato dall'ufficio del registro, ha affermato che l'eccepita prescrizione triennale dovesse decorrere all'ultimo pagamento dell'imposta e non dalla data di registrazione dell'atto: e l'errore, relativo all'applicazione dell'art. 136 leg. reg., investe la decisione impugnata sia sul punto specifico della decorrenza della prescrizione, e quindi dell'essersi, o meno, essa compiuta alla data del 18 maggio 1955, in cui venne dai Fassini proposta opposizione all'ingiunzione *de qua*, sia sulla questione, ritenuta assorbita, della sussistenza e della rilevanza dei fatti interruttivi che si sarebbero verificati nel corso del triennio dalla registrazione.

operare sui maggiori valori accertati o, come in tema di appalti a prezzo presunto, in base ai corrispettivi successivamente denunciati o accertati. Ed è anche chiaro, perciò, che la consolidazione non si verifica, in danno della Finanza o di entrambe le parti, quando quella prescrizione sia da tenere utilmente interrotta, e cioè quando siasi verificati fatti interruttivi idonei a consentire alla sola Amministrazione (notifica di ingiunzione, di avviso di accertamento di valore, ecc.), o anche al contribuente (ricorsi, opposizioni), e sempre che per il contribuente stesso non siasi determinata altrimenti una situazione di acquiescenza (cfr., in argomento, Cass. 7 gennaio 1966, n. 238, in questa *Rassegna*, 1966, I, 894), di riporre in discussione la materia tassabile; al qual riguardo, cfr., da ultimo, Cass. 21 ottobre 1967, n. 2565, *ultra*, 1057).

Sul secondo punto della censura, relativo all'essersi prescritto — in conseguenza della cennata decorrenza della prescrizione dalla data della registrazione — anche il diritto dei Fassini ad ottenere, nella liquidazione dell'imposta complementare sul maggior valore, l'applicazione di un criterio di tassazione diverso da quello adottato per l'imposta principale, sussiste, come s'è detto, preclusione. Nel procedimento d'appello, infatti, l'Amministrazione aveva dedotto, in contrasto con i Fassini, che il criterio di tassazione fissato all'atto della registrazione dell'atto non poteva essere modificato. Ma questa tesi, che per il suo carattere assorbente avrebbe troncato, se accolta, ogni contestazione, è stata implicitamente disattesa da questa Suprema Corte nella sentenza 5 marzo 1963, che ha indirizzato il giudizio di rinvio esclusivamente sull'accertamento se il negozio documentato nell'atto registrato avesse avuto natura dichiarativa o traslativa, accertamento questo che non avrebbe avuto ragione e contenuto, se il criterio di tassazione fosse stato ritenuto immutabile.

Anzi, a ben considerare, nella cennata sentenza di cassazione tale questione è stata ritenuta già preclusa. I giudici di merito avevano rigettato la opposizione dei Fassini, per una ragione diversa, perchè avevano ritenuto il carattere traslativo del negozio contenuto nell'atto registrato. Resistendo al ricorso dei Fassini, che censuravano tale ragione accettata dalla Corte d'appello, la Amministrazione, per mantenere in piedi l'altra eccezione, con contenuto logico e giuridico di pregiudizialità, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato, onde mettere in grado questa Corte Suprema di sostituire, alla tesi giuridica cui si riferivano le fondate censure dei Fassini, quella prevalente e giuridicamente ineccepibile della necessità ormai assoluta che la imposta applicabile fosse quella proporzionale, qualunque fosse il contenuto e la natura del negozio documentato nell'atto, rimanendo ferma, in tal modo la pronunzia di rigetto dell'opposizione dei Fassini.

Comunque, stante il contenuto assegnato al giudizio di rinvio con la sentenza di cassazione del 1963, con l'esclusivo riferimento alla decisione della questione se l'atto *de quo* documentasse una divisione o una permuta, deve confermarsi la decisione della Corte d'appello in sede di rinvio, che ha ritenuto preclusa ogni questione diversa, fatta eccezione, per effetto di esplicita indicazione della sentenza di cassazione, della questione relativa all'essersi o non prescritto il diritto dei Fassini a ripetere quanto indebitamente pagato per imposta di registrazione dell'atto.

In definitiva, respinto il primo mezzo di ricorso, deve essere accolto, per quanto di ragione, il secondo, e la causa deve essere rimessa ad altro giudice, che ben può essere altra Sezione della stessa Corte di appello di Roma, per il riesame della questione relativa all'essersi o

eno estinto per prescrizione, tenuto conto anche degli asseriti fatti interruttivi, il diritto dei Fassini di ripetere quanto eventualmente pagato in più, riesame nel quale il giudice di rinvio dovrà adeguarsi al principio stabilito innanzi circa la data di inizio del periodo biennale di prescrizione. — (Omissis).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2182 - Pres. Scarpello - Est. Mirabelli - P. M. Tuttolomondo (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Soprano) c. Ammirati (n. c.).

Imposte e tasse in genere - Imposta di successione - Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti - Controversia di diritto pregiudiziale a quella sulla determinazione del valore - Competenza della sezione della commissione provinciale per le controversie di diritto - Sussiste - Controversia sull'applicabilità nella valutazione dei beni, ai fini dell'imposta di successione, dei criteri previsti dalla l. 20 ottobre 1954, n. 1044 ovvero dei generali criteri di accertamento del valore od in aderenza ai valori denunciati dal contribuente - Competenza della predetta sezione - Sussiste.

(r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 28, 29, 30; l. 20 ottobre 1954, n. 1044).

Ai sensi dell'art. 29 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, la competenza delle Commissioni, in materia di imposte indirette, è così inderogabilmente ripartita: le controversie aventi per oggetto la determinazione del valore sono decise in primo grado dalle commissioni distrettuali ed in secondo grado dalle commissioni provinciali; le controversie relative all'applicazione della legge sono decise in prima istanza dall'apposita sezione delle commissioni provinciali ed in seconda istanza dalla commissione centrale. Nella predetta apposita sezione della commissione provinciale spetta di decidere anche sulle questioni di diritto che si presentino come pregiudiziali rispetto alla questione concernente la determinazione del valore, e così, dunque, anche sulla questione se la valutazione dei beni, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, debba essere operata secondo i criteri previsti dalla l. 20 ottobre 1954, n. 1044, ovvero secondo i generali criteri di accertamento, od in aderenza ai valori denunciati dal contribuente, imperniandosi tale questione sulla interpretazione della citata legge e delle norme ad essa connesse (1).

(1-3) 1. Sul sistema seguito dal legislatore nel discriminare, in materia di imposte indirette sui trasferimenti, tra controversie di valutazione e controversie di diritto, devolute ad organi giudicanti di differente

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 giugno 1967, n. 1241 - Pres. Pece - Est. Leone - P.M. Di Salvo (conf.) - Piazza (avv. Dallari) c. Ministero Finanze (avv. Stato Freni).

Imposte e tasse in genere - Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti - Sezione della commissione provinciale per le controversie di diritto - Non è organo autonomo di giurisdizione - Ripartizione delle funzioni tra le sezioni della commissione provinciale in ordinaria composizione e la predetta sezione speciale - E attribuzione di competenza inderogabile per materia.

(r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 28, 29, 30).

Imposte e tasse in genere - Imposta di registro - Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti - Controversia di diritto pregiudiziale a quella sulla determinazione del valore - Controversia sull'applicabilità nella valutazione dei beni, ai fini dell'imposta di registro, dei criteri di stima previsti per i fondi rustici ovvero dei normali criteri riferiti al valore venale - Competenza della sezione della commissione provinciale per le controversie di diritto - Sussiste.

(r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 28, 29, 30; l. 20 ottobre 1954, n. 1044; l. 27 maggio 1959, n. 355, art. 3; l. 22 novembre 1962, n. 1706).

Alla sezione per le controversie di diritto della commissione provinciale delle imposte spetta di conoscere, in materia di imposte indirette sui trasferimenti, di tutte le controversie relative all'applicazione della legge, e cioè spetta di determinare la norma giuridica applica-

composizione in vista delle richieste corrispondenti specifiche cognizioni, di tecnica estimativa o di tecnica giuridica, la giurisprudenza è consolidata: cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2184, *ultra*, 1053, anche sul punto, ugualmente pacifico, che le decisioni rese dalle commissioni provinciali in sede di valutazione non sono impugnabili dinanzi alla commissione centrale, ma soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 29, terzo comma, del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, ovvero direttamente in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Per l'affermazione di cui alla seconda massima, secondo cui quella discriminazione dà luogo a questioni di competenza e non di giurisdizione, non constano specifici precedenti, mentre è sostanzialmente conforme la coeva Cass. 6 giugno 1967, n. 1236, che può leggersi in *Riv. leg. fisc.*, 1967,

le per la regolare tassazione e di interpretare la norma, così determinata, ai fini dell'esatta applicazione di essa. La sezione stessa non è organo autonomo di giurisdizione, e la ripartizione di funzioni — tra quelle come innanzi attribuite a detta sezione, quale giudice di primo grado, e quelle spettanti, per la determinazione del valore dei beni, alla commissione provinciale nell'ordinaria composizione e quale giudice di secondo grado rispetto alla commissione distrettuale — costituisce ripartizione della rispettiva inderogabile competenza per materia (2).

Alla sezione di diritto della commissione provinciale delle imposte spetta di conoscere, in materia di imposte indirette sui trasferimenti, anche di questioni sull'applicazione della legge che si presentino pregiudiziali rispetto ad una questione di valutazione, e, in tal caso, lo soppigliamento di competenze sull'unica controversia comporta che il giudizio di estimazione debba essere sospeso fino alla decisione definitiva della questione giuridica, secondo l'ordine giurisdizionale per essa stabilito. È questione giuridica pregiudiziale anche quella che involga la determinazione dei criteri di valutazione dei beni, ai fini dell'applicazione delle imposte sui trasferimenti (come nel caso in cui si debba accertare se per il trasferimento di un'area con attuale destinazione agricola ma avente attitudine di area fabbricabile — attitudine peraltro tanto meno limitata da vincoli negoziali di inedificabilità — sia obbligatoria l'adozione del criterio automatico di valutazione stabilito per fondi rustici o si debba, o si possa, utilizzare il sistema di stima in concreto con riferimento ai prezzi correnti), ed ancor quella per la quale si debba stabilire se la contemporanea costituzione, sull'area trattata, di una servitus non aedificandi a vantaggio del residuo contiguo ondo del venditore, costituisca o meno onere inerente all'immobile venduto incidente sul valore venale ai fini dell'applicazione dell'imposta (3).

98. Di competenza per materia, pur senza un esame specifico della questione, si parla anche nella sentenza qui pubblicata (n. 2182/67) delle Sezioni Unite, le quali altra volta sembravano orientate, implicitamente, a risolvere una questione di giurisdizione (cfr. sent. n. 2828/62, in questa rassegna, 1963, 44; sent. 2087/65, *id.*, 1965, I, 1256); ed a favore di questa seconda soluzione, e pur senza qui approfondirsi l'argomento, potrebbe servarsi che essa aderirebbe al principio secondo cui, poichè ogni organo di giurisdizione speciale è un organo a se stante, che ha la sola giurisdizione che può esercitare (CHIOVENDA, *Principi*, 368), una questione di competenza dovrebbe ritenersi ipotizzabile soltanto nell'ambito della giurisdizione ordinaria (ZANZUCCHI, *Dir. proc. civ.*, I, 234).

2. In relazione alla discriminazione di cui innanzi, si presenta particolare interesse la questione circa la natura delle controversie nelle

I

(*Omissis*). — Con il primo mezzo di ricorso l'Amministrazione finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, e sostiene che illegittimamente la Commissione Provinciale, Sezione di valutazione, si è pronunciata su una questione di diritto, ossia sull'interpretazione e l'applicazione della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che deve ritenersi devoluta, invece, alla Sezione di diritto, istituita in seno alla medesima Commissione.

La censura appare fondata.

L'art. 29 del citato r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, contenente la riforma degli ordinamenti tributari, stabilisce, infatti, una diversa competenza nell'ambito delle Commissioni, in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza: le controversie aventi per oggetto la determinazione del valore sono decise in prima istanza dalle Commissioni Distrettuali ed in seconda istanza dalle Commissioni Provinciali; le controversie relative all'applicazione della legge sono decise in primo grado dalle Commissioni Provinciali, in seno alle quali è istituita una apposita Sezione avente una particolare composizione (art. 30, r. d. l. citato), ed in secondo grado dalla Commissione Centrale.

Il diverso ambito di competenza resta fermo, in difetto di contraria disposizione, anche quando la questione di diritto si presenti come pregiudiziale rispetto alla questione concernente la determinazione del valore ed importi un accertamento di carattere incidentale.

Nulla vieta, infatti, che l'apposita Sezione, istituita in seno alla Commissione Provinciale, si pronunci preliminarmente sulla questione di diritto, che sia stata sollevata e si presenti come presupposto necessario per la soluzione della questione di valutazione, e che solo dopo la definizione della questione di diritto la controversia sul valore prosegua nella sua propria sede.

quali, ai fini della valutazione dei terreni, si discuta della stessa qualificazione di questi, per la conseguente applicabilità, ove si tratti di fondi rustici, dei criteri di stima introdotti dalle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044 e 27 maggio 1959, n. 355 (rispettivamente in materia di imposte di successione e di imposte di registro), ovvero, ove si tratti di boschi o di aree fabbricabili (e, sembra potersi ritenere, anche di altri terreni comunque non « rustici »), degli ordinari criteri riferiti al valore venale, ai sensi degli artt. 15 e ss. del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639.

La questione sembra risolta, dalle due sentenze in rassegna, nel senso che le dette controversie siano da ritenere di diritto, e perciò devolute alla cognizione dell'apposita sezione della commissione provinciale, salvo alle commissioni di valutazione (distrettuale, in primo grado, e provinciale in ordinaria composizione, in grado di appello), di procedere, una volta

Trattasi, infatti, di competenza per materia, e pertanto di natura inderogabile, essendo stati istituiti organi diversi, e con diversa composizione, per le diverse contestazioni.

Qualora, pertanto, in sede di valutazione si prospetti una questione di interpretazione ed applicazione di una norma di legge, che sia presupposto della soluzione della questione di valutazione, il giudizio sulla valutazione deve essere sospeso, finchè sulla questione non si sia raggiunta, nell'apposita sede, una decisione definitiva.

Questo procedimento avrebbe dovuto essere seguito, appunto, nella controversia in esame, in quanto la questione se la valutazione dei beni dovesse essere condotta secondo i criteri previsti dalla citata legge 10 ottobre 1954, n. 1044, oppure con i generali criteri di accertamento in aderenza ai valori denunciati dal contribuente, si impernia sulla interpretazione della legge medesima e delle norme ad essa connesse, sia, appunto, si pone come questione di diritto.

La decisione impugnata con la quale, invece, la Commissione di valutazione, ha ritenuto di potere risolvere essa tale questione, deve essere, quindi, cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, e gli atti vanno rimessi alla medesima Commissione Provinciale delle Imposte di Napoli, perchè questa devolva la soluzione della questione alla Sezione di diritto della Commissione medesima e decida la controversia dopo che sia divenuta definitiva la decisione di tale questione, anche, ove occorra, in sede di impugnazione. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — I due ricorsi relativi ad un'unica sentenza debbono essere riuniti per la trattazione simultanea in un unico processo.

Il quarto motivo del ricorso principale che propone questione di competenza per materia, ha carattere preliminare e, pertanto, deve essere esaminato per primo.

ervenuta una definitiva pronuncia sulla questione pregiudiziale concernente la natura del cespite, alla concreta estimazione dello stesso.

Tuttavia, pur rilevandosi che le enunciazioni di principio appaiono tutte con carattere di generalità, ed in guisa, appunto, da farne ritenere estensione anche al caso in cui la controversia esclusivamente si incentri sulla determinazione della natura dei fondi, rispetto ai quali sia da operare la valutazione, non può non considerarsi che questo specifico tema non risulta fatto oggetto di un particolare esame che del resto non era richiesto dall'economia dei giudizi poichè il carattere giuridico delle controversie decise andava affermato già sotto altri assorbenti profili, direttamente connessi all'applicazione delle leggi innanzi citate (Nella vertenza discussa dalle Sezioni Unite si era posta, in particolare, la questione della legittimità di una determinazione dell'imponibile con i criteri di stima

Tale mezzo di annullamento è stato proposto, con l'ultimo motivo di ricorso, « in ulteriore subordine »: ma l'ordine gradato di proposizione non comporta, come assume l'Amministrazione resistente, l'inammissibilità della censura concernente il detto presupposto processuale. Infatti, rispetto ai motivi di ricorso per cassazione, con cui si sottopongono questioni rilevabili di ufficio, come quelle dell'incompetenza per materia del giudice, non può discutersi della ritualità della proposizione subordinata, non potendo avere, l'ordine gradato proposto dal ricorrente, efficacia alcuna, stante il potere-dovere di rilevazione d'ufficio che compete al Giudice in ordine a tali questioni.

Con il detto mezzo i ricorrenti denunciano violazione del combinato disposto degli artt. 29 e 30 del d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, e 37, ult. comma, del r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, per avere la Sezione (della Commissione Provinciale delle Imposte dirette ed indirette di Forlì) competente esclusivamente per le questioni estimatorie pronunciato sulla questione preliminare del diritto, la cui risoluzione doveva essere, invece, richiesta alla Sezione speciale di diritto.

L'Amministrazione resistente contrasta l'ammissibilità di detta censura e rileva che essa sarebbe generica, tanto da non consentire di individuare quale sia la questione preliminare di diritto decisa con violazione delle norme sulla competenza. Ma l'eccezione è infondata, perchè lo svolgimento del processo e gli stessi motivi del ricorso puntualizzano le questioni di diritto prospettate dalle parti e risolte dalla Sezione in sede di valutazione.

Tali questioni di diritto concernono precisamente il quesito se, nell'ipotesi di trasferimento di un'area con attuale destinazione agricola ma avente attitudine di area fabbricabile — attitudine peraltro quanto meno limitata da vincoli negoziali di inedificabilità — per l'applicazione dell'imposta di registro sul trasferimento sia obbligatoria l'adozione del

automatica, pur in presenza di una denuncia del contribuente per un valore superiore; nell'altra la disputa sembrava piuttosto puntualizzata sulla rilevanza, ai fini della valutazione — ed anche, a quanto sembra, in relazione al disposto dell'art. 43 della legge di registro — di oneri costituiti sul bene contestualmente al trasferimento dello stesso).

È auspicabile, perciò, che intervenga un ulteriore chiarimento da parte della Suprema Corte, perchè la materia possa ricevere una definitiva sistemazione concettuale, ai fini della quale andrebbe anche tenuto conto delle precisazioni inerenti all'ambito delle contestazioni proponibili, in tema di valutazione, ai sensi dell'art. 29, terzo comma, del r. d. n. 1639 del 1936.

Al riguardo, invero, l'orientamento giurisprudenziale appare consolidato nel senso che l'adozione, in sede di valutazione, di criteri non conformi a legge, dà luogo ad un vizio denunciabile dinanzi ai tribunali ordinari a norma dell'art. 29 citato (cfr. Cass., 28 marzo 1966, n. 821, in

riterio automatico di valutazione stabilito per i fondi rustici o si debba o si possa) utilizzare il sistema di stima in concreto con riferimento ai rezzi correnti, sistema dalle norme in vigore mantenuto fermo per le ree fabbricabili. Questo Supremo Collegio, infatti, ha già avuto modo di stabilire che la determinazione dei criteri di valutazione dei trasferimenti, ai fini della applicazione delle imposte sugli affari, costituisce un'operazione giuridica di interpretazione della legge e non un'operazione tecnica di accertamento di valore (Cassazione 19 luglio 1965, numero 164).

Altra questione di diritto sorta e risolta nella controversia in esame concerne appunto se nell'ipotesi del cennato trasferimento, la contemporanea costituzione, sull'area trasferita, di *servitus non aedificandi* e l'obbligo assunto dall'acquirente di mantenere l'attuale destinazione agricola del terreno, a vantaggio dei terreni contigui della enditrice, debbano o meno essere considerati oneri inerenti allo immobile trasferito, incidenti sull'intrinseco valore venale del trasferimento ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro (a tale questione si riferisce appunto il secondo mezzo di ricorso).

La decisione su dette questioni spetta alla Sezione per le controversie di diritto della Commissione Provinciale delle imposte territorialmente competente, a norma dell'art. 30 r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, e Sezioni per le controversie di diritto delle Commissioni Provinciali non state costituite appunto per il compito di provvedere su tutte le controversie relative all'applicazione della legge: locuzione, questa, amplissima, che bene è stata interpretata nel senso che la Sezione è competente a determinare la norma giuridica da applicare per la regola tassazione dell'atto e ad interpretare la norma, così determinata, fini dell'esatta applicazione di essa.

L'attribuzione di dette questioni alla Sezione controversie di diritto non ha dato luogo, peraltro, alla costituzione di un autonomo

questa *Rassegna*, 1966, I, 913, ove, in nota, ulteriori richiami, nonché, più recentemente, Cass. 7 gennaio 1967, n. 58 e Cass. Sez. Un. 8 maggio 1967, 896, *Riv. leg. fisc.*, 1967, 1099 e 1931), e ciò nel presupposto, ovviamente, che la scelta di quei criteri debba operarsi dalle stesse commissioni, cui spetta di procedere alla valutazione.

E, pertanto, se è vero che il ricordato indirizzo si riferisce all'ipotesi cui vengano in rilievo criteri giuridici strettamente connessi alla valutazione, e cioè criteri la cui applicazione si concreti nella stessa attuazione della stima (sicché non siano ipotizzabili la trasformazione in controversia, sia pur pregiudiziale, della questione che in merito si ponga, e la conseguente scissione del giudizio sui criteri da quello sulla estimazione del cespite), non può tuttavia non rilevarsi che un problema, quanto meno coordinamento nel sistema, dovrebbe prospettarsi anche in riferimento alle questioni che attengono alla qualificazione dei terreni: nel senso cioè,

organo di giurisdizione. Le norme di funzionamento di detta Sezione parlano espressamente di competenza delle altre Sezioni della Commissione provinciale delle imposte e, nel complesso, considerano la Sezione per le controversie di diritto come un organo della Commissione stessa, particolarmente specializzato, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali attribuite alla Commissione.

Non si può dubitare, d'altra parte, che la ripartizione di funzioni tra le Sezioni, con l'attribuzione alla Sezione di diritto delle controversie relative all'applicazione della legge, abbia rilievo giuridico esterno: è infatti, previsto un ordine processuale specifico per l'attività di detta Sezione, le cui decisioni sono impugnabili, in secondo grado, dinanzi alla Commissione Centrale.

Le attribuzioni della Sezione di diritto danno luogo quindi ad una competenza per materia, con distinto ordine di gradi di giurisdizione: competenza inderogabile, la cui violazione è causa, secondo i principi generali di diritto, di nullità della pronuncia emessa da altro organo giurisdizionale, sia pure facente parte della medesima Commissione Provinciale.

È da rilevarsi, però, che quando la questione di diritto si ponga come pregiudiziale ad una questione di valutazione, di competenza dell'apposita Sezione per le estimazioni, lo sdoppiamento di competenze sull'unica controversia comporta necessariamente che il giudizio di estimazione debba essere sospeso fino alla decisione definitiva della questione giuridica, secondo l'ordine giurisdizionale per essa stabilito.

Il che comporta, nella specie, che, cassata per la rilevata ragione di nullità la sentenza impugnata, emessa dalla Commissione Centrale quale giudice di legittimità rispetto alla decisione (in grado di appello) della Sezione per le valutazioni della Commissione Provinciale delle imposte di Forlì, la controversia dev'essere rimessa alla medesima Se-

e se ne fa un cenno soltanto per sottolineare la già esposta esigenza di un ulteriore approfondimento in materia, che la detta qualificazione e la conseguente scelta dei criteri (stima automatica o stima sulla base dell'ordinario accertamento del valore venale) costituiscano operazione giuridica autonoma, sia pur pregiudiziale, per l'individuazione delle disposizioni di legge applicabili nei singoli casi, sì che possa la controversia al riguardo ritenersi di diritto e devoluta alla cognizione dell'apposita sezione della commissione provinciale, ovvero, al contrario, che la scelta medesima debba considerarsi operazione intimamente compenetrata in quella di determinazione del valore, che può in sé racchiudere quella volta all'accertamento delle obiettive qualità del bene, sì che debba conseguentemente dirsi che l'unitario inscindibile giudizio vada reso dalle commissioni di valutazione, fermo restando, naturalmente, quel sindacato dei tribunali ex art. 29, terzo comma, citato, sul punto della conformità a legge dei criteri adottati per pervenire alla determinazione della natura del bene.

ione valutazioni, che è il giudice competente a provvedere sulla questione di valutazione nel suo complesso; ma detta Sezione, per poter provvedere alla valutazione del trasferimento, dovrà previamente acquisire la decisione irrevocabile, che sulle cennate questioni di diritto dovrà emettere la competente Sezione di diritto o, in caso di impugnazione, il giudice superiore, secondo l'apposito ordine di giurisdizione. — (*Omissis*).

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2184 - Pres. Flore - Est. Restaino - P. M. Di Majo (conf.). Ministero Finanze (avv. Stato Soprano) c. Quagliarini (avv. Tosatti).

Imposte e tasse in genere - Commissioni delle imposte - Decisioni della commissione centrale - Ricorso in Cassazione - Termine - Decorrenza.

(Cost., art. 111; c. p. c., artt. 325, 360, 362; r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 34, 38, 45, 46, 47).

Imposte e tasse in genere - Commissioni delle imposte - Imposte indirette sui trasferimenti - Controversie di valutazione - Decisioni della commissione provinciale - Ricorso alla commissione centrale - Inammissibilità - Ricorso all'a.g.o., ai sensi dell'art. 29 del d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, e ricorso in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione - Ammissibilità.

(Cost., art. 111; d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29).

Il termine di sessanta giorni, per il ricorso in Cassazione avverso le decisioni della Commissione centrale delle imposte, decorre, anche per l'amministrazione, dalla data di notifica delle decisioni stesse al contribuente, e non da quella del loro ricevimento da parte dell'Ufficio a guito dell'invio fattone dalla segreteria della Commissione (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. 6 giugno 1967, n. 1236, che può leggersi in *Riv. leg. fisc.* 1967, 1998; in generale, ed anche per l'inapplicabilità giudizi, diversi da quelli dinanzi alle commissioni, delle norme che per questi pongono all'ufficio particolari oneri di tempestiva notifica delle decisioni, cfr. *Relaz. Avv. Stato*, 1961-65, II, 363 ss. e 473 ss., ove ulteriori riferimenti.

Le decisioni delle commissioni provinciali delle imposte, relative alla determinazione del valore per l'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti, sono definitive, e contro di esse, mentre sono dati il ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 29, terzo comma, del d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, ed il ricorso immediato in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, non è ammesso il ricorso alla commissione centrale delle imposte, che difetta di giurisdizione nella materia (2).

(Omissis). — L'eccezione di inammissibilità del ricorso, che i resistenti hanno sollevato nel corso della discussione orale sotto il profilo della tardività della sua proposizione, per essere stato cioè notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notizia della decisione della Commissione Centrale delle imposte, è fondata.

Ben vero che dagli atti di causa risulta che la decisione della Commissione Centrale emessa nei confronti dei Quagliarini pervenne all'Ufficio del Registro il 15 maggio 1965 e che il ricorso per cassazione è stato proposto dall'Amministrazione delle Finanze solamente il 17 luglio successivo, ma non è dato da questo solo rilievo inferire la tardività e quindi la inammissibilità della impugnazione.

Dal combinato disposto degli artt. 34, 38, 45, 46 e 47 del r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, contenente norme sulla costituzione il funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, si evince che il termine per impugnare le decisioni delle Commissioni decorre, sia per il contribuente che per l'Ufficio delle Imposte, dalla notificazione delle decisioni stesse. Infatti, sia che si tratti di decisioni della Commissione di prima istanza che di quella provinciale, è dall'avvenuta notificazione di esse al contribuente che decorre, anche per l'Ufficio, il termine per la impugnazione. Il quale non può farsi coincidere, come termine iniziale nei confronti dell'Ufficio, con la data di ricevimento della decisione trasmessa dalle segreterie delle commissioni, perchè tale data assume rilevanza ai soli fini dell'obbligo imposto all'ufficio di osservare, con decorrenza da essa e con le scadenze all'uopo stabilite, i termini per la notificazione della decisione e per le comunicazioni al contribuente.

In tema di impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie da parte dell'Ufficio delle Imposte o di Registro la legge prevede infatti la notificazione, a cura dell'ufficio, della decisione al contribuente, il deposito dell'atto di impugnazione presso la Commissione superiore

(2) Cfr., conforme, Cass., Sez. Un., 24 gennaio 1967, n. 211, *retro*, 154. ed ivi ulteriori richiami.

la comunicazione dell'impugnazione al contribuente a meno che essa non sia stata data in occasione della notificazione della decisione.

Questa costituisce dunque un onere che l'ufficio deve adempiere ai fini della proponibilità della impugnazione.

Analogamente è a dirsi per il ricorso per cassazione avverso la decisione della commissione centrale delle imposte, per il quale non è configurabile un inizio di decorso del termine diverso da quello della notificazione, a seconda che il ricorrente sia il contribuente o l'Amministrazione. Il ricorso in Cassazione, tanto se proposto a norma dell'articolo 362 cod. proc. civ. contro le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, quanto se proposto a norma dell'art. 111 della Costituzione, che ha esteso l'impugnabilità con tale rimedio, per violazione di legge, a tutti i provvedimenti giurisdizionali di carattere decisorio, non può prescindere, per quanto riguarda i termini e le modalità dell'impugnazione, all'osservanza del disposto dell'art. 325, che prevede, per tutte le parti, sessanta giorni della notificazione della decisione, il termine utile per ricorrere.

Essendo stata, nella specie, la decisione della Commissione centrale notificata, a cura dell'ufficio, ai contribuenti Quagliarini Annunziata e il 20 maggio 1965 e a Quagliarini Elda il 22 successivo, ritualmente proposto è da ritenere il ricorso per cassazione da parte della Amministrazione, notificato ai primi due il 17 e alla terza il 15 luglio dello stesso anno.

Nel merito, con l'unico mezzo di annullamento l'Amministrazione corrente denuncia il difetto di giurisdizione della Commissione Centrale rispetto alla decisione impugnata e deduce che la pronuncia della commissione provinciale, essendo intervenuta in sede di valutazione in materia di imposte indirette, aveva carattere definitivo e, come tale, era impugnabile per violazione di legge non già davanti alla Commissione centrale, priva di giurisdizione di mera legittimità nelle vertenze di valutazione, sibbene con il rimedio del ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.

La censura è fondata.

Per stabilire se la commissione centrale abbia, nel caso in esame, giudicato nei limiti posti dalla legge alle sue attribuzioni, occorre riferirsi al sistema processuale tributario che disciplina la risoluzione in sede amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Il titolo IV del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 distingue, per tal proposito, le controversie relative alla applicazione delle imposte dirette, con esclusione di quelle sui terreni, dalle controversie relative alle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza.

Le prime sono demandate, in prima istanza, alle commissioni direttuali e, in appello, alle commissioni provinciali, le quali giudicano

su qualsiasi contestazione, di fatto o di diritto, che insorga sull'applicazione dell'imposta, ammettendosi contro le decisioni di seconda istanza e « nei casi contemplati dalla legge » il ricorso alla commissione centrale delle imposte dirette (art. 22).

Per le controversie, invece, relative alle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, la competenza delle commissioni amministrative è regolata in modo diverso.

Dispone infatti l'art. 29 che, ove si tratti di controversie che si riferiscono alla determinazione del valore, la competenza spetta in primo grado alla commissione distrettuale e in secondo grado alla commissione provinciale, il cui giudizio su tali questioni ha carattere definitivo, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per mancanza o insufficienza di calcolo nella determinazione del valore. Nè si può sminuire il valore della qualificazione « definitiva » dato al provvedimento della commissione provinciale, qualora si consideri che essa è giudice di appello.

Tutte le altre controversie relative alla applicazione della legge sono decise, secondo quanto dispone l'ultimo comma dello stesso art. 29, in primo grado dalla commissione provinciale e in secondo grado dalla commissione centrale.

Il sistema della legge è quindi nel senso di devolvere le sole controversie in tema di valutazione alle commissioni, ordinarie distrettuali in prima istanza e provinciali in appello, composte secondo i criteri di cui agli artt. 24 e 25, escludendo per tali decisioni, emesse cioè nel giudizio di valutazione, la possibilità di impugnativa per vizi di legittimità davanti alla Commissione Centrale e attribuendo invece la cognizione delle altre controversie, involgenti questioni di diritto, in primo grado alla commissione provinciale con la speciale composizione prevista dall'art. 30 e in secondo grado alla Commissione centrale, la quale è configurata in materia soltanto come giudice di appello.

Tale sistema, proprio della materia delle imposte indirette, spiega la limitazione che l'art. 22 — a proposito degli organi chiamati a risolvere le controversie relative all'applicazione delle imposte dirette — cui l'art. 28 rinvia per la risoluzione delle contestazioni in tema di imposte di registro e di successione, pone in ordine alla impugnabilità delle decisioni delle commissioni provinciali, stabilendo che queste sono soggette a ricorso davanti alla commissione centrale « nei soli casi contemplati dalla legge ».

Nella specie, la Commissione centrale, la quale ha pronunciato su ricorso avverso la decisione della Commissione provinciale emessa in sede di valutazione e in grado di appello dalla decisione della Commissione distrettuale, era carente di giurisdizione.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 ottobre 1967, n. 2565 - Pres. Favara - Est. Leone - P. M. Toro (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Peronaci) c. Centrale del Latte di Modena (avv. Moschella).

Imposta di registro - Prescrizione - Interruzione - Richiesta di imposta suppletiva per importo minore di quello dovuto - Efficacia interruttiva rispetto all'effettivo più ampio contenuto dell'obbligazione d'imposta - Sussiste.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 136, 140, 141).

Imposta di registro - Atto contenente più disposizioni anche indipendenti (atto plurimo) - Obbligazione di imposta - È unica - Richiesta di imposta suppletiva riferita ad una sola delle diverse disposizioni - Efficacia interruttiva rispetto all'unico credito relativo a tutte le disposizioni - Sussiste.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 9, 73, 140, 141).

All'ingiunzione con la quale è intimato il pagamento di un'imposta suppletiva di registro va riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione del diritto di credito dell'Amministrazione quale esso è ex lege e non già nei soli limiti di cui alla richiesta, che risulti erronea, formulata con l'ingiunzione stessa. Pertanto, nel nuovo termine prescrizione conseguente all'operata interruzione, l'Amministrazione può ulteriormente riesaminare le precedenti liquidazioni e notificare altra richiesta di imposta suppletiva per il maggiore importo effettivamente dovuto (1).

L'obbligazione per l'imposta di registro è unica anche nel caso di registrazione di un atto plurimo, cioè contenente più convenzioni anche indipendenti; conseguentemente, all'ingiunzione intimata per un'imposta suppletiva liquidata con riguardo ad una sola delle convenzioni deve riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione rispetto al credito tributario nella pienezza del suo unico oggetto, e perciò anche per quella parte di esso riferibile alle altre disposizioni, e pur quando queste, in sede di registrazione, siano addirittura sfuggite alla tassazione (2).

(1-2) Lineare applicazione, anche nella considerazione della struttura unitaria dell'obbligazione d'imposta pur nel caso di atto contenente più disposizioni, del generale principio, ricordato in motivazione, secondo cui l'interruzione della prescrizione investe il rapporto nella sua unità, sì che i fatti interruttivi siano operanti a favore di entrambe le parti, « tanto contribuente che la Finanza possono rimettere in discussione e riesami-

(*Omissis*). — Con il primo mezzo, l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione degli articoli 136, 140, 141 della legge di registro e falsa applicazione dell'art. 9 della stessa legge, e sostiene che a torto la Corte di merito ha ritenuto che nella specie l'effetto interruttivo della notificazione dell'ingiunzione fiscale in data 6 febbraio 1956, e della conseguente opposizione, dovesse restare limitata al solo profilo cui l'opposizione si riferiva. Infatti è principio consolidato che quando il contribuente non accetta la pretesa fiscale dell'Ufficio in relazione alla registrazione di un atto, la prescrizione resta interrotta su tutte le questioni relative alla materia tassabile, qualunque sia il motivo dell'opposizione del contribuente.

Al riguardo, osserva l'Amministrazione, nessun effetto spiega la norma dell'art. 9 della legge del registro, che si limita a dare disposizioni circa la tassazione di atto plurimo, ma non regola la prescrizione del diritto della Finanza.

La società resistente ha eccepito l'inammissibilità e l'irrelevanza del mezzo ora riassunto, in quanto la censura in esso contenuta attiene all'effetto interruttivo dell'opposizione del contribuente, mentre la sentenza impugnata ha ravvisato il fatto interruttivo nell'ingiunzione notificata dalla Finanza: sicchè mentre tale fatto decisivo non formerebbe oggetto di contestazione da parte della ricorrente, la censura si appunterebbe su fatto non decisivo e non esaminato dal giudice di merito.

L'eccezione non ha pregio. Non sussiste, in punto di fatto, l'addotto divario tra evento interruttivo ritenuto dalla Corte d'appello (ingiunzione) ed evento interruttivo considerato nel mezzo di impugnazione (opposizione all'ingiunzione). Si legge nel motivo in esame: « La Corte d'appello di Bologna nella denunciata sentenza non pare aver dubitato che, avendo l'Ufficio notificato ingiunzione il 6 febbraio 1956, ed avendo la società contribuente proposto opposizione, si ponesse l'ipotesi di una interruzione della prescrizione triennale per l'azione della Finanza ».

nare, senza limitazione alcuna, tutta la materia tassabile, e la Finanza può anche aggravare la misura richiesta della tassazione... » (Cass. 23 luglio 1960, n. 2117, *Riv. leg. fisc.*, 1960, 1840; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 1963, n. 383, *Giust. civ.*, 1963, I, 2177; Cass. 28 giugno 1963, n. 1769, *Riv. leg. fisc.*, 1963, 2010). Cfr., inoltre, in materia, Cass. 15 dicembre 1966, n. 2945, *retro*, 289, ed ivi ulteriori richiami.

In riferimento all'unicità dell'obbligazione d'imposta nel caso di più convenzioni racchiuse in uno stesso atto, e per il connesso concetto di parte contraente, ai fini di cui all'art. 93 n. 1 della legge organica, cfr. *Relaz. Avv. Stato*, 1961-65, II, 430; *id.*, 1951-55, I, 495, e giurisprudenza ivi citata.

Di conseguenza non può fondatamente affermarsi che l'Amministrazione ricorrente abbia riferito l'effetto interruttivo all'opposizione del contribuente e non all'ingiunzione della Finanza.

In secondo luogo deve osservarsi che nella sentenza impugnata il fatto interruttivo non è esattamente determinato, e ciò perchè la constatazione era incentrata non sulla sussistenza o meno del fatto interruttivo, fosse esso l'ingiunzione o l'opposizione, bensì sull'estensione da attribuire all'effetto interruttivo, se cioè esso dovesse riguardare la pretesa fiscale come liquidata in concreto con l'ingiunzione del 1956 oppure la pretesa fiscale nella generalità del suo possibile contenuto *ex lege*.

Passando, quindi, all'esame del merito della censura, la Suprema Corte la giudica fondata.

L'imposta di registro è dovuta per effetto della registrazione dell'atto, intesa come formalità che, eseguita nel modo stabilito nell'articolo 73 l. reg., accerta la legale esistenza degli atti in genere ed imprime sulle scritture private la data certa di fronte ai terzi (art. 2 l. reg.).

Tale formalità è sufficiente perchè nasca l'obbligazione di pagare l'imposta di registro. L'accertamento del tributo, indicato nella legge come « liquidazione della tassa », sia esso un momento logico della registrazione, sia invece, come appare più coerente con la disciplina positiva vigente, un atto giuridicamente autonomo dalla registrazione, serve a dare la concreta espressione monetaria del debito d'imposta di sorta.

Tale accertamento comporta anzitutto la determinazione del contenuto dell'atto-documento presentato alla registrazione, l'accertamento cioè, alla stregua dei criteri propri della legge di registro, della natura dell'oggetto dell'atto-negozio, rappresentato nel documento.

In conseguenza di questa struttura dell'obbligazione tributaria nascente dalla registrazione, se l'atto registrato contiene più convenzioni — non importa qui distinguere se le convenzioni siano connesse o indipendenti — e l'Ufficio, per errore, accerta il tributo in relazione al contenuto di una di esse, e non al contenuto di tutte, si ha un divario tra l'obbligazione legale quale è secondo le norme applicabili e l'accertamento compiuto in concreto dall'Ufficio con violazione di legge, divario che viene eliminato con la richiesta dell'imposta suppletiva, applicabile — nella stessa definizione che ne dà l'art. 7 della legge del registro — anche in caso di errori ed omissioni sui titoli tassabili, risultanti dall'atto registrato. L'imposta suppletiva, cioè, sul presupposto che l'accertamento del tributo, a causa di errore o omissione, è *contra legem*, tende a sostituire l'accertamento viziato con altro conforme a legge, nell'ambito dell'unica obbligazione tributaria costituitasi con la registrazione.

Ciò posto, all'ingiunzione notificata dall'Ufficio per la riscossione dell'imposta suppletiva, deve riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione estintiva del diritto di credito della Finanza, quale esso è *ex lege*, non qual'è indicato nella prima erronea liquidazione dell'imposta; e, di conseguenza, nel nuovo periodo prescrizione conseguente all'interruzione così provocata, l'Amministrazione finanziaria legittimamente esercita la facoltà di rivedere le precedenti liquidazioni e di notificare ulteriore richiesta di imposta suppletiva, sulla base della registrazione dell'unico atto, che già ha dato luogo alla liquidazione contestuale ed alla prima richiesta di imposta suppletiva, e legittimamente può pretendere di liquidare il supplemento, per la registrazione di un atto contenente convenzioni diverse, in considerazione anche di un negozio non valutato nelle precedenti liquidazioni come titolo tassabile.

A diverso avviso non può condurre la osservazione, a torto ritenuta decisiva dalla Corte di merito, che, secondo il disposto dell'art. 9 leg. reg., se in un atto sono comprese più disposizioni indipendenti, ciascuna di esse è sottoposta ad imposta come se formasse un atto distinto. La norma adotta un procedimento di finzione (« come se formasse... ») solo all'effetto della determinazione del « quantum » d'imposta dovuta, ma non esclude nè pregiudica la considerazione unitaria della tassazione, conseguente all'unicità della registrazione — unico fatto costitutivo dell'obbligazione tributaria — a tutti gli altri effetti dalla norma non contemplati e, quindi, anche all'effetto dell'interruzione della prescrizione.

In definitiva deve affermarsi che, unica essendo l'obbligazione tributaria anche in caso di registrazione di un atto plurimo, i fatti interruttivi della prescrizione estintiva mantengono in vita il credito della Finanza nella pienezza del suo unico oggetto, anche se questo sia stato, per errore, determinato quantitativamente in relazione ad una sola delle diverse convenzioni contenute nell'atto registrato e se i fatti interruttivi hanno riferimento a tale concreta (ma erroneamente parziale) determinazione quantitativa: principio, questo, che, sia pure in termini non perfettamente aderenti alla fattispecie in esame, ha trovato applicazione nelle sentenze di questo Supremo Collegio (Cass. 28 giugno 1963, n. 1769, 18 febbraio 1963, n. 383), affermanti che in conseguenza di fatti interruttivi della prescrizione, operanti a favore di entrambe le parti, tanto il contribuente quanto la Finanza possono rimettere in discussione e resaminare, senza limitazione alcuna, tutta la materia tassabile, e la Finanza può anche aggravare la misura richiesta della tassazione e richiederne la commisurazione in base ad una diversa aliquota. — (*Omissis*).

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 ottobre 1967, n. 2572 - Pres. Stella Richter - Est. Pascasio - P. M. Gentile (conf.). - Trascetti (avv. Zegretti, Bolleto) c. Ministero Finanze (avv. Stato Cavalli).

Imposta di registro - Appalto - Vendita - Criteri di discriminazione - Concetto di ordinaria produzione.

(l. 19 luglio 1941, n. 771, art. 1, quinto comma).

Ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della l. 19 luglio 1941, n. 771, il qualificato di vendita, ai fini tributari, indipendentemente dal valore dei materiali rispetto a quello della mano d'opera, il contratto col quale la ditta si obbliga a consegnare cose che costituiscono oggetto della ordinaria produzione, intesa questa come ordinaria organizzazione industriale ed attrezzatura tecnica funzionanti indipendentemente dalla richiesta dei singoli committenti (1).

(Omissis). — Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1655 ss.c.c. 5, 13 e 14 della l. 2 luglio 1949, n. 408; 1 della l. 19 luglio 1941, n. 771, e dell'art. 8 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., deducendo che erroneamente la Corte di appello avrebbe tratto da elementi esteriori il convincimento che la ditta fabbrica abitualmente grandi impianti di riscaldamento, mentre, ai fini tributari, la valutazione deve compiersi esclusivamente in base all'atto da assoggettare all'imposta. Non poteva, poi, ritenere che prevalesse la fornitura di materiali sulla prestazione d'opera, senza ammettere le prove che erano state offerte al riguardo.

Anche queste censure non sono fondate.

La Corte di merito, infatti, ha considerato il contratto *de quo* come vendita ai fini tributari alla stregua del criterio enunciato dall'art. 1, quinto comma, della citata legge n. 771 del 1941, secondo il quale sono tali i contratti con cui una ditta si obbliga di consegnare cose che costituiscono l'oggetto della sua ordinaria produzione, intesa questa come ordinaria organizzazione industriale ed attrezzatura tec-

(1) Principio da ultimo ribadito da Cass. 18 ottobre 1966, n. 2502, *Riv. giur. fisc.* 1967, 255, secondo cui, peraltro, i criteri di discriminazione tra vendita ed appalto, fissati dall'art. 1 della legge n. 771 del 1941, sarebbero applicabili anche se oggetto della prestazione dedotta in contratto sia un *us perfectum*, purchè questo — così sembra potersi desumere — si prenda come il risultato « dell'impiego, espressamente considerato nel contratto, di materiali e di lavoro ».

Sul concetto di ordinaria produzione, in particolare, cfr., R. SEMBIANTE, *Produzione ordinaria, produzione di serie e produzione specializzata*, in questa *Rassegna*, 1965, I, 796, in nota a Cass. 25 maggio 1965, n. 1036.

nica, funzionanti indipendentemente dalla richiesta dei singoli committenti. Ed ha tratto un simile convincimento dall'esame dei documenti *hinc et inde* prodotti, fra cui un certificato della Camera di Commercio di Torino, e dei documenti contabili della ditta, da cui risulta appunto che il Trascetti produce ed installa grandi impianti di riscaldamento costituiti da caldaie, tubazioni, radiatori, ecc., prodotti con propria particolare attrezzatura tecnico-industriale, esattamente rilevando, al riguardo, che per la qualificazione di appalto, sarebbe occorsa l'esecuzione di un *opus* cui l'attrezzatura anzidetta non fosse idonea, ed occorresse far ricorso ad un'attrezzatura particolare, tale da dar vita ad una organizzazione di lavoro straordinaria, ipotesi questa esclusa nel caso in esame.

Questa valutazione, che si ispira ad esatta applicazione del criterio giuridico di cui alla norma indicata, e non è inficiata da vizi di logica, sfugge al sindacato di questa Corte Suprema. Così identificata la ragione del decidere, si rivelava superflua ogni indagine probatoria sul valore di materiali rispetto a quello dell'opera, che si fa carico alla Corte di merito di avere omessa. — (*Omissis*).

CORTE DI APPELLO DI GENOVA, 21 marzo 1967, n. 190 - Pres. Secco - Est. Vasetti - Gambino (Avv. Catrambone) c. Ministero Finanze (Avv.ra Stato).

Imposta generale sull'entrata - Accertamento dell'imponibile - Dichiarazione dei redditi - Valore probatorio.

La dichiarazione annuale dei redditi, pur non valendo come prova legale al pari della confessione, ben può essere assunta, in sede di accertamento del volume degli affari ai fini dell'applicazione dell'imposta sull'entrata, quale elemento presuntivo di indiscutibile e decisiva rilevanza (1).

(*Omissis*). — Nè, infine, l'esame del merito può ritenersi precluso dall'ulteriore eccezione, disattesa dal Tribunale e riproposta dall'Amministrazione in questa sede, con la quale si assume che le dichiarazioni annuali dei redditi presentate dalla S. n. c. Sorelle Gambino ai fini delle imposte dirette, le cui risultanze sono state utilizzate per la

(1) Valore probatorio della dichiarazione dei redditi.

L'onesto cittadino che dopo molte esitazioni e talvolta qualche interno compromesso si è deciso a sottoscrivere la solenne formula: « La presente è una dichiarazione completa e veritiera dei redditi e delle spese deduci-

eterminazione del volume degli affari quale base imponibile ai fini dell'applicazione dell'I.G.E., sono da equipararsi alla confessione stragiudiziale resa dalla parte e rivestono pertanto l'efficacia di prova legale in ordine ai fatti con esse confessati. A tale assunto può invero ondatamente obiettersi, innanzitutto, che la dichiarazione tributaria non è inquadrabile nello schema negoziale della confessione, giacchè, il contrario di questa, che è il prodotto di una libera e incoercibile eterminazione volitiva della parte — e che ripete la sua efficacia in piena prova proprio da una siffatta autodeterminazione del confi-

ili », è convinto di aver sottoscritto una dichiarazione che lo vincola sotto ogni aspetto .

L'uomo del diritto, per contro, è d'altro avviso. Poichè il processo di accertamento tributario è ritenuto un processo inquisitorio, e poichè, invece, la confessione come prova legale è legata al principio della disponibilità del diritto cui i fatti confessati si riferiscono (art. 2733 c.c.), si è voluto egare alla dichiarazione il valore di una confessione. La sentenza annotata aderisce a questa opinione, che ha trovato larghi consensi in dottrina (cfr. richiami in MORETTI, *In tema di dichiarazione di imposta*, nota a sentenza Corte App. Genova 24 luglio 1965, *Giust. civ.*, 1965, I, 2329; particolarmente ALLORIO, *Dir. proc. trib.*, IV ed., n. 117, 347).

Tuttavia, la questione merita un riesame. In realtà, nell'attuale ordinamento legislativo entrambi i presupposti dai quali parte la dottrina sopra accennata sono molto meno saldi che in passato.

La così detta indisponibilità del diritto, in materia tributaria, va oggi dimensionata. Quando si osserva che il rapporto di imposta non è negoziabile, perchè è la legge che stabilisce l'obbligo, e nè il contribuente nè la Finanza possono derogare alle norme che fissano l'imposizione, si dice cosa esatta rispetto all'applicazione della norma al presupposto di fatto: ma non rispetto all'accertamento della base imponibile. Basti pensare alla possibilità che l'imponibile sia definito con l'adesione del contribuente (i.e. concordato): chiaro che, almeno su questo piano, il contribuente ha poteri dispositivi, nel senso che la legge gli riconosce la facoltà di concordare con l'Amministrazione una determinata cifra; cifra che le due parti liberamente discutono e determinano. Come rileva l'ALLORIO, anche la Finanza « tutti i giorni fa proprio quello che le si inibisce di fare: iscute, mercanteggia, transige coi contribuenti » (*op. cit.*, p. 85).

Queste contrattazioni sono, anzi, legislativamente previste in tema di imposte indirette, dato che il valore da sottoporre a tassa può, ricorrendo a certe condizioni, essere stabilito « di concerto » fra Amministrazione e contribuente (art. 41 Legge del registro).

Quanto al carattere squisitamente inquisitorio del processo tributario, conviene rilevare che codesto tradizionale carattere è stato notevolmente compromesso, da un lato, dalla soppressione del potere delle Commissioni di aumentare i redditi, dall'altro dall'introduzione del giuramento (art. 65 legge 5 gennaio 1956, n. 1; art. 121 t.u. n. 645 del 1958); un mezzo di prova che avrebbe giustificazione solo in un processo strutturato in modo da affidare la dichiarazione della parte un valore decisivo (« I fatti su cui è prestato il giuramento si considerano rispondenti a verità », art. 67 l. 5 gennaio 1951,

tente — è disposta dalla legge, per finalità di carattere schiettamente pubblicistico, come un obbligo giuridico, munito di sanzione. Comunque, dovrebbe pur sempre rilevarsi — come ha fatto la sentenza impugnata — che « la confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscano » (art. 2731 c. c.), e che l'efficacia di tale mezzo di prova è istituzionalmente limitata al campo dei diritti disponibili, tra i quali, senza alcun dubbio, non rientrano quelli nascenti dal rapporto giuridico di imposta (dove la conseguenza - sottolineata al riguardo dalla dot-

n. 1), affidamento incompatibile con lo scopo tipico del procedimento inquisitorio, mirante all'accertamento della verità al di sopra e anche contro le dichiarazioni delle parti.

Non v'è dubbio che il giuramento rappresenti una rimessione alla coscienza del contribuente: orbene, la coscienza è, sul piano morale, sottratta a qualsiasi forma di disposizione, ma è sicuramente libera, tradotta in termini di comportamento.

Proprio in vista di questa libertà di comportamento, gli onorevoli BERTONI e TRABUCCHI, nella relazione al Senato sulla legge del 1956, videro un pericolo nel fatto « che possa l'ufficio rimettersi *sic et simpliciter* alla coscienza delle parti » (*Relazione al Senato*, in *Le Leggi*, 1956, I, p. 56): vale a dire, avvertirono chiaramente che il contribuente poteva sostanzialmente disporre, attraverso al giuramento, di fatti che avevano rilevanza ai fini dell'accertamento.

La realtà è che il carattere confessorio della dichiarazione tributaria non trova più, allo stato attuale della legislazione, quegli ostacoli di struttura che in passato apparivano insormontabili.

Conviene, d'altronde, aggiungere che le obiezioni alla natura confessoria della dichiarazione, basate sul rilievo che mancherebbe il requisito della spontaneità, caratteristico dell'*animus confitendi* (cfr. recentemente Comm. Centr. Sez. VI, 10 giugno 1963, n. 100350, *Riv. leg. fisc.*, 1965, 1014) sono in gran parte fondate su un equivoco. La volontà di dichiarare deve rimanere libera in ordine al contenuto (se non è libera, la confessione è non tanto inesistente, quanto piuttosto revocabile ex art. 2732 c.c.); ma è chiaro che questa libertà non è infirmata dall'obbligo di emettere una dichiarazione, il cui contenuto è liberamente determinato dal dichiarante.

La stessa confessione giudiziale non cessa di essere tale, sol perchè provocata (art. 228 c.p.c.). Non si è mai dubitato, del resto, che molti atti così detti « dovuti » possano concretare confessioni. Il ritrovatore di cosa mobile smarrita è certamente obbligato a consegnarla al sindaco indicando le circostanze del ritrovamento (art. 927 c.c.): ma ciò non toglie che il proprietario, in caso di contestazioni, possa avvalersi delle dichiarazioni del ritrovatore come di confessioni vere e proprie. Nello stesso modo, il capitano di una nave è certamente obbligato dalla legge a denunciare gli eventi straordinari della navigazione al comandante di porto: ma l'obbligatorietà della denuncia non elimina il carattere di confessione stragiudiziale delle sue dichiarazioni (A. Firenze 25 giugno 1965, *Giust. civ. Rep.*, 1965, voce « Confessione stragiudiziale » n. 24).

È bensì vero che la minaccia di una azione civile (T. Bologna 10 no-

ina — che l'eventuale errore di fatto insito nella dichiarazione del contribuente, e immediatamente coglibile per la sua evidenza, dovrebbe, avvertito dall'Amministrazione Finanziaria, essere da questa corretto e rettificato di propria iniziativa, anche senza la richiesta dell'interessato, in ottemperanza all'inderogabile principio di diritto tributario per cui l'imposizione deve basarsi, esclusivamente, su quella precisa e ben determinata situazione di fatto che costituisce il presupposto d'ogni singolo tributo, come tale individuato, con norme di carattere cogente, alla legge).

embre 1964, *Giur. it.*, 1965, I, 2, 308) o di una sanzione penale, può pesare sul dichiarante, nel senso di indurlo a dire il vero: ma sarebbe un contro-senso rifiutare di prestare fede ad una dichiarazione di scienza, sol perchè essa deve essere veridica sotto pena di sanzioni. Non ci sembra, quindi, approvabile la sentenza 5 aprile 1962 del Tribunale di Livorno (*Foro it.*, ep., 1963, voce « Confessione » n. 10) che esclude il carattere confessorio delle dichiarazioni, di un teste, rese in un processo penale, proprio perchè non rese spontaneamente, avendo il testimone l'obbligo giuridico di dire la verità, obbligo sanzionato pure penalmente ».

Con maggiore esattezza, in un caso analogo il Pretore di Nardò (sent. 7 giugno 1962, *Riv. dir. proc. civ.*, 1966, 711 con nota di FABBRINI-TOMBARI, *dichiarazione contra se resa in un procedimento penale e confessione stragiudiziale*) esclude il carattere di confessione giudiziale non per l'obbligo di dire il vero, ma per mancanza di un rapporto processuale fra confitente e interessato (In argomento cfr. ANDRIOLI, voce *Confessione: dir. proc. civ.*, *Novissimo digesto*, vol. IV, 17).

Alla luce di queste considerazioni, l'ammissibilità della confessione come prova legale nel processo tributario, già affermata, del resto, da una nutrita schiera di studiosi (PUGLIESE, *La prova nel processo tributario* 94 e segg.; TESORO, *Principi di dir. trib.*, 287; BUZZETTI, *L'imposta sui redditi di M. 65*; MESIANO-PISCITELLI-CECCARELLI, *Commento teorico-pratico* 10) acquista oggi maggiore consistenza; e di questa evoluzione occorre tener conto, nel valutare gli effetti della dichiarazione del contribuente, sia nel processo tributario, sia in altri processi.

Gli effetti « riflessi » della dichiarazione tributaria in processi extra-tributari hanno formato oggetto, negli ultimi tempi, di frequenti esami da parte della giurisprudenza e della dottrina, soprattutto in relazione a cause tra privati per risarcimento danni. È comprensibile che un responsabile per atto illecito chiamato a risarcire danni di milioni per mancati guadagni per invalidità permanente, faccia affidamento — per accertare il reddito del danneggiato — sulle dichiarazioni da questi rese alla Finanza, ai fini fiscali. Per determinare un reddito, infatti, quale elemento più idoneo di una dichiarazione dei redditi, resa dallo stesso percipiente?

La risposta data dalla dottrina e dalla giurisprudenza a questo interrogativo non fu, peraltro, così esplicita, come la sostanza confessoria della dichiarazione tributaria sembrava imporre.

Le ragioni addotte dalla dottrina per negare alla dichiarazione il carattere di una confessione stragiudiziale furono molteplici. Si disse che una confessione può essere tale solo in quanto incida in un rapporto ben

Ciò precisato, deve peraltro convenirsi, con la tesi subordinata dell'Amministrazione, accolta dal Tribunale, secondo cui le risultanze delle dichiarazioni annuali dei redditi, rese dalla s. n. c. Sorelle Gambino, pur non valendo come prova legale, ben potevano essere assunte, in sede di accertamento del volume degli affari ai fini dell'applicazione dell'I.G.E., quale elemento presuntivo di indiscutibile e decisiva rilevanza.

Il convincimento del giudice può essere fondato, in base all'articolo 2729 c. c., anche su una sola presunzione, che risulti grave e pre-

definito; l'*animus confitendi* è, infatti, unidirezionale; non sarebbe possibile sfruttare una confessione fatta oggi, per un oggetto attuale e concreto, in relazione a un rapporto diverso e di là a venire « al quale la mente del dichiarante non può aver pensato » (MUSATTI, *Appunto in tema di confessione*, *Foro it.*, 1957, I, 1321, in nota a Trib. Milano, 7 maggio 1957).

La giurisprudenza ricalcò questi argomenti, là dove escluse il carattere di confessione stragiudiziale della dichiarazione, in quanto questa avrebbe per oggetto un rapporto diverso (Cass. 26 febbraio 1966, n. 890, *Giur. it. Mass.*, 1966, 252); la natura e lo scopo cui la dichiarazione è predisposta impedirebbero che essa sia vincolante per altri rapporti (Cass. SS.UU. 6 giugno 1960, n. 1482, *Giur. it.*, 1961, I, 1, 170, con nota di GRECO, *Valore probatorio nei giudizi civili della dichiarazione annuale dei redditi*; cfr., inoltre, le decisioni richiamate nella citata nota in *Gust. civ.* 1965, I, 2328, cui *adde* Cass. 8 aprile 1961, n. 753, *Giur. it. Mass.*, 1961, 206, e Cass. 20 aprile 1961, n. 874 *ivi*, 242, 243).

Queste osservazioni non convincono. Il fine della confessione è estraneo alla sua essenza. (Cass. 30 maggio 1967, n. 1203, *Foro it.*, *Mass.*, 1967, 339).

Solo una deformazione logica dell'*animus* potrebbe attribuirgli una unicità di direzione. Giustamente è stato osservato che « ai fini della esistenza della confessione, occorre soltanto una dichiarazione che la parte faccia della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. Richiedere altri elementi, quale il riferimento della dichiarazione confessoria ad un determinato rapporto, con la conseguente impossibilità di far valere la dichiarazione stessa in un rapporto diverso, significa forzare i limiti della disposizione contenuta nell'art. 2730, comma primo, c.c., la quale, almeno per quanto attiene alla confessione stragiudiziale, non esige affatto che la dichiarazione sia inerente ad un rapporto attuale esistente tra le parti ». (SCARDACCIONE, *Le prove*, Torino 1965, 319).

La stessa giurisprudenza ha, del resto, più volte avvertito che la semplice volontà di riconoscere l'esistenza di un fatto, indipendentemente dalle previsioni delle conseguenze (Cass. 19 gennaio 1965, n. 107, *cit.* e sentenze citate in *Giust. civ.*, 1965, I, 2330) implica confessione. Che il confitente debba avere una chiara rappresentazione interna della propria dichiarazione è certamente esatto: ma tale rappresentazione si esaurisce nella consapevolezza di riconoscere la verità di un fatto.

Non occorre, in altre parole, che tutta la gamma delle conseguenze sfavorevoli sia presente alla mente del dichiarante; è sufficiente che il fatto sia sfavorevole nella realtà delle cose, in senso puramente obbiettivo.

isa (prescindendosi, ovviamente, in tal caso, dall'ulteriore requisito della concordanza, che presuppone il concorso di più presunzioni, possibile a norma della citata disposizione di legge, ma non necessario) Cass. 19 luglio 1965, n. 1645, *Mass. Foro it.*, 1965, 484). — Orbene, come ha esattamente sottolineato il Tribunale, se presunzione grave è quella che offre una seria probabilità di rispondenza alla verità di fatto, se presunzione precisa è quella che appare univoca, cioè non suscettibile di dare adito a deduzioni diverse e contrastanti, non può legarsi il ricorso di tali requisiti nel caso in discussione. Non può;

Se così non fosse, il riconoscimento della verità di un fatto nell'erronea persuasione che esso sia favorevole sul piano giuridico, non costituirebbe confessione: conclusione evidentemente inaccettabile, giacché la soggettiva qualificazione giuridica di un fatto è irrilevante per il giudice. E non solo essa è irrilevante come presupposto (soggettivo) della confessione, ma è altrettanto irrilevante come oggetto della confessione medesima (Cass. 26 febbraio 1966, n. 602, *Giur. it., Mass.*, 1966, 258). Ci pare, quindi, esatta l'osservazione che « il confitente, il quale non abbia avuto coscienza del carattere sfavorevole del fatto, non è ammesso per questa ragione a invalidare la propria dichiarazione » (FURNO, *Enciclopedia del diritto*, VIII, 893, voce Confessione: Dir. proc. civ.; Cass. 19 ottobre 1962, n. 3040, *Giur. it., Mass.*, 1962, 1016).

Spostata l'indagine sul carattere obbiettivamente sfavorevole di un fatto, par chiaro che nella realtà delle cose ben difficilmente un fatto presenterà aspetti così univocamente e indiscutibilmente favorevoli ad una parte, da non poter formare oggetto di « confessione » in senso giuridico. Il proverbio orientale, secondo il quale « La parola detta è la nostra padrona, e quella non detta è la nostra schiava » non è solo una massima di saggezza, ma una regola giuridica, fatta propria dal diritto romano « *Expressa nocent, non expressa non nocent* »: MODESTINO, *Dig.* 50, 17, 195).

Qualsiasi dichiarazione di verità o di scienza, infatti, come qualsiasi scelta, offre lo svantaggio di non lasciare la possibilità di una diversa dichiarazione. Per scendere dalle « *Diversae regulae juris antiqui* » alla concreta realtà moderna, neppure in una dichiarazione di redditi notevolmente al di sotto della realtà è da escludere un aspetto sfavorevole, quanto meno il piano dei rapporti con gli istituti di credito o fornitori. Di questo rovescio della medaglia sono perfettamente consapevoli gli operatori commerciali, i quali talvolta (il caso, ipotizzato dall'ALLORIO, *op. cit.*, 350, è tutt'altro che infrequente nella realtà), inflazionano i bilanci con utili inesistenti, fine di prolungare artificiosamente la vita di una società. Nel qual caso, nostro avviso, è assai dubbia la stessa ritrattabilità della dichiarazione per errore, giacché questo consiste in una falsa rappresentazione della realtà nella mente del dichiarante, mentre nel caso ipotizzato vi sarebbe oggettivamente una esatta rappresentazione della realtà, e una dichiarazione obbiettivamente falsa.

Devesi, dunque, ammettere che la dichiarazione fiscale possa, in altri rapporti, essere utilizzata come confessione stragiudiziale (GRECO, *op. loc. cit.*; SCARDACCIONE, *op. loc. cit.*; Trib. Milano, 7 maggio 1957, *op. loc. cit.*).

infatti, rinvenirsi (nè la indica l'appellante) alcuna logica e plausibile ragione la quale valga a spiegare una ipotetica denuncia, da parte delle sorelle Gmbino, in sede di dichiarazione dei redditi, di un volume di affari, e di conseguenti ricavi, in misura superiore a quella reale: un tal fatto contrasterebbe troppo apertamente con l'*id quod plerumque accidit* (che è alla base di ogni presunzione), essendo da tutti risaputo che il contribuente, per ovvie e intuitive ragioni, è portato, se mai, a dichiarare un reddito inferiore, non certo un reddito superiore a quello effettivo, onde, fintanto che egli non fornisca una convincente

Del resto, il contenuto confessorio della dichiarazione è così manifesto, da imporsi anche all'attenzione di coloro che tendono a negare alla confessione il carattere di prova piena nel processo tributario, date le particolari norme che lo disciplinano. « La dichiarazione » — così BERLIRI (*Il t.u. sulle imposte dirette*, I, 63) — « non è necessariamente una confessione, nè solo una confessione: ma ciò non esclude, ovviamente, che possa contenere una confessione: ciò avviene solo quando e nei limiti in cui il contribuente riconosce che si è verificato un fatto a lui sfavorevole e favorevole al fisco ». Analogamente, quando una parte della dottrina riconosce che « la dichiarazione, pur essendo innegabile una certa somiglianza con l'istituto della confessione stragiudiziale, rappresenta un istituto a sè » (GUICCIARDI, *Rilievi sulla prova nell'accertamento delle imposte dirette*, *Riv. dir. prat. trib.* 1961, I, 344), mette in rilievo semplicemente le difficoltà concettuali che ostano a configurare una prova piena nel processo tributario, ma non esclude — anzi, ribadisce — il contenuto sostanzialmente confessorio della dichiarazione medesima: contenuto che si ritiene non più revocabile, per ciò che concerne l'imponibile (Russo, *Natura ed effetti giuridici della dichiarazione tributaria*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1966, I, 231 segg., particolarmente 250, 251).

Naturalmente, rispetto a processi extratributari, il contenuto confessorio della dichiarazione rimane liberamente apprezzabile dal giudice (articolo 2735 c.c.).

Premè, però, sottolineare che ciò non significa una degradazione della dichiarazione al livello di un semplice indizio, come talvolta si legge in massime giurisprudenziali relative alla confessione stragiudiziale in genere, (cfr. Cass., SS.UU., 15 giugno 1967, n. 1389, *Giur. it., Mass.*, 1967, 535, 536).

Quando ha approfondito l'indagine, la Corte Suprema ha sempre accentuato il rilievo probatorio della confessione stragiudiziale, mettendo in evidenza che mentre l'art. 1358 c.c. abrogato attribuiva alla confessione stragiudiziale fatta a un terzo, a differenza di quella fatta alla parte, il valore di semplice indizio, il nuovo cod. civ. ha voluto sostanzialmente modificare tale principio; con lo stabilire che la confessione predetta è liberamente apprezzata dal giudice (art. 2735); il che implica che da essa, e da essa soltanto, il giudice possa eventualmente trarre elementi bastevoli per il suo convincimento, e possa quindi servirsene con effetti non minori di una prova piena. (Cass. 16 aprile 1955, n. 1068, *Giur. it., Mass.*, 1965, 251 e 252).

In altre parole, è esatto che l'inesistenza di una gerarchia nelle prove rimette pur sempre al giudice di merito la valutazione della dichiarazione

iustificazione atta ad infirmare il contenuto della dichiarazione resa, questa non può che ritenersi, contro di lui, pienamente attendibile.

Devesi aggiungere che a torto l'appellante censura la sentenza del Tribunale per avere ammessa una prova per presunzioni a suo favore inammissibile, data la discordanza esistente tra i due elementi indiziari costituiti, rispettivamente, dalle risultanze del conto economico della società e da quelle delle dichiarazioni dei redditi, nonchè per avere, arbitrariamente, ritenuto legittimo l'accertamento tributario operato in base al secondo dei due elementi, senza alcuna considerazione

tributaria secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. 10 ottobre 1966, n. 2429; id. 1966, 850); ma ciò che importa è riaffermare la necessità di dare alla dichiarazione tributaria la rilevanza e l'efficacia di un mezzo di prova, che può essere esclusivo (Cass. 26 maggio 1965, n. 1044, *Giur. it., Mass.*, 1965, 380; Cass. 20 luglio 1962, n. 1979, *Giur. it., Mass.*, 1962, 711) nel senso che il giudice può valersene con effetti pari a quelli di una prova piena (Cass. 20 luglio 1962, n. 1984, *Giur. it., Mass.*, 1962, 714; Cass. 27 luglio 1962, n. 2165, *Prev. soc.*, 1962, 1620).

In questa conclusione concorda la dottrina, là dove osserva che il libero apprezzamento del giudice non significa che in base alla confessione diretta dal terzo il giudice non possa formarsi il pieno convincimento, e riguardare quindi come inconcludenti le prove contrarie offerte dal confitente (ANDRIOTTI, *loc. cit.*, p. 25. Anche la giurisprudenza sembra, del resto, orientarsi verso una rivalutazione delle dichiarazioni rese dalle parti a terzi, soprattutto se enti o autorità pubbliche. La stessa sentenza annotata, pur attribuendo alla dichiarazione fiscale l'efficacia di una semplice presunzione o indizio, ha finito per qualificare questo « indizio » come un elemento « di indiscutibile e decisiva rilevanza », praticamente allineandosi con la giurisprudenza che ha ravvisato una confessione stragiudiziale nelle ammissioni rese dalla parte in sede di interrogatorio di polizia giudiziaria (Cass. 18 ottobre 1966, n. 2503, *Giur. it., Mass.*, 1966, 1111); nelle dichiarazioni di un capitano alla Capitaneria di Porto (App. Firenze, 25 giugno 1965, *cit.*); nelle dichiarazioni rese alla Polizia Stradale (Trib. Genova 19 luglio 1966, *Riv. ur. circ. trasp.*, 1966, 549, con nota) o a un ufficiale giudiziario (Pret. Pogliano d'Arco, 1° aprile 1964, *Foro it., Rep.*, 1965, voce « confessione », n. 24; Trib. Rossano, 27 marzo 1961, *Calabria giud.*, 1961, 417, con nota di BRECO; nelle dichiarazioni del danneggiato fatte all'assicuratore (giur. costante: cfr. Cass. 19 maggio 1964, n. 1236, *Foro it.*, 1964, I, 1413 con richiami); nelle dichiarazioni fatte dal cedente del dominio diretto al censuario, dichiarazioni utilizzabili dall'enfiteuta come confessioni stragiudiziali (Cass. 5 maggio 1964, n. 1073, *Giur. civ.*, 1964, I, 1575 con nota).

Se questa rivalutazione della dichiarazione tributaria come elemento di indiscutibile e decisiva rilevanza avrà, come è auspicabile, ulteriori sviluppi, riacquisterà significato l'espressione — oggi puramente retorica — « *Ex ore tuo te judico* ». Ma, soprattutto, si eliminerà la stortura insita nella paradossale situazione di uno Stato che, convenuto come responsabile delle violenze, è costretto a riconoscere ingentissimi redditi a un cittadino, che in sede fiscale gli ha denunciato redditi irrisori.

ADRIANO CHICCO

del primo. Tale doglianza riposa, infatti, manifestamente, su un equivoco. Il conto economico della società non ha mai costituito, nella specie, un elemento della prova per presunzioni, ma ha costituito, semplicemente, un elemento di prova ai fini della determinazione del volume degli affari da assumere come base imponibile per l'applicazione dell'I.G.E. Questo elemento è stato ritenuto, dalla Finanza, scarsamente attendibile, onde è sorta la necessità di un controllo. A questo scopo si è ricorsi al raffronto col volume degli affari e con l'ammontare dei ricavi lordi risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi presentato dalla società ai fini delle imposte dirette, e ciò per la presunzione (come si è visto, pienamente fondata) che i dati emergenti da tali dichiarazioni, siccome denunciati dalla stessa contribuente, dovessero considerarsi veritieri; e poichè, dal raffronto, è stato posto in evidenza il sensibile divario, in difetto, delle risultanze del conto economico, l'accertamento è stato basato su dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi. Il procedimento così seguito dalla Finanza, e convalidato dal Tribunale, non può che ritenersi legittimo, essendo principio consolidato che le presunzioni costituiscono fonte di convincimento e che il giudice ben può fondare esclusivamente su di esse il suo giudizio, facendole prevalere su altri elementi probatori ritenuti attendibili (Cass. 3 aprile 1965, n. 582, Mass. Foro It. 1965, 164). — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 19 dicembre 1967, n. 31 - Pres. Stella Richter - Est. Daniele - Ente Colonizzazione Maremma Tosco-Laziale (avv. Ruo) c. Consorzio Irrigazione Valle del Tevere (avv. Sivieri) e Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Tavassi La Greca).

Acque pubbliche ed elettricità - Giudizi e procedimenti innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Ricorso in sede di legittimità - Termine - Remissione in termini per errore scusabile - Applicabilità.

Nei giudizi di legittimità avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche trova applicazione l'istituto della remissione in termini per errore scusabile (1).

(*Omissis*). — L'eccezione di tardività del ricorso, sollevata dall'Amministrazione dei Lavori Pubblici e dal resistente Consorzio, è fondata.

L'Ente ricorrente, come risulta dal ricorso giurisdizionale prodotto a questo Tribunale Superiore, era a conoscenza del provvedimento impugnato (D. M. 25 luglio 1960) quanto meno dalla data del 30 luglio 1963, atteso che in tale data l'Ente stesso produsse, avverso il detto decreto, ricorso al Tribunale Regionale delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 lett. c del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Pertanto, alla data del 4 marzo 1966 (nella quale il ricorso in esame è stato notificato) era da lungo tempo decorso il termine di 90 giorni stabilito, a pena di decadenza, per la proposizione del ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 143 del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Ciò del resto non forma oggetto di contestazione, poichè lo stesso ricorrente riconosce la tardività del ricorso là dove invoca la concessione del beneficio della restituzione in termini, per errore scusabile.

Senonchè, nella specie, non sussistono gli estremi per la concessione dell'invocato beneficio.

(1) Giurisprudenza pacifica.

È esatto che, ai sensi dell'art. 208 del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, per i ricorsi, previsti dall'art. 143 dello stesso testo unico (ricorsi al Tribunale Superiore delle Acque in sede di legittimità), si applicano di regola le norme del t. u. 28 giugno 1924, n. 1054 sul Consiglio di Stato.

Quindi, anche nei giudizi di legittimità avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche deve trovare applicazione l'istituto della remissione in termini per errore scusabile, istituto che, previsto dall'art. 34 del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 per l'ipotesi di errore sulla definitività dell'atto, è stato ritenuto dalla giurisprudenza (dato il suo carattere generale, connesso alla perentorietà dei termini stabiliti per i ricorsi avanti alla giurisdizione amministrativa) applicabile anche nel caso in cui sia stato adito un giudice incompetente (Trib. Sup. acque 1° febbraio 1966, n. 7; Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 1961, n. 271).

Ma, perchè possa essere concesso il beneficio dell'errore scusabile, occorre un'obbiettiva incertezza desumibile dallo stato della giurisprudenza, circa l'interpretazione di norme di legge o una situazione di fatto o di diritto di dubbia valutazione (Trib. sup. acque 1° febbraio 1966, n. 7; 17 gennaio 1966, n. 2).

Nella specie la contestazione verte sulla legittimità del d. m. 25 luglio 1960, che respinta l'opposizione dell'Ente Maremma, ha concesso al Consorzio della media valle del Tevere di variare la derivazione di cui al r. d. 9 marzo 1942, n. 2705, salvi i diritti dei terzi.

Ora è chiaro che tale contestazione è stata mossa dall'Ente Maremma, non per tutelare una sua posizione di diritto soggettivo.

È dubbio se l'art. 22 della legge 21 ottobre 1960, n. 841, invocato dal ricorrente, gli dia in effetti un titolo di preferenza nella concessione di acque pubbliche per scopi di irrigazione; comunque è certo che, se anche sussistesse tale titolo di preferenza, non potrebbe mai parlarsi di un diritto soggettivo dell'Ente ad ottenere la concessione, nè di un correlativo obbligo dell'Amministrazione di assentirla.

Esattamente pertanto il resistente Consorzio rileva che la posizione del ricorrente Ente, nella specie, è quella di un soggetto che, al di fuori della procedura di concorrenza, aspira ad una concessione di derivazione di acque pubbliche, assentita ad altro soggetto; tale posizione, al più, poteva dar luogo a situazioni di interesse legittimo, cioè a situazioni di vantaggio indirettamente protetto da norme legislative, poste alla immediata tutela di interessi pubblici generali, ma non certo a situazioni di diritto soggettivo perfetto.

Di conseguenza non poteva sorgere dubbio che la contestazione sulla legittimità del decreto ora impugnato doveva essere tempestivamente proposta davanti al giudice degli interessi e non avanti a quello dei diritti. — (*Omissis*).

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 4 agosto 1966, n. 2457 - Pres. Rosso - Rel. De Andreis - P. M. Bracci - Ric. Rucci.

Procedimento penale - Deposito provvedimenti del giudice ed avviso - Impugnazioni - Dibattimento - Esecuzione - Incidenti - Provvedimento decisorio - Avviso di deposito e diritto d'impugnazione - Non competono ai difensori nell'incidente di esecuzione, competono nell'incidente in fase di cognizione.

Procedimento penale - Impugnazioni - Effetto sospensivo dell'esecuzione - Regola generale - Libertà personale - Impugnazione di provvedimento di concessione di libertà provvisoria - Ha effetto sospensivo.

In sede d'incidente d'esecuzione il difensore non ha il diritto dell'avviso di deposito dell'ordinanza con la quale viene deciso, nè è legittimato a proporre impugnazione.

Tali principi, che trovano sicuro fondamento negli artt. 628 e segg. p. p., sono validi solo per l'incidente di esecuzione propriamente detto — che presuppone il giudicato — e non possono essere estesi all'incidente di esecuzione improprio, cioè a quello che inerisce ad un provvedimento emesso nella fase di cognizione ancora aperta (1).

La sospensione dell'esecuzione durante il termine per impugnare un provvedimento e durante il giudizio sull'impugnazione è regola ge-

(1) La prima massima è conforme ad una giurisprudenza ormai costante a parecchio tempo: v. Cass., Sez. Un., 10 gennaio 1962, Ameclerio in *Giust. en.*, 1963, 7; Cass. 18 giugno 1963, Terreni in *Cass. pen.*, 1963, 821; 14 gennaio 1966, n. 216 (100255); 14 gennaio 1966, n. 218 (100257); 31 gennaio 1966, n. 303 (100367); 17 marzo 1966, n. 682 (100831); 17 marzo 1966, n. 690 (100840); 12 aprile 1966, n. 892 (101107); 13 aprile 1966, n. 905 (101120); 13 luglio 1966, n. 1676 (102081).

In senso contrario si era precedentemente espressa la giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass. 3 dicembre 1958, Stingi in *Giust. pen.*, 1958, 72; 12 marzo 1962 Di Carlo, *ivi*, 1963, 35; 16 luglio 1962, Di Nicolò, *ivi*, 1964, 200; 27 novembre 1963, *ivi*, 1964, 283.

nerale del vigente sistema processuale, sancita nell'art. 205 c. p. p., salvo che la legge disponga altrimenti.

Nessuna deroga a tale disposizione è prevista per il caso della impugnazione del provvedimento che concede la libertà provvisoria (2).

(2) La seconda massima che fa retta applicazione dei principi generali della norma di cui all'art. 205 c.p.p., è anche essa conforme alla costante giurisprudenza: v. Cass. 31 gennaio 1966, n. 314 (100379); 6 maggio 1966, n. 1087 (101352); 24 giugno 1966, n. 1511 (101874).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 17 agosto 1966, n. 396 - Pres. D'Amario - Rel. Cassisa - P. M. Peluso (conf) - Ric. Caperrone.

Truffa - Pensioni civili e militari - Pensioni di guerra - Mutilati e invalidi di guerra disoccupati - Assegno di incollocamento ottenuto mediante falsa dichiarazione dello stato di disoccupazione - Revoca dell'assegno per dolo - Irrilevanza agli effetti penali.

Deve ritenersi responsabile del delitto di truffa in danno dello Stato l'invalido di guerra che, falsamente dichiarando di essere disoccupato e di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge per l'attribuzione della cosiddetta « indennità di incollocamento », ne abbia richiesto ed ottenuto il pagamento; la configurabilità del predetto reato non è esclusa dal fatto che l'art. 44 bis della l. 10 agosto 1950, n. 648, introdotto con l'art. 7 della l. 9 novembre 1961, n. 1240, preveda la revoca dell'assegno di incollocamento ottenuto con dolo, poichè codesta norma speciale, che attiene alla regolarizzazione amministrativa dei pagamenti indebitamente effettuati, non sottrae la condotta del soggetto, che si profili come raggiro od artificio nel senso dell'art. 640 c. p., all'applicazione di tale norma incriminatrice (1).

(1-2) È noto che la mutevolezza di forme che il reato di truffa può assumere ha da tempo indotto dottrina e giurisprudenza ad estendere la portata degli « artifici e raggiri » sino a ritenere che la semplice menzogna può bastare a costituire il reato di truffa (v. Cass., 17 giugno 1957, in *Giust. pen.*, Del Piano, 1958, 71; 24 ottobre 1958, in *Giust. pen.*, 1959, II, 584; ANTOLISEI, *Manuale*, 1960, I, pag. 253; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, 1955, p. 196).

Estendendo ancor più la fattispecie della truffa, si è sostenuto che il reato sussiste non solo quando l'errore è conseguenza dell'attività menzognera del reo, ma anche quando questi concorra con il suo comportamento

La sussistenza dello stesso reato non è neppure esclusa dal fatto che, in concreto, la mendace dichiarazione sia stata avvalorata dalla attestazione dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra rilasciata all'istante senza un preventivo adeguato controllo delle condizioni cui è subordinata l'attribuzione all'assegno (2).

lenzognero a confermare nel soggetto passivo l'errore, da altri determinato o comunque causato, purchè — si intende — questo successivo comportamento sia in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (v. Cass., 18 febbraio 1963, Miceli, in *Cass. pen., Mass. ann.*, 1963, 618, n. 1060; 2 luglio 1963, *ivi*, 1963, p. 984, n. 1803).

Andando ancor più in là, la giurisprudenza ha affermato che anche il lenzio può concretarsi in artificio integratore di truffa (Cass., 29 maggio 1962, Ceccarelli, in *Cass. pen., Mass. ann.*, 1962, p. 1102, n. 2050; 8 maggio 1961, discacciati, 1961, p. 921, n. 1905) quando non si profitti soltanto passivamente di tale errore, ma lo si crei meditatamente con preordinato inganno (Cass., 22 marzo 1965, in *Cass. pen., Mass. ann.*, 1966, pagina 270, n. 355).

Questo indirizzo giurisprudenziale potrebbe andare incontro a talune perplessità (se l'interpretazione estensiva sia compatibile con gli artifici raggiri e con la necessità dell'induzione in errore) soltanto in una visione statica della realtà (v. in proposito le osservazioni di PEDRAZZI, *cit.*, in ordine alla rilevanza del costume sociale nella valutazione del mezzo inannatorio), mentre non vi è dubbio che corrisponda a concrete esigenze di giustizia, così come corrisponde ad esigenze di giustizia ritenere epistemi penalmente rilevanti le successive riscossioni di somme di denaro, allegati dal vincolo dell'unicità del disegno criminoso, nel caso in cui a stato ottenuto fraudolentemente dal soggetto passivo un atto di disposizione che comporti una pluralità di atti d'esecuzione (obbligazione ad esecuzione periodica, decreto che concede la pensione ad invalidi di guerra, ecc.). In tale ipotesi — se è vero, per giurisprudenza ormai prevalente, che il delitto di truffa si perfeziona soltanto con il conseguimento effettivo del bene e la correlativa perdita di esso da parte del soggetto passivo (Cass., 1 febbraio 1965, in *Cass. pen., Mass. ann.*, 1965, 377, n. 674; 8 luglio 1966, 101995, in *Mass., Raccolta ufficiale*, 1966, 924) — non è possibile ritenere che i singoli episodi di riscossione di somme di denaro, che *integrano il anno* per il soggetto passivo e nei quali dal punto di vista soggettivo non può non ravvisarsi nel reo un silenzio che *concorre con preordinato innanzi a confermare e riprodurre nel soggetto passivo l'errore originariamente determinato*, siano effetti successivi di un reato di truffa già perfetto consumato e non essi stessi altrettante truffe collegate dal nesso della continuazione.

I limiti della nota non consentono altro che la mera enunciazione di questo problema che non è stato esplicitamente affrontato dalla Cassazione, ma che dovrebbe essere risolto, coerentemente, nel senso che si è detto. (V. per uno spunto Cass. 18 agosto 1965, in *Cass. pen., Mass. ann.*, 1966, 405, n. 594 che ha appunto ritenuto una pluralità di truffe compiute in una ipotesi in cui furono periodicamente presentate false ricette mediche rimborsate in una sola volta).

P. D. T.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 24 settembre 1966, n. 824; Pres. Incoronato - Rel. Cibrario - P. M. Lenzi - Ric. Zollo ed altri.

Prcedimento penale - Atti preliminari al giudizio - Decreto di citazione - Avviso della data del dibattimento al difensore - Mancata notificazione per morte del destinatario - Necessità di nomina immediata di un difensore d'ufficio - Nomina avvenuta solo in dibattimento - Nullità.

Qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti che la notificazione dell'avviso prescritto dall'art. 410 cod. proc. pen. al difensore non ha potuto essere eseguito per il decesso del destinatario, il giudice deve provvedere immediatamente, cioè prima del dibattimento, alla nomina di un difensore di ufficio; per conseguenza, il giudizio deve considerarsi affetto da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 185 n. 3 cod. proc. pen., ove il difensore d'ufficio sia stato nominato solo all'udienza.

(Principio affermato, nella specie, con riferimento al caso di morte del difensore di fiducia) (1).

(1) La massima appare di ovvia esattezza: se l'avviso al difensore ed il termine previsto dall'art. 410, primo comma, c.p.p. trovano la loro ragion di essere nella necessità di garantire una effettiva ed efficiente difesa dell'imputato (tant'è vero che il termine è stato introdotto con la l. 18 giugno 1955, n. 517, della quale è ben noto l'intento di adeguare al principio stabilito dall'art. 24 della Costituzione il processo penale), la morte del difensore nel periodo intermedio, togliendo la possibilità della preparazione di una adeguata difesa nel termine stabilito per la comparazione dell'imputato, incide sull'assistenza del medesimo, ove questi non abbia provveduto alla sostituzione o, in mancanza di nomina di fiducia, non si sia provveduto alla nomina di un difensore d'ufficio. Questa affermazione è infatti pienamente coerente con quanto deciso dalle Sezioni Unite con sentenza 13 febbraio 1965 (Formichetti, in *Giust. pen.*, 1965, 306) che ha risolto il contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze della mancanza dell'avviso al difensore di fiducia e a quello d'ufficio, affermando, correttamente, che l'omissione dell'avviso al difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, comporta nullità assoluta a norma dell'art. 185, n. 3, c.p.p. (la dottrina lo aveva da tempo affermato, v. CORDERO, *Nullità, Sanatorie, vizi innocui*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, 725; MASSA, *Sull'avviso ai difensori a norma dell'art. 410 c.p.p.*, in *Scritti giuridici in onore di A. De Marsico*, vol. I, 1960, 121; CONSO, *La sanatoria delle nullità assolute nell'odierno processo penale*, in *Riv. Dir. proc. pen.*, 1956, 536).

Naturalmente, perchè la nuova norma sia valida agli effetti dell'articolo 410 c.p.p., occorre che essa avvenga prima che sia decorso il termine di otto giorni previsto per la notifica dell'avviso al difensore.

Nello stesso senso della massima v. Cass. 29 novembre 1963, Sconza, in *Cass. pen.*, *Mass. Ann.*, 1964, 444.

P.D.T.

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 2 dicembre 1966, n. 1330 - Pres. Duni - Rel. Marra - P. M. Marucci - Ric. Vigoni.

ircolazione stradale - Segnalazione stradale - In genere - Segnale di strada sdrucchiolevole - Obbligo di apposizione - Condizioni.

L'obbligo di apporre il segnale « strada sdrucchiolevole » sussiste nella sola ipotesi in cui la situazione di pericolo risulti determinata da fattori di natura permanente connessi alla struttura del manto stradale (1).

Qualora la pericolosità derivi da elementi di carattere contingente, come la presenza di ghiaccio sul piano stradale dovuta ad agenti atmosferici, il predetto segnale non è obbligatorio, trattandosi di situazione non connessa alla struttura della strada e che rientra, comunque, nelle ordinarie possibilità di previsione (2).

(Omissis). — Con il primo mezzo il ricorrente si duole che « la Corte di Appello abbia ravvisato l'oggettività del reato nella omissione, in parte del Vigoni, agente dell'A.N.A.S. », del collocamento in prossimità del ponte, ove si verificò il sinistro, del cartello di pericolo specifico, con l'indicazione di « strada sdrucchiolevole », in luogo di quello

(1-2) In tema di segnalazioni stradali questa sentenza della Suprema Corte costituisce una novità assoluta, sulla quale appare opportuno richiamare l'attenzione, in quanto non sono mancate, per il passato, affermazioni contrarie di giudici di merito, mentre la stessa Corte di Cassazione sembrava orientata in senso opposto, anche se il problema non risulta essere stato mai affrontato direttamente (v. peraltro Cass. Sez. IV Pen. 7 ottobre 1966, 2087, in *Massimario delle Decisioni Penali*, 1966, f. 11, n. 102615, ove un obbligo deve essersi affacciato, ma fu risolto in senso opposto, avendo allora la Suprema Corte statuito che i segnali di pericolo — fattispecie: cartello strada sdrucchiolevole — non possono considerarsi inadeguati per il fatto che essi siano tenuti in loco permanentemente, pur riferendosi a situazioni che si verificano eventualmente e transitoriamente come ad esempio — si legge nella massima — strati di ghiaccio. In realtà il problema si poneva in quel caso sotto una diversa prospettiva, quella della colpa dell'utente della strada che non aveva tenuto conto del segnale).

Anche la dottrina è orientata nel senso che il cartello di strada sdrucchiolevole previsto dall'art. 45 del Regolamento di esecuzione del t. u. sulla circolazione stradale, debba essere posto nei casi in cui, a causa degli agenti atmosferici, il manto stradale si presenti coperto di ghiaccio, neve, granaglie, ecc. (v. DUNI, CASSONE, GARRI, *Trattato di diritto della circolazione stradale*, 1960, vol. I, pag. 374).

Va peraltro subito osservato che simili affermazioni, poichè nemmeno nominalmente motivate, appaiono più che altro il frutto di una superficiale lettura del testo dell'articolo del regolamento, e probabilmente sono

di pericolo generico, che era stato collocato a distanza regolamentare con la prescrizione di « rallentare ».

La doglianza è fondata.

In particolare, nell'art. 13, secondo comma, lettera a) del codice stradale si dispone:

« gli enti proprietari delle strade sono obbligati a porre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo ».

Nell'art. 45 del regolamento si prescrive:

« il segnale « strada sdruciolevole » deve essere usato per segnalare una zona della carreggiata, che, in certe condizioni, può presentare una superficie sdruciolevole ».

Orbene, secondo l'impugnata sentenza, l'ente gestore della strada, nel caso di specie l'A.N.A.S., avrebbe l'obbligo di porre il segnale predetto in tutti i casi in cui il manto stradale si presenti coperto da uno strato di ghiaccio a causa di agenti atmosferici.

Questa tesi è da respingere, perchè non risponde ad una esatta interpretazione della legge.

Invero, deve tenersi presente, in primo luogo, la causa giustificatrice del precetto in esame, che risiede nella necessità di evitare che l'utente della strada possa trovarsi improvvisamente di fronte ad un pericolo, non avvertibile con l'ordinaria diligenza e consistente nello stato sdruciolevole di un tratto della carreggiata.

Ma, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, la particolare situazione di pericolo, prevista dalla disposizione citata è da porsi in relazione non a fattori contingenti e variabili, quali le condi-

state in parte determinate dall'osservazione che frequentemente gli enti proprietari delle strade hanno apposto, sul lato di base del segnale di pericolo, un pannello aggiuntivo con la scritta: « In caso di pioggia o gelo » che peraltro, come appresso si dirà, avrebbe ben potuto, proprio esso, costituire il campanello di allarme, valido ad avvertire della completa inidoneità del cartello di strada sdruciolevole, ad avvisare l'automobilista dell'insidia rappresentata dal ghiaccio e, quindi, del diverso presupposto di fatto cui la legge subordina l'obbligo di apposizione di quel cartello.

Il ragionamento, ineccepibile, della Corte di Cassazione poggia su due cardini essenziali: il concetto di pericolo o insidia, ben noto alla dottrina e alla giurisprudenza e il dato di comune esperienza della scivolosità del ghiaccio. Infatti, se presupposto dell'apposizione del segnale è l'esistenza di un pericolo non altrimenti avvertibile con l'ordinaria diligenza, consistente nella scivolosità di una zona della carreggiata, *che l'utente della strada ignora*, è chiaro che la scivolosità alla quale la norma, nel porre il precetto, si riferisce, non può che essere necessariamente dipendente da una situazione intrinseca del manto stradale in sè e per sè considerato in presenza di altri fattori (a questo solo si riferisce l'inciso: « in certe condizioni » ove il sostantivo non può in alcun caso essere riferito a condizioni metereologiche) come, nell'esempio fatto in sentenza, costruzione in mattonelle ce-

ioni metereologiche, ma ad elementi di natura permanente, relativi alla struttura del manto stradale (ad es.: costruzioni in mattonelle ementizie, in selci o altro).

Nella ipotesi di stratificazioni ghiacciate, la pericolosità non dipende dalle caratteristiche costruttive, intrinseche del fondo stradale, ma da mutevolissime situazioni, causate da fattori atmosferici, che investono non solo determinati tratti della carreggiata, ma, spesso, l'intera regione, con la conseguenza che, qualora si accogliesse la tesi della Corte di Milano, il segnale « strada sdruciolevole » dovrebbe essere ripetuto lungo tutto il percorso, mentre il citato art. 45 del regolamento lo limita, specificamente, a « zone della carreggiata ».

In tema, poi, di prevedibilità del pericolo derivante dalla presenza di strati di ghiaccio sul piano stradale, questa Corte ritiene che, in località ove durante l'inverno imperversano neve e gelo, la predetta situazione di pericolo, manifesta a chiunque, rientri nelle umane possibilità di previsione e che ad essa debba il conducente adeguare il proprio comportamento.


Ne consegue che nella menzionata ipotesi l'obbligatorietà del cartello indicante « strada sdruciolevole » deve escludersi, e, pertanto, la sua mancanza non potevasi, nel caso concreto, attribuire efficienza usale nella produzione dell'evento.

Devesi, quindi, in accoglimento del primo mezzo del ricorso, assorbiti gli altri, annullare senza rinvio l'impugnata pronuncia, perchè fatto non costituisce reato. — (*Omissis*).


mentizie, in selci, o minute gibbosità del piano viabile, in presenza di curve, nette, profilo trasversale a schiena accentuata ecc.

La scivolosità dovuta a stratificazioni ghiacciate invece non può costituire il presupposto dell'obbligo di porre il relativo cartello di pericolo, non soltanto per la considerazione di carattere letterale sulla quale si è soffermata la Corte Suprema e cioè che in presenza di ghiaccio non delle zone terminate dalla carreggiata sono scivolose, ma lo è tutta indistintamente la strada e occorrerebbe quindi un segnale ripetuto per tutto il percorso stradale, mentre la legge si riferisce a zone, ma soprattutto perchè se il cartello « strada sdruciolevole » dovesse apporsi per segnalare tratti ghiacciati non raggiungerebbe lo scopo per il quale è posto (evitare cioè *l'insidia*) *invece quello che l'utente non sa e che viceversa costituisce il pericolo effettivo*, (cioè che c'è il ghiaccio, talvolta invisibile, talvolta scambiato per acqua o neve) non è certo il cartello a dirglielo e tanto meno quel pannello giuntivo di cui si è detto sopra e che veniva apposto evidentemente in base ad una erronea interpretazione della norma. Il ghiaccio invero può esserci o non esserci a seconda della temperatura e delle condizioni atmosferiche, estremamente mutevoli nell'arco di una sola giornata, donde la necessità di un segnale destinato, come tutti, a preavvisare la presenza di pericolo intrinseco e duraturo, ad adattarsi ad altre situazioni.

PAOLO DI TARSIA



PARTE SECONDA



RASSEGNA DI DOTTRINA

OLIVECRONA, *Il diritto come fatto*, Giuffrè, Milano, 1967, pagg. 174. (Traduzione ed Introduzione di Silvana Castignone; titolo originale dell'opera: *Law as Fact*, Oxford University Press, London, 1939).

Appare finalmente tradotta in Italiano, nella collana di Giuffrè « Città di Diritto », questa breve, ma incisiva, opera di K. Olivecrona, uno dei maggiori esponenti, con Hagerstrom, Lundstedt e Ross, del c.d. *realismo giuridico scandinavo*, già professore di *Jurisprudence* nella Università di Lund ed autore di pregevolissimi libri conosciuti in tutto il mondo.

Il libro, pubblicato la prima volta nel 1939 e ristampato senza nessuna variazione, ma con l'aggiunta di aggiornate note bibliografiche, nel 1962, in risente affatto del lungo tempo trascorso e si presenta tuttora come l'opera fresca, viva ed attuale, ricca di spunti e di stimoli, particolarmente fecondi per i giuristi continentali.

La chiarezza e l'esemplare linearità dello stile, l'originalità del pensiero ed il vivace spirito iconoclastico che anima lo scritto, così fortemente impregnato di esigenze antimetafisiche ed empiristiche, contribuiscono, altresì, a rendere la lettura spedita e piacevole.

Quanto al contenuto, si può dire, in breve, che l'intento dell'O. è anche quest'opera quello proprio degli autori realisti scandinavi: sottoporre, cioè, a *verifica empirica* tutte le nozioni correnti nel campo del diritto, fine di espellerne quelle che risultano pure e semplici creazioni arbitrarie, nate da un cattivo uso del linguaggio o da antiche pratiche di rattere magico.

L'idea centrale del libro, quella su cui fanno perno e ruotano tutte le altre, è data dall'esigenza, vivamente avvertita dall'A., di dissolvere il mito della *obbligatorietà o forza vincolante del diritto*.

Di questa comune nozione giuridica viene denunziata a chiare lettere senza mezzi termini la mancanza di ogni riferimento ad elementi della realtà sensibile e dalla dissoluzione di tale convinzione basilare si fa scaturire la frantumazione di ogni altra concezione intorno al diritto di natura metafisica.

In altre parole, l'O. ritiene la *forza vincolante del diritto* soltanto l'idea presente nella mente degli uomini priva di ogni corrispondenza nel mondo esterno ed afferma che i tentativi di sostenere in modo scientifico che la forza vincolante del diritto sia qualcosa di diverso dalla sensazione psicologica esercitata sugli individui, non possono che condurre ad assurdità ed a contraddizioni. Così, definire il diritto come *volontà dello Stato* o *volontà del popolo* non sarebbe che puro *misticismo*, perchè volontà dello Stato e volontà del popolo non sono che fantasie, frutti dell'immaginazione, non esistendo nessuna volontà sovraumana che appartenga ad un'entità diversa e superiore ai singoli individui che compongono lo Stato o il popolo.

Una spiegazione coerente ed esente da contraddizione delle nozioni giuridiche può avvenire — secondo l'A. — solo partendo dal presupposto e nel diritto non vi è nulla di più dei semplici fatti. Su essi, pertanto, se unici dati *verificabili*, si deve appuntare ogni indagine se si vuole fare luce sui vari problemi posti dalla scienza giuridica: da quello della

natura della norma giuridica a quello della creazione delle norme, da quello del diritto soggettivo a quello correlativo del dovere giuridico.

Orbene, proprio alla luce di tale intuizione l'O. esamina particolarmente nel testo i problemi suddetti, inserendo nella sua esposizione annotazioni e richiami psicologici e sociologici.

Ne risulta una visione dei problemi tradizionali, comuni ad ogni scienza giuridica, assolutamente nuova e ricca di suggestioni che non può non interessare vivamente il lettore curioso di conoscere il pensiero di giuristi di formazione culturale così diversa e lontana dalla nostra.

L. MAZZELLA

J. P. HAINAUT - R. JOLLIET, *I contratti della Pubblica Amministrazione nel Mercato Comune*, Vol. I, Rassegna dei Lavori Pubblici editrice, Roma, 1967, pagg. 308.

L'opera in rassegna s'inserisce nel quadro di quegli studi, che, sempre più numerosi, si vanno compiendo al fine di raggiungere l'unificazione, o quanto meno l'accostamento, delle legislazioni dei vari paesi consociati nel M.E.C.

Gli AA. del libro, due giovani studiosi belgi assistenti nella facoltà giuridica di Liegi e ricercatori presso il Centro interuniversitario di diritto comparato di Bruxelles, hanno inteso esporre la disciplina giuridica dei contratti di lavori e di fornitura della Pubblica Amministrazione in Belgio, Francia ed Italia. Un secondo volume, con gli stessi intenti, sarà dedicato alla Germania, Paesi Bassi ed al Lussemburgo.

La versione italiana dell'opera è stata curata dal dott. Luigi Romei ed è preceduta da una prefazione del dott. Guglielmo Roehrsen, presidente di sezione del Consiglio di Stato. In tale prefazione, il R. sottolinea l'utilità del libro non solo ai fini della migliore comprensione ed attuazione dei principi comunitari, ma altresì ai fini della conoscenza, nella materia contrattuale, degli ordinamenti stranieri, che, per taluni istituti, potrebbero anche servire da guida nella riforma del nostro ordinamento.

L. M.

CAIANELLO, *Notazioni varie sui controlli della Corte dei Conti, con particolare riguardo alle questioni di costituzionalità, alla parificazione e alla registrazione con riserva*, in *Foro amm.*, 1967, II, 49.

Nell'interessante nota alla sentenza n. 121 dal 19 dicembre 1966 della Corte Costituzionale, pregevole specialmente per ulteriori precisazioni in ordine alla funzione e alla posizione costituzionale della Corte dei conti, l'A. si occupa innanzi tutto della decisione della Corte Costituzionale in cui si dichiara ammissibile la proposizione dei giudizi di costituzionalità da parte della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione (nella specie giudizio di rendiconto generale della Regione Siciliana), sostenendo in tale modo che la legittimazione a promuovere giudizi di costituzionalità, secondo l'interpretazione dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 datane dalla stessa Corte Costituzionale, sia proprio del magistrato soggettivamente inteso purchè l'attività esplicata sia attribuita al giudice in quanto tale

caratterizzata da quelle garanzie (indipendenza - imparzialità - sottomissione alla legge) che possono accostarla alla funzione giurisdizionale armonizzando con essa un più ampio *genus* di funzione (attività) sottoposta alla *garanzia giuridica* ».

Discende da questi concetti l'ammissibilità dei giudizi di costituzionalità sollevati dalla Corte dei Conti non solo in procedimenti di parificazione ma anche nell'esercizio della sua funzione di controllo (così come auspicato alla stessa Corte) anche se questa attività non abbia carattere giurisdizionale.

Occupandosi della pronuncia della Corte Costituzionale sulla incompatibilità dell'istituto della registrazione con riserva con il sistema di controllo dello Stato sulla Regione, l'A., prendendo le mosse dalla tesi che anche nella registrazione con riserva la Corte rimane strettamente legata alla sola legge e pertanto disimpegnata, imparziale e neutrale, aderisce alla tesi del CASPARRI, secondo la quale la registrazione con riserva, essendo un aspetto caratteristico del controllo della Corte dei conti, deve ritenersi attesa, pur nel silenzio delle norme relative, anche alle Regioni diverse da quella Siciliana.

Sugli argomenti, già GUGLIELMI, *Corte dei conti e questione di legittimità costituzionale*, in *Rass. Adv. Stato*, 1962, 67.

M. DI PACE

CONTROLLO SUGLI ENTI PUBBLICI E SULLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE, *Atti dell'XI Convegno di studi di scienza dell'Amministrazione*, Giuffrè, Milano, 1967, pagg. 390.

Sono stati recentemente pubblicati dall'editore Giuffrè gli atti dell'XI Convegno di studi di scienza dell'Amministrazione, promosso dal Centro studi Amministrativi della Provincia di Como e tenutosi a Ravenna - Villa Bonastero - dal 20 al 23 settembre del 1965. Il volume contiene numerosi ritratti di notevole interesse e di attualità. Dopo la serie dei consueti discorsi introduttivi, troviamo una lunga monografia di VIGNOCCHI su *I controlli delle imprese pubbliche*, cui segue l'articolo di OTTAVIANO, *I rapporti fra Parlamento ed Enti economici ed il controllo della Corte dei conti su questi enti*. Prima della *Relazione conclusiva*, di LUCIFREDI, sono da segnalare lo studio di AMORTH in tema di *Controllo sulle aziende municipalizzate* e un altro di GUELI su *Il controllo sulle società a partecipazione pubblica*. Altre ricche di spunti interessanti sono, altresì, le discussioni seguite alle varie relazioni con interventi particolarmente efficaci di GUICCIARDI, MIELE, MANINI ed OTTAVIANO.

Chiudono il volume comunicazioni di BORZELLINO, BUSCEMA, GLEJSESES, BARBERA e FOLIGNO.

L. M.

LIBRANDI T., *La Gescal è un ente pubblico economico?*, *Rivista giuridica dell'edilizia* 1967, I, 613.

L'A. nell'annotare favorevolmente la sentenza 13 giugno 1966 del Tribunale di Napoli, che aveva negato la natura di ente pubblico economico della Gescal, trova lo spunto per criticare la comune nozione di ente pub-

blico economico enunciata dalla dottrina e ribadita della giurisprudenza, secondo la quale lo stesso è caratterizzato dall'esercizio in forma concorrenziale di un'attività imprenditoriale e dalla prefissione di uno scopo di lucro alla cui realizzazione sia rivolta quella attività.

Tale nozione, secondo l'A., appare insufficiente in quanto, essendo per definizione ente pubblico quello che ha fini tipici dello Stato, ne dovrebbe derivare o che il fine di lucro è da ritenere proprio dell'ente pubblico in senso stretto e dunque dello Stato oppure che il c. d. ente pubblico economico non rientri nella categoria degli enti pubblici. Rilevato che l'insufficienza di tale nozione va ricercata in una più ampia prospettiva e cioè nella stessa assunzione del concetto di scopo quale elemento per definire la categoria della persona giuridica pubblica, l'A. richiama la più recente dottrina sull'argomento, fautrice di una diversa nozione di ente pubblico economico che fa derivare la pubblicità dell'ente non dal tipo di attività ma dalla struttura organizzativa dello stesso.

M. DI PACE

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGGI E DECRETI *

Legge 21 novembre 1967, n. 1149. - Esonera dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari gli atti e documenti relativi alle procedure di espropriazione per pubblica utilità promosse dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici (G. U. 12 dicembre 1967, n. 309).

legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. - Modifica l'articolo 135 della Costituzione, prevedendo nuove disposizioni per la elezione e a durata in carica dei giudici della Corte costituzionale (G. U. 25 novembre 1967, n. 294).

legge 2 dicembre 1967, n. 1231. - Sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardanti la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali (G. U. 29 dicembre 1967, n. 324).

d. l. 11 dicembre 1967, n. 1150. - Proroga i termini stabiliti per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizie ed abolisce, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35, l'obbligo della ultimazione del fabbricato entro il biennio dall'inizio dei lavori di costruzione di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 2 luglio 1949, n. 408 (G. U. 12 dicembre 1967, n. 309).

legge 19 dicembre 1967, n. 1224. - Proroga al 30 dicembre 1967, in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, i termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1109, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria (G. U. 27 dicembre 1967, n. 322).

d. l. 21 dicembre 1967, n. 1210. - Proroga al 31 dicembre 1970 i termini stabiliti dagli articoli 1 e 6 della legge 18 marzo 1965, n. 170 e dalla legge 15 settembre 1964, n. 754, concernenti agevolazioni tributarie per le società commerciali (G. U. 21 dicembre 1967, n. 318).

(*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse.

**NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO
DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ***

NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice di procedura civile, art. 305 (*Mancata prosecuzione o riassunzione*), per la parte in cui fa decorrere dalla data di interruzione del processo il termine per la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301.

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 139, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.
Ordinanze di rimessione 18 gennaio 1966 del Tribunale di Catania (G. U. 12 marzo 1966, n. 64, e in questa *Rassegna* 1966, II, 100); 16 febbraio 1966 della Corte di cassazione (G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna* 1966, II, 201); 10 novembre 1966 del Tribunale di Roma (G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e *retro*, II, 15); e 28 novembre 1966 della Corte di appello di Bologna (G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e *retro*, II, 60).

codice di procedura civile, art. 622 (*Opposizione della moglie del debitore*).

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 143, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.
Ordinanze di rimessione 23 maggio 1966 del Tribunale di Milano (G. U. 12 novembre 1966, n. 284, e in questa *Rassegna* 1966, II, 285); e 19 agosto 1966 del Pretore di Trieste (G. U. 10 giugno 1967, n. 144, e *retro*, II, 101).

codice di procedura penale, art. 376 (*Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento*), nella parte in cui non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato.

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 139, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.
Ordinanza di rimessione 3 giugno 1966 del Giudice istruttore del Tribunale di Ivrea, G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna* 1966, II, 248.

codice di procedura penale, art. 395 (*Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore*) **ultimo comma**, e **art. 398** (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*), **ultimo comma**, nei limiti in cui non prevedono la contestazione del fatto e l'interrogatorio del-

(*) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state proposte o decise le questioni di legittimità costituzionale.

imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato.

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 139, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.

Ordinanza di rimessione 3 giugno 1966 del Giudice istruttore del tribunale di Ivrea, G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna* 1966, II, 248.

r. d. l. 19 ottobre 1923, n. 2328 (*Disposizioni generali annesse per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione*), **art. 16**, nel testo modificato al r. d. 2 dicembre 1923, n. 2682.

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 150, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.

Ordinanza di rimessione 30 giugno 1966 del Tribunale di Trento, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12, e *retro*, II, 16.

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 68**, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo aperto al pubblico, senza la licenza del Questore (art. 17 della Costituzione).

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 142, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.

Ordinanza di rimessione 23 giugno 1966 del Pretore di Postiglione, G. U. 24 settembre 1966, n. 239, e in questa *Rassegna* 1966, II, 252.

d. P. R. 26 aprile 1957, n. 818 (*Norme di attuazione e di coordinamento alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti*), **art. 12 primo comma** (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 152, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.

Ordinanza di rimessione 3 maggio 1966, del Tribunale di Lecce, G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna* 1966, II, 256.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 136 lett. b**, per la parte in cui, tra gli oneri detraibili dell'accertamento dell'imposta complementare, non comprende la imposta straordinaria sul patrimonio.

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 135, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.

Ordinanza di rimessione 8 luglio 1966 della Commissione provinciale delle imposte di Genova, G. U. 15 ottobre 1966, n. 258, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 256.

legge 31 ottobre 1963, n. 1458 (*Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale*) **art. 2, comma terzo**, nella parte in cui stabilisce che la definizione amministrativa dell'accertamento tributario deve intervenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della legge, come condizione per l'applicazione del condono di cui ai nn. 1 e 2 del primo comma dello stesso articolo.

Sentenza 15 novembre 1967, n. 121, G. U. 25 novembre 1967, n. 295.

Ordinanza di rimessione 23 giugno 1966 della Commissione distrettuale delle imposte di La Spezia, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12, e *retro* II, 19.

legge reg. Friuli-Venezia Giulia 16 novembre 1966, riapprov. 17 gennaio 1967 (*Estensione della competenza territoriale della Sezione di Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia a tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia*).

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 137, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 3 febbraio 1967, G. U. 25 febbraio 1967, n. 51, e *retro*, II, 73.

NORME DELLE QUALI È STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice civile, art. 145 (*Doveri del marito*), **primo comma** (artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 144, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.

Ordinanza di rimessione 13 ottobre 1966 della Corte di appello di Messina, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12 e *retro*, II, 14.

codice penale, art. 505 (*Serrata o sciopero a scopo di solidarietà*) (artt. 35 e 39 della Costituzione).

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 141, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.

Ordinanza di rimessione 13 gennaio 1966 del Tribunale di Padova, G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna* 1966, II, 247.

codice di procedura penale, art. 506 (*Casi di giudizio per decreto e poteri del pretore*) (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 136, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.

Ordinanze di rimessione 11 novembre 1966 del Pretore di Todi (G. U. 28 gennaio 1967, n. 27, e *retro*, II, 16) e 28 gennaio 1967 del Pretore di Padova (G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e *retro*, II, 62).

r. d. 29 luglio 1927, n. 1443 (*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere*), **artt. 10 e 19** (art. 42, terzo comma, della Costituzione).

Sentenza 15 novembre 1967, n. 119, G. U. 25 novembre 1967, n. 295.

Ordinanza di rimessione 14 giugno 1966 del Tribunale di Montepulciano, G. U. 12 novembre 1966, n. 284, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 288.

r. d. l. 20 luglio 1934, n. 1404 (*Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni*), **art. 11** (art. 13 della Costituzione).

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 156, *G. U.* 23 dicembre 1967, n. 321.

Ordinanza di rimessione 4 aprile 1966 del Pretore di Napoli, *G. U.* 7 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna* 1966, II, 205.

legge 25 settembre 1940, n. 1424 (*Legge doganale*), **art. 139** (art. 3, 10, secondo comma, e 27 della Costituzione).

Sentenza 15 novembre 1967, n. 120, *G. U.* 25 novembre 1967, n. 295.

Ordinanza di rimessione 16 dicembre 1966 del Tribunale di Sonrio, *G. U.* 28 gennaio 1967, n. 25, e *retro*, II, 17.

d. lg. C. P. S. 1° aprile 1947, n. 273 (*Proroga dei contratti agrari*), **rt. 1, lett. b** (artt. 24, 101 e 102 della Costituzione) (1).

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 147, *G. U.* 23 dicembre 1967, n. 321.

Ordinanze di rimessione 4 marzo 1966 della Corte di appello di Venezia (*G. U.* 11 giugno 1966, n. 143 e in questa *Rassegna* 1966, II, 63) e 11 luglio 1966 della Corte di appello di Catania (*G. U.* 24 dicembre 1966, n. 324 e in questa *Rassegna* 1966, II 290).

legge reg. sic. 18 gennaio 1949, n. 2 (*Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie*), **arrt. 1** (art. 117 della Costituzione).

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 155, *G. U.* 23 dicembre 1967, n. 321.

Ordinanza di rimessione 6 maggio 1966 del Tribunale di Palermo, *G. U.* 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna* 1966, II, 209.

legge reg. sic. 28 aprile 1954, n. 11 (*Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie*), **artt. 1 e 12** (articolo 117 della Costituzione).

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 155, *G. U.* 23 dicembre 1967, n. 321.

Ordinanza di rimessione 6 maggio 1966 del Tribunale di Palermo, *G. U.* 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna* 1966, II, 209.

d. P. R. 15 giugno 1959, n. 393 (*Testo unico delle norme sulla circolazione stradale*), **art. 141, quinto comma** (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 149, *G. U.* 23 dicembre 1967, n. 321.

Ordinanza di rimessione 4 aprile 1966 del Pretore di Chiusa, *G. U.* 7 agosto 1966, n. 213, e *retro*, II, 211.

(1) Questione proposta dalla Corte di Appello di Venezia per l'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, che ha sostituito il d. lg. C. P. S. 1° aprile 1947, n. 273.

legge 30 luglio 1959, n. 559 (*Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale*), **art. 2 terzo comma** (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 148, *G. U.* 23 dicembre 1967, n. 321.

Ordinanza di rimessione 4 marzo 1966 del Tribunale di Bologna, *G. U.* 9 luglio 1966, n. 168, e in questa *Rassegna* 1966, II, 211.

legge 13 giugno 1961, n. 527 (*Proroga dei contratti agrari*), **articolo unico** (artt. 24, 101 e 102 della Costituzione) (2).

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 147, *G. U.* 23 dicembre 1967, n. 321.

Ordinanza di rimessione 4 marzo 1966 della Corte di appello di Venezia (*G. U.* 11 giugno 1966, n. 143 e in questa *Rassegna* 1966, II, 163) e 11 luglio 1966 della Corte di appello di Catania (*G. U.* 24 dicembre 1966, n. 324 e in questa *Rassegna* 1966, II, 290).

d. P. R. 9 agosto 1966, n. 869 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali*), **art. 3, primo comma**.

Sentenza 15 novembre 1967, n. 116, *G. G.* 25 novembre 1967, n. 295.

Regione Friuli Venezia Giulia, ricorso depositato il 28 novembre 1966, *G. U.* 24 dicembre 1966, n. 324, e in questa *Rassegna* 1966, II, 292.

NORME DELLE QUALI È STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice civile art. 145 (*Doveri del marito*) **primo comma**, nella parte in cui, in relazione all'articolo 156 capoverso Codice civile, pone a carico del marito, per colpa del quale la separazione è stata pronunciata, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario per i bisogni della vita indipendentemente dalle condizioni economiche della moglie (artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione) (3).

Tribunale di Palermo, ordinanza 7 luglio 1967, *G. U.* 11 novembre 1967, n. 282.

codice civile art. 156 (*effetti della separazione*) **primo comma**, nella parte in cui, prevedendo la separazione dei coniugi per colpa del ma-

(2) Questione proposta dalla Corte di appello di Catania per il d. lg. C. P. S. 1° aprile 1947, n. 273, sostituito con la legge 13 giugno 1961, n. 527.

(3) Questione dichiarata non fondata con sentenza 12 dicembre 1967, n. 144.

ito, impone al medesimo di provvedere a tutto quanto si rende necessario ai bisogni della vita della moglie, senza considerazione dei mezzi i cui questa, per avventura disponga (artt. 3, primo comma, e 29 della Costituzione) (4).

Tribunale di Perugia, ordinanza 14 luglio 1967, G. U. 25 novembre 1967, n. 295.

codice civile art. 467 (*Nozione della rappresentazione*), in quanto limita l'istituto della rappresentazione ai soli figli legittimi (artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione) (5).

Tribunale di Genova, ordinanza 26 giugno 1967, G. U. 25 novembre 1967, n. 295.

codice civile art. 577 (*Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore*), in quanto subordina il diritto del figlio naturale di rappresentare successivamente il suo genitore alla mancanza di altri parenti facenti parte dell'unità familiare legittima (artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 26 giugno 1967, G. U. 25 novembre 1967, n. 295.

codice civile, art. 2120 (*Indennità di anzianità*), in quanto prevede la perdita dell'indennità di anzianità per il caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie (art. 36 della Costituzione) (6).

Tribunale di Siena, ordinanza 4 ottobre 1967, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.

codice di procedura civile, art. 648 (*Esecuzione provvisoria in mancanza di esecuzione*), in quanto prevede un diverso trattamento nel caso che si possa versare o non adeguata cauzione (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Empoli, ordinanza 29 settembre 1967, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.

codice di procedura civile, art. 648 (*Esecuzione provvisoria in mancanza di opposizione*) **secondo comma**, in quanto il debitore è soggetto

(4) Questione già proposta, sotto analogo profilo, dal Tribunale di Milano con ordinanza 14 luglio 1966 (G.U. 28 gennaio 1967, n. 25, e *retro*, II, 15) e dal Tribunale di Caltagirone, ordinanza 26 gennaio 1967 (G.U. 29 luglio 1967, n. 190, e *retro*, II, 150).

(5) Questione dichiarata non fondata, in relazione all'art. 30 della Costituzione, con sentenza 6 luglio 1960, n. 54.

(6) Questione già proposta dal Tribunale di Roma con ordinanze 4 luglio 1966 (G.U. 24 dicembre 1966, n. 334, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 285) e 19 novembre 1966 (G.U. 25 febbraio 1967, n. 25, e *retro*, II, 59).

ad esecuzione forzata in via anticipata, in virtù di un provvedimento la cui emanazione è obbligatoria (artt. 3 e 24 della Costituzione) (7).

Giudice istruttore del Tribunale di Genova, ordinanza 4 aprile 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

codice di procedura civile, art. 713 (*Provvedimenti del presidente*), in quanto il ricorrente, su semplice richiesta del pubblico ministero, viene ad essere compromesso nel far valere le sue ragioni (artt. 24 e 111 della Costituzione).

Presidente del Tribunale di Milano, ordinanza 14 luglio 1967, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307.

codice penale, art. 507 (*Boicottaggio*), in quanto configura un dolo specifico costruito su norme di riferimento in contrasto con i principi costituzionali (artt. 35, 39, 40 e 41 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 5 giugno 1967, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307.

codice penale, art. 578 (*Infanticidio per cause di onore*), in quanto il ridotto interesse dello Stato per la vita del neonato illegittimo rispetto a quello illegittimo non appare giustificato (artt. 2, 3, e 30, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 24 giugno 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

codice penale, art. 559 (*Adulterio*), in quanto punisce l'adulterio solo della moglie (artt. 3 e 29 della Costituzione) (8).

Pretore di Torino, ordinanza 7 ottobre 1967, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.

codice penale, art. 708 (*Possesso ingiustificato di valori*), in quanto determina la qualità dell'oggetto del possesso ingiustificato in relazione alla condizione economico-sociale del possessore (art. 3 della Costituzione) (9), sancisce una presunzione di legge a danno di taluni condannati (art. 27, secondo e terzo comma, della Costituzione), e non contiene una determinazione sufficientemente precisa del fatto punibile (art. 25, secondo comma della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 30 settembre 1967, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.

(7) Questione dichiarata non fondata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con sentenza 10 giugno 1966, n. 62.

(8) Questione dichiarata non fondata, sotto analogo profilo, con sentenza 28 novembre 1961, n. 64.

(9) Questione già proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Torino (ordinanza 14 marzo 1967, G.U. 27 maggio 1967, n. 132 e *retro*, II, 102).

codice di procedura penale, art. 149 (*Correzione di errori materiali*), **primo comma**, in quanto consente la correzione di omissioni od errori che senza il contraddittorio con la parte interessata (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione).

Corte di appello di Catania, ordinanza 4 agosto 1967, *G. U.* 23 dicembre 1967, n. 321.

codice di procedura penale, art. 389 (*Casi in cui si procede con istruttoria sommaria*), in quanto rimette la determinazione del giudice naturale alla discrezione del P. M. (art. 25 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 23 settembre 1967, *G. U.* 25 novembre 1967, n. 294.

codice di procedura penale, art. 398 (*Poteri del pretore nel procedimento con istruttoria sommaria*), nella parte in cui non prevede l'obbligo della contestazione del fatto, qualora non si proceda al compimento di atti di istruttoria sommaria (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (10).

Pretore di Bisacquino, ordinanza 14 giugno 1967, *G. U.* 11 novembre 1967, n. 282.

codice della navigazione, art. 1238 (*Competenza per le contravvenzioni*), **primo comma**, in quanto attribuisce funzioni giurisdizionali al mandante del porto (art. 104, primo comma, della Costituzione) (11).

Comandante del porto di Cagliari, ordinanza 25 settembre 1967, *U.* 9 dicembre 1967, n. 307.

r. d. l. 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella **legge marzo 1932, n. 355**, (*Approvazione del piano regolatore di Roma, delle norme generali e delle prescrizioni tecniche di attuazione*) **art. 6**, in quanto impone il trasferimento coattivo della proprietà senza indennizzo (art. 42, terzo comma, della Costituzione).

Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza 7 aprile 1967, *G. U.* 23 dicembre 1967, n. 321.

r. d. 14 settembre 1931, n. 1175 (*Testo unico per la finanza locale*), **art. 278**, modificato dall'art. 47 della legge 2 luglio 1952, n. 723, in

(10) Questione già dichiarata non fondata, sotto analogo profilo, con sentenza aprile 1967, n. 46.

(11) Questione dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, con sentenza 10 giugno 1960, n. 41. La questione è stata riproposta in riferimento allo stesso art. 102 della Costituzione dal Pretore di Amalfi (ordinanza marzo 1967, *G.U.* 13 maggio 1967, n. 12 e *retro*, II, 104), e in riferimento art. 104, primo comma, della Costituzione dal Tribunale di Roma (ordinanza marzo 1966, *G.U.* 21 maggio 1966, n. 124, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 155).

quanto i due terzi dei membri della Commissione Comunale, di nomina del Consiglio Comunale, non si trovano in condizione di indipendenza verso il Consiglio Comunale e la Commissione comunale tributi (articoli 101 e 108 della Costituzione).

Tribunale di Bassano del Grappa, ordinanza 12 giugno 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

Commissione comunale per i tributi locali di Montecatini Terme, ordinanza 1° agosto 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (*Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullo ordinamento dell'avvocatura dello Stato*) **art. 11 ultimo comma**, in quanto commina la non sanabilità della nullità delle notificazioni (art. 3 della Costituzione) (12).

Tribunale di Piacenza, ordinanza 17 giugno 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

r. d. 3 marzo 1934, n. 383 (*Testo unico della legge comunale e provinciale*) **artt. 14 e 10**, in quanto per la cessazione della causa di ineleggibilità richiedono la accettazione delle dimissioni, rendendo i terzi arbitri circa la eleggibilità o meno di un cittadino (artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Sassari, ordinanza 7 luglio 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

r. d. 27 febbraio 1936, n. 645 (*Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni*) **art. 232**, in quanto non prevede limiti e controlli idonei a garantire gli utenti (art. 23 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Genova, ordinanza 26 ottobre 1967, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.

legge 25 settembre 1940, n. 1424 (*Legge doganale*), **art. 141**, in quanto attribuisce alla amministrazione doganale il potere discrezionale di provvedere di ufficio alla definizione del contesto in via amministrativa (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Varese, ordinanza 27 giugno 1967, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307.

r. d. 19 luglio 1941, n. 1198 (*Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle teleco-*

(12) Questione dichiarata non fondata, sotto analogo profilo, con sentenza 8 luglio 1967, n. 97.

unicazioni), **art. 135**, in quanto non prevede limiti e controlli idonei garantire gli utenti (art. 23 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Genova, ordinanza 26 ottobre 1967, *G. U.* 3 dicembre 1967, n. 321.

legge 19 gennaio 1942, n. 22 (*Istituzione di un ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali*) **art. 2**, nella parte in cui con le parole « nei limiti » pone in essere una previsione di limitazione temporale delle prestazioni previdenziali indipendentemente dal perdurare dello stato di bisogno all'assistito (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 3 maggio 1967, *G. U.* 9 dicembre 1967, n. 307.

R. D. 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*) **art. 201**, per la parte in cui richiama il secondo comma dell'art. 52 della stessa legge, in relazione agli articoli 207, 208, 209 art. 24, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 18 aprile 1967, *G. U.* 9 dicembre 1967, n. 307.

legge 2 luglio 1952, n. 703 (*Disposizioni in materia di finanza locale*), **art. 47**, in quanto non assicura la indipendenza della funzione giurisdizionale (artt. 3, 24, 53, 104 e 108 della Costituzione).

Commissione comunale tributi locali di Torchiara, ordinanza 9 settembre 1967, *G. U.* 9 dicembre 1967, n. 307.

d. P. R. 14 dicembre 1957, nn. 1405, 1406, 1407, 1408, 1409 (*Rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 5^a zona telefonica*), **art. 49**, in quanto non prevede limiti e controlli idonei a garantire gli idonei (art. 23 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Genova, ordinanza 26 ottobre 1967, *G. U.* 3 dicembre 1967, n. 321.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 136**, in quanto con eccesso dalla delega conferita con l'articolo 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, regola *ex novo* le detraibilità dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, anche prima dell'entrata in vigore del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 era invece detraibile, determinando, a parità di posizione contributiva, un diverso trattamento fra il contribuente che ha definito l'imposta straordinaria

progressiva sul patrimonio prima dell'entrata in vigore del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 e quello che la ha definita posteriormente (13).

Commissione distrettuale delle imposte di Conegliano, ordinanze 19 gennaio 1964 (quattro), G. U. 9 dicembre 1967, n. 307.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*) **art. 137, capoverso**, in quanto dispone un differente trattamento per il contribuente colpito da accertamento sintetico.

Commissione distrettuale delle imposte di Tricarico, ordinanza 30 settembre 1967, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.

legge reg. sic. 9 marzo 1959 (*Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1959*), **art. 5 n. 3**, riprodotto nell'art. 5, n. 3, del testo unico regionale 20 agosto 1960, n. 3, in quanto viziato per difformità del testo pubblicato nella « *Gazzetta Ufficiale* » della Regione Siciliana.

Tribunale di Siracusa, ordinanza 22 luglio 1967, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307.

d. P. R. 27 novembre 1960, n. 1798 (*Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione*), **artico unico**, nella parte in cui conferisce validità *erga omnes* al Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956 (artt. 76 e 87, quinto comma, della Costituzione).

Corte di appello di Torino, ordinanza 9 marzo 1967, G. U. 25 novembre 1967, n. 295.

d. P. R. 2 gennaio 1962, n. 346 (*Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, caffè, bar, bottiglierie, birrerie, buffetts di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici servizi*), in quanto viziato in via consequenziale per effetto della dichiarata incostituzionalità della legge delega (artt. 39 e 77 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 12 aprile 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

legge 14 novembre 1962, n. 1610 (*Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale*) **art. 4**,

(13) L'art. 136, lettera b) del d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 12 dicembre 1967, n. 135.

quanto la notifica non è obbligatoria nei confronti anche di tutti i altri eventuali interessati.

Pretore di Ischia, ordinanza 31 maggio 1967, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307.

legge 5 marzo 1963, n. 246 (*Istituzione di una imposta sugli incrementi valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la sanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 al regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739*), **art. 25, terzo comma** in quanto l'applicazione dell'imposta comporta una limitata efficacia dell'art. 25, secondo comma, dichiarato incostituzionale (articoli 53, primo comma, e 136, primo comma, della Costituzione) (14).

Commissione comunale tributi di Savona, ordinanza 6 ottobre 1967, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321.

legge 15 settembre 1964, n. 756 (*Norme in materia di contratti agrari*) **art. 14**, in quanto, senza determinazione di tempo e senza alcun indennizzo, viene limitata la facoltà del proprietario di disporre della cosa artt. 42, secondo e terzo comma, e 44 della Costituzione).

Tribunale di Palermo, ordinanza 31 maggio 1967, G. U. 25 novembre 1967, n. 295.

legge reg. Friuli-Venezia Giulia 5 luglio 1965, n. 9 (*Approvazione del lancio di previsione per l'esercizio 1966*), **art. 18 terzo comma**, in quanto consente l'effettivo pagamento ai creditori della Regione delle spese relative al funzionamento del Consiglio Regionale con mandato sottoposto a qualunque controllo della Corte dei conti (art. 58 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Corte dei conti, sezioni riunite, ordinanza 14 luglio 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), **art. 204, primo e quarto comma**, in quanto eccede i limiti dei principi che presiedono alla legislazione presidenziale vigente.

Giudice conciliatore di Trento, ordinanze 31 luglio 1967 e 3 agosto 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

legge 23 aprile 1966, n. 218 (*Approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966*), **art. 97**, in quanto autorizza l'ero-

(14) Questione già dichiarata non fondata con sentenza 23 maggio 1966, n. 44.

gazione di sussidi a favore dell'artigianato (art. 81, terzo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, sezioni riunite, ordinanza 25 luglio 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

legge reg. sic. 3 giugno 1966, n. 13 (*Ripartizione dei prodotti agricoli*), **art. 1**, in quanto, pur essendo intervenuta la legge nazionale 15 settembre 1964, n. 756, mantiene in vigore le norme contenute nella legge regionale siciliana 16 marzo 1964, n. 4, che disciplinano rapporti di diritto privato senza che ricorrano gli estremi della temporaneità e della eccezionalità (art. 41 e 42 della Costituzione) (15).

Pretore di Partanna, ordinanza 2 aprile 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

legge 15 luglio 1966, n. 604 (*Norme sui licenziamenti individuali*), **art. 11**, in quanto limita l'applicazione della legge ai datori di lavoro che occupano oltre 35 dipendenti (artt. 3, 4 e 35 della Costituzione) (16).

Pretore di Napoli, ordinanza 3 giugno 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

Pretore di Pistoia, ordinanza 20 luglio 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

legge 22 luglio 1966, n. 607 (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), **art. 1, primo, secondo, terzo e quarto comma** (artt. 42 e 43 della Costituzione) (17).

Pretore di Roma, ordinanza 5 giugno 1967, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307.

legge 22 luglio 1966, n. 607 (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*) **artt. 1, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4 e 5** (artt. 41, 42, secondo e terzo comma, 24, 111 e 113) (17).

(15) Analoghe questioni sono state già proposte dal Pretore di Lentini in riferimenti all'articolo 14 dello statuto della Regione siciliana ed agli articoli 116, 39 e 3 della Costituzione (ordinanza 28 novembre 1966, G.U. 8 aprile 1967, n. 89, e *retro*, II, 71), dal Pretore di Mazara del Vallo in riferimento all'articolo 14, lettera a) dello statuto della Regione siciliana ed agli articoli 41, 42 e 117, ultimo comma, della Costituzione (ordinanze 16 gennaio 1967 (tre), G.U. 25 febbraio 1967, n. 51, e *retro*, II, 72), e dal Giudice conciliatore di Alcamo in riferimento all'art. 117 della Costituzione ed all'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana (ordinanza 3 marzo 1967, G.U. 27 maggio 1967, n. 132, e *retro*, II, 108).

(16) Questione già proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza (ordinanza 31 maggio 1967, G.U. 14 ottobre 1967, n. 258, e *retro*, II, 198).

(17) Questioni già proposte; per le altre numerose ordinanze, v. *retro*, II,

Pretore di Bisacquino, ordinanza 6 settembre 1967, *G. U.* 23 dicembre 1967, n. 321.

legge 22 luglio 1966, n. 607 (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), **artt. 1, primo, secondo e terzo comma, 15 articoli 42, secondo e terzo comma, e 3 della Costituzione** (17).

Pretore di Erice, ordinanza 7 ottobre 1967, *G. U.* 23 dicembre 1967, 321.

legge 22 luglio 1966, n. 607, (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), **artt. 1 e 15** (17).

Pretore di Marano di Napoli, ordinanza 5 luglio 1967, *G. U.* 25 novembre 1967, n. 295.

legge 22 luglio 1966, n. 607 (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), **artt. 1, 15, 18** (artt. 3, 41, primo comma, e 43, terzo comma, della Costituzione) (17).

Tribunale di Trapani, ordinanza 3 maggio 1967, *G. U.* 23 dicembre 1967, n. 321.

legge 22 luglio 1966, n. 607 (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), **artt. 2, 4, 5, 6, 8, 9** (artt. 3 e 42 della Costituzione) (17).

Pretore di Genzano di Roma, ordinanze 16 ottobre 1967 (quattro), *G. U.* 9 dicembre 1967, n. 307.

legge 22 luglio 1966, n. 607 (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), **artt. 4, 5, 6 e 7** (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (17).

Pretore di Ramacca, ordinanza 20 luglio 1967, *G. U.* 25 novembre 1967, n. 295.

legge 22 luglio 1966, n. 607 (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), **art. 15** (art. 3 della Costituzione) (17).

Tribunale di Agrigento, ordinanza 22 giugno 1967, *G. U.* 11 novembre 1967, n. 282.

legge reg. sarda 11 luglio 1967 (*Interventi fitosanitari a cura della amministrazione regionale e provvedimenti connessi in applicazione alla legge regionale 22 aprile 1965, n. 8*), **artt. 2 e 4** (art. 127 della Costituzione).

Ricorso 14 novembre 1967 del Presidente del Consiglio dei Ministri, *G. U.* 3 dicembre 1967, n. 307.

NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE È STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI ESTINZIONE, DI INAMMISSIBILITÀ, DI MANIFESTA INFONDATEZZA O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO

Codice di procedura civile, art. 545 (*Crediti impignorabili*), **quarto comma** — manifesta infondatezza (art. 3 della Costituzione).

Ordinanza 15 novembre 1967, n. 131, *G. U.* 25 novembre 1967, n. 295.

Ordinanza di rimessione 10 ottobre 1966 del Pretore di Gallarate, *G. U.* 26 novembre 1966, n. 299, in questa *Rassegna* 1966, II, 285.

codice di procedura penale, art. 231 (*Atti e informative del pretore*) **e art. 398** (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*) **secondo comma** — manifesta infondatezza (artt. 3 e 24 della Costituzione) (18).

Ordinanza 15 novembre 1967, n. 127, *G. U.* 25 novembre 1967, n. 295.

Ordinanze di rimessione 9 febbraio 1967 del Pretore di Gela (*G. U.* 29 aprile 1967, n. 109, e *retro* II, 60-61) e 24 febbraio 1967 del Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, *G. U.* 24 giugno 1967, n. 157, e *retro*, II, 103).

codice di procedura penale, art. 503 (*Atti del giudizio direttissimo*), **terzo comma** — manifesta infondatezza (art. 24 della Costituzione) (19).

Ordinanza 15 novembre 1967, n. 124, *G. U.* 25 novembre 1967, n. 295.

Ordinanza di rimessione 18 gennaio 1967 del Tribunale di Bari, *G. U.* 25 marzo 1967, n. 77, e *retro*, II, 61.

r. d. 3 marzo 1934, n. 383 (*Legge comunale e provinciale*), **artt. 106, 107, 108, 109 e 110** — manifesta infondatezza (20).

Ordinanza 15 novembre 1967, n. 123, *G. U.* 25 novembre 1967, n. 295.

Ordinanza di rimessione 17 aprile 1966 del Pretore di Fermo, *G. U.* 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna* 1966, II, 204.

(18) Questioni dichiarate non fondate con sentenza 18 aprile 1967, n. 36. L'articolo 398 del c. p. p., nella parte in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al conseguimento di atti di istruzione, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 27 aprile 1966, n. 33.

(19) Questione già dichiarata non fondata con sentenza 9 luglio 1963, n. 122, in riferimento all'articolo 25 della Costituzione, e 8 luglio 1967, n. 92, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

(20) Questione dichiarata non fondata, relativamente all'art. 108 del r. d. 3 marzo 1934, n. 383, con sentenza 8 luglio 1967, n. 95.

r. d. 18 dicembre 1941, n. 1368 (*Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile*), **art. 159, terzo comma** — inammissibilità (articolo 87, quinto comma, della Costituzione).

Sentenza 15 novembre 1967, n. 118, G. U. 25 novembre 1967, n. 295.

Ordinanze di rimessione 30 marzo 1966 (due) del Pretore di Ancona, G. U. 9 luglio 1966, e in questa *Rassegna* 1966, II, 206.

legge 17 agosto 1942, n. 1150 (*Legge urbanistica*), **art. 41, ultimo comma** — manifesta infondatezza.

Ordinanza 15 novembre 1967, n. 123, G. U. 25 novembre 1967, n. 295.

Ordinanza di rimessione 27 aprile 1966 del Pretore di Fermo, G. U. 7 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna* 1966, II, 204.

d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (*Norme per la repressione delle rodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), manifesta infondatezza (artt. 73 e 76 della Costituzione) (21).

Ordinanze 15 novembre 1967, n. 125 e n. 126, G. U. 25 novembre 1967, n. 295.

Ordinanze di rimessione 16 gennaio 1967 del Pretore di Mortara G. U. 13 maggio 1967, n. 120, e *retro*, II, 108) e 24 gennaio 1967 dal Pretore di Sampierdarena (G. U. 22 aprile 1967, n. 102 e *retro*, II, 71).

legge reg. sic. approv. 31 marzo 1967 (*Istituzione di una cattedra convenzionata con l'Università di Messina per l'insegnamento della storia moderna*) — estinzione per rinuncia.

Ordinanza 15 novembre 1967, n. 129, G. U. 25 novembre 1967, n. 295.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato il 17 aprile 1967, G. U. 29 aprile 1967, n. 109 e *retro*, II, 74.

legge reg. sic. approv. 31 marzo 1967 (*Istituzione di una cattedra di terapia medica, sistematica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania*), estinzione per rinuncia.

Ordinanza 15 novembre 1967, n. 130, G. U. 25 novembre 1967, n. 295.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato il 17 aprile 1967, G. U. 29 aprile 1967, n. 109, e *retro*, II, 74.

(21) Questione dichiarata non fondata con sentenze 9 febbraio 1967, n. 13 (art. 73 della Costituzione) e 22 marzo 1967, n. 32 e n. 33 (art. 76 della Costituzione).

CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE

Procedura abbreviata di cui all'art. 33 t.u. sulle Acque - Utilizzabilità di detta procedura da parte della Cassa del Mezzogiorno.

Se possa la Cassa per il Mezzogiorno avvalersi della procedura abbreviata di espropriazione prevista e disciplinata dall'art. 33 t.u. sulle Acque (n. 94).

AGRICOLTURA E FORESTE

Affitto di fondi rustici - Scelta del contraente.

Se all'affitto dei fondi rustici di proprietà delle Aziende del Fondo per il Culto e dei Patrimoni riuniti ex economali siano applicabili le disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567 (n. 94).

Se il sistema della scelta del contraente privato mediante asta pubblica sia compatibile con la disciplina vigente in materia di affitto di fondi rustici (legge 12 giugno 1962) (n. 49).

Agevolazioni creditizie - Legge 59/1965.

Se l'agevolazione creditizia prevista dalla l. 26 maggio 1965 possa essere concessa ai soggetti che abbiano acquistato il bene prima della presentazione della domanda di mutuo, con la corresponsione parziale del prezzo (n. 50).

Crediti agrari regionali - Agevolazioni tributarie.

Se ai prestiti previsti dalla legge 29 dicembre 1965, n. 33 della Regione Friuli-Venezia Giulia siano applicabili, per la parte tributaria, le disposizioni di cui alla l. 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario (n. 51).

Incameramento e versamento della cauzione - Legge 1676/1960.

Se la cauzione, prestata dall'impresa appaltatrice dei lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti ed incamerata dall'Ente realizzatore delle opere ex lege 30 dicembre 1960, n. 1676, debba essere versata in conto entrate del Tesoro oppure alla Banca Cassiere (n. 52).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

stituto nazionale della Nutrizione.

Se una disposizione legislativa che facoltizzi genericamente un ente ad avvalersi dell'opera di organi Statali, sia sufficiente ad integrare l'autorizzazione necessaria ex art. 43 t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, perchè l'Avvocatura dello Stato possa assumere la rappresentanza e difesa in giudizio di tale ente (n. 326).

Legittimazione separata dei vari uffici.

Se l'Amministrazione o, più in generale, se qualsiasi creditore fallimentare, contemporaneamente titolare di credito privilegiato e di credito ipotecario, abbia diritto al voto in relazione al solo credito chirografario e quindi conservando per l'altro credito le garanzie e la connessa relazione (n. 327).

Se, nel caso di più uffici dell'Amministrazione delle Finanze creditori dello stesso debitore, ciascun ufficio si debba considerare come creditore avente diritto al voto sulla proposta di concordato, ovvero si debba ritenere unica creditrice l'Amministrazione delle Finanze (n. 327).

Operato doloso di un ufficiale giudiziario.

Se l'art. 494 c.p.c., in base al quale « il debitore può evitare il pignoramento versando nella mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore », sia applicabile al procedimento coattivo per la riscossione delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, regolato dal t.u. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 328).

Se tale forma di pagamento sia liberatoria per il debitore ed estintiva del rapporto obbligatorio e se questi effetti del pagamento ai sensi dell'art. 494 c.p.c. siano in contrasto con le disposizioni che limitano nell'ordinamento tributario la prova del pagamento del tributo (n. 328).

Se l'approvazione da parte dell'ufficiale giudiziario di somme versate ai contribuenti, a norma dell'art. 494 c.p.c. costituisca peculato (art. 314 p.) o malversazione (art. 315 c.p.) (n. 328).

Prestazioni UTE a favore di Enti pubblici.

Se gli Uffici Tecnici Erariali siano tenuti a svolgere i loro compiti istituzionali nell'interesse di Enti di diritto pubblico, parificati per legge istitutiva alle Amministrazioni dello Stato (n. 329).

Statuto giuridico del personale ferroviario - Art. 164.

Se il Direttore Centrale Capo del Servizio Sanitario delle Ferrovie dello Stato possa essere legittimamente autorizzato con un Decreto Mini-

steriale a delegare ad altri funzionari l'esercizio delle sue attribuzioni di membro delle Commissioni per le visite di revisione di cui all'art. 164 della legge 23 marzo 1958, n. 425 (n. 330).

ANTICHITA E BELLE ARTI

Diritto di prelazione.

Se, esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 31 della l. 1° giugno 1939, n. 1089, debbano corrispondersi, oltre al prezzo stabilito nell'atto di alienazione *inter partes*, anche le spese notarili di detto atto (n. 58).

Sanzioni amministrative ex art. 59 l. 1° giugno 1949, n. 1089 - Rapporti della procedura amministrativa con il giudicato penale - Assoluzione per aver commesso il fatto in stato di necessità.

Se lo stato di necessità escluda l'illecito amministrativo sanzionabile (n. 59).

Se sia vincolante la sentenza penale di assoluzione per avere agito in stato di necessità per gli organi amministrativi competenti ad irrogare al responsabile la sanzione di cui all'art. 59, terzo comma l. 1° giugno 1939, n. 1089 (n. 59).

APPALTO

Appalto di opere militari - Forza maggiore - Incidenza del rischio.

Se incida sull'appaltatore il rischio dei danni derivanti da cause di forza maggiore verificatisi nel corso dell'esercizio di opere militari regolate dalle condizioni generali del Genio Militare approvate con r.d. 17 marzo 1932, n. 367 (n. 314).

Arbitrato - Compensi agli arbitri.

Se la pronuncia emessa dal Presidente del Tribunale nel procedimento di cui all'art. 814 c.p.c. abbia natura decisoria e sia impugnabile con ricorso in Cassazione (n. 315).

Se la predetta pronuncia debba essere notificata ai sensi dell'art. 11, secondo e terzo comma del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 315).

Incameramento e versamento della cauzione - Legge 1676/1960.

Se la cauzione, prestata dall'impresa appaltatrice dei lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti ed incamerata dall'Ente realizzatore delle opere ex lege 30 dicembre 1960, n. 1676, debba essere versata in conto entrate del Tesoro oppure alla Banca Cassiere (n. 316).

Riserve.

Quale sia la natura delle determinazioni sulle riserve in sede amministrativa pre-contenziosa (n. 317).

Se tale natura postuli l'unitarietà della generale valutazione delle varie riserve, nonché la definitività e completezza della definizione stessa con conseguente inopportunità di definizioni parziali (n. 317).

In quali forme devono essere condotte le trattative per la definizione pre-contenziosa delle riserve (n. 317).

ASSICURAZIONI

Assicurazione r.c. per incidenti nucleari.

Se il Ministero della Difesa sia tenuto a stipulare per il Centro Applicazione Militare Energia Nucleare, quale esercente del Reattore Nucleare RTS1, apposita polizza assicurativa R.C., ai sensi dell'art. 21 l. 31 dicembre 1962, n. 1860 (n. 74).

Contratti di assicurazione stipulati da enti pubblici a favore di propri dipendenti.

Se sia sempre legittima la deliberazione con la quale l'Istituto Nazionale di economia agraria abbia deliberato di stipulare una polizza di assicurazione a favore di alcuni suoi funzionari, o se, invece, la legittimità della medesima dipenda dalla circostanza che le norme di contabilità dell'ente consentano o meno la stipulazione del relativo contratto (n. 75).

ATTI AMMINISTRATIVI

Concessione della qualifica di partigiano - Revoca - Competenza.

Se le Commissioni di 1° e 2° grado di cui agli artt. 1 e 4 d.l.l. 21 agosto 1945, n. 518, siano competenti a deliberare la revoca per indegnità della qualifica di partigiano o di patriota (n. 14).

AUTOVEICOLI E AUTOLINEE

Pubblico registro automobilistico - Destinazione residui dei fondi per spese postali.

Se i residui di somme riscosse dall'A.C.I. a titolo di spese postali per gli adempimenti connessi all'iscrizione del P.R.A. di altra provincia a seguito del trasferimento di un autoveicolo, debbano affluire al bilancio dell'A.C.I. riguardante la gestione del P.R.A. (n. 71).

BANCHE*Finanziamenti - Agevolazioni creditizie.*

Se il concorso sugli interessi previsti dall'art. 12, quarto comma, della l. 26 giugno 1965, n. 717, possa essere dalla Cassa per il Mezzogiorno concesso alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli per la emissione di *buoni fruttiferi*, oltre che delle obbligazioni vere e proprie (n. 13).

BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI*Autorizzazione ai lavori di restauro.*

Se i lavori di restauro eseguiti dalle Amministrazioni regionali e dalla Cassa del Mezzogiorno su beni appartenenti ad altri Enti debbano essere soltanto preventivamente autorizzati dalle Soprintendenze ai Monumenti ai sensi degli artt. 11 e seg. l. 1 giugno 1939, n. 1089 e 40 e segg. del regolamento (n. 17).

Se il compito di redigere il progetto di tali lavori e di provvedere al relativo collaudo possa essere affidato a liberi professionisti (n. 17).

COMPRAVENDITA*Vendita di lotti edificatori - Mancata approvazione del piano particolareggiato - Effetti.*

Se per i contratti di vendita stipulati dall'EUR e relativi ai lotti di suolo edificatorio ricadenti nel comprensorio di pertinenza di detto ente, questo ultimo, anche in difetto del rilascio della licenza edilizia, dovuto alla mancata approvazione del Piano Regolatore Particolareggiato di zona, possa pretendere il pagamento dell'intero prezzo ovvero la corresponsione degli interessi sul medesimo e in qual misura (n. 2).

Se nell'ipotesi detta sia dovuto dal contraente privato una penale per ritardo nella ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio progettato (n. 2).

Se nella ipotesi detta il termine previsto per l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio progettato, in una con quello previsto per pagamento del prezzo, possa essere fatto decorrere dal rilascio della licenza edilizia (n. 2).

Se nell'ipotesi detta sia ipotizzabile un'azione di risarcimento di danni in caso di definitivo rifiuto del rilascio della licenza edilizia, ove riscosso il prezzo per intero o concordata la corresponsione di interessi sul medesimo o pattuito un aggiornamento del termine di ultimazione dei lavori (n. 2).

COMUNI E PROVINCE*Pubblicazioni sugli Albi Pretori.*

Se, nel computo dei termini relativi alle pubblicazioni sugli Albi pretori dei Comuni e delle Province, da eseguire ai sensi di legge, debba ricomprendersi il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine stesso (n. 125).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Atti di concessione del servizio di rimorchio marittimo.

Se l'atto di concessione del servizio di rimorchio marittimo debba essere tassato ex art. 56 della legge di registro e cioè quale concessione di pubblico servizio (n. 84).

Messa in liquidazione di società - Concessionaria di Autolinee.

Se nei riguardi di una società concessionaria di autolinee la deliberazione di messa in liquidazione ex art. 2275 e segg. c.c. possa di per sé concretare l'ipotesi prevista dall'art. 34 l. 28 settembre 1939, n. 1822, circa la perdita da parte della Società dei requisiti necessari di idoneità finanziaria (n. 85).

Se la liquidazione coatta amministrativa comporti la necessità nell'adozione del provvedimento di decadenza di cui all'art. 34 della l. 28 settembre 1939, n. 1822 per una società concessionaria di autolinee (n. 85).

Trasporti in concessione - Risarcimento danni per colpa dipendenti.

Se ai sensi dell'art. 38 all. A r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, modificato con l. 3 novembre 1952, n. 1982, il consenso dell'Ispettorato compartimentale sia necessario solo quando l'ammontare della trattenuta superi l'ammontare di L. 5.000 (n. 86).

Se ai sensi del suddetto articolo la delibera dell'Ispettorato diretta all'accertamento del responsabile e dell'entità del danno escluda la possibilità per l'impiegato di adire il giudice ordinario (n. 86).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Depositi cauzionali - Interessi.

Se la mancata presentazione dei documenti per provare la legittimazione alla riscossione da parte della persona giuridica titolare del deposito costituito presso la Cassa DD.PP., impedisca l'inizio della decorrenza del termine prescrizione (n. 222).

Se, prescritto il credito per interessi, possa residuare una responsabilità della Cassa DD.PP. ad alcun titolo (n. 222).

Fermo amministrativo - Limiti.

Se per procedere al fermo amministrativo ex art. 69 legge di Contabilità il credito dell'Amministrazione debba essere certo, liquido ed esigibile (n. 223).

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Ricorso in revocazione ed azione giudiziaria.

Se sia ammissibile, ed in caso positivo quale sia la natura, il ricorso in revocazione di un decreto ministeriale portante condanna per I.G.E. evasa e per una pena pecuniaria quando sia pendente giudizio dinanzi all'A.G.O. per la declaratoria d'illegittimità della ingiunzione fiscale emessa a seguito del decreto stesso (n. 4).

CONTRABBANDO

Pagamento diritti evasi.

Se l'amministrazione possa provvedere con l'ingiunzione fiscale al recupero dei diritti doganali evasi corrispondenti al quantitativo di tabacchi contrabbandati ed accertati con sentenza penale passata in giudicato che pur ha condannato erroneamente, ad una minor somma per diritti evasi. (Ipotesi in cui non vi è stata costituzione di parte civile) (n. 41).

CONTRIBUTI

Assegnazione di somma per riattamento di alloggio a favore di lavoratori agricoli dipendenti - Successione.

Se sia ammissibile la successione nella concessione della somma occorrente per il riattamento dell'alloggio ai sensi dell'art. 9 legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 (n. 69).

Contributi - Disastro del Vajont - Poteri di convalida del Sindaco.

Se, in tema di contributi per la ricostruzione di immobili di proprietà privata distrutti in occasione del disastro del Vajont, la convalida del Sindaco alla dichiarazione di preesistenza di unità immobiliari sia vincolante per la P. A. (n. 70).

Se il Sindaco possa convalidare dichiarazioni in contrasto con risultanze catastali (n. 70).

Contributi - Provvidenze per il Vajont.

Se per i contributi previsti dalla l. 4 novembre 1963, n. 1457 e successive modifiche, portante provvidenze per la zona del Vajont, possano essere concessi soltanto ai proprietari o anche ai possessori di edifici distrutti (n. 71).

Se la dichiarazione giurata del Sindaco, ex art. 31 l. 4 novembre 1963, n. 1457, stabilita per sopperire alla mancanza di documentazione catastale.

ossa comportare anche un accertamento del diritto di proprietà in difformità dalle risultanze catastali (n. 71).

Se sia consentita dalla legge la variazione della destinazione funzionale dei nuovi fabbricati rispetto a quelli distrutti o danneggiati, almeno nel caso in cui la destinazione degli immobili ricostruiti sia ad uso di abitazione (n. 71).

Decadenza ex art. 4 legge n. 357/1964 sul Vajont.

Se una persona possa rendersi cessionaria dei diritti al contributo ex l. 357/1964 sul Vajont, spettante ad una o più persone, relativamente ad una o più unità immobiliari danneggiate (n. 72).

OSTITUZIONE

Responsabilità del cessionario e dell'acquirente di una azienda commerciale per le imposte di R. M. - Incostituzionalità dell'art. 197 t. u. 29 gennaio 1958, n. 645.

Se è fondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 197 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette in relazione all'art. 76 della Costituzione, in quanto con tale norma sarebbero stati superati i limiti della delegazione legislativa conferita al governo dall'art. 63 della l. 5 gennaio 1956, n. 1, per essere stata soppressa la condizione per cui la responsabilità d'imposta al cessionario di azienda sorgeva solo quando si trattasse d'imposta già iscritta a ruolo o comunque accertata a carico del cedente prima della cessione (n. 47).

ANNI DI GUERRA

Contributo per la ricostruzione di edificio in altro Comune.

Se il trasferimento in altro Comune previsto dal secondo comma dell'art. 4 l. 607 del 1954 debba essersi verificato successivamente alla guerra, si fruiva del contributo per la ricostruzione (n. 129).

EMANIO

Autostrade in concessione - Intavolazione a favore dello Stato.

Se le autostrade costruite in concessione appartengono prima della scadenza di questa, al concessionario (n. 222).

Se lo Stato possa conseguire, al momento dell'acquisizione degli immobili occorrenti per la costruzione dell'opera da parte del concessionario stesso, l'intavolazione immediata a suo favore (n. 222).

DEPOSITO

Depositi cauzionali - Interessi.

Se la mancata presentazione dei documenti per provare la legittimazione alla riscossione da parte della persona giuridica titolare del deposito costituito presso la Cassa DD.PP., impedisca l'inizio della decorrenza del termine prescrizione ovvero lo sospenda (n. 26).

Se, prescritto il credito per interessi, possa residuare una responsabilità della Cassa DD.PP. ad alcun titolo (n. 26).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Alloggi F. S. - Riparazioni indispensabili ed indifferibili.

Se l'Azienda Autonoma Ferrovie Stato possa legittimamente pretendere dagli assegnatari di alloggi F. S., non ancora divenuti cessionari, il rimborso delle spese sostenute per le riparazioni giudicate indispensabili e non differibili eseguite nel periodo compreso fra la determinazione del prezzo di cessione e la sottoscrizione del contratto di cessione in proprietà (n. 198).

Aree fabbricabili a favore della Gescal.

Se per la dichiarazione di pubblica utilità delle aree fabbricabili a favore della Gescal non comprese in un piano di zona regolarmente approvato, sia necessaria la presentazione alla Prefettura di altra documentazione oltre a quella richiesta dagli artt. 1-15 della legge sulla espropriazione per p. u. ed in particolare dall'art. 3 della stessa legge, e l'imposizione alla Gescal di adempimenti diversi da quelli stabiliti da tale legge in relazione alla nuova disciplina contenute nella l. 14 febbraio 1963, n. 60 (n. 199).

Esenzioni previste per gli atti giudiziari dell'INCIS - Limiti.

Se l'esenzione delle tasse di bollo e di registro concessa all'INCIS, riguardi solo gli atti giudiziari compiuti nel procedimento di cui all'art. 32 r. d. 28 aprile 1938, n. 1165 (n. 200).

Incameramento e versamento della cauzione - Legge 1676/1960.

Se la cauzione, prestata dall'impresa appaltatrice dei lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti ed incamerata dall'ente realizzatore delle opere *ex lege* 30 dicembre 1960, n. 1676, debba essere versata in conto entrate del Tesoro oppure alla Banca Cassiere (n. 201).

SES - Autorizzazione a stare in giudizio.

Se la proposizione di domanda giudiziaria da parte dell'ISES sia subordinata a conforme delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero e possa ritenersi compresa nella sfera di competenze proprie del Presidente dell'Istituto (n. 202).

ENFITEUSI

canoni imposti.

Se i canoni di « natura enfiteutica » imposti dal Commissario per gli usi civici con i provvedimenti di legittimazione delle occupazioni abusive siano soggetti alla disciplina della l. 22 luglio 1966, n. 607 (n. 29).

ESECUZIONE FISCALE

contrabbando.

Se l'Amministrazione possa provvedere con l'ingiunzione fiscale al recupero dei diritti doganali evasi corrispondenti al quantitativo di tabacchi contrabbandati ed accertati con sentenza penale passata in giudicato e se pur ha condannato, erroneamente, ad una minor somma per diritti evasi (Ipotesi in cui non v'è stata costituzione di parte civile) (n. 75).

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

aree fabbricabili a favore della Gescal.

Se per la dichiarazione di p. u. delle aree fabbricabili a favore della Gescal non comprese in un piano di zona regolarmente approvato, sia necessaria la presentazione alla Prefettura di altra documentazione oltre quella richiesta dagli artt. 1-15 della legge sulla espropriazione per p. u. e in particolare dall'art. 3 della stessa legge, e l'imposizione alla Gescal di adempimenti diversi da quelli stabiliti da tale legge in relazione alla nuova disciplina contenuta nella l. 14 febbraio 1963, n. 60 (n. 251).

Se la dichiarazione di opere indifferibili ed urgenti per la ipotesi di espropriazione disciplinata con l'art. 25 della l. 14 febbraio 1960, n. 60 possa essere disposta in base al progetto di massima e all'individuazione dei beni da occupare (n. 251).

competenza per l'opposizione all'indennità di stima.

Se la competenza a giudicare sulle opposizioni all'indennità di stima nel procedimento di espropriazione spetti al Tribunale che abbia nominato perito, qualunque sia il valore controverso (n. 252).

Decreti di svincolo.

Se il fatto che la relazione in camera di consiglio per l'emissione del decreto di svincolo dell'indennità di esproprio risulti svolta da un giudice diverso da quello designato dal Presidente del Tribunale in calce al ricorso della parte, senza un apposito provvedimento di sostituzione, a mente dell'art. 174 c. p. c., produca l'invalidità del predetto decreto di svincolo (n. 253).

Se il cancelliere sia tenuto ad attestare in calce ai decreti di svincolo l'avvenuto deposito (n. 253).

Se per la emissione del decreto di svincolo sia necessario il preventivo parere del Pubblico Ministero (n. 253).

A chi spetti la prova del mancato reclamo ex art. 739 c. p. c. (n. 253).

Quale efficacia abbiano per il Magistrato competente ad emettere il decreto di svincolo le norme di cui alle « istruzioni per il servizio dei depositi » approvate con d. m. 22 novembre 1954 (n. 253).

Quali siano la natura e i limiti del controllo della Cassa DD.PP. sui decreti di svincolo nonchè le forme di collaborazione con l'A.G.O. (n. 253).

Procedura abbreviata di cui all'art. 33 t. u. sulle acque - Utilizzabilità di detta procedura da parte della Cassa del Mezzogiorno.

Se possa la Cassa per il Mezzogiorno avvalersi della procedura abbreviata di espropriazione prevista e disciplinata dall'art. 33 t. u. sulle Acque (n. 254).

FALLIMENTO*Concordato.*

Se l'Amministrazione o più in generale, se qualsiasi creditore fallimentare, contemporaneamente titolare di credito privilegiato e di credito chirografario, abbia diritto al voto in relazione al solo credito chirografario e quindi conservando per l'altro credito le garanzie e la connessa prelazione (n. 108).

Se nel caso di più uffici dell'Amministrazione delle Finanze creditori dello stesso debitore, ciascun ufficio si debba considerare come creditore avente diritto al voto sulla proposta di concordato, ovvero si debba ritenere unica creditrice l'Amministrazione delle Finanze (n. 108).

Fallimento del liquidatore di società.

Se il liquidatore di società commerciale dichiarato fallito decada *ipso iure* dal suddetto ufficio (n. 109).

Se l'Amministrazione creditrice di una società commerciale possa chiedere al Presidente del Tribunale la sostituzione del liquidatore (n. 109).

Se, venuto meno l'amministratore o il liquidatore di una società, spetti al Presidente del Collegio sindacale la rappresentanza della società per gli atti di ordinaria amministrazione quali il pagamento di debito tributario preesistente (n. 109).

incameramento e versamento della cauzione - Legge 1676/1960.

Se la cauzione, prestata dall'impresa appaltatrice dei lavori di costruzioni di abitazioni dei lavoratori agricoli dipendenti ed incamerata all'Ente realizzatore delle opere *ex lege* 30 dicembre 1960, n. 1676, debba essere versata in conto entrate del Tesoro oppure alla Banca Cassiere (n. 110).

FERROVIE

Alloggi F. S. - Riparazioni indispensabili e indifferibili.

Se l'Azienda Autonoma Ferrovie Stato possa legittimamente pretendere dagli assegnatari di alloggi F. S., non ancora divenuti cessionari, il rimborso delle spese sostenute per le riparazioni giudicate indispensabili non differibili eseguite nel periodo compreso fra la determinazione del prezzo di cessione e la sottoscrizione del contratto di cessione in proprietà (n. 384).

Maggiore lunghezza di treni rispetto ai marciapiedi.

Se e quando si configuri una responsabilità dell'Amministrazione per i guasti al viaggiatore a causa della maggiore lunghezza del treno rispetto ai marciapiedi (n. 385).

Statuto giuridico del personale ferroviario - Art. 164.

Se il Direttore Centrale Capo del Servizio Sanitario delle Ferrovie possa essere legittimamente autorizzato con un Decreto Ministeriale a delegare ad altri funzionari l'esercizio delle sue attribuzioni di membro delle Commissioni per le visite di revisione di cui all'art. 164 della l. 26 marzo 1958, n. 425 (n. 386).

COSTITUIZIONE

Patrimonio forestale della Regione Siciliana.

Se i terreni acquistati dallo Stato per uso rimboschimento dopo l'entrata in vigore dello Statuto della Regione Siciliana, debbano entrare a far parte del patrimonio indisponibile della Regione (n. 5).

LAVORO PUBBLICO

Lavoratore pubblico non di ruolo - Destituzione di diritto per condanna a pena detentiva condonata.

Se l'impiegato civile non di ruolo sia passibile di destituzione di diritto per condanna a pene detentive anche se queste siano state condonate (n. 658).

Licenziamento in seguito a condanna penale - Indennità.

Se il pubblico impiegato che sia stato licenziato per aver riportato condanna penale abbia diritto, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 13 gennaio 1966, n. 3 e alla l. 8 giugno 1966, n. 424, a percepire l'indennità di licenziamento (n. 659).

Pignorabilità dello stipendio.

Se lo stipendio degli impiegati dello Stato possa essere pignorato, per crediti alimentari, nella misura di 1/3 (n. 660).

Sfollamento agevolato dipendenti - Enti sviluppo.

Se possono entrare a far parte del ruolo aggiuntivo ad esaurimento presso il Ministero Agricoltura e Foreste, di cui all'art. 10 l. n. 901 del 1965, i dipendenti degli enti di sviluppo che hanno beneficiato delle disposizioni di favore (ex art. 8 stessa legge) concernenti l'esodo volontario (n. 661).

IMPOSTA DI REGISTRO*Agevolazioni per l'edilizia.*

Se, ai fini di cui all'art. 1 l. 6 dicembre 1962, n. 1493, il limite del quarto della superficie totale coperta dei piani sopratterra debba riferirsi ai soli negozi ovvero ai locali destinati ad uffici ed a negozi insieme considerati (n. 269).

Atti di concessione del servizio di rimorchio marittimo.

Se l'atto di concessione del servizio di rimorchio marittimo debba essere tassato ex art. 56 della legge di registro e cioè quale concessione di pubblico servizio (n. 270).

Contratti di fornitura con la P. A. - Obbligo dell'imposta.

Se l'imposta di Registro concernente i contratti di fornitura con la P. A., sia sempre a carico del privato contraente (n. 271).

Contratto di mutuo con deposito infruttifero.

Se la pattuizione, inserita in un contratto di mutuo, che preveda la consegna, in luogo della somma mutuata, di un libretto di risparmio portante un deposito infruttifero debba essere sottoposta al Tributo di Registro previsto dall'art. 37 lett. B tab. A (n. 272).

Costituzionalità dell'art. 81 all. A.

Se l'art. 81 della Tariffa all. A della legge di registro nel disporre diverse aliquote per conferimenti diversi contrasti con gli artt. 3 e 53 della Costituzione (n. 273).

Sovracanoni - Legge 7 dicembre 1953, n. 959.

Se i sovracanoni, dovuti in favore del Consorzio dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero, ai sensi e nella misura e per gli effetti dell'art. 1 l. 7 dicembre 1953, n. 959, costituiscano, agli effetti della imposta di registro, un corrispettivo da prendere come parametro per la determinazione del valore della ricchezza o del bene trasferito ovvero oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario ex art. 43 della legge di registro (n. 274).

Sovraprezzo azionario assolto mediante conferimento immobiliare.

Se possa ritenersi legittima la tassazione principale di registro secondo l'aliquota di cui all'art. 1 tar. 1 all. A, nonché la relativa imposta di trascrizione, di una delibera assembleare nella quale sia previsto che il sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione venga assolto mediante conferimento immobiliare (n. 275).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Interessi su somme dovute per risarcimento-danni - Indennità per temporanea occupazione.

Se siano assoggettabili a ricchezza mobile gli interessi dovuti sulle somme liquidate a titolo di risarcimento danni per occupazione abusiva di immobili (n. 36).

Se siano assoggettabili a ricchezza mobile le indennità di temporanea occupazione di immobili (n. 36).

Responsabilità del cessionario e dell'acquirente di una azienda commerciale per le imposte di R.M. - Incostituzionalità dell'art. 197 t. u. 29 gennaio 1958, n. 645.

Se è fondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 197 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645 sulle imposte dirette in relazione all'art. 76 della Costituzione in quanto con tale norma sarebbero stati superati i limiti della delegazione legislativa conferita al governo dall'art. 63 della l. 5 gennaio 1956, n. 1, per essere stata soppressa la condizione per cui la responsabilità di imposta del cessionario di azienda sorgeva solo quando si trattasse d'imposta già iscritta a ruolo o comunque accertata a carico del cedente prima della cessione (n. 37).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Interpretazione dell'art. 15 della legge organica - Rinuncia al legato.

Se l'erede, beneficiario della rinuncia fatta dal legatario della nuda proprietà di titoli azionari, sia tenuto a corrispondere l'imposta sulla piena proprietà dovuta dal legatario rinunziante ed anche quella relativa all'usufrutto (n. 53).

Se la rinuncia al legato, ai fini dell'imposta sulle successioni, possa considerarsi una vera e propria condizione risolutiva in senso tecnico con conseguente applicabilità della disciplina dettata dall'art. 7 della legge tributaria sulle successioni (n. 53).

Matrimonio canonico tardivamente trascritto.

Se si debba tenere conto del vincolo matrimoniale agli effetti della imposta sulla successione di uno dei coniugi, deceduto anteriormente alla trascrizione tardiva del matrimonio religioso (n. 54).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Attività svolta in immobili godenti di immunità locale.

Se possono essere assoggettati ad IGE i proventi di una attività (concerto vocale e strumentale) svolta nel palazzo della Cancelleria di Roma (n. 123).

Ricorso in revocazione ed azione giudiziaria.

Se sia ammissibile, ed in caso positivo quale sia la natura, il ricorso in revocazione di un decreto ministeriale portante condanna per IGE evasa e per pena pecuniaria quando sia pendente giudizio dinanzi all'A.G.O. per la declaratoria d'illegittimità della ingiunzione fiscale emessa a seguito del decreto stesso (n. 124).

Servizi internazionali - Esenzione ex art. 1 lett. h) - L. 19 giugno 1940, n. 762.

Quali dei corrispettivi pagati da ditte estere a commissionari e mediatori operanti in Italia devono ritenersi esenti dall'I.G.E. ai sensi dell'art. 1 lett. h) l. 19 giugno 1940, n. 762 e della circolare della Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli affari 12 maggio 1967, n. 29 (n. 125).

Trasporto effetti postali - Ritenuta I.G.E.

Se le imprese di autoservizi pubblici, esercenti il servizio di trasporto di effetti postali mediante cartelle di oneri, abbiano diritto alla rivalsa verso lo stato delle ritenute I.G.E. sui canoni percepiti per l'espletamento del servizio (n. 126).

IMPOSTE E TASSE

Addizionale pro-Calabria - Applicabilità alla tassa di occupazione di suolo pubblico.

Se sia applicabile l'addizionale pro-Calabria alla tassa di occupazione di suolo pubblico (n. 452).

A agevolazioni tributarie.

Se la S. I. P. possa esercitare, in virtù della legge 6 dicembre 1965, n. 1379, il diritto di rivalsa anche nei confronti della « American Battle Monuments Commission », la quale pur gode della esenzione tributaria di cui all'art. 2 del d. lgs. 22 febbraio 1948, n. 88 (n. 453).

Contributi di miglioria.

Se l'obbligo di provvedere alle segnalazioni di cui all'art. 10 r. d. l. 18 novembre 1938, n. 2000 per l'applicazione dei contributi di miglioria sussista anche per le opere realizzate direttamente dagli interessati ai sensi dell'art. 9 l. 30 dicembre 1960, n. 1676 (n. 454).

Crediti agrari regionali - Agevolazioni tributarie.

Se ai prestiti previsti dalla l. 29 dicembre 1965, n. 33, della Regione Friuli-Venezia Giulia siano applicabili, per la parte tributaria, le disposizioni di cui alla l. 5 luglio 1928, n. 1760 sul credito agrario (n. 455).

Esenzioni previste per gli atti giudiziari dell'INCIS - Limiti.

Se l'esenzione dalle tasse di bollo e di registro concessa all'INCIS, riguardi solo gli atti giudiziari compiuti nel procedimento di cui all'art. 32 l. d. 28 aprile 1938, n. 1165 (n. 456).

Imposta abbonamento legge n. 1760 del 1928 - Prescrizione rimborso.

Se il credito del contribuente per la restituzione di somma indebitamente pagata per la imposta di abbonamento prevista dall'art. 21 della l. 5 luglio 1928, n. 1760; si prescriva nel termine di cinque anni ovvero nel termine di tre anni (n. 457).

Imposta sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3280).

Se il trattamento tributario delle società di fatto per anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno di merci, titoli o valori, debba essere uguale a quello relativo alle società regolarmente costituite (n. 458).

Imposte indirette - Rapporto tra il giudizio ordinario e quello dinanzi alle Commissioni Tributarie.

Se sia opportuno notificare una decisione della Commissione Centrale che in senso contrario all'Amministrazione abbia deciso una controversia

in materia di imposte indirette, la quale formi oggetto di un giudizio ordinario che sia ancora pendente (n. 459).

Se la decisione della Commissione Centrale acquisti autorità di cosa giudicata nel caso in cui il giudizio ordinario si sia estinto senza che sia intervenuta una sentenza di merito (n. 459).

Responsabilità del cessionario e dell'acquirente di una azienda commerciale per le imposte di R. M. - Incostituzionalità dell'art. 197 t. u. 29 gennaio 1958, n. 645.

Se è fondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 197 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645 sulle imposte dirette in relazione all'art. 76 della Costituzione, in quanto con tale norma sarebbero stati superati i limiti della delegazione legislativa conferita al governo dall'art. 63 della l. 5 gennaio 1956, n. 1, per essere stata soppressa la condizione per cui la responsabilità d'imposta del cessionario di azienda sorgeva solo quando si trattasse d'imposta già iscritta a ruolo o comunque accertata a carico del cedente prima della cessione (n. 460).

Riscossione contributi consortili - Obbligo dell'esattore del non riscosso come riscosso.

Se anche nella riscossione dei contributi consortili l'esattore risponda del non riscosso come riscosso (n. 461).

INVALIDI DI GUERRA

Sanzioni penali a carico dei datori di lavoro per la mancata assunzione di invalidi di guerra - Applicabilità alle Aziende Municipalizzate.

Se la sanzione penale di cui all'art. 22 l. 3 giugno 1950, n. 375, a carico dei datori di lavoro inadempienti all'obbligo dell'assunzione di invalidi di guerra sia applicabile anche nei confronti di un ente o di una azienda Municipalizzata (e per esse dei suoi dirigenti responsabili) quando l'ente, a sensi dell'art. 34 d. P. R. 18 giugno 1952, n. 1176, abbia optato per il trattamento legislativo previsto per i privati datori di lavoro (n. 22).

Se la possibilità di impugnazione « tanto in via amministrativa che giurisdizionale » dei provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli enti di cui al primo comma dell'art. 9 d. P. R. 18 giugno 1952, n. 1176 si deve intendere estesa a tutti i mezzi previsti dai principi generali e dalle singole leggi disciplinanti la materia (n. 22).

LAVORO

Dipendenti salariati ente Sviluppo Puglia-Lucania-Molise - Conglobamento assegni.

Se per il contingente di personale salariato in servizio presso l'Ente di Sviluppo in Puglia Lucania e Molise, possa essere operato il conglò-

amento nello stipendio delle due anticipazioni provvisorie, in conto futuri miglioramenti, corrispondenti agli assegni « integrativo e temporaneo » degli statali, a suo tempo concesse anche a detto personale (n. 48).

Sanzioni penali a carico dei datori di lavoro per la mancata assunzione di invalidi di guerra - Applicabilità alle Aziende Municipalizzate.

Se la sanzione penale di cui all'art. 22 l. 3 giugno 1950, n. 375, a carico dei datori di lavoro inadempienti all'obbligo dell'assunzione di invalidi di guerra sia applicabile anche nei confronti di un ente o di una azienda Municipalizzata (e per esse dei suoi dirigenti responsabili) quando l'ente, a sensi dell'art. 34 d. P. R. 18 giugno 1952, n. 1176 abbia optato per il trattamento legislativo previsto per i privati datori di lavoro (n. 49).

Se la possibilità di impugnazione « tanto in via amministrativa che giurisdizionale » dei provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti di cui al primo comma dell'art. 9 d. P. R. 18 giugno 1952, n. 1176, si deve intendere estesa a tutti i mezzi previsti dai principi generali e dalle singole leggi disciplinanti la materia (n. 49).

AFFITTI

Affitto di fondi rustici - Scelta del contraente.

Se all'affitto dei fondi rustici di proprietà delle Aziende del Fondo per il Culto e dei Patrimoni riuniti ex economici siano applicabili le disposizioni della l. 12 giugno 1962, n. 567 (n. 131).

Se il sistema della scelta del contraente privato mediante asta pubblica sia compatibile con la disciplina vigente in materia di affitto di fondi rustici (l. 12 giugno 1962, n. 567) (n. 131).

MATRIMONIO

Matrimonio canonico tardivamente trascritto.

Se si debba tenere conto del vincolo matrimoniale agli effetti della successione di uno dei coniugi, deceduto anteriormente alla trascrizione tardiva del matrimonio religioso (n. 22).

MEZZOGIORNO

Finanziamenti - Agevolazioni creditizie.

Se il concorso sugli interessi previsti dall'art. 12, quarto comma, della l. 26 giugno 1965, n. 717 possa essere dalla Cassa per il Mezzogiorno concesso alle sezioni di credito industriale del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli per la emissione di buoni fruttiferi, oltre che delle obbligazioni proprie (n. 43).

Procedura abbreviata di cui all'art. 33 t. u. sulle Acque - Utilizzabilità di detta procedura da parte della Cassa del Mezzogiorno.

Se possa la Cassa per il Mezzogiorno avvalersi della procedura abbreviata di espropriazione prevista e disciplinata dall'art. 33 t. u. sulle Acque (n. 44).

MUTUO

Imposta di registro.

Se la pattuizione, inserita in un contratto di mutuo, che preveda la consegna, in luogo della somma mutuata, di un libretto di risparmio portante un deposito infruttifero debba essere sottoposta al tributo di Registro previsto dall'art. 37 lett. B, tab. A (n. 6).

PENSIONI

Pensioni di guerra - Sospensione del pagamento.

Se, inflitta ad un pensionato di guerra una pena che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ed espiata detta pena mediante imputazione del corrispondente periodo di carcerazione preventiva, la sospensione del pagamento della pensione, comminata dall'ultimo cpv. dell'art. 91 l. 10 agosto 1950, n. 648 debba disporsi con decorrenza dalla data in cui ebbe inizio la carcerazione preventiva, oppure dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (n. 122).

PRESCRIZIONE

Imposta abbonamento l. n. 1760 del 1928 - Prescrizione rimborso.

Se il credito del contribuente per la restituzione di somma indebitamente pagata per la imposta di abbonamento prevista dall'art. 21 della l. 5 luglio 1928, n. 1760, si prescriva nel termine di cinque anni ovvero nel termine di tre anni (n. 68).

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Fondo di previdenza del personale doganale - Estensione dei benefici ai familiari.

Se l'art. 15 del Regolamento del fondo di previdenza del personale delle dogane approvato con d. P. R. 4 dicembre 1956, n. 1572, attribuisca all'Amministrazione il potere di concedere sovvenzioni per malattie di un componente la famiglia convivente a carico del dipendente doganale, anche se maggiorenne e fornito di titolo di studio (n. 56).

PROCEDIMENTO CIVILE

Arbitrato - Compensi agli arbitri.

Se la pronuncia emessa dal Presidente del Tribunale nel procedimento in cui all'art. 814 c. p. c. abbia natura decisoria e sia impugnabile con ricorso in Cassazione (n. 35).

Se la predetta pronuncia debba essere notificata ai sensi dell'art. 11, secondo e terzo comma, del t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 35).

PROCEDIMENTO PENALE

Accoltà dell'imputato di difendersi da solo.

Se le disposizioni del d. l. 21 ottobre 1947, n. 1250 e della l. 12 luglio 1961, n. 603, che moltiplicano rispettivamente per otto e per quaranta le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale e da leggi speciali, siano da applicare anche per quanto riguarda il limite di somma entro il quale l'imputato può difendersi da solo previsto dall'articolo 125 c. p. c. (n. 10).

REGIONI

Contributo di cui alla legge reg. sic. 5 agosto 1957, n. 51.

Se l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale costituisca non solo una condizione per la conservazione degli effetti della concessione del contributo di cui alla legge reg. 5 agosto 1957, n. 51, ma anche un presupposto per la concessione stessa del contributo (n. 152).

Redditi agrari regionali - Agevolazioni tributarie.

Se ai prestiti previsti dalla legge 29 dicembre 1965, n. 33 della Regione Friuli-Venezia Giulia siano applicabili, per la parte tributaria, le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario (n. 153).

Patrimonio forestale della Regione Siciliana.

Se i terreni acquistati dallo Stato per uso rimboschimento dopo l'entrata in vigore dello Statuto della Regione Siciliana, debbano entrare a far parte del patrimonio indisponibile della Regione (n. 154).

RESPONSABILITÀ CIVILE

Maggiore lunghezza di treni rispetto ai marciapiedi.

Se e quando si configuri una responsabilità dell'Amministrazione per i guasti e incidenti ai danni dei viaggiatori a causa della maggiore lunghezza del treno rispetto ai marciapiedi (n. 244).

Operato doloso di un ufficiale giudiziario.

Se l'art. 494 c. p. c., in base al quale « il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore », sia applicabile al procedimento coattivo per la riscossione delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, regolato dal t. u. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 245).

Se tale forma di pagamento sia liberatoria per il debitore ed estintiva del rapporto obbligatorio e se questi effetti del pagamento ai sensi dell'art. 494 c. p. c. siano in contrasto con le disposizioni, che limitano nell'ordinamento tributario la prova del pagamento del tributo (n. 245).

Se l'approvazione da parte dell'ufficiale giudiziario di somme versate dai contribuenti, a norma dell'art. 494 c. p. c., costituisca peculato (articolo 314 c. p. c.) o malversazione (art. 315 c. p.) (n. 245).

RIABILITAZIONE

Se l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato possa essere riferita non solo all'impossibilità materiale, ma anche ad altre cause, strettamente giuridiche, quali la rinuncia del creditore e la prescrizione del credito (n. 3).

Se la prova della prescrizione possa fornirsi dal riabilitando mediante una attestazione del creditore relativa alla verificata prescrizione del diritto di credito (n. 3).

RICOSTRUZIONE*Contributi - Disastro del Vajont - Poteri di convalida del Sindaco.*

Se, in tema di contributi per la ricostruzione di immobili di proprietà privata distrutti in occasione del disastro del Vajont, la convalida del Sindaco alla dichiarazione di preesistenza di unità immobiliari sia vincolante per la P. A. (n. 16).

Se il sindaco possa convalidare dichiarazioni in contrasto con risultanze catastali (n. 16).

Contributi - Provvidenze per il Vajont.

Se i contributi previsti dalla l. 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modifiche, portante provvidenze per la zona del Vajont, possano essere concessi soltanto ai proprietari o anche ai possessori di edifici distrutti (n. 17).

Se la dichiarazione giurata del Sindaco, ex art. 31 l. 4 novembre 1963, n. 1457, stabilita per sopperire alla mancanza di documentazione catastale, possa comportare anche un accertamento del diritto di proprietà in difformità delle risultanze catastali (n. 17).

Se sia consentita dalla legge la variazione della destinazione funzionale dei nuovi fabbricati rispetto a quelli distrutti o danneggiati, almeno nel caso in cui la destinazione degli immobili ricostruiti sia ad uso di abitazione (n. 17).

SCIOPERO*Sciopero dei Vigili del fuoco.*

Se i Vigili del fuoco i quali a seguito di uno sciopero abbandonino il servizio, siano passibili della sanzione di cui agli artt. 330 e 331 c. p. (n. 4).

SENTENZA PENALE*Errore materiale - Contrabbando tabacchi.*

Se la sentenza penale che accerti il contrabbando di tabacchi per un certo quantitativo, ma rechi la condanna al pagamento dei diritti evasi in una somma minore di quella risultante dal calcolo che avrebbe dovuto essere condotto secondo i criteri stabiliti dalla legge, sia affetta da errore materiale (n. 22).

SOCIETA*Rappresentanza del liquidatore e del Presidente del Collegio sindacale.*

Se il liquidatore di società commerciale dichiarato fallito decada ipso iure dal suddetto ufficio (n. 117).

Se l'Amministrazione creditrice di una società commerciale possa chiedere al Presidente del Tribunale la sostituzione del liquidatore (n. 117).

Se, venuto meno l'amministratore o il liquidatore di una società, spetti al Presidente del Collegio sindacale la rappresentanza della società per gli atti di ordinaria amministrazione quali il pagamento di debito tributario preesistente (n. 117).

SPESE GIUDIZIALI*Arbitrato - Compensi agli arbitri.*

Se la pronuncia emessa dal Presidente del Tribunale nel procedimento di cui all'art. 814 c.p.c. abbia natura decisoria e sia impugnabile con ricorso in Cassazione (n. 21).

Se la predetta pronuncia debba essere notificata ai sensi dell'art. 11, secondo e terzo comma, del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 21).

Se la stessa pronuncia costituisca titolo definitivo ai sensi dell'art. 277 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato (n. 21).

STRADE*Autostrade in concessione - Intavolazione a favore dello Stato.*

Se le autostrade costruite in concessione appartengono prima della scadenza di questa, al concessionario (n. 68).

Se lo Stato possa conseguire, al momento della acquisizione degli immobili occorrenti per la costruzione dell'opera da parte del concessionario stesso, l'intavolazione immediata a suo favore (n. 68).

Strade Statali che attraversano nuclei urbani.

Se, per l'attraversamento di nuclei urbani da parte di veicoli provenienti da strada statale siano istituibili dei sensi unici, utilizzando, per una delle due correnti di traffico, una strada comunale collaterale a quella statale (n. 69).

TRASPORTO

Ferrovie in concessione - Decadenza criteri di determinazione dell'onere a carico dello Stato.

Come si determini l'onere a carico dello Stato per il compenso che deve essere corrisposto al concessionario decaduto secondo l'art. 15 del r.d.l. 2 agosto 1929, n. 2150 (n. 61).

Trasporto effetti postali - Ritenuta I.G.E.

Se le imprese di autoservizi pubblici, esercenti il servizio di trasporto di effetti postali mediante cartelle di oneri, abbiano diritto alla rivalsa verso lo Stato delle ritenute I.G.E. sui canoni percepiti per l'espletamento del servizio (n. 62).

Trasporto internazionale delle merci coperte con libretto T.I.R.

Se l'Ente garante dei Carnets T.I.R. sia tenuto al pagamento dei diritti e delle penalità nel caso in cui la dogana, cui siano stati esibiti i carnets, non abbia compilato il certificato di presa in carico (n. 63).

USI CIVICI

Canoni imposti.

Se i canoni « di natura enfiteutica » imposti dal Commissario per gli usi civici con i provvedimenti di legittimazione delle occupazioni abusive siano soggetti alla disciplina della l. 22 luglio 1966, n. 607 (n. 4).

NOTIZIARIO

Il 16 dicembre 1967, nella sala del Consiglio dell'ordine degli Avvocati Procuratori di Roma, il prof. avv. Salvatore Satta ha tenuto, dinanzi ad un folto pubblico, una commemorazione di Lodovico Mortara, imperniata sulla viva e persistente attualità del Suo pensiero giuridico. Dopo aver ricordato il primo incontro da lui avuto con il Mortara, il prof. Satta si è offermato ad analizzare le sue opere, prima fra tutte lo studio, pubblicato nel 1885, su *Lo Stato moderno e la giustizia*, il cui tema è quello della formazione del giudice come condizione per l'avvento della giustizia.

Rilevato che anche nelle *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, nell'*Appello civile* ed in tanta altra parte delle opere maggiori si manifesta il pensiero di Mortara sulla formazione del giudice, il Satta ha osservato che la ricerca di quel pensiero assume oggi un'importanza fondamentale, non solo perchè viviamo ancora e sempre in clima di riforma, ma perchè quel pensiero il Maestro scomparso congiunge sempre indissociabilmente pur attualissimo problema dell'autogoverno della Magistratura.

Il prof. Satta ha concluso ricordando ancora che il Mortara passò, negli ultimi anni della sua vita, dall'Università alla Magistratura, forse perchè gli, con profondo intuito, si era reso conto che non la legge ma il giudizio al centro dell'esperienza e che l'azione non sta nel freddo testo elaborato in tempi magari lontani ma nell'opera e nella sentenza del giudice.

